



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 23.11.1998
COM(1998) 679 def.

**RELAZIONE
DELLA COMMISSIONE**

**sulle misure adottate
in seguito alla Raccomandazione del Consiglio sullo scarico
per l'esecuzione del bilancio generale per l'esercizio 1996**

**RISPOSTE DEGLI STATI MEMBRI
ALLE OSSERVAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE ANNUALE
DELLA CORTE DEI CONTI RELATIVA ALL'ESERCIZIO 1996**

INDICE

Introduzione	pag. 3
Capitolo 1 - Risorse proprie.	pag. 4
Capitolo 2 - La gestione del bilancio.	pag. 6
Capitolo 3 - Le organizzazioni comuni di mercato: I prodotti vegetali.	pag. 7
Capitolo 4 - Organizzazione comune dei mercati: Prodotti animali.	pag. 10
Capitolo 6 - Settore regionale.	pag. 12
Capitolo 7 - Settore sociale.	pag. 15
Capitolo 8 - Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia sezione «orientamento».	pag. 17
Capitolo 13 - Cooperazione con i paesi in via di sviluppo e con i paesi terzi (esclusi i paesi dell'Europa centrale e orientale)	pag. 18
Capitolo 14 - Azioni a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale, dei nuovi Stati indipendenti (ex-Unione Sovietica e della Mongolia).	pag. 22
Capitolo 15 - Commissione.	pag. 25
Capitolo 18 - Strumenti finanziari e attività bancarie.	pag. 27
Capitoli 19 à 21 Dichiarazione di affidabilità sulle attività di pertinenza del bilancio generale.	pag. 29
 <i>Relazioni speciali pertinenti</i>	
1 - N. 3/96 sulla politica del turismo e sua promozione.	pag. 31
2 - N. 2/97 sugli aiuti umanitari dell'Unione europea tra il 1992 e il 1995.	pag. 31
3 - N. 3/97 sul sistema decentrato di realizzazione del programma PHARE (1990 - 1995).	pag. 36
4 - N. 4/97 sul controllo di taluni aspetti delle misure da adottare nel quadro della riunificazione tedesca in materia di versamenti di indennità FEOG e restituzione all'esportazione.	pag. 36
5 - N. 5/97 sulla gestione del commercio comunitario di cereali che comporta restituzioni all'esportazione, regimi particolari d'importazione e regimi di aiuto regionale.	pag. 37
6 - N. 6/97 sulle sovvenzioni TACIS concesse all'Ucraina.	pag. 38

Introduzione

In virtù dell'articolo 206, paragrafo 3 del trattato, la "relazione sul seguito" della Commissione ha l'obiettivo di fare il punto sulle misure adottate dalla Commissione per dare seguito alle raccomandazioni del Consiglio, adottate il 9 marzo 1998. Nel quadro di questa procedura, il Consiglio raccomanda al Parlamento di dare lo scarico alla Commissione sulla base della relazione annuale della Corte dei conti per l'esercizio di bilancio 1996.

La relazione risponde alla preoccupazione, espressa dal Consiglio nella sua introduzione alla raccomandazione del 9 marzo 1998, di indicare gli sforzi fatti nei vari settori per "trarre insegnamenti per il futuro" e di tendere verso "una sana gestione finanziaria che dovrebbe garantire che le spese siano effettuate in modo appropriato e giustificato".

Per rispondere alle preoccupazioni del Consiglio, la Commissione ha concentrato i propri sforzi intorno ai seguenti tre assi:

- un rafforzamento della cultura della valutazione. In realtà, durante il ciclo di vita dei progetti vengono effettuate numerose valutazioni (a priori, durante i progetti e a posteriori). Alcune vengono svolte direttamente dalla Commissione, ma in vari settori esse sono il frutto di una stretta collaborazione con gli Stati membri;
- l'integrazione nell'Agenda 2000 delle misure adottate sulla scorta delle valutazioni. La considerazione dei risultati completa infatti questa cultura della valutazione,
- la semplificazione dei quadri regolamentari. In questa prospettiva sono state proposte semplificazioni di sistemi giuridici complessi, in particolare per quanto concerne i Fondi strutturali.

Questi esempi mostrano la determinazione della Commissione a seguire e controllare meglio i progetti al fine di migliorarne la gestione in conformità delle disposizioni di SEM 2000.

Parallelamente all'impegno per migliorare gestione, la pubblicazione della relazione sul funzionamento del sistema delle risorse proprie e del Libro bianco sulla modifica del regolamento finanziario sono tappe per raggiungere il rigore di bilancio auspicato dagli Stati membri e dalla Commissione.

CAPITOLO 1 RISORSE PROPRIE

1 Il perfezionamento attivo e il sistema della sospensione (PA/S)

Il Consiglio

raccomanda che i criteri per la valutazione delle condizioni economiche prevista per il rilascio delle autorizzazioni agli operatori tengano conto degli interessi di tutte le parti interessate.

Risposta della Commissione

La raccomandazione del Consiglio è ampiamente contenuta nella normativa in vigore.

2 L'accertamento e la riscossione a posteriori delle risorse proprie tradizionali

Il Consiglio

invita la Commissione ad inserire una clausola sospensiva negli accordi preferenziali in caso di pregiudizio per gli interessi finanziari della Comunità.

Risposta della Commissione

Il Consiglio riformula una domanda già fatta in passato e alla quale la Commissione aveva risposto attraverso numerose comunicazioni riguardanti gli accordi preferenziali. Del resto, il programma in materia di tutela degli interessi finanziari delle Comunità e di lotta contro la frode (1998 –1999) presentato in maggio tiene conto fra l'altro di questo tipo di preoccupazione in materia doganale e fiscale.

3 Le risorse proprie provenienti dal prodotto nazionale lordo (PNL)

Il Consiglio

insiste affinché la Commissione termini nel 1998 come preannunciato, i lavori riguardanti tutti gli Stati membri a eccezione della Finlandia, della Svezia e dell'Austria per le quali i lavori relativi al prodotto nazionale lordo (PNL) termineranno nel 1999.

Risposta della Commissione

Con decisione 97/619 CE Euratom, la Commissione ha effettivamente stabilito che gli Stati membri avrebbero dovuto portare a termine i lavori ancora da effettuare sulle riserve riguardanti il PNL entro:

- il 1° ottobre 1998 per dodici Stati membri,
- il 1° ottobre 1999 per la Finlandia, la Svezia e l'Austria.

Non appena i risultati di questi lavori le saranno stati trasmessi dagli Stati membri, la Commissione attuerà i controlli e le procedure che consentiranno di togliere le riserve in applicazione dell'articolo 10 paragrafo 8 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio del 29 maggio 1989, relativo al sistema delle risorse proprie.

CAPITOLO 2

LE GESTIONE DEL BILANCIO

1 La previsione di bilancio delle spese agricole

Il Consiglio

invita gli Stati membri e la Commissione a collaborare per migliorare ulteriormente le previsioni in materia di spese agricole. Sarà infatti importante garantire che la qualità di tali previsioni non peggiori successivamente alla riforma della politica agricola, nel quadro dell'Agenda 2000.

Risposta della Commissione

La Commissione aderisce a quest'invito. Dall'aprile 1997, l'Autorità di bilancio e la Commissione hanno convenuto di prendere in esame l'ipotesi di sottoporre a revisione le previsioni di bilancio in materia di spese agricole prima della seconda lettura del bilancio (ottobre) al momento della presentazione di una lettera rettificativa.

2 La preparazione del bilancio agricolo 1999

Il Consiglio

invita la Commissione a proporre nel 1999, seguendo la medesima procedura applicata nel 1998, un bilancio agricolo che tenga conto della stima eccessiva effettuata in passato.

Risposta della Commissione

Per la redazione del Progetto preliminare di bilancio 1999, la Commissione si è impegnata maggiormente per evitare delle stime eccessive. (cfr. anche la risposta al punto 1 qui sopra)

CAPITOLO 3

LE ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO - I PRODOTTI VEGETALI

1. Seminativi

Il Consiglio

auspica che il SIGC sia completamente attuato nel 1998

Risposta della Commissione

Il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), istituito dai regolamenti n. 3508/92 del Consiglio e n. 3887/92 della Commissione, doveva essere pienamente operativo a partire dal 1° gennaio 1997 per i vecchi Stati membri e dal 1° gennaio 1998 per i nuovi.

L'attuazione si è svolta in modo ampiamente soddisfacente tenendo conto delle dimensioni degli interventi richiesti agli Stati membri, in particolare per la parte valutazione delle "superfici". Quelli poi che non disponevano di un catasto o il cui catasto non era sufficientemente affidabile hanno incontrato difficoltà di attuazione ancora maggiori.

Allo stato attuale, ad eccezione della Grecia e della Scozia, in cui si registrano ancora difficoltà di rilievo, tutti gli Stati membri dispongono di un sistema operativo, anche se in alcuni casi (Finlandia, Irlanda e Belgio) sono ancora necessari miglioramenti. Esistono comunque gli elementi costitutivi del SIGC, vale a dire una base di dati informatizzata, un sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole e delle richieste di aiuto, nonché un sistema integrato di controllo che include i seguenti aspetti:

- da un lato, controlli amministrativi, in particolare controlli incrociati fra parcelle al fine di evitare doppie concessioni di aiuti e
- dall'altro, controlli in loco che possono essere eseguiti mediante visite alle aziende agricole o con l'ausilio di tecniche di telerilevamento per le superfici.

Quanto ai nuovi Stati membri, è chiaro che il carattere operativo dei loro sistemi potrà essere valutato solo dopo il raccolto 1998, poiché essi avevano tempo fino al 1° gennaio 1998 per completare l'attuazione del SIGC.

L'utilità e l'efficacia dello strumento in oggetto hanno inoltre giustificato la sua estensione a nuovi regimi (regolamento n. 3072/95) e ai legumi da granella (regolamento n.1575/96). Vi sono connessi inoltre altri regimi come il luppolo, le misure agro-ambientali, il cotone e i foraggi essiccati. Alla parte "superfici" del SIGC si ispirano direttamente, infine, il catasto olivicolo e lo schedario viticolo.

Poiché ogni sistema può essere perfezionato, anche in questo caso possono essere necessari miglioramenti ed è per questo che i servizi della liquidazione dei conti effettuano controlli nei quindici Stati membri e esaminano il funzionamento del SIGC.

2. Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del tabacco greggio e del vino

Il Consiglio

chiede alla Commissione di tenere conto delle osservazioni della Corte allorché elaborerà le sue proposte di riforma nel quadro dell'Agenda 2000, al fine di migliorare sia la gestione sia il controllo di queste OCM.

Risposta della Commissione

1 Tabacco

Le proposte di riforma dell'OCM sono state presentate alla Commissione il 28.1.1998. Peraltro, le proposte espresse nella relazione di opzioni elaborata il 18.12.1996 tengono ampiamente conto dell'opinione del Parlamento europeo.

2 Vino

La Commissione ha adottato recentemente una proposta di riforma dell'OCM del vino che riprende in un solo testo legislativo tutte le disposizioni esistenti adottate dal Consiglio nel settore del vino. Da questo punto di vista, dovrebbe già considerevolmente contribuire ad una migliore gestione e ad una semplificazione di questa OCM.

La proposta mira in primo luogo a favorire la competitività del settore viticolo della Comunità nel quadro di un'espansione del mercato mondiale.

Le misure di intervento saranno in parte soppresse e per il resto riorientate al fine di eliminare gli sbocchi artificiali per i prodotti non commercializzabili. Soltanto le misure di intervento destinate a garantire la qualità dei vini e le misure dirette alla preservazione dei mercati tradizionali diversi dal vino (spirito di vino, vini aromatizzati, succo d'uva, ...) sono mantenute nella loro forma attuale.

La grande novità riguarda le misure di riconversione destinate ad adattare il vigneto al mercato e la gestione di un nuovo sistema dei diritti di impianto che permette di sviluppare il vigneto nelle zone dove è chiaramente necessario, senza arrivare ad un'espansione della produzione non giustificata dal mercato. La fruizione di queste due misure è subordinata alla compilazione di un inventario del vigneto (se necessario, basato sul catasto vitivinicolo) che contenga informazioni sulle superfici, le varietà di

viti e i diritti d'impianto. L'introduzione di quest'inventario renderà i controlli più efficaci.

CAPITOLO 4

ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - PRODOTTI ANIMALI - I REGIMI DI PREMI PER LE CARNI BOVINE E UNA SELEZIONE DI MISURE CONNESSE ALLA BSE

1. Regimi di premi per le carni bovine

Il Consiglio

condivide il parere della Corte secondo cui qualsiasi riforma futura in questo settore dovrà essere preceduta da un'analisi approfondita ex-ante dei suoi effetti sul reddito dei produttori, considerate le importanti conseguenze del suddetto settore sul bilancio comunitario.

Risposta della Commissione

Anche la Commissione, come il Consiglio e la Corte, ritiene che il probabile impatto di una riforma deve formare oggetto di una valutazione preliminare. Quest'analisi deve vertere anche sullo status quo.

Il documento della Commissione "Settore della carne bovina - Situazione attuale e prospettive" pubblicato nel maggio 1997 ha dimostrato che se la politica bovina rimaneva immutata ne sarebbero risultate enormi eccedenze nazionali che potevano incidere negativamente sui redditi degli agricoltori.

Per trattare questo problema la Commissione ha proposto nell'Agenda 2000 un insieme integrato di misure. Il settore della carne bovina non può essere esaminato separatamente dagli altri settori che vi sono strettamente collegati.

La Commissione procede quindi ad un'analisi delle proposte di Agenda 2000 che prendano in considerazione le relazioni tra i vari settori agricoli, compreso quello della carne bovina.

2. Misure adottate in relazione alla crisi della BSE

Il Consiglio

insiste sulla necessità di proseguire la stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri per garantire l'efficacia dell'applicazione, del controllo e della valutazione delle suddette misure.

Risposta della Commissione

La Commissione conferma il proprio accordo totale sulla necessità che i suoi servizi e quelli degli Stati membri collaborino strettamente per garantire un'efficacia dell'attuazione, del controllo e della valutazione delle misure legate alla crisi della BSE.

Nella prima relazione semestrale sulla BSE presentata al Consiglio e al Parlamento europeo il 6.5.1998 la Commissione ha dato una descrizione dettagliata delle azioni che ha avviato nei confronti delle BSE/TSE dal novembre 1997, comprese le procedure di liquidazione dei conti per le misure specifiche legate alla BSE per il Regno Unito.

Nel periodo successivo alla presentazione di questa relazione i servizi della Commissione alla luce delle lacune emerse nell'applicazione del regime previsto per i bovini in età di più di 30 mesi (reg. n. 716/96), si è deciso di rifiutare il finanziamento di una parte delle spese dichiarate per gli animali trattati a titolo di questo regime. Con lettera in data 26.5.1998 le autorità britanniche sono state informate che s'intendeva proporre delle correzioni. Le autorità britanniche hanno ora il diritto di chiedere una procedura di conciliazione per le correzioni proposte. Il termine scade 30 giorni lavorativi dopo il ricevimento della notifica ufficiale.

La proposta concernente delle correzioni per i primi 15 mesi del regime non significa che i servizi della Commissione hanno cessato di controllare l'applicazione di questo regime. Essi effettuano missioni regolari e continuano a formulare delle raccomandazioni. È stata inoltre espressa una riserva sul finanziamento per il periodo al di là del 3.8.1997.

Per quanto riguarda le altre misure legate alla BSE, come i regimi di premi per i vitelli e gli aiuti supplementari (regolamenti nn. 1357/96 e 2443/96), l'unità di liquidazione dei conti ha incluso queste misure nelle missioni effettuate nel quadro di un'inchiesta sui premi per i bovini, che saranno completate nel 1998. Le missioni sono state effettuate nella maggioranza degli Stati membri, in particolare quelli che consacrano le maggiori spese a queste misure, vale a dire la Francia, il Regno Unito e la Germania. Laddove sono state individuate gravi carenze nella messa in atto delle misure finanziate dal FEOG saranno proposte misure finanziarie alla fine dell'inchiesta in una decisione ad hoc, secondo l'articolo 5(2)c del regolamento n. 729/70.

CAPITOLO 6

SETTORE REGIONALE

1. Dati di bilancio e finanziari

Il Consiglio

prende atto del progresso dell'evoluzione della cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per conseguire una migliore esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio e ne auspica la continuazione per evitare un aumento eccessivo della rimanenza da liquidare e il cumulo a fine anno delle operazioni di impegno e di pagamento. Il Consiglio invita la Commissione e gli Stati membri ad intensificare gli sforzi in tal senso.

Risposta della Commissione

La cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri si è sensibilmente rafforzata in seguito alla attuazione «del network bilancio» per i Fondi strutturali. Questa rete, costituita dai corrispondenti finanziari nell'ambito dei ministeri delle Finanze, ha in particolare fornito previsioni sulle domande di pagamento alla Commissione. Attualmente, gli Stati membri stanno comunicando le loro previsioni di domande di pagamento per il 1998-2001, relative al periodo di programmazione attuale.

Per quanto riguarda il RAL relativo ai Fondi strutturali, di cui al 31.12.1997 quasi il 90% proveniva dal periodo di programmazione attuale, il suo livello e il ritmo di crescita possono essere considerati normali, dato che si tratta di azioni pluriennali, per le quali la liquidazione degli impegni si estende su molti anni. Infatti, nel quadro del regime di gestione finanziaria in vigore (impegni per quote e pagamenti per acconti), la crescita degli impegni è generalmente molto più rapida di quella dei pagamenti.

Occorre notare che il taglio di 1.000 milioni di ECU degli stanziamenti di pagamenti operato dall'Autorità di bilancio nel bilancio 1997 ha aumentato il volume del RAL alla fine del 1997. Infatti, le disponibilità di bilancio si sono rivelate insufficienti a fare fronte alle domande di pagamenti. Queste domande non onorate, che ammontano a 1.200 milioni di ECU, hanno potuto essere pagate soltanto nel 1998.

Infine, si constata una riduzione della tendenza a concentrare l'esecuzione degli impegni e dei pagamenti a fine esercizio: la parte dei pagamenti effettuati in dicembre è passata dal 48%, nel 1994, al 20%, nel 1997, e quella degli impegni dal 60% al 32%.

2. Chiusura delle forme di intervento

Il Consiglio

invita tuttavia la Commissione e gli Stati membri, in partenariato, a condurre una politica più attiva di chiusura dei programmi, a ottimizzare i controlli, segnatamente quelli effettuati in loco, e a dedicarsi maggiormente alla valutazione

nel tempo dell'impatto delle realizzazioni cofinanziate. Esso raccomanda che la Commissione, nell'elaborare le proposte per il periodo che inizierà a decorrere dal 2000, tenga conto dell'esperienza acquisita, definisca regole più semplici e chiarisca la ripartizione delle responsabilità tra i vari livelli amministrativi. Il Consiglio ritiene in particolare che la sovrapposizione di obiettivi, programmi e periodi di programmazione, come pure i prolungamenti e le procedure di chiusura, siano stati fattori che hanno generato una notevole pesantezza amministrativa.

Risposta della Commissione

La Commissione condivide la preoccupazione del Consiglio di effettuare la chiusura dei programmi non appena possibile e cerca di provvedervi quanto prima.

Questa volontà è spesso frenata dalle inevitabili difficoltà incontrate nelle attuazioni in loco, che si riflettono nel prolungamento dei programmi. A tale riguardo, le disposizioni prese dai servizi della Commissione consistono nel fissare dei limiti che consentono di mantenere questi prolungamenti entro termini ragionevoli.

Nelle proposte di regolamento per il periodo che inizierà a decorrere dal 2000, la Commissione tiene pienamente conto dei diversi punti sollevati dal Consiglio in questo contesto.

Da ora in poi la valutazione sarà integrata ex-ante nella preparazione dei piani e nella quantificazione degli obiettivi da raggiungere, a metà percorso per le riprogrammazioni e a posteriori per far tesoro dell'esperienza acquisita.

Per quanto riguarda i controlli, la Commissione fa i controlli in loco per quanto le sue risorse umane lo consentono e cerca di renderli quanto più efficaci possibile. I regolamenti proposti dalla Commissione per il nuovo periodo di programmazione definiscono chiaramente le responsabilità rispettive della Commissione e degli Stati membri per il monitoraggio dei programmi, la gestione finanziaria, i controlli, e la valutazione.

Va notato che il regolamento n. 2064/97 del 15.10.97, relativo al rafforzamento del dispositivo di gestione, monitoraggio e controllo delle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, prevede già, per quanto riguarda le chiusure, che le domande di pagamento finale degli Stati membri siano corredate da una dichiarazione indipendente sulla validità di dette domande.

La Commissione ritiene che l'applicazione di questo ultimo regolamento, l'utilizzazione progressiva dello schema della relazione annuale e le precisazioni apportate dalle 22 schede sull'ammissibilità delle spese dovrebbero contribuire a migliorare notevolmente, in futuro, l'esecuzione delle chiusure.

Come precisato dalla Commissione nella sua risposta alla Corte dei conti (paragrafo 6.38) della Relazione annuale 1996, le eventuali sovrapposizioni tra periodi di programmazione non hanno comportato difficoltà particolari sul piano amministrativo degli Stati membri.

3. Attuazione delle azioni a favore delle imprese e in particolare delle PMI

Il Consiglio

invita la Commissione a fare in modo che i servizi offerti alle PMI rispondano ad una domanda effettiva. Accoglie con favore l'avvio, da parte della Commissione, nel dicembre 1997, di una valutazione dell'impatto dei fondi strutturali sulle PMI e chiede che i risultati siano comunicati ai due rami dell'Autorità di bilancio.

Risposta della Commissione

La Commissione conferma la propria intenzione di trasmettere ai due rami dell'autorità di bilancio i risultati della valutazione tematica sull'impatto dei Fondi strutturali sulle PMI avviata nel dicembre 1997. La relazione finale dovrebbe essere approvata per la fine del 1998.

CAPITOLO 7

SETTORE SOCIALE

1. Esecuzione del bilancio del Fondo sociale europeo

Il Consiglio

invita la Commissione, per il futuro, a semplificare il quadro giuridico delle azioni strutturali in modo da accelerarne l'attuazione.

Risposta della Commissione

La Commissione condivide la constatazione della Corte sulla complessità dei circuiti finanziari istituiti per la gestione dei Fondi strutturali e lo ha ammesso, peraltro, nella motivazione della proposta di regolamento concernente le disposizioni generali sui Fondi strutturali, approvato dalla Commissione il 18 marzo 1998. Ciò detto, essa ritiene che sia possibile e auspicabile migliorare i dispositivi attuali e ha dunque proposto un sistema più semplice per gli impegni di bilancio e un nuovo meccanismo per i pagamenti basato sul rimborso delle spese effettive e certificate.

Nonostante la complessità del sistema attuale, il tasso di esecuzione finanziaria del FSE ha raggiunto il 100% nel 1996. Lo stesso tasso di assorbimento è stato constatato nel 1997.

La Commissione continuerà ad adoperarsi, nel quadro del partenariato, perché i fondi messi a disposizione degli Stati membri siano inoltrati ai beneficiari finali il più rapidamente possibile e il ricorso al prefinanziamento sia di conseguenza limitato.

2. Controlli di aspetti particolari del Fondo sociale europeo

Il Consiglio

Dichiara di condividere la preoccupazione della Corte nel senso di rafforzare la partecipazione delle parti economiche e sociali e di sviluppare la valutazione dei risultati. Invita inoltre la Commissione a semplificare il quadro giuridico delle iniziative comunitarie.

Risposta della Commissione

1 Le osservazioni della Corte dei conti relative alla partecipazione delle parti economiche e sociali ai comitati di controllo non sono specifiche del FSE ma riguardano i Fondi strutturali in generale. Nel caso degli obiettivi 3 e 4, per i quali il FSE funge da capofila, la Commissione è riuscita ad ottenere dagli Stati membri responsabili della nomina dei membri dei comitati di controllo, una rappresentanza soddisfacente di queste parti.

2 Nel quadro del FSE, è stata fatta una valutazione intermedia dei programmi del periodo di programmazione 1994-1999 i cui risultati hanno potuto essere utilizzati in occasione della nuova programmazione intermedia dei programmi, nel 1997. Gli insegnamenti tratti, come pure quelli della valutazione finale (che terminerà presumibilmente nel primo trimestre 1999) saranno preziosi anche in occasione della presentazione del prossimo periodo di partenariato con le autorità nazionali; essi non hanno soltanto condotto alla valutazione delle azioni del FSE ma hanno anche sviluppato una vera «cultura della valutazione» negli Stati membri.

3 Una delle caratteristiche fondamentali dei programmi di iniziativa comunitari è la costituzione di partenariati transnazionali. Tuttavia, la procedura di selezione dei progetti resta nazionale. In occasione della seconda ondata di selezione di progetti Occupazione e Adapt, nel 1997, la Commissione ha superato questa difficoltà aiutando chi ha presentato un progetto preselezionato a livello nazionale a cercare dei partner stranieri. Ciò ha consentito di giungere quasi simultaneamente ad un'approvazione nazionale definitiva dei progetti di tutti i partner.

CAPITOLO 8
FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA
SEZIONE «ORIENTAMENTO» (FEAOG ORIENTAMENTO)

1 Controllo e valutazione degli aiuti del FEAOG « Orientamento »

Il Consiglio

invita la Commissione a precisare i criteri per la sostituzione di spese non ammissibili. Auspica che lo sforzo di istituire l'SIGC, cui partecipano la Commissione e gli Stati membri, sia intensificato. Raccomanda di curare maggiormente la valutazione ex-ante dei progetti e di intensificare i controlli materiali.

Risposta della Commissione

Il FEAOG "Orientamento" cofinanzia le spese legate ai progetti che attuano le misure approvate dei documenti di programmazione secondo le modalità delle decisioni di approvazione.

Gli Stati membri, in base al principio di sussidiarietà, sono in linea di massima liberi di selezionare questi progetti e sono responsabili del loro controllo. Quando queste misure sono ritenute non ammissibili, il cofinanziamento non è accordato.

Questi Stati membri tuttavia sono autorizzati a dichiarare qualsiasi altra spesa ammissibile che soddisfi le condizioni del cofinanziamento purché l'impegno a titolo del programma e la dichiarazione delle spese, in particolare, siano effettuati nei termini prescritti. Non sono esplicitamente previste regole alternative visto che non differiscono dalle regole di selezione iniziale dei progetti, ben note agli Stati membri.

Per quanto riguarda la valutazione ex-ante dei progetti, sono gli Stati membri ad essere responsabili. Per quanto riguarda i controlli materiali, sono ancora gli Stati membri a sopportarne l'onere principale.

I controlli effettuati dalla Commissione sono soprattutto tesi a garantire il funzionamento ottimale dei sistemi di controllo messi a punto dagli Stati membri.

CAPITOLO 13

COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E CON I PAESI TERZI (ESCLUSI I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE)

1. Esecuzione del bilancio

Il Consiglio

invita la Commissione, per quanto riguarda l'aiuto umanitario, a continuare a prendere le misure necessarie per evitare, nella misura del possibile, il ricorso a riporti di stanziamenti di pagamento non utilizzati. Si rallegra del fatto che la riserva degli aiuti di urgenza non sia stata utilizzata nel 1997 e spera che il ricorso alla mobilitazione degli stanziamenti di pagamento di tale riserva possa essere evitato anche in futuro con un maggior ricorso a storni di stanziamenti di pagamento da altre linee di bilancio della rubrica 4 delle prospettive finanziarie (Azioni esterne).

Risposta della Commissione

Conformemente alle modalità di impiego dell'accordo interistituzionale del 20.10.1993 (art. 15), la Commissione chiede la mobilitazione della riserva per aiuti di urgenza solo nei casi in cui, a seguito di avvenimenti imprevedibili al momento in cui è stato stabilito il bilancio, deve far fronte a esigenze specifiche di aiuto che superano gli importi iscritti in bilancio. Essa formula la sua proposta solo dopo aver proceduto a un esame delle possibilità di redistribuzione degli stanziamenti nell'ambito della rubrica 4.

Se nel 1997 un utilizzo incompleto degli stanziamenti della rubrica ha consentito di evitare la mobilitazione di tale riserva, nel 1998 la situazione ha imposto alla Commissione di presentare, già nel mese di aprile, una richiesta di rafforzamento della linea mediante un bilancio rettificativo e supplementare (BRS) di 150 milioni di ECU in stanziamenti di impegno e 100 milioni di ECU in stanziamenti di pagamento. Quando è emerso che il Consiglio non avrebbe stabilito un progetto di BRS prima dell'estate, la Commissione ha dovuto proporre la mobilitazione della riserva per aiuti di urgenza per importi equivalenti; tale soluzione alternativa è stata accettata dai due rami dell'Autorità di bilancio.

La Commissione fa notare peraltro che procede a riporti di stanziamenti di pagamento solo in via eccezionale e alle condizioni previste dall'articolo 7 del regolamento finanziario.

Il Consiglio

condivide il punto di vista della Corte sul fatto che la procedura applicata dalla Commissione per scaglionare nei conti, su due o più anni, l'impegno dell'importo totale di una decisione di finanziamento da essa adottata per un progetto non è conforme al regolamento finanziario. Chiede pertanto alla Commissione di fare in modo che l'importo complessivo per un progetto che sia stato oggetto di una decisione di finanziamento sia impegnato nei conti non appena adottata la decisione. Il Consiglio invita tale istituzione a definire le norme con più precisione al momento della rielaborazione globale del regolamento finanziario. L'esecuzione delle spese comunitarie deve rispettare i principi del regolamento finanziario e riflettere la disponibilità di stanziamenti.

Risposta della Commissione

Come ha precisato nella sua risposta alle osservazioni della Corte dei conti che figurano nella Relazione annuale per l'esercizio 1996, la Commissione ritiene che la prassi seguita in questo settore rispetti le disposizioni del Regolamento finanziario dal momento che le decisioni della Commissione sono state subordinate alla disponibilità degli stanziamenti, e che questa clausola compare negli accordi di finanziamento corrispondenti.

A tale riguardo, la Commissione, al momento della rielaborazione globale del Regolamento finanziario, intende proporre una migliore definizione dell'impegno delle spese, che terrebbe conto delle tre componenti fondamentali che devono sempre essere presenti in qualsiasi impegno di spese, cioè, l'impegno decisionale, l'impegno contabile e l'impegno giuridico.

È precisamente rispetto a quest'ultimo (che consiste nell'atto che impegna l'Istituzione nei confronti dei terzi e che fa sorgere il suo debito verso questi ultimi) che l'inserimento negli accordi di finanziamento delle clausole che subordinano l'esecuzione dei progetti alla disponibilità degli stanziamenti può essere considerato legittimo.

2. Tecnologia informatica e sistemi informativi di gestione

Il Consiglio

invita la Commissione a tenerlo informato dei risultati dello studio di programmazione strategica in materia di gestione delle informazioni per la DG IB e a istituire maggiori controlli per lo sviluppo delle applicazioni informatiche, per evitare in futuro situazioni insoddisfacenti come nel caso di MIS.

Risposta della Commissione

Fin dall'inizio del 1997 è stata condotta un'analisi delle applicazioni informatiche che ha permesso di evidenziare le principali linee per una buona utilizzazione teorica del sistema MIS.

Su questa base, è stata messa a punto un'organizzazione amministrativa e di supporto informatico che ha favorito il parziale risanamento di una situazione molto insoddisfacente.

Tuttavia, ci si dovrà impegnare maggiormente per raggiungere un livello accettabile di sviluppo delle applicazioni informatiche.

3. "Fondo especial de promoción de las exportaciones de Honduras y Nicaragua" (FEPEX)

Il Consiglio

chiede alla Commissione di riesaminare le sue relazioni con il BCIE e di recuperare senza indugio gli importi indebitamente accreditati dal BCIE nei propri conti. Il Consiglio prende atto con interesse delle misure adottate dalla Commissione per migliorare il controllo dell'applicazione e del rispetto della convenzione di finanziamento da parte del « Banco Centroamericano de integración Económica » (BCIE).

Risposta della Commissione

La Commissione ha riesaminato le sue prospettive e relazioni con la BCIE. Tale esame ha condotto al trasferimento di 549 773,09 ECU alla Commissione nel giugno 1998. È in corso un'ulteriore analisi dei fondi attualmente utilizzati per finalità di sviluppo e che saranno disponibili entro il 2010. Tale analisi verrà completata entro la fine del 2000, quando verrà definita la destinazione dei fondi rimanenti. Nel frattempo si è chiesto alla BCIE di mantenere una separazione fra i suoi fondi e quelli anticipati dalla Comunità.

4. Prestiti-ponte

Il Consiglio

ritiene che non si debba procedere, salvo in circostanze veramente eccezionali, a prestiti-ponte tra progetti per assicurare la disponibilità di fondi. È per questo motivo che chiede alla Commissione di dare priorità al miglioramento delle procedure interne affinché i fondi di un progetto pervengano in tempo utile.

Risposta della Commissione

La Commissione ha formulato un'istruzione che il ricorso all'uso di prestiti ponte sia eccezionale e debba essere preventivamente autorizzato. Priorità è stata data in primo luogo ai progetti che richiedono un rapido esborso di fondi.

CAPITOLO 14
AZIONI A FAVORE DEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE,
DEI NUOVI STATI INDIPENDENTI (EX-Unione SOVIETICA)
E DELLA MONGOLIA

1. Esecuzione del bilancio

Il Consiglio

rinnova il suo invito alla Commissione a portare avanti le misure intese a migliorare l'esecuzione del bilancio dei programmi in generale, a valutare in modo più preciso l'ordine di grandezza degli impegni ancora da liquidare e in particolare a ridurre la crescita. Chiede alla Commissione di rispettare le disposizioni del regolamento finanziario relative alla contabilizzazione degli anticipi e di garantire un maggior controllo degli interessi prodotti da tali anticipi.

Risposta della Commissione

La Commissione continua le azioni avviate a livello interno fin dal gennaio 1997 per ridurre gli arretrati in materia di impegni ancora da liquidare. Infatti, misure come la riduzione del termine per la conclusione di contratti dopo la firma degli accordi di finanziamento, i riadeguamenti automatici di stanziamenti assegnati ai programmi per evidenziare i progressi della loro attuazione e la chiusura dei programmi più vecchi hanno contribuito al risanamento della situazione in questo settore.

D'altra parte, la Commissione ricorda che, nella settima revisione del Regolamento finanziario, ha proposto di introdurre la regola del disimpegno automatico totale o parziale degli stanziamenti corrispondenti ad azioni non eseguite dopo la data limite (articoli 1 § 7 e 36 § 2). La Commissione ritiene che l'adozione di questa regola contribuirà anche ad una migliore gestione degli impegni in corso e ad una liquidazione del peso del passato.

Per quanto riguarda la contabilizzazione degli anticipi, la Commissione ha sempre considerato gli importi versati ai contraenti come pagamenti definitivi. Tuttavia, ritiene che la questione possa essere esaminata nel quadro della rielaborazione globale del Regolamento finanziario, che dovrebbe portare ad un adattamento del Titolo IX relativo alla gestione degli aiuti esterni.

Infine, sul controllo degli interessi prodotti dagli anticipi, le nuove disposizioni proposte nel quadro della "7a revisione" per il nuovo articolo 22 § 4bis costituiscono, a parere della Commissione, una soluzione regolamentare adeguata, che garantisce il trattamento trasparente di questi interessi.

I notevoli sforzi di risanamento intrapresi per i programmi Phare e Tacis hanno portato a impegni più rapidi a livello dei programmi e ad un rigoroso rispetto della durata delle convenzioni di finanziamento. Quest'ultima misura ha chiaramente contribuito a

migliorare la situazione degli impegni ancora da liquidare, che sono oggetto di un controllo molto attento da parte della Commissione. Questi impegni, che ammontavano per Tacis a 700 milioni di ECU alla fine del 1996, sono stati ridotti a 550 milioni di ECU alla fine del 1997 e quello del programma Phare si è stabilizzato alla fine del 1997.

2. Osservazioni sulle operazioni condotte nel settore agricolo nei PECO e negli NSI

Il Consiglio

chiede alla Commissione di migliorare la cooperazione con i paesi beneficiari, segnatamente per quanto riguarda il coordinamento delle strategie nazionali con i programmi comunitari, di agevolare l'accesso al credito attraverso una stretta collaborazione con il settore bancario e di considerare le riforme fondiari come prioritarie.

Risposta della Commissione

Riguardo al programma Tacis, il coordinamento delle strategie nazionali con i programmi comunitari è stato rafforzato dal 1997 mediante l'istituzione del Joint Tacis Advisory Committee per la selezione dei progetti.

Nel settore agricolo, la questione dell'accesso al credito resta uno dei problemi più gravi in un certo numero di paesi (in particolare in Russia, Armenia e Georgia) e costituisce una delle priorità d'intervento attraverso dei progetti intesi a migliorare la situazione del mercato fondiario e il catasto, finanziati in parecchi programmi in corso.

Per i PECO, gli Special Preparatory Programmes garantiscono il coordinamento delle strategie nazionali con i programmi comunitari per le questioni amministrative. A livello operativo, questo coordinamento è attualmente rafforzato dall'istituzione di Central Financing and Coordination Units (cfr. punto 3).

In considerazione della situazione poco strutturata dell'agricoltura in molti paesi (in particolare Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca), l'accesso degli agricoltori al credito bancario resta difficile. In questo contesto, gli interventi comunitari mirano a migliorare la situazione del settore agricolo soprattutto da un punto di vista amministrativo, in previsione dell'introduzione della politica agricola comune, secondo le priorità accolte nei nuovi orientamenti del programma Phare.

I progetti finanziati si prefiggono essenzialmente di migliorare la registrazione dei terreni e il catasto; parallelamente, dei progetti permettono di sensibilizzare gli agricoltori a questi problemi attraverso l'istituzione di fondi specifici per il finanziamento dei progetti agricoli (ex Fondo di garanzia del Credito rurale in Ungheria).

Il Consiglio

rileva l'importanza dei programmi PHARE e Tacis, il primo segnatamente nel quadro della preparazione dei paesi beneficiari all'adesione, e invita la Commissione a tenere conto delle esperienze descritte nelle valutazioni volte a migliorare i programmi.

Risposta della Commissione

Nel corso degli ultimi due anni la Commissione ha avviato un certo numero di valutazioni che coprono gli interventi comunitari per paese o per settore.

In alcuni paesi, ad esempio in Georgia, gli interventi hanno avuto un successo notevole.

Tuttavia, nonostante i successi, la questione delle piccole aziende richiede sempre un'attenzione particolare e resta per la Commissione uno dei problemi prioritari.

CAPITOLO 15

COMMISSIONE

1. Sovvenzioni di carattere generale (titolo A-3 del bilancio della Commissione)

Il Consiglio

chiede alla Commissione, che condivide in larga misura le raccomandazioni della Corte, di accelerare la riforma in corso in modo da procedere nel prossimo esercizio finanziario ad un'applicazione uniforme di tale regime.

Risposta della Commissione

La Commissione ha proseguito le sue riforme intese a rafforzare e migliorare la gestione e il controllo delle spese comunitarie garantendo nel contempo la loro attuazione nel settore degli aiuti finanziari della Comunità.

Nel luglio 1997 la Commissione aveva istituito un gruppo di lavoro per elaborare i criteri minimi di concessione e controllo delle sovvenzioni. Il gruppo di lavoro ha confermato le prassi esemplari dei servizi della Commissione, riassumendole in una guida per la gestione degli aiuti finanziari. La relazione finale del gruppo di lavoro (SEC 1191 def.) è stata approvata dalla Commissione il 14 luglio 1998 ed è stata comunicata ai due rami dell'autorità di bilancio.

Le nuove norme vincolanti sono in vigore dal 1° gennaio 1999.

Le conclusioni della Corte dei conti (punto 15.1.23 b) e c)) sono state inserite nella "guida per la gestione degli aiuti finanziari". La raccomandazione della Corte (punto 15.1.23 a)) corrisponde, dal punto di vista del contenuto, alle misure auspiccate dall'autorità di bilancio per gli aiuti finanziari dei titoli A-30 e A-31, nonché alla prassi della Commissione. Inoltre, le nuove norme prescrivono che tutte le domande di aiuti finanziari delle Comunità siano valutate, in base alle disposizioni in vigore, da funzionari della Commissione di almeno due diversi servizi.

**2. Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (UPUCE)
(articolo A-342 del bilancio della Commissione e allegato II)**

Il Consiglio

chiede che siano avviate le riforme necessarie a migliorare il funzionamento dell'UPUCE, conformemente alle osservazioni della Corte.

Risposta della Commissione

Nella sua conclusione, la Corte ha messo l'accento su quattro punti:

- l'inadeguatezza del quadro regolamentare dell'UPUCE (punto 15.2.52)

Un nuovo progetto di regolamento che tiene conto delle osservazioni della Corte è stato già messo a punto dal Comitato di direzione dell'UPUCE e deve ora essere esaminato dai servizi giuridici prima di formare oggetto di una proposta formale della Commissione.

- la necessità di presentare un conto di gestione e un bilancio completi (punto 15.2.53)

Questi documenti figurano per la prima volta nella relazione annuale di gestione 1997 dell'UPUCE, presentata alle istituzioni all'inizio del mese di aprile 1998.

- il desiderio della Corte di un'apertura il più ampia possibile alla concorrenza in particolare per quanto concerne i contratti per la produzione della Gazzetta ufficiale (punto 15.2.54)

I contratti per la produzione della Gazzetta ufficiale formano attualmente oggetto di rinnovo e i rappresentanti delle istituzioni hanno scelto la procedura della licitazione pubblica che, pur prevedendo dei requisiti tecnici, come ad esempio un'esperienza sufficiente per produzioni di tale importanza, permette comunque di aprire la licitazione a un maggior numero di potenziali offerenti.

- l'importanza di distinguere più chiaramente le spese più strettamente legate alla politica di informazione sulle Comunità da quelle per le quali si dovrebbe condurre una politica commerciale più efficiente e l'interesse in questo ambito di ridurre la distribuzione gratuita di queste ultime per sviluppare una strategia commerciale più efficace (punto 15.2.55)

L'UPUCE ha ricordato alle istituzioni l'importanza di una politica sana e coerente in questo settore e continuerà ad agire nel senso auspicato dalla Corte.

Per riassumere, l'UPUCE ha già dato un seguito positivo alla maggioranza delle raccomandazioni della Corte e ha tenuto conto delle altre nelle azioni in corso.

CAPITOLO 18

STRUMENTI FINANZIARI E ATTIVITÀ BANCARIE ¹

1. Controllo degli interventi sotto forma di prestiti con bonifici di interessi nelle regioni italiane colpite dal sisma

Il Consiglio

limitandosi agli aspetti concernenti lo scarico del bilancio, è consapevole delle difficoltà relative all'attuazione di questo tipo di azioni, tenuto conto delle condizioni in cui vengono realizzate, e invita la Commissione in base a tale esperienza, a coordinare maggiormente in futuro tali azioni con le autorità locali.

Risposta della Commissione

La Commissione ha preso atto dell'osservazione del Consiglio e cercherà di coordinare rigorosamente la propria azione con le autorità locali.

2. Fondo europeo per gli Investimenti

Il Consiglio

nutre preoccupazioni per la persistenza di questo problema più volte sollevato e invita le parti interessate a continuare la ricerca di una soluzione adeguata che potrebbe essere suggerita dalle disposizioni dell'articolo 248 del Trattato di Amsterdam, pur nel rispetto dello status giuridico del Fondo.

Risposta della Commissione

La Commissione si è sempre preoccupata di fare rispettare i diritti di controllo della Corte nel rispetto delle competenze di tutte le istituzioni e organi interessati. È per questo che si rammarica che il Fondo europeo per gli investimenti e la Corte non abbiano potuto, fino ad oggi, raggiungere un accordo soddisfacente su modalità di controllo della Corte.

Per avvicinare i punti di vista e gettare le basi di una cooperazione operativa, il commissario al bilancio ha preso l'iniziativa di riunire il Presidente del comitato finanziario del Fondo e il membro responsabile della Corte dei conti. Nel corso di questa riunione, che si è svolta il 5 maggio 1998, si è deciso in particolare di fornire alla Corte dei conti una serie di documenti riguardanti il FEI. La Commissione si è incaricata di questa missione, che ha concluso già il 7 maggio 1998. Questo processo di scambi e di apertura è proseguito il 25 maggio 1998 con una riunione esplorativa sui metodi di lavoro tra il Fondo, la sua società di controllo privato (KPMG) e la Corte dei conti.

¹ Conformemente alle disposizioni del Trattato, lo scarico riguarda unicamente l'esecuzione del bilancio comunitario. Nello scarico non è tenuto conto delle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti salvo per quanto concerne gli elementi connessi con l'esecuzione del bilancio.

La Commissione intende continuare a fare tutto il possibile per aiutare la Corte ad accedere alle informazioni che le consentano di compiere la sua missione.

CAPITOLI 19 - 21

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ SULLE ATTIVITÀ DI PERTINENZA DEL BILANCIO GENERALE

1 Esecuzione del bilancio

Il Consiglio

è preoccupato per il problema degli "impegni dormienti" e conferma la richiesta che la Commissione segua con attenzione quest'aspetto dell'esecuzione del bilancio, cercando di sbloccare gli impegni che non rispondono più a un'obbligazione dell'istituzione.

Risposta della Commissione

La Commissione continua le azioni di sensibilizzazione dei suoi servizi alla problematica degli "impegni dormienti". I servizi ordinatori sono tenuti regolarmente al corrente dell'evoluzione della situazione globale in materia e sono invitati continuamente ad esaminare gli impegni aperti per evidenziare saldi non giustificati.

La Commissione ricorda inoltre che nel quadro della 7a serie di modifiche del Regolamento Finanziario ha proposto di introdurre la regola del disimpegno automatico totale o parziale degli stanziamenti corrispondenti ad azioni non eseguite dopo il termine di esecuzione (articoli 1 § 7 e 36 § 2).

La Commissione ritiene che l'adozione di questa regola contribuirà anche ad una migliore gestione degli impegni in corso e ad una liquidazione del peso del passato.

2 FEAOG «Garanzia»

Il Consiglio

chiede alla Commissione di provvedere affinché il controllo esterno degli organismi pagatori sia effettuato in modo efficace e affidabile.

Risposta della Commissione

La Commissione ha fatto molta attenzione alla qualità dei controlli esterni degli organismi pagatori nella procedura di certificazione dei conti. Ciascuna delle 92 relazioni di controllo esterno per la liquidazione dei conti 1996 e 1997 è stata esaminata da due funzionari.

Tra la presentazione e la liquidazione dei conti è stata effettuata una visita in tutti gli Stati membri. Nel corso di tali visite i lavori dei controllori esterni sono stati esaminati in dettaglio per assicurarsi che la quantità e la qualità del loro lavoro fossero sufficienti

e che fornissero una base sana per la certificazione. Quando i lavori realizzati si sono rivelati insufficienti la Commissione ha chiesto lavori supplementari. I conti degli organismi pagatori sono stati appurati solo dopo che era stato ricevuto e valutato un certificato valido e una relazione di controllo accettabile.

Oltre a ciò, la Commissione ha fissato degli orientamenti per assistere i controllori esterni e adottare un approccio uniforme. Nel luglio 1997 sono stati definiti degli orientamenti per il controllo dei debitori, degli stock e dei titoli. Nel luglio 1998 saranno definiti nuovi orientamenti per il controllo degli organismi delegati, la valutazione dei controlli sul posto, la campionatura statistica e valutazione degli errori, e degli orientamenti riveduti sul controllo dei debitori e degli stock. Nel 1997 e nel 1998 sono stati creati dei gruppi di esperti con rappresentanti degli organismi di certificazione per esaminare questi orientamenti e altre questioni pertinenti.

Se la qualità o l'indipendenza di un organismo di certificazione risulterà insufficiente la Commissione designerà un altro organismo. Per il momento tuttavia ciò non si è verificato.

3 Fondi strutturali

Il Consiglio

chiede alla Commissione di continuare l'azione intrapresa nel quadro dell'iniziativa SEM 2000, e di provvedere all'attuazione effettiva e rapida da parte degli Stati membri del regolamento n. 2064/97 del 15 ottobre 1997 inteso ad apportare miglioramenti nella gestione e nel controllo dei Fondi strutturali e di proporre soluzioni agli altri problemi, al più tardi in occasione del riesame dei regolamenti per il prossimo periodo di programmazione, ponendo l'accento sulla semplificazione delle regole, sul rafforzamento dei controlli, specie di quelli effettuati in loco, sull'attuazione effettiva delle correzioni finanziarie previste dall'articolo 24 del regolamento n. 4253/88, infine sulla concentrazione degli aiuti comunitari a favore di azioni concretamente identificabili.

Risposta della Commissione

La Commissione si impegna pienamente a proseguire l'iniziativa SEM 2000.

La Commissione annette estrema importanza all'attuazione completa ed efficace del regolamento n. 2064/97 negli Stati membri. Le sue proposte regolamentari per il nuovo periodo di programmazione comportano miglioramenti sostanziali per quanto riguarda il controllo e le correzioni finanziarie.

RELAZIONI SPECIALI PERTINENTI

1 Relazione speciale N.3/96 sulla politica del turismo e sua promozione

Il Consiglio

chiede che istituisca un sistema di gestione affidabile di tali stanziamenti riservando una particolare attenzione all'ammissibilità delle spese, alla valutazione dei progetti e al coordinamento con altre azioni finanziate attraverso i fondi strutturali.

Risposta della Commissione

Dopo la relazione speciale della Corte 3/96 sono stati apportati importanti miglioramenti per quanto riguarda le strutture e le procedure di controllo per il monitoraggio e la valutazione delle azioni dirette nel campo del turismo.

È stato anche rafforzato il coordinamento interservizi e in tale contesto sono stati fatti sforzi particolari per garantire una maggior cooperazione nel quadro dei progetti di turismo con le Direzioni generali responsabili dei Fondi strutturali.

In luglio la Commissione ha presentato una relazione finale alla Corte dei conti e al Parlamento europeo sul controllo delle azioni di turismo concluse.

2 Relazione speciale n. 2/97 sugli aiuti umanitari dell'Unione europea tra il 1992 e il 1995

Il Consiglio

Il Consiglio attribuisce particolare importanza ai seguenti aspetti messi in evidenza nella relazione della Corte dei conti e guarderà ad essi, tra gli altri, nella prospettiva della valutazione menzionata nel paragrafo precedente:

- **Rafforzamento della coesione tra le varie misure**

La Corte dei conti raccomanda di rafforzare la coesione tra le varie misure prese in applicazione dei diversi regolamenti pertinenti, onde migliorare l'efficacia operativa. Al riguardo, il Consiglio ha preso atto delle raccomandazioni della Corte su un documento programmatico generale.

Risposta della Commissione

Per quanto riguarda l'elaborazione di un documento di politica generale destinato a definire gli orientamenti e i principi dell'azione umanitaria, la Commissione ritiene che il regolamento 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996, da un lato, e, dall'altro, la Comunicazione della Commissione sui collegamenti tra l'aiuto umanitario, la

riabilitazione e lo sviluppo colmino il vuoto denunciato dalla Corte dei conti e costituiscano un quadro giuridico chiaro.

Il Regolamento del Consiglio definisce chiaramente gli obiettivi dell'aiuto, i principi che devono disciplinare l'assistenza umanitaria, le azioni imputabili al finanziamento oltre che i criteri applicabili alle ONG. Questo regolamento fissa anche le basi per sviluppare la cooperazione e il coordinamento con gli Stati membri, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi donatori.

La Commissione ritiene inoltre che la linea politica seguita dalla Comunità Europea è chiaramente definita nella decisione della Commissione relativa all'istituzione dell'Ufficio Umanitario delle Comunità Europee, nelle procedure stabilite e nel nuovo Contratto Quadro di Partenariato approvato dalla Commissione stessa e che comprende non soltanto disposizioni di natura giuridica e amministrativa, ma anche disposizioni di natura politica.

Dopo la pubblicazione della relazione della Corte, va anche sottolineato che la Commissione dispone ormai di uno «Strategy Paper» (documento di lavoro annuale) che definisce le linee di condotta che saranno seguite dalla Commissione nel settore umanitario.

Infine, la Commissione deplora che il Trattato di Amsterdam non contenga alcuna menzione, né disposizione specifica, in materia di aiuto umanitario.

- Coordinamento delle politiche ed interventi dell'UE

Benché quest'aspetto sia connesso al precedente, il Consiglio è persuaso della necessità di migliorare ulteriormente il coordinamento di politiche ed interventi, in particolare, per assicurare il collegamento tra aiuto d'urgenza, riabilitazione e sviluppo a lungo termine. Seguirà attentamente le iniziative della Commissione in questo campo e procederà, nella sessione del novembre 1997, ad un altro scambio di opinioni per definire indirizzi dettagliati per rafforzare il collegamento tra aiuto d'urgenza, riabilitazione e sviluppo, come previsto nelle conclusioni in materia del Consiglio del 28 maggio 1996.

Risposta della Commissione

Nonostante gli importanti miglioramenti già realizzati nel settore della cooperazione tra i suoi servizi, la Commissione condivide la valutazione del Consiglio sulla necessità di migliorare ulteriormente il coordinamento politico per razionalizzare gli interventi della Commissione.

La Commissione, nell'intento di creare una sinergia tra i suoi servizi, ha adottato la comunicazione del 30 aprile 1996 che riguarda i collegamenti tra aiuto d'urgenza, riabilitazione e sviluppo. L'attuazione dei principi contenuti in questa Comunicazione resta una delle principali priorità della Commissione.

In questo contesto, la Commissione ha già istituito molte Task Force interservizi e/o meccanismi di coordinamento i cui lavori hanno portato sia all'istituzione di quadri di azione globali comprendenti tutti gli aspetti dell'aiuto esterno (esempi: Afghanistan, Guatemala, Bosnia-Erzegovina), sia al ritiro di ECHO, sostituito dai servizi della Commissione responsabili della riabilitazione e/o dello sviluppo (esempi: Liberia, Haiti).

- Coordinamento e cooperazione tra i vari operatori nel campo dell'aiuto umanitario

Il Consiglio riconosce l'esigenza di miglior coordinamento e maggiore cooperazione all'interno della Commissione e tra la Commissione, gli Stati membri, l'ONU ed altre organizzazioni internazionali attive nel settore, come stabilito all'articolo 10 del regolamento di base, e, ogni qualvolta possibile, i paesi destinatari, nonché di una cooperazione maggiore con le ONG. In particolare, il Consiglio ha rilevato i suggerimenti per migliorare il coordinamento e la complementarità ricorrendo a piani globali e, in generale, la necessità di promuovere un'armonizzazione delle procedure di concessione degli aiuti per migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'assistenza umanitaria.

Per quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, il Consiglio sottolinea il ruolo del Comitato per l'aiuto umanitario istituito dal regolamento di base e si rallegra delle prime discussioni svolte in tale ambito sulle relazioni con le Nazioni Unite ed altre organizzazioni internazionali.

Risposta della Commissione

Nel settore della complementarità e del coordinamento tra gli aiuti dell'Unione e quelli degli Stati membri, la Commissione ha intrapreso numerosi sforzi di coordinamento o azioni comuni anche sul terreno, tra l'altro attraverso l'informazione reciproca a livello degli Headquarters e delle delegazioni o ambasciate e, in particolare, l'invio sistematico di un Telex in 14 punti al DHA a Ginevra e la creazione di una base di dati che copre quasi 3/4 degli interventi degli Stati membri, la concertazione sistematica con i rappresentanti degli Stati membri sul posto, in occasione di missioni in loco, e il coordinamento garantito da "Task Force" sul posto che operano, per quanto possibile, con gli Stati membri dell'UE interessati e gli altri operatori dell'aiuto umanitario.

Nel maggio 1998, la Commissione ha organizzato in Bosnia-Erzegovina la prima missione del Comitato di aiuto umanitario in loco. Tra il 12 e il 17 maggio 1998, i rappresentanti di tutti gli Stati membri (eccetto uno) hanno così avuto occasione di visitare molti progetti umanitari finanziati dall'Unione e incontrare rappresentanti delle autorità locali e di altri operatori umanitari.

Dato il successo di questa missione congiunta, la Commissione si propone di ripetere l'esperienza in futuro.

- **Revisione del contratto quadro di partenariato (CQP)**

Il Consiglio prende atto sia della raccomandazione della Corte dei conti di modulare i contratti quadro di partenariato in funzione dei diversi partner ed interventi per rispecchiare i rispettivi ruoli e i reciproci impegni di ECHO e dei suoi partner, sia dell'intenzione della Commissione di esaminare ulteriormente la questione. Per facilitare la definizione, la preparazione, l'attuazione e il controllo efficace dei progetti, i CQP dovrebbero contenere obiettivi e criteri chiari, adattabili alle condizioni mutevoli in loco, e promuovere la cooperazione con i partner locali. Al riguardo, il Consiglio ha preso atto dei commenti della Corte sul controllo, anche a posteriori, dei programmi globali di aiuto e sull'esigenza di potenziare il controllo effettivo sui fondi e sui risultati degli interventi assicurando nel contempo la flessibilità operativa.

Risposta della Commissione

Il processo di revisione del CQP è stato condotto in consultazione con i partner umanitari di ECHO riuniti in un gruppo di dialogo informale, al quale le organizzazioni umanitarie delle Nazioni Unite e la Croce Rossa hanno partecipato come osservatori.

Questo nuovo testo è stato adottato dalla Commissione il 13 marzo e entrerà in vigore il 1° ottobre 1998. Per potere rispondere ai desideri espressi nel contempo dalla Corte dei conti e dal Consiglio, di modularlo cioè in funzione dei partner, il Commissario responsabile per l'aiuto umanitario è stato autorizzato ad apportare al testo delle modifiche per integrarvi la specificità e la natura del mandato di alcune organizzazioni internazionali che operano nel settore dell'aiuto umanitario (Agenzie delle Nazioni Unite e Croce Rossa) e tenere conto, se necessario, dei risultati dei negoziati tra la Commissione e le Nazioni Unite sulle modalità di finanziamento.

Questo nuovo CQP, che prevede una maggiore semplicità e flessibilità e un adeguato livello di controllo, permette di rispondere alle preoccupazioni espresse dal Consiglio in previsione di un'ottimizzazione dell'aiuto umanitario. Inoltre, è espressamente prevista all'articolo 11 la possibilità di lavorare con partner locali.

- **Visibilità dell'aiuto umanitario**

Nel ribadire l'importanza di sottolineare il carattere comunitario dell'aiuto umanitario e di mantenere il sostegno dell'opinione pubblica, il Consiglio prende atto dei commenti della Corte dei conti sulla politica di visibilità e rileva l'esigenza di ponderare ed esaminare ulteriormente la questione.

Risposta della Commissione :

La Commissione ricorda che la ricerca di visibilità dell'azione comunitaria nel settore umanitario è stata all'origine della creazione di ECHO. Come suggerito dalla Corte, la Commissione ha diversificato le azioni di visibilità e tenta, per quanto possibile, di

utilizzare per queste supporti diversi da quelli tradizionali, e di distinguersi dagli altri partner e donatori.

- **Procedure di bilancio**

Il Consiglio prende atto dei commenti della Corte dei conti e della replica della Commissione riguardo alle procedure di bilancio che disciplinano il finanziamento dell'aiuto umanitario, l'impiego della riserva di bilancio e i riporti da un esercizio all'altro. Il punto richiede un ulteriore esame.

Risposta della Commissione :

Su questo punto, la Commissione può soltanto ribadire le sue preoccupazioni quanto all'inadeguatezza dell'attuale meccanismo di impiego della riserva per gli aiuti d'urgenza.

La Commissione spera tuttavia che venga trovata una soluzione a livello del dialogo a tre nel quadro del rinnovo dell'Accordo interistituzionale.

- **Organizzazione e procedure di valutazione degli interventi umanitari**

Nel riconoscere la specificità degli interventi umanitari, il Consiglio prende atto del suggerimento della Corte dei conti di prevedere per gli aiuti umanitari, per gli aiuti alla riabilitazione e per l'aiuto allo sviluppo una funzione valutativa esterna ai servizi operativi al fine di assicurarne l'autonomia, nonché la necessità di opportuni meccanismi di feed-back basati sui risultati ottenuti.

Risposta della Commissione :

L'Ufficio umanitario è strutturato in modo che le valutazioni siano sotto il controllo di un'unità non incaricata delle operazioni.

Inoltre, le valutazioni sono effettuate da esperti indipendenti scelti tramite procedure di selezione (bandi di gara) conformi alle norme che disciplinano gli appalti pubblici di servizi.

- **Dotazione di organico**

Il Consiglio pur riconoscendo che spetta alla Commissione decidere il personale necessario, constata inoltre che la Corte dei conti giudica insufficiente la dotazione d'organico dell'ECHO data la natura dei suoi compiti e la necessità di intensificare l'attività di supervisione sul campo.

Risposta della Commissione

Al 31 dicembre 1995, la dotazione d'organico dell'ECHO contava 71 posti permanenti e 12 posti temporanei. Nel 1997 il numero globale di posti era 107, di cui 12 posti temporanei. L'organico dell'ECHO si è dunque rafforzato nel corso del tempo, conformemente alle osservazioni della Corte dei conti.

Tuttavia, il varo delle nuove procedure (comitatologia), nonché le esigenze di supervisione sul campo, di rafforzamento del coordinamento, di rafforzamento del controllo e di analisi dei bisogni imporrebbero, come osserva il Consiglio, un rafforzamento dell'organico.

3 Relazione speciale N. 3/97 sul sistema decentrato di realizzazione del programma PHARE (1990 – 1995)

Il Consiglio

invita la Commissione a limitare e a focalizzare maggiormente i campi d'azione e a definire più chiaramente i compiti. I mandati dovrebbero mirare piuttosto a migliorare l'efficacia. Occorre rafforzare le unità di gestione nei paesi PHARE e assicurare un reale controllo delle azioni.

La risposta della Commissione

La Commissione ha iniziato a razionalizzare le strutture di gestione del programma Phare in funzione dei nuovi orientamenti del programma. Le unità di gestione (PMU) sono gradualmente eliminate: alla metà del 1998, 62 unità sono state integrate nell'amministrazione pubblica dei paesi interessati.

Queste saranno sostituite da un piccolo numero di agenzie in ogni paese (unità centrali di finanziamento e di coordinamento - CFCU) incaricate di proseguire le azioni di attuazione nel medesimo settore dopo l'adesione. Sono già operative in cinque paesi (i tre paesi baltici, la Slovacchia, la Slovenia) e nell'insieme degli altri paesi saranno operative entro il primo trimestre del 1999.

La Commissione ha dunque saputo trarre degli insegnamenti dalle critiche e dai suggerimenti, fatti della Corte dei conti nella sua relazione speciale N. 3/97, per migliorare il controllo del programma Phare in loco e preparare basi solide per una messa in atto decentrata.

4 Relazione speciale n. 4/97 sul controllo di taluni aspetti delle misure da adottare nel quadro della riunificazione tedesca in materia di versamenti di indennità FEOG e restituzioni all'esportazione.

Il Consiglio

concorda sul fatto che non vi sia incompatibilità tra sovvenzioni finalizzate a obiettivi diversi, ma chiede alla Commissione di analizzare in modo approfondito

gli effetti del moltiplicarsi delle sovvenzioni. Condivide il parere della Commissione sugli inconvenienti pratici di una modulazione delle restituzioni all'esportazione in base alla qualità dei prodotti esportati. Chiede alla Commissione di proseguire il recupero degli importi indebitamente riscossi a seguito delle dichiarazioni gonfiate constatate in occasione dei controlli.

Risposta della Commissione

La Commissione ritiene che la questione del moltiplicarsi degli aiuti è già trattata in dettaglio nella risposta della Commissione alla relazione speciale della Corte dei conti sulla riunificazione. Essa non ritiene appropriato destinare delle risorse ad una nuova analisi sull'impatto degli aiuti accordati per uno scopo specifico per un breve periodo all'inizio degli anni 90.

Il Consiglio

Chiede alla Commissione di proseguire il recupero degli importi indebitamente riscossi a seguito delle dichiarazioni gonfiate constatate in occasione dei controlli

Nel quadro delle procedure di liquidazione dei conti la Commissione ha compilato un ordine di recupero di 6,9 milioni di DM, importo che sarà totalmente recuperato alla fine del 1998.

5 Relazione speciale N. 5/97 sulla gestione del commercio comunitario di cereali che comporta restituzioni all'esportazione, regimi particolari d'importazione e regimi di aiuto regionale.

Il Consiglio

sottolinea la necessità di un costante miglioramento dei sistemi di controllo nel rispetto della libera circolazione delle merci. Raccomanda in particolare il rafforzamento della qualità dei controlli materiali dei cereali esportati. Chiede alla Commissione di svolgere un ruolo più attivo nel coordinamento delle azioni di controllo delle imprese multinazionali previste dal Regolamento (CEE) n°4045/89, in particolare nel caso di imprese situate in paesi terzi. Le propone di esaminare la possibilità di introdurre una clausola antifrode nei futuri accordi commerciali con i paesi terzi. Auspica un'applicazione chiara, appropriata e uniforme delle procedure intese a utilizzare gli avvisi di credito in materia di restituzioni. Conta sul fatto che la Commissione razionalizzi la gestione del sistema delle restituzioni all'esportazione di cereali. Auspica che i servizi della Commissione lo informino regolarmente del risultato delle azioni di recupero degli importi indebitamente riscossi.

Risposta della Commissione

La Commissione riconosce l'importanza dei controlli sulle imprese multinazionali e a due riprese ha effettuato dei controlli di questo tipo. Spetta ora agli Stati membri

proseguire, anche se la Commissione ha intenzione di continuare a partecipare a queste operazioni se lo ritiene necessario.

Nel quadro della codificazione delle condizioni orizzontali relative al regime delle restituzioni all'esportazione sono proposte condizioni più precise e più vincolanti per permettere alle autorità doganali di controllare i prodotti dichiarati per essere esportati beneficiando della restituzione. In particolare, sono previste condizioni particolari su luogo, momento e contenuto della dichiarazione d'esportazione.

Un altro problema fondamentale trattato è quello del fatto generatore del diritto alla restituzione. L'insieme delle condizioni in materia, iscritto nella proposta attualmente all'esame del gruppo degli esperti del Comitato dei meccanismi agli scambi, permetterà in particolare di decidere sulle conseguenze da riservare alle note di credito rilevate nella contabilità delle società esportatrici.

In quanto ai recuperi in corso, questi sono parte integrante delle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 5 del Regolamento del Consiglio (CEE) N. 595/91.

6 Relazione speciale n. 6/97 sulle sovvenzioni Tacis concesse all'Ucraina.

Il Consiglio

invita la Commissione a prendere le misure che possono garantire un'attuazione più efficace dei programmi mediante una chiara definizione dei ruoli degli operatori e un migliore coordinamento. Il controllo e la valutazione dei progetti devono adeguarsi agli obiettivi da raggiungere e ai risultati realizzati. Il Consiglio condivide anche le osservazioni della Corte a favore di una redistribuzione del personale della Commissione verso l'organico della delegazione.

Risposta della Commissione

Per quanto riguarda la gestione del programma Tacis, la Commissione ha fatto dei progressi:

- Nel 1997, è stato lanciato un volume record di contratti consentendo di ridurre il backlog per la prima volta dal varo del programma – da 700 milioni di ECU alla fine del 1996 a 550 milioni di ECU alla fine del 1997.
- Il processo di rafforzamento delle Delegazioni della Commissione ha cominciato con il rafforzamento della loro capacità di gestione e di controllo attraverso il ricorso a esperti esterni. Quest'azione permetterà di ridurre il numero dei vari partecipanti nella gestione del programma identificato dalla Corte dei conti. Per quanto riguarda i posti statuari, nel quadro di una redistribuzione globale del personale della Commissione a favore delle Delegazioni, la Delegazione di Kiev ha beneficiato di un posto di categoria A.

La relazione di valutazione del programma Tacis, trasmessa al Parlamento nel 1997, pur indicando la necessità di ulteriori miglioramenti nella gestione del programma, ha

presentato un bilancio globalmente positivo degli interventi comunitari nel contesto politico particolarmente difficile della regione.

Quanto alle priorità politiche, la Commissione ha già iniziato a concentrarsi su progetti di maggiori dimensioni:

- La decisione di cofinanziare il programma Chernobyl coordinato dalla Bers permetterà di concentrare fino a 100 milioni di ECU su un progetto di importanza fondamentale
- La dimensione media dei progetti aumenta; ad esempio il programma sicurezza nucleare in Ucraina nel 1997 è realizzato con il 40% in meno di contratti rispetto al 1996.

Tuttavia, il regolamento Tacis in vigore impone dei limiti, in particolare per quanto riguarda il finanziamento degli investimenti. È per questa ragione che la Commissione ha intenzione di proporre prima della fine del 1998 un nuovo dispositivo regolamentare per Tacis. Questa proposta terrà conto dell'approccio avanzato nell'Agenda 2000:

- Le azioni finanziate da Tacis dovrebbero essere maggiormente legate alle priorità politiche stabilite negli accordi di partenariato e di cooperazione, e meno «demand-driven».
- I finanziamenti di Tacis dovranno svolgere un ruolo catalizzatore per mobilitare investimenti significativi nei settori delle PMI e delle infrastrutture.



COMMISSIONE EUROPEA

**RISPOSTE DEGLI STATI MEMBRI
ALLE OSSERVAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE ANNUALE
DELLA CORTE DEI CONTI RELATIVA ALL'ESERCIZIO 1996**

SOMMARIO

	Pagina
Introduzione	1
Germania	6
Belgio	15
Danimarca	25
Spagna	27
Finnlandia	53
Francia	57
Grecia	75
Irlanda	100
Italia	109
Paesi Bassi	119
Portogallo	133
Regno Unito	141
Svezia	156

INTRODUZIONE

Il Consiglio europeo di Dublino del dicembre 1996 ha invitato gli Stati membri a presentare le proprie risposte alle osservazioni contenute nella relazione annuale della Corte dei conti. Pertanto, scopo del presente documento è raccogliere le risposte riguardanti la relazione annuale relativa all'esercizio finanziario 1996 (GU C 348/18 novembre 1997), per i seguenti paesi:

- Germania
- Danimarca
- Belgio
- Spagna
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Irlanda
- Italia
- Paesi Bassi
- Portogallo
- Regno Unito
- Svezia

L'Austria e il Lussemburgo non sono direttamente interessati.

**ANALISI DELLE RISPOSTE DEGLI STATI MEMBRI
ALLE OSSERVAZIONI DELLA RELAZIONE ANNUALE 1996
DELLA CORTE DEI CONTI**

1. Due terzi della relazione annuale 1996 della Corte dei conti sono dedicate alle politiche seguite dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. Il campo coperto riguarda tanto la riscossione delle risorse proprie quanto le spese relative al FEAOG Garanzia e ai Fondi strutturali. In questo contesto, l'obiezione principale della Corte nei confronti degli Stati membri è la seguente: *essi non rispettano sufficientemente la normativa comunitaria, il che si traduce in particolare in serie lacune nella messa a punto dei sistemi di gestione e di controllo.*
2. Come per l'esercizio 1995, queste osservazioni sono state comunicate dalla Commissione ai tredici Stati membri interessati¹, per permettere loro di rispondervi e, in questo modo, contribuire alla relazione di controllo della Commissione che, nel quadro dello scarico, sarà consegnata nel settembre 1998 all'autorità di bilancio.
3. Fino ad oggi, *tutti gli Stati membri hanno risposto* all'invito di fornire un contributo entro il 15 marzo 1998. Dall'analisi di questi contributi emergono le seguenti caratteristiche:
 - *Sulla forma*, le risposte sono in genere *esaurienti* (i punti selezionati sono per la maggior parte trattati), *di facile lettura* (le critiche della Corte, in alcuni casi, sono riassunte prima della risposta: UK, F, P, S, I, NL) e sono presentate, generalmente, *in un documento complessivamente omogeneo*,
 - *Sul merito*, queste risposte sono, per la maggior parte, *chiare e sincere*, sia che si tratti di riconoscere la fondatezza della critica, di contestarla a volte fermamente o di spiegare le ragioni per le quali si è verificata una determinata situazione. Inoltre, sono generalmente *precise* sulle misure di riassetto già adottate, in corso o da adottare e *costruttive* perché contribuiscono a mettere in evidenza alcuni effetti perversi della normativa comunitaria.

Rispetto all'anno passato, denotano *una volontà più decisa* di impegnarsi sulla via *della responsabilità condivisa*. Questa tendenza si avverte in particolare nel fatto che gli Stati membri:

- sono meglio disposti ad accettare la critica della Corte, anche se questa è a volte vivamente contestata,
- indicano concretamente ciò che si è fatto per rimediarvi,

¹ Nei confronti dell'Austria e del Lussemburgo non è stata formulata alcuna critica specifica per l'esercizio 1996.

- cercano di approfondire alcuni casi chiedendo alla Corte di essere più esplicita sul tenore di alcuni di essi,

- contribuiscono al miglioramento dei meccanismi comunitari segnalando le difficoltà incontrate nell'attuazione di alcune disposizioni regolamentari in ragione in particolare delle loro lacune o del loro carattere contraddittorio rispetto alla legislazione nazionale.

Ciò premesso, in alcune risposte (soprattutto F, IR, NL, B) si auspica che la Corte dei conti riporti in modo più fedele i fatti citati, in particolare tenendo meglio conto delle risposte o delle spiegazioni fornite in occasione delle sue missioni di controllo. Ciò per evitare di dare l'impressione che i problemi sollevati persistano ancora.

4. Alcuni esempi possono illustrare quest'approccio globalmente costruttivo:

- La critica è esplicitamente accettata perché sono pienamente riconosciute:

- alcune *violazioni della normativa comunitaria*, come ad es. il fatto di realizzare nel quadro del FEAOG Garanzia un calcolo più favorevole del previsto per determinare le unità di bestiame grosso (P) o ridurre il superamento delle superfici delle basi granoturco in mancanza dei dati specifici da prendere in considerazione (F), oppure *alcuni ritardi rispetto alle prescrizioni di questa normativa*, ad es. per la nuova stazzatura delle navi di più di 24 metri (F),

- *alcune lacune nelle attività di sorveglianza e di controllo*, sia che abbiano avuto luogo nel settore delle risorse proprie in occasione di operazioni nelle zone franche di Tilbury Freeport (UK), Trieste (I) o sia che abbiano avuto luogo nel quadro del FESR o del Fondo sociale in occasione dell'esame di spese dichiarate (IR, UK, E),

- *la complessità di alcuni sistemi locali* come quella dei sistemi di registrazione delle domande di aiuto agli investimenti nel FEAOG Orientamento (IR) o, nel FEAOG Garanzia, il numero eccessivo di banche dati, fattore di incompatibilità e di errori negli scambi, anche se il loro proliferare è legato alla struttura federale del paese (D)

- *Le misure di riassetto sono chiaramente indicate* quando, ad esempio, viene precisato:

- per *le risorse proprie*, che per i controlli doganali è stato introdotto il metodo di controllo mediante analisi del rischio (IR) o che sono state inviate istruzioni agli uffici doganali, o per invitare gli operatori che esercitano in zona franca a conformarsi alla normativa comunitaria (E), oppure per esercitare un migliore controllo a posteriori delle operazioni di perfezionamento attivo (F) o quando si tratti di precisare, in questo stesso settore, che le disposizioni nazionali sono state adattate alle esigenze del diritto comunitario (D, NL) ...,

- per *il FEAOG Garanzia*, che la direttiva 92/102/CEE è stata attuata, ciò che ha permesso di inviare ai produttori di bovini i registri necessari per l'identificazione e a la registrazione degli animali (IR), che un sistema sofisticato di valutazione

del rischio per il controllo delle grandi aziende è in corso di sviluppo (UK), che è stato creato un sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole per rispondere agli ultimi requisiti del nuovo sistema di controllo integrato (P), che basi di dati automatizzate sono già state attivate in cinque regioni per garantire una gestione compatibile degli aiuti (D) o anche che è stata istituita una commissione specifica per esaminare le presunzioni di frodi nelle esportazioni di tabacco (G) ...,

- per i *Fondi strutturali*, che si è disposti a rimborsare, nel quadro del FESR, la parte non giustificata delle spese che compaiono in una dichiarazione finale di spese (UK), che è in corso uno studio il cui scopo è di sviluppare piste di controllo per la sorveglianza delle spese FSE (IR), che sono stati messi a punto controlli a posteriori per verificare se i beneficiari di prestiti agevolati del FEAOG Orientamento rispettano le esigenze della normativa comunitaria e nazionale in materia di progetti d'investimento (F), che gli aiuti all'attività della pesca sono stati congelati a causa dell'inosservanza degli obiettivi intermedi del Terzo programma di orientamento pluriennale relativo alle flotte da pesca (F) ...,

- *Il contributo ad un possibile miglioramento della normativa comunitaria* si basa sui commenti che, ad esempio, mettono l'accento su:

- l'inadeguatezza di alcune disposizioni regolamentari, quali quelle del Codice doganale comunitario relative ai recuperi *a posteriori* e all'obbligo di costituire una garanzia o anche l'obbligo di ricorrere al libro di bordo per valutare lo sforzo di pesca (F),

- gli scarsi ragguagli offerti dalla normativa comunitaria per calcolare ad es. il tasso di superamento delle superfici di base relative al granoturco (F),

- l'eccessiva rigidità e complessità dei meccanismi di aiuto nel settore del tabacco (I)

- la necessità di armonizzare le disposizioni in materia di procedure veterinarie (IR) o di sforzo di pesca nella Comunità (F, IR, UK).

5. Concludendo, queste risposte si rivelano *utili* per tutti gli attori in presenza:

- *Per la Commissione* che dispone di informazioni pertinenti per dar corso, dove necessario, ad iniziative volte a semplificare o migliorare la normativa comunitaria,
- *Per la Corte dei conti* che potrebbe trarre vantaggio dalle osservazioni fatte per migliorare i suoi metodi, in particolare tenendo maggiormente conto delle spiegazioni fornite dagli Stati membri,
- *Per gli Stati membri* stessi. Il «reporting» delle azioni di riassetto costituisce ovviamente un incentivo supplementare al miglioramento della loro gestione finanziaria.

6. Visti questi risultati, il Consiglio potrebbe approvare conclusioni volte in particolare:

- a precisare la sua posizione nei confronti della proposta della commissione del PE per il controllo di bilancio che chiede che, d'ora in poi, le risposte degli Stati membri siano disponibili a tempo debito per potere essere ancora prese in considerazione durante la procedura di scarico,
- invitare gli Stati membri a proseguire i loro sforzi per fornire contributi di qualità elevata. Potrebbero in particolare essere incoraggiati a rispondere alla critica specifica della relazione annuale della Corte piuttosto che indirizzare alla Commissione, come è talvolta il caso, delle risposte integrali a precedenti lettere di carattere settoriale,
- sottolineare, come nei suoi commenti che accompagnano la raccomandazione di scarico 1995 (Ecofin del 10.02.1998), l'importanza che annette al dialogo tra la Corte dei conti e gli Stati membri, in particolare nel quadro dello scambio delle lettere di settore e delle risposte degli Stati membri. Il Consiglio potrebbe anche ricordare che auspica che questo dialogo continui in uno spirito di equità,
- incoraggiare la Commissione ad approfondire, nel quadro delle riforme previste, i profili normativi che pongono difficoltà agli Stati membri.

GERMANIA

Osservazioni della Corte dei conti europea per il 1996**Risposta della Germania****1. Risorse proprie****L'accertamento tardivo delle risorse proprie****Paragrafo 1.10**

La Germania condivide la preoccupazione della Corte dei conti per l'accertamento tardivo dei dazi doganali, determinati con controlli a posteriori. Sono in corso colloqui con la Commissione per trovare rimedi ed evitare così ritardi nella messa a disposizione delle risorse proprie.

Paragrafo 1.12

Per quanto riguarda la contabilizzazione tardiva dei dazi sulle importazioni nel campo dei regimi semplificati, criticata dalla Corte dei conti, essa riguarda casi isolati e non errori sistematici. Non c'è quindi motivo di adottare misure radicali. I casi singoli rilevati, nonché i rimedi adeguati verranno esaminati con la Commissione.

Paragrafo 1.14

La Germania ha comunicato alla Commissione che il procedimento di annullamento di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 verrà rispettato. La Germania comunicherà tutti i casi di annullamento verificatisi dal 1° gennaio 1989, a condizione che l'importo superi la soglia dei 10 000 ECU, prevista dal regolamento.

Paragrafo 1.17

La Germania richiama l'attenzione sulla chiara ripartizione delle responsabilità fra Stati membri e Commissione e condivide in pieno la posizione della Commissione.

Paragrafo 1.28

La Germania prende atto delle preoccupazioni della Corte dei conti. Secondo l'interpretazione attuale, tuttavia, non tutte le merci che entrano nella zona franca devono essere immediatamente registrate nella contabilità di magazzino. Se le merci vengono immagazzinate solo per un breve periodo, in attesa di essere trasferite, non esiste alcun obbligo di registrazione (art. 176, par. 2 del codice doganale). Nelle norme sulle zone franche è stabilito che i magazzinaggi di 45 giorni non possono più essere considerati di breve durata e pertanto, nel caso di magazzinaggi più prolungati, deve essere tenuta una contabilità di magazzino. Il rispetto dell'obbligo di tenere tale contabilità viene garantito dall'"Hauptzollamt für Prüfungen" di Amburgo mediante norme di controllo doganale opportune, nonché mediante controlli in loco nelle imprese del porto franco.

Paragrafo 1.30

La Germania prende atto delle osservazioni della Corte dei conti. Nel 1993 sono state rilasciate alla Bremerlagerhausgesellschaft (BLG) tre autorizzazioni di contabilità di magazzino, che sono state prorogate nel 1995. A Bremerhaven, la BLG ha ottenuto un'autorizzazione nel 1993. Nel marzo 1997 l'"Hauptzollamt für Prüfungen" di Brema è stato incaricato di iniziare controlli sistematici presso tutti i titolari di autorizzazioni, compresa la BLG.

Paragrafo 1.39

Secondo l'interpretazione attuale, l'art. 205, par. 3, sottopar. 2, del codice doganale non si applica quando viene dimostrato un furto di merci nelle zone franche. Con tale denuncia viene giustificata in modo soddisfacente la scomparsa delle merci e le autorità doganali non possono ipotizzare che le merci della zona franca siano state usate o consumate illecitamente dall'ultimo proprietario noto.

Paragrafo 1.42

La Germania prende atto delle osservazioni della Corte dei conti e rimanda alle osservazioni della Commissione.

Paragrafo 1.53

Le norme nazionali sull'esame delle condizioni economiche per la partecipazione al perfezionamento attivo sono state adeguate ai requisiti del diritto comunitario.

Paragrafi 1.56, 1.57 e 1.58

La pratica amministrativa criticata dalla Corte dei conti è stata modificata secondo le norme comunitarie. Oltre a ciò, si rimanda alla posizione della Commissione.

Paragrafo 1.61

La Germania prende atto delle osservazioni della Corte dei conti. Rimanda comunque alla posizione della Commissione.

Paragrafo 1.63

I casi menzionati sono attualmente sottoposti ad esame in collaborazione con la Commissione.

Paragrafo 1.104

In relazione alla questione dei controlli sistematici e dell'informatizzazione delle operazioni di svincolo, sono in fase di esame, in collaborazione con la Commissione, possibili miglioramenti.

Capitolo 3 - Le organizzazioni di mercato - I prodotti di origine vegetale

Paragrafo 3.19

La Germania comprende le preoccupazioni della Corte dei conti per il rischio di errori nel caso di scambio di dati manuale fra le varie basi di dati. La loro esistenza è tuttavia conseguenza della struttura federale della Germania. Le cause di errore nello scambio di dati vengono più o meno ridotte mediante opportuni procedimenti amministrativi e il miglioramento delle attrezzature tecniche.

Paragrafo 3.22

Le rese medie per i cereali dei nuovi Länder sono state adeguate in collaborazione con la Commissione per tenere conto di fattori non prevedibili al momento dell'adozione del regolamento. Fra questi rientra il fatto che la base dati per i nuovi Länder federali si basa su dati derivanti dall'economia pianificata socialista, che non possono essere raffrontati con i valori medi dei vecchi Länder federali.

Paragrafo 3.23

Nei nuovi Länder il piano di regionalizzazione si basava esclusivamente sui dati relativi ai semi oleosi invernali, poiché non erano disponibili altri dati. Questo procedimento è stato adottato con l'approvazione della Commissione. Per evitare una discriminazione fra nuovi e vecchi Länder, anche in questi ultimi si sono impiegate solo le rese dei semi oleosi invernali. Il piano di regionalizzazione elaborato su tale base non è stato oggetto di critiche da parte della Commissione.

Paragrafo 3.29

In merito all'affidabilità dei dati statistici, la Germania condivide il parere della Commissione.

Paragrafo 3.36

La Germania si impegnerà, in collaborazione con i Länder, per garantire la massima trasparenza delle richieste di aiuti.

Paragrafo 3.39

Il numero di basi di dati regionali presenti in Germania è conseguenza della struttura federale del paese. Si sono svolti incontri con la Commissione per raggiungere una compatibilità delle basi di dati. Oltre a ciò, in Germania cinque Länder utilizzano lo stesso programma - Profil - per la gestione degli aiuti.

Paragrafi 3.51, 3.53, 3.58, 3.59

Le questioni sollevate sull'efficacia del controllo amministrativo vengono attualmente chiarite insieme alla Commissione nel corso della procedura di liquidazione dei conti.

Paragrafi 3.73, 3.77, 3.89, 3.91

In merito alle conclusioni della Corte dei conti, si rimanda alla posizione della Commissione.

Capitolo 4 - Organizzazione comune dei mercati - Prodotti di origine animale - I regimi di premi per le carni bovine e una selezione di misure connesse alla BSE

Paragrafo 4.45

L'introduzione del sistema integrato di gestione e controllo comporta complessi problemi tecnici e amministrativi; esso richiede infatti investimenti consistenti e una riorganizzazione profonda delle amministrazioni. Per questo motivo il Consiglio, su proposta della Commissione, ha prorogato i termini previsti per l'introduzione del sistema.

Paragrafo 4.48

In relazione al sistema di identificazione per i bovini, si rimanda alle spiegazioni della Commissione sull'introduzione di un sistema di identificazione e registrazione dei bovini.

Paragrafo 4.55

I controlli a campione dei marchi auricolari per le vacche nutrici, criticati dalla Corte dei conti, sono ritenuti, d'accordo con la Commissione, sufficienti.

Capitolo 5 - Alcuni aspetti procedurali delle restituzioni all'esportazione per le carni bovine e suine

Paragrafo 5.35

Da parecchi mesi l'UCLAF sta esaminando, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, il caso di cui alla lettera e). In proposito si rimanda alla posizione della Commissione.

Capitolo 8 - Il fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento (FEAOG-Orientamento)

Paragrafo 8.13

Ogni singolo piano è stato accuratamente esaminato dalle autorità che devono concedere l'autorizzazione sulla base dei documenti da allegare alla richiesta di sovvenzione, anche in relazione alla redditività. Fra i documenti da presentare rientrano fra l'altro bilanci, rendiconti di gestione, documenti tecnici e piani di sviluppo e sono stati approvati solo piani che promettevano una redditività dopo la conclusione degli investimenti.

Non bisogna trascurare il fatto che la situazione straordinaria derivante dall'unificazione ha reso più difficile tale esame. Si è infatti passati da un'economia pianificata a un'economia di mercato. Complessivamente, le imprese di lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli si trovavano in condizioni molto negative. Il tasso di disoccupazione - proprio in campo agricolo - aumentava molto rapidamente. Infine, la creazione di una nuova struttura amministrativa non era ancora completata.

Nelle imprese, prevalentemente recenti, non si poteva fare riferimento a risultati economici e alle tendenze di sviluppo degli anni precedenti. La valutazione delle prospettive di redditività delle imprese, inoltre, era resa più complessa dalle incertezze dei mercati e dal comportamento dei consumatori dei nuovi Länder, che aveva subito trasformazioni radicali.

Le deviazioni dalle prospettive di redditività che sono emerse in seguito vanno ricondotte prevalentemente al mancato conseguimento degli obiettivi relativi alla cifra d'affari e a conseguenti carenze di liquidità. Al momento dell'autorizzazione non erano prevedibili le enormi difficoltà incontrate dal settore commerciale nella quotazione delle offerte di prodotti, collegate con l'elevata pressione dei costi e la carenza di profitti.

Paragrafo 8.20

La Germania prende atto delle osservazioni della Corte dei conti. L'esame dell'ammissibilità avviene senza carenze e in modo esaustivo sulla base dei documenti contabili presentati. Gli esiti dell'esame vengono registrati in un verbale, mentre i costi non ammissibili vengono di norma eliminati. Non si condivide pertanto la valutazione della Corte dei conti.

Paragrafo 8.23

Il versamento di una sovvenzione di importo pari ai costi di investimento effettivamente sostenuti, nonché dei costi previsti nei due mesi successivi è conforme alla normativa nazionale.

In un solo caso è stato effettuato il pagamento anticipato del contributo FEAOG a un beneficiario. Esso non è conforme al diritto comunitario e rappresenta una spiacevole eccezione, ma non ha comportato danni finanziari perché il contributo FEAOG versato anticipatamente è stato impiegato dal beneficiario in linea con la decisione della Commissione.

Paragrafo 8.42

La Germania prende atto delle osservazioni della Corte dei conti in relazione ai controlli eseguiti dagli Stati membri nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo e condivide la posizione della Commissione.

Paragrafo 8.49

Si tratta purtroppo di una presentazione generale della situazione, senza valutazione.

Paragrafo 8.50

La Germania prende atto delle osservazioni della Corte dei conti. In base ai regolamenti di bilancio nazionali, tuttavia, possono essere autorizzate solo misure non ancora avviate. Pertanto, l'autorizzazione di iniziative comunali deve essere effettuata sulla base delle valutazioni dei costi. Il contributo, quindi, può essere ridotto perché i costi sostenuti sono inferiori, solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

In base alla normativa nazionale, le prestazioni di ingegneri, necessarie per l'elaborazione del piano di sviluppo rurale, non sono soggette alle disposizioni sugli appalti pubblici. Dato però che le corrispondenti aggiudicazioni pubbliche vengono regolate sulla base del *Honorarordnung für Architekten und Ingenieure*, i costi di solito sono uguali. D'altra parte, nell'aggiudicazione dei contratti si deve tenere conto del criterio della "prossimità spaziale" perché, in linea generale, il pianificatore deve svolgere anche una funzione di controllo dell'esecuzione del progetto in loco.

Paragrafo 8.51

A partire dall'1.1.98, il finanziamento di progetti di turismo rurale viene mirato specificamente al miglioramento qualitativo dell'offerta globale, vale a dire alloggio, vitto, servizi e divertimenti.

Paragrafo 8.52

Non si condividono le preoccupazioni della Corte dei conti, secondo cui, a causa di controlli insufficienti, non sarebbe garantita la redditività delle misure di "estensivizzazione agricola". Nel nuovo Land oggetto dell'indagine, si è esaminato il 5% di tutti i casi di finanziamento sulla scorta della normativa comunitaria relativa all'"estensivizzazione agricola". Dai controlli eseguiti non risulta giustificato un aumento dei controlli. Si deve inoltre tenere presente che, all'inizio della prima fase di sostegno (1991-1993), nei nuovi Länder non sarebbe stato possibile incrementare la portata dei controlli a causa delle difficoltà iniziali di ordine generale e dei problemi di personale ad esse connessi.

Capitolo 9 - Politica comune della pesca e del mare

Paragrafo 9.14

La Corte dei conti critica la mancanza di spiegazione sulle spese ammissibili nel quadro dell'iniziativa comunitaria PESCA, di cui la Corte dei conti lamenta la mancanza; in realtà tali informazioni sono state fornite alla Commissione (direzione generale XIV) dai Länder costieri interessati nel periodo aprile 1995-luglio 1996.

2. Dichiarazioni di affidabilità

Capitolo 20 - L'analisi della spesa FEAOG-garanzia e del settore della pesca

Paragrafo 20.4

La Germania ha preso atto delle osservazioni della Corte dei conti e condivide la posizione della Commissione in merito all'accreditamento degli organismi pagatori e alla certificazione della liquidazione dei conti.

Capitolo 22 - Dichiarazione di affidabilità sulle attività del sesto e del settimo Fondo europeo di sviluppo e le informazioni a sostegno di essa

Paragrafo 22.10

La Germania prende atto delle osservazioni della Corte dei conti. Quanto alla lettera c), si fa rilevare che la Germania non presenta cifre in sospeso in relazione ai suoi contributi FES. In relazione ai 112 000 ECU in oggetto, con lettera del 23 febbraio 1996 la Germania ha espresso la propria posizione giuridica alla Commissione, vale a dire che tale importo non era dovuto. La Commissione non ha contraddetto tale posizione.

BELGIO

Seguito dato dal Belgio alle osservazioni della Corte dei conti europea

In primo luogo un'osservazione introduttiva relativa alla procedura.

A norma dell'articolo 188 del trattato, la Corte dei conti interpella la Commissione europea e non gli Stati membri. È per questo motivo che la Corte dei conti europea non avvia, sulla base della relazione annuale, il contraddittorio con ogni Stato membro. Di conseguenza, quando il Consiglio, vale a dire gli Stati membri, invita la Commissione a presentare delle giustificazioni nel quadro della procedura di scarico, non è il caso che ogni Stato membro commenti dettagliatamente ciascuno dei passaggi della relazione annuale nel quale è citato. In altre parole, la Commissione non deve sottrarsi alle sue responsabilità.

E non è neanche il caso di aspettare la procedura di scarico per confermare o infirmare la pertinenza dei fatti contestati. Infatti, la Corte dei conti, prima di completare la relazione annuale, deve aver già proceduto, durante i controlli effettuati negli Stati membri o immediatamente dopo, alla discussione contraddittoria dei fatti riportati nella relazione, il tutto in collaborazione con le Corti dei conti nazionali. In pratica, ciò si svolge attraverso delle lettere di settore con le quali il membro competente della Corte dei conti europea chiede informazioni complementari o comunica le conclusioni tratte provvisoriamente sulla base di quanto i controllori ritengono di aver constatato. Un problema permanente è dato, da un lato, dal fatto che alcune lettere di settore si fanno attendere, sono inviate solo parecchi mesi dopo lo svolgimento dei controlli e quando il progetto di relazione annuale è già compilato e, dall'altro, dalla circostanza che, contrariamente agli usi nazionali, la Corte dei conti europea non precisa perché continua a mantenere talvolta le proprie osservazioni malgrado siano state confutate dai servizi competenti degli Stati membri. Solo una buona comunicazione e un rispetto sistematico delle procedure concordate possono contribuire a eliminare le attuali disfunzioni. È inutile introdurre, tuttavia, delle procedure supplementari che potrebbero risultare controproducenti.

Ciò che si può sempre fare, comunque, è aiutare la Commissione a indicare i miglioramenti sostanziali che sono stati apportati a dei sistemi di cui la Corte dei conti contesta giustamente il funzionamento.

Nel quadro della procedura di scarico 1996 il tutto è reso ancora più difficile dal carattere disparato e frammentario dell'ultima relazione annuale. Per quanto riguarda il Belgio, e nella misura in cui i capitoli della relazione annuale menzionano esplicitamente gli Stati cui sono mossi dei rimproveri, le osservazioni sono poche. Se ne potrebbe concludere che la situazione del Belgio è soddisfacente e che non dev'essere introdotta alcuna modifica di rilievo.

Dato che le principali osservazioni relative al Belgio, per quest'anno, sono dovute al carattere incompleto della regolamentazione europea e, qualche volta, alla mancanza di esperienza di alcuni controllori europei per quanto attiene ai sistemi nazionali, il Belgio sostiene le iniziative varate dalla Commissione allo scopo di migliorare le normative in questione e continua ad adoperarsi per far conoscere meglio i sistemi esistenti a tutti coloro che ne sono coinvolti.

Rappresentanza permanente del Belgio
presso l'Unione europea

Signor Direttore generale,

Oggetto: Risposta alle osservazioni della Corte dei conti per l'esercizio 1996

Vostra lettera 00573

Allego alla presente

1° la risposta dell'Amministrazione belga delle Dogane e Accise ai punti sollevati nella relazione annuale dalla Corte dei conti europea per l'esercizio 1996

2° le osservazioni della Comunità fiamminga sul punto 7.27 del capitolo 7

Voglia gradire, Signor Direttore generale, l'espressione della mia profonda considerazione.

Il Rappresentante permanente

F. van Daele

Signor J. P. Mingasson

Direttore generale dei Bilanci

Commissione europea

rue de la Loi 200

1049 Bruxelles

Ministero delle Finanze

Amministrazione delle Dogane

e Accise

Bruxelles, 7 maggio 1998

Al Rappresentante Permanente

del Belgio presso l'Unione europea

Oggetto: Relazione annuale esercizio 1996

Mi prego inviare la risposta alle osservazioni contenute nella relazione annuale dell'esercizio 1996 relative, in particolare, ai punti: 1.10, 1.16, 1.17, 1.56, 1.58, 1.60, 1.110, 5.12, 5.17, 5.18, e 5.35.

Punto 1.10 b)

L'amministrazione belga delle dogane e accise non concorda con l'osservazione ai termini della quale i ritardi registrati ad Anversa relativamente alla messa a disposizione dei diritti doganali si riferiscano a tutti gli uffici belgi. Il 5° paragrafo dell'articolo 681 delle istruzioni per la contabilizzazione - prima parte (D.I. 410) chiede ai ricevitori di accelerare la contabilizzazione nei casi di recupero a posteriori o di diritti provvisori (garantiti) diventati definitivi, nonché nei casi di diritti accertati nel quadro delle preferenze generalizzate. Nel contempo i ricevitori sono stati avvertiti che se gli importi messi a disposizione sono inferiori a quanto previsto gli Stati membri restano debitori di interessi di mora nei confronti delle CE.

L'amministrazione belga delle dogane e accise è inoltre del parere che l'operato dell'ufficio di Anversa è conforme al disposto dell'articolo 222 e sgg. del Codice doganale comunitario. Le disposizioni in causa sono chiaramente in contrasto con il disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n° 1152/89.

Per quanto riguarda la contabilizzazione, da un controllo effettuato è emerso che i dossier relativi al controllo a posteriori di certificati non sono stati iscritti nella contabilità B, conformemente al disposto dell'articolo 218 del Codice doganale comunitario. L'articolo 219 dà infatti la possibilità di procedere alla contabilizzazione entro un termine massimo di 14 giorni.

- Dal 1° gennaio 1997, nella direzione di Anversa, i recuperi a posteriori relativi a controlli a posteriori sono stati iscritti nella contabilità B immediatamente dopo la notifica al debitore.

Punto 1.10 c)

Ai numeri 27 e 29 della relazione, in riferimento ai nn° RT0304N2.wpd del 14 novembre 1996 e RT00014fl del 10 gennaio 1997, la Corte dei conti ha segnalato agli uffici

doganali di Bruxelles-Entrepôt e Gand, in materia di garanzie all'importazione di merci, dei casi nei quali il dichiarante aveva chiesto, l'applicazione di dazi preferenziali senza presentare, al momento dell'importazione, la prova in merito all'origine delle merci importate.

Da questi accertamenti risulta che in un certo numero di casi (elencati nelle tabelle presentate negli allegati 5-7 della relazione in parola) non sono state rispettate le disposizioni previste ai numeri 147-149 delle istruzioni Comunità e Preferenze.

Infine, per porre rimedio alle lacune segnalate dalla Corte dei conti per quanto riguarda il disposto degli articoli 256(1) e 258 della normativa comunitaria di applicazione, le necessarie istruzioni sono state date a tutti i servizi con la comunicazione D.D. 111.357, del 23 giugno 1997, per quanto riguarda le Comunità e le preferenze - presentazione di certificati a posteriori (D.I. 520.5) - cfr. allegato.

Punto 1.16

L'amministrazione belga delle dogane e accise sta attualmente adattando le aliquote forfettarie e la chiave di ripartizione tra le varie imposte.

Punto 1.17

Questo punto non riguarda le autorità belghe.

Punto 1.56

Questo punto non riguarda le autorità belghe.

Punto 1.58

Al competente servizio doganale di Gand è stata chiesta una comunicazione in merito al dossier relativo al mancato appuramento entro i termini di una dichiarazione dell'impresa Polweave SA per il collocamento nell'ambito del regime. I risultati dell'esame di questo dossier saranno comunicati alla Corte dei conti europea.

Tutti i dossier relativi al mancato appuramento entro i termini di dichiarazioni dell'impresa Polyweave SA per il collocamento nel regime sono stati controllati dai servizi doganali di Gand e ne risulta che le dichiarazioni sono state prorogate, per il tempo necessario all'espletamento delle procedure in corso, da parte del controllore principale competente o per intervento del direttore regionale delle dogane e accise. Dato che la Corte dei conti non specifica di quali dichiarazioni per il regime di perfezionamento attivo si tratti, non possiamo dare maggiori ragguagli.

Punto 1.60

Nella maggior parte dei casi, nell'autorizzazione di perfezionamento attivo è indicato che il tasso di rendimento deve basarsi sulle informazioni della contabilità industriale del titolare dell'autorizzazione. Di conseguenza si applica, appena possibile, il rendimento minimo risultante dalla trasformazione delle merci importate onde evitare che il titolare dell'autorizzazione, al momento dell'esportazione dei prodotti oggetto del perfezionamento appuri quantità proporzionalmente esagerate di merci importate. L'esattezza del rendimento effettivo è controllata, conformemente alle istruzioni sul

perfezionamento attivo del 1988 (numeri 395 e 45 delle note di contabilità del regime sospensivo) dai servizi di controllo nelle verifiche dei calcoli di appuramento.

Quando nell'autorizzazione di perfezionamento attivo è previsto l'appuramento sulla base del numero di pezzi, il tasso di rendimento dipende dal numero di pezzi che risultano effettivamente dal processo di perfezionamento al momento dell'esportazione. Il numero di pezzi importati deve comparire sulla dichiarazione di esportazione o su un eventuale elenco di base nel quale la dogana menziona la composizione controllata dei prodotti oggetto del perfezionamento.

Se sull'autorizzazione di perfezionamento attivo viene menzionato il tasso di rendimento esatto ciò significa che si applica un tasso di rendimento forfettario oppure che le informazioni sul prodotto fornite dal richiedente sulla base dell'amministrazione dell'impresa sono state considerate come tasso di rendimento medio.

Ad esclusione dei tassi di rendimento forfettari, in caso di dubbio si possono sempre confrontare i tassi di rendimento menzionati nelle domande con i tassi di riferimento indicati, in situazioni analoghe, nelle autorizzazioni di perfezionamento attivo. Possono inoltre essere sempre chieste informazioni complementari al richiedente. In certi casi, al momento dell'emissione dell'autorizzazione è stato chiesto simultaneamente un controllo del tasso di rendimento da parte del servizio competente dell'ispettorato e dell'audit esterno della contabilità (IWECC). Quanto ai prodotti chimici, è stato chiesto quasi sistematicamente al laboratorio dell'amministrazione un parere sul tasso di rendimento ed eventualmente l'identificazione.

Da quanto esposto risulta che l'amministrazione non si limita semplicemente a riprendere sull'autorizzazione di perfezionamento attivo il tasso di rendimento presentato dal richiedente.

Giova inoltre precisare che il controllo a posteriori del tasso di rendimento è previsto dai punti 42 e 56 delle istruzioni sul perfezionamento attivo (D.I. 551.001).

Per concludere, le disposizioni dei paragrafi 42-56 e 356 e del numero 46 delle note della contabilità del regime sospensivo, completati dalle istruzioni menzionate, determinano una corretta applicazione dei tassi di rendimento in materia di perfezionamento attivo. Le disposizioni in parola non esigono commenti ulteriori e sono direttamente applicabili da parte dei servizi esterni; l'amministrazione belga, di conseguenza, non deve preoccuparsi sul piano del controllo a posteriori dei tassi di rendimento in materia di perfezionamento attivo.

Punto 1.110

Un verbale è un atto ufficiale, emesso dalle persone competenti, e contiene le prove e le indagini relative ad un'infrazione e ai suoi autori nonché una descrizione cronologica, precisa e obiettiva degli accertamenti e delle indagini effettuate, dichiarazioni rilasciate e informazioni.

Oltre alla descrizione dei fatti, il verbale stabilisce il collegamento, a parere dell'agente, tra i fatti costitutivi dell'infrazione e la legge. In certo senso, l'agente che compila il verbale esprime un giudizio sull'infrazione.

Nel verbale sono identificate le persone sospette.

Il verbale dev'essere compilato il più presto possibile dopo il verificarsi dei fatti. Ne consegue che quando si verificano più fatti scaglionati nel tempo, qualificati come infrazioni, devono venir compilati più verbali. Tra la data del primo verbale (verifica iniziale) e l'avviso di pagamento, che non può essere inviato prima che sia portata a termine l'indagine e riunite tutte le prove, può passare a volte molto tempo a causa delle varie ispezioni comunitarie o dei controlli a posteriori.

Un verbale contiene la relazione dei fatti e delle verifiche effettuate assieme all'identificazione degli autori presunti e indica le conseguenze civili e penali dei fatti in parola. La persona competente a stabilire ufficialmente l'esistenza dell'obbligazione doganale, i debitori d'imposta e l'importo dei diritti è il direttore regionale delle dogane e accise. Prende la prima decisione amministrativa, procede alla contabilizzazione, alla notifica al o ai debitori e all'emissione dell'avviso di pagamento.

A più riprese è stato segnalato ai direttori regionali che i dossier relativi a risorse proprie dovevano essere trattati con priorità. La prima decisione amministrativa doveva essere presa subito dopo aver ricevuto il verbale a conclusione delle indagini e, successivamente, andava determinata l'obbligazione doganale. L'amministrazione centrale non nutre dubbi sul seguito che vi è stato dato. Per alcuni dossier più complessi o complicati sul piano giuridico possono verificarsi dei ritardi per mancanza di personale qualificato.

Il punto 1.110 non contiene informazioni sufficienti per poter individuare i dossier incriminati; risulta quindi impossibile fornire informazioni complementari sui casi specifici.

Punto 5.12

Il punto si riferisce a provvedimenti in materia di controlli relativi all'incidenza degli aiuti concessi alle Isole Canarie. Non è quindi di competenza delle autorità belghe.

Punti 5.17 e 5.18

L'emissione di certificati per la carne di bovini adulti maschi in Belgio è di esclusiva competenza dell'Istituto di Ispezione veterinaria (Ministero degli Affari sociali, Sanità pubblica e Ambiente).

Punto 5.35

Il problema dei prodotti agricoli respinti da un paese terzo e temporaneamente reimportati nella Comunità prima di essere riesportati verso un paese terzo è attualmente all'esame nel quadro del comitato di gestione "Meccanismi commerciali".

Il Direttore generale

C. VAN WALLEGHEM

MINISTERO DELLE FINANZE

Amministrazione delle dogane e accise

Procedure doganali

Comunità e preferenze D.I. 520.5

Presentazione di certificati a posteriori D.D. 111.347

Bruxelles, 23 giugno 1997

Distribuito dai direttori regionali a:

- tutti i servizi incaricati della tenuta dei dossier
- al personale dei livelli 1 e 2+

RISERVATO

1. Dal 15 al 19 aprile 1996 la Corte dei conti europea ha effettuato un controllo delle risorse proprie.

Oggetto del controllo era soprattutto la verifica delle procedure relative alla presentazione di una garanzia all'importazione di merci quando il dichiarante chiede l'applicazione di un'aliquota preferenziale senza poter presentare, al momento dell'importazione, la prova dell'origine (preferenziale) delle merci importate.

Il controllo è stato eseguito negli uffici doganali di Bruxelles-Entrepôt e di Gand.

2. Nella relazione di controllo, la Corte dei conti afferma che in un certo numero di casi non è stato rispettato il termine indicato all'articolo 256, paragrafo 1, delle norme di applicazione del Codice doganale comunitario, per la presentazione di documenti, mancanti al momento dell'accettazione della dichiarazione di importazione.

La Corte dei conti riferisce parimenti che nei casi citati non è stata immediatamente contabilizzata (articolo 258 delle norme citate) la cauzione depositata a norma dell'articolo 257, comma 4, decorso il termine precitato.

3. Si illustrano sommariamente di seguito gli obblighi dell'ufficio di importazione, i tempi da rispettare e gli obblighi relativi alla contabilizzazione.

Tempi

4. Quando il dichiarante chiede l'applicazione di un'aliquota preferenziale ma non presenta la prova necessaria all'atto dell'importazione, la dichiarazione di importazione può essere considerata valida nella misura in cui il dichiarante presenti una dichiarazione

(in duplice copia), con la quale si impegna a presentare, entro un mese dalla consegna della dichiarazione menzionata, il certificato (o la prova dell'origine) chiesto (paragrafo 147 delle istruzioni Comunità e Preferenze).

Solo su richiesta espressa del dichiarante che ha sottoscritto la dichiarazione di cui sopra il ricevitore può prorogare i termini di un mese fino a un massimo di tre mesi (paragrafo 148 delle istruzioni citate).

All'atto della firma della dichiarazione dev'essere versata una cauzione per i relativi diritti e IVA, esigibili se il certificato non viene presentato entro il termine prescritto oppure se viene presentato quando i diritti sono stati ridefiniti oppure, nel caso di un contingente tariffario, se sono raggiunti i limiti del contingente (paragrafo 152 delle istruzioni).

Contabilizzazione

5. Se il dichiarante non ha presentato il certificato richiesto entro il termine indicato, l'importo della cauzione va immediatamente contabilizzato.

6. L'inosservanza del disposto dell'articolo 256, comma 1 e dell'articolo 258 delle norme di applicazione del CDC ha conseguenze gravi. L'amministrazione è tenuta responsabile del mancato o del tardivo pagamento delle risorse proprie.

Di conseguenza, i superiori gerarchici del ricevitore devono vegliare alla corretta applicazione delle procedure descritte e al rispetto dei termini.

per il Direttore generale

il Controllore generale

W. BAERT

Risposta alle osservazioni della Corte dei conti europea relative all'applicazione dell'articolo 5(3) del regolamento (CEE) n° 2084/93 in Belgio (Fiandre).

Al capitolo 7, punto 7.27 della relazione annuale, la Corte dei conti fa riferimento ad un progetto fiammingo cofinanziato dal FSE nel quadro dell'obiettivo 4. Nel corso di una visita di controllo del progetto è emerso che esisteva effettivamente un contributo privato, ma che non proveniva dalle medesime imprese direttamente beneficiarie della formazione.

La Corte dei conti parte dal principio che deve esistere un nesso diretto tra l'impresa e il lavoratore o, in altri termini, che le spese relative ad un lavoratore possono essere finanziate unicamente dalla sua impresa.

Il contributo privato al progetto in questione proveniva da imprese in subappalto che mettono a disposizione del personale per sviluppare moduli di formazione e curare la formazione di istruttori. Il contributo privato non è stato preso in considerazione, in Fiandra, a livello del singolo lavoratore, ma a livello del programma operativo. E ciò, considerate le difficoltà delle PMI di disporre dei mezzi necessari e del tempo da dedicare alla formazione.

La PMI fiamminga è un'impresa molto piccola, che non ha in realtà una cultura della formazione. Non è nemmeno cosciente dell'importanza di investire nel capitale umano. Prima di poter superare le difficoltà finanziarie e di investimento in termini di tempo, deve rendersi conto dell'importanza della formazione, della formazione permanente e dei programmi sistematici di formazione realizzati attraverso piani di formazione. Grazie a varie azioni previste al punto II dell'obiettivo 4 la Fiandra ha fatto dei progressi sul piano della presa di coscienza e dell'introduzione di una cultura di formazione nelle PMI. Da tali azioni emerge che le PMI devono adoperarsi maggiormente sul piano della formazione e mettervi a disposizione un bilancio più consistente.

L'obbligo di un contributo del settore privato è stato rispettato a livello di programma operativo, fatto riconosciuto anche dal Comitato di sorveglianza dell'obiettivo 4. Non può esistere sempre un nesso diretto tra il contributo privato delle imprese e i rispettivi singoli lavoratori.

DANIMARCA

6 marzo 1998

Rif. : 98.229.12

**Contributo della Danimarca alla relazione di controllo
della relazione annuale 1996 della Corte dei conti**

Risorse proprie

Punto 1.7

La Corte dei conti cita un caso relativo ad una riduzione degli interessi di mora versati alla Commissione in seguito alla messa a disposizione tardiva di dazi antidumping.

Il caso è stato evidenziato quando, all'esame del sistema contabile, le autorità danesi hanno constatato un errore che ha causato ritardi nel versamento nella messa a disposizione dei dazi antidumping. Una parte di questi ritardi riguardava gli esercizi anteriori al 1991. Di conseguenza la Danimarca si è vista imporre il versamento di interessi di mora ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 1552/89.

La prima parte dell'importo corrispondente agli interessi di mora per i ritardi intervenuti dopo il 1991 è stata versata prima della fine del dicembre 1995, mentre per il saldo bisognava attendere di sapere se vi era prescrizione - cfr. la prassi amministrativa utilizzata in casi analoghi.

Dopo aver esaminato con la Commissione il problema in sospeso, le autorità danesi hanno versato alla Commissione il saldo degli interessi di mora in data 20 agosto 1997. Il caso è quindi risolto.

Punto 1.17

Le autorità danesi non hanno alcuna osservazione diretta su questo punto poiché non fa riferimento a casi danesi ben precisi. Bisogna tuttavia notare che le procedure utilizzate per l'accertamento e la riscossione delle risorse proprie mirano a garantire il loro accertamento e la loro riscossione nei termini prescritti.

SPAGNA

In risposta alla lettera (00573) inviata dal Direttore generale aggiunto della DG XIX (Rapporti con il Parlamento, la Corte dei conti e gli Stati membri), signora Edith Kitzmantel, al Rappresentante permanente della Spagna presso l'UE che riportava una serie di osservazioni contenute nella relazione della Corte dei conti del 1996 relative alla Spagna dopo analisi delle stesse e in aggiunta alle risposte contenute nella relazione della Commissione presentiamo un certo numero di osservazioni secondo l'ordine dell'allegato a detta lettera, ad eccezione dei capitoli che si riferiscono alla PAC, che il ministero dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione, si è impegnato a commentare quanto prima.

PARTE I: RISORSE PROPRIE

Capitolo 1 - Risorse proprie

Le risorse proprie tradizionali

La gestione finanziaria negli Stati membri

L'accertamento tardivo delle risorse proprie

Punti 1.10 e 1.17: Quando scopre dei ritardi nella messa a disposizione, la Commissione chiede allo Stato membro gli interessi di mora mediante comunicazione scritta inviata a parte e calcola l'importo corrispondente.

Il controllo sul flusso delle merci e l'approvazione delle attività nelle zone franche

Punto 1.33: Dopo la visita della Corte dei conti nel corso del 1996, le autorità doganali hanno tenuto una riunione con tutti gli operatori della zona franca di Barcellona informandoli che avrebbero dovuto rispettare la normativa comunitaria ai sensi dell'articolo 176 del regolamento n. 2913/92 e dell'articolo 807 del regolamento n. 2454/93.

Attualmente 29 operatori hanno iniziato le pratiche per ottenere dal dipartimento Dogane e Imposte speciali l'opportuna autorizzazione. La situazione è la seguente:

- già approvata dal dipartimento Dogane e Imposte speciali la contabilità di magazzino: 6 imprese.
- in attesa di approvazione da parte del dipartimento: 10 imprese.
- in attesa della relazione della dogana di controllo: 13 imprese.

Si allega il modulo-tipo di richiesta di autorizzazione e di approvazione preparato da questo centro direttivo.

Perfezionamento attivo:

La presentazione delle dichiarazioni, l'accertamento e la messa a disposizione

Punto 1.55: fino alla fine del 1995 il controllo delle autorizzazioni avveniva manualmente, provocando, soprattutto nelle dogane con un gran volume di operazioni in regime di perfezionamento attivo, notevoli ritardi nella messa a disposizione: a partire da detta data esiste un'applicazione informatica che facilita il lavoro di controllo e non provoca pertanto ritardi.

La compensazione per equivalenza e l'esportazione anticipata

Punto 1.63: esiste attualmente un'applicazione informatica chiamata "**Pendencias**" che impedisce che si riverifichi una situazione come quella individuata durante la visita della Corte dei conti.

Si sta sviluppando questa applicazione per migliorare il controllo relativamente al regime di perfezionamento attivo.

Per quanto riguarda l'autorizzazione di RPA n. 63-01039972, della ditta "*Sandoz Agro S.A.*", nella quale è stata effettuata l'esportazione anticipata senza autorizzazione e per la quale i controllori hanno individuato una dichiarazione di esportazione anticipata corrispondente a quattro importazioni (IMS 5 con i numeri e le date seguenti: 044169 del 7 settembre 1995, 062902 del 27 dicembre 1995, 030813 del 30 novembre 1995 e 014853 del 25 marzo 1996), si precisa che:

- A) La dogana di Barcellona in data 25.4.96 ha inviato una lettera all'interessato comunicandogli che l'esportazione anticipata non era coperta dall'autorizzazione di RPA.
- B) L'interessato non ha risposto alla comunicazione consegnata il 25.4.96.
- C) Il regime di perfezionamento attivo con questa autorizzazione non è stato utilizzato dal 25.3.96.
- D) Le liquidazioni dei diritti per mancato rispetto del regime si sono materializzati in cinque atti i cui importi riscossi e date di messa a disposizione sono:

N. dogana	N. atto	Liquidazione dazio compensativo CE		Data riscossione	Messa a disposizione
0811-5-44169	0811-5-373451	673 732		19.10.95	Dicembre 95
	0841-6-953382	198 378	8 486	5.12.96	Febbraio 97
0811-5-62902	0811-6-953364	142 935	6 596	5.12.96	Febbraio 97
0841-5-30813	0841-6-953355	2 398 086	107 973	5.12.96	Febbraio 97
0811-6-14853	0811-6-953373	209 859	8 071	5.12.96	Febbraio 97

PARTE III - AZIONI STRUTTURALI

Capitolo 6 - Fondo europeo di sviluppo regionale

Chiusura delle forme di intervento

Osservazioni relative ai programmi e alle attività concluse

L'ammissibilità delle spese

Punto 6.30: L'azione cui fa riferimento la Corte dei conti si è svolta nel primo periodo durante il quale lo Stato spagnolo chiese il cofinanziamento di azioni attraverso i Fondi strutturali.

Ciò significa che quando si gestivano azioni cofinanziate dai fondi comunitari si stava progettando e avviando la procedura di gestione e monitoraggio di fondi comunitari, dando grande importanza alla giustificazione quantitativa delle azioni cofinanziate e ponendo l'accento sul supporto documentale.

Col passare del tempo è migliorato sostanzialmente il processo di coordinamento, gestione e valutazione delle azioni cofinanziate. Attualmente, le informazioni fornite in relazione alla varie azioni cofinanziate è sia quantitativa che qualitativa.

Per quanto riguarda più precisamente l'informazione della Corte dei conti si precisa che, nel quadro del programma RESIDER 1, alla Commissione europea era stata proposta la ristrutturazione di un edificio industriale in disuso che, nel momento in cui è stata presentata la richiesta di cofinanziamento, si pensava di destinare ad un centro di artigianato.

Le giustificazione fornite alla Commissione europea in rapporto a questa azione corrispondevano rigorosamente alle spese sostenute per la ristrutturazione dell'edificio in disuso incluso nel programma RESIDER 1.

La sostituzione della destinazione dell'edificio è avvenuta più tardi.

Su questo punto bisogna tener conto che dal 29 luglio 1988, momento in cui si presentò alla Commissione della CE il programma RESIDER per il paese basco, fra le cui azioni era inclusa l'azione 1.1: "Recupero di edifici industriali non utilizzati" si è verificata una serie di circostanze che ha provocato una modifica delle comunicazioni alla Commissione; si tratta del progetto "Elkartegi" di Bilbao, del novembre 1990, incluso nell'azione 1.1.2 "Recupero di edifici industriali in disuso" che risultava da un programma precedente RESIDER per il paese basco.

Il testo a giustificazione di questa azione diceva che attraverso di essa si intende creare e rendere produttivo il settore dell'artigianato dotandolo di mezzi necessari a sviluppare delle strutture di produzione e di mercato. Oltre a ciò, la dotazione pubblica in termini di spazio assegnata alle attività di servizi dell'impresa contribuirà a rivitalizzare economicamente l'area di Bilbao, dove questo tipo di attività è legata a speculazioni sul mercato dei terreni.

Il programma RESIDER modificato è stato approvato dalla Commissione il 26 settembre 1991, nel momento in cui la "Diputación Foral de Bizkaia" prevedeva di collocare nell'edificio, dopo la ristrutturazione, un "Elkartegi" di servizi per le PMI del paese basco.

Successivamente è stato commesso l'errore amministrativo di non comunicare alla Commissione europea l'ultima modifica della destinazione dell'edificio, che attualmente è sede di *Lantik S.A.*

Concludendo, si fa comunque osservare che:

- non c'è stata alcuna frode nell'azione svolta dalla "Deputación Foral de Bizkaia";
- che la "Deputación Foral de Bizkaia" e la società "Foral Azpiegitura", ente esecutore dell'azione, hanno agito in buona fede;

- che non c'è stato abuso di diritto nel *modus operandi* della società incaricata della gestione dei fondi ricevuti.

L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI A FAVORE DELLE IMPRESE E IN PARTICOLARE DELLE PMI NEL QUADRO DEL FESR

La promozione delle attività delle imprese.

Il cumulo e la sovrapposizione degli aiuti

Punto 6.61: Il caso citato si riferisce al progetto "ALFAGRAN" che ha effettivamente beneficiato di vari aiuti, tra cui un prestito di 20 milioni di PTA, approvato dall'Istituto di sviluppo della regione di Murcia in data 24.4.1992. A questa data, l'Istituto era a conoscenza di tutti gli aiuti assegnati al progetto, aiuti compatibili tra loro e che non superavano all'origine l'equivalente netto della sovvenzione. L'unica eccezione è consistita precisamente nell'aiuto concesso successivamente dalla Commissione europea a carico del programma LIFE.

Anche la sovvenzione del POIR, concessa il 6.5.1992 rientrava in detto margine anche se, avendo saputo dell'esistenza di altri aiuti, si decise di escludere questo dossier dalla certificazione di spese del programma.

Quanto all'aiuto a carico dello strumento LIFE, concesso per ultimo, si segnala che è stato concesso direttamente dalla Commissione europea senza aver chiesto previamente alle autorità spagnole informazioni su altri aiuti concessi al progetto. Non ci consta nemmeno chela Commissione abbia avvertito l'impresa beneficiaria dell'incompatibilità con altri aiuti comunitari al momento della concessione degli aiuti LIFE.

Per quanto riguarda i provvedimenti da adottare oltre all'esclusione del POIR, già commentata, pensiamo che sarebbe l'aiuto LIFE l'elemento da riconsiderare. Ciò dipenderà comunque dall'azione che avvierà la Commissione al riguardo.

L'opportunità di creare un meccanismo che impedisca che si verifichino casi come quello sopra citato ha indotto la Commissione a chiedere alle autorità spagnole di prevedere un dispositivo che garantisca la trasparenza in caso di cumulo di aiuti.

A tale scopo, in data 21 luglio 1997 è stato comunicato alla Commissione l'impegno dell'amministrazione spagnola di studiare un dispositivo di controllo del cumulo nel quadro della Sovvenzione globale dell'agenzia di sviluppo della Castilla y León. Il dispositivo in questione prevede i seguenti elementi:

- conti separati che permettano di distinguere i fondi secondo l'origine, il tipo di fondo e la natura a ciascun livello dell'amministrazione;
- dispositivo contabile che consenta di raffrontare le operazioni di questi conti allo scopo di definire il cofinanziamento (importi, percentuali, ecc.) e altri aspetti che riguardano i programmi in questione.

Il dispositivo di cui sopra sarà presentato ai servizi della Commissione per approvazione e servirà da esperimento pilota che potrà eventualmente essere esteso alle altre comunità autonome che non dispongano già di un sistema analogo.

Punti 6.62-6.63: Nel caso di investimenti relativi alla commercializzazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, i problemi sono spesso provocati dalla difficoltà di distinguere tra prima e seconda trasformazione data, tra l'altro, l'inesistenza di una normativa nazionale o comunitaria che stabilisca un criterio chiaro per detta distinzione. Ciò non significa che il progetto da cofinanziare possa essere presentato ad un fondo o ad un altro in funzione di criteri di opportunità o di convenienza degli interessati, ma che deve essere applicata rigorosamente la normativa comunitaria al riguardo, nella fattispecie quella del FEOG-Orientamento, basata su criteri di selezione di progetti di trasformazione di prodotti agricoli e forestali.

Per quanto riguarda l'Istituto di sviluppo della regione Murcia si precisa che questo organismo si occupa del coordinamento e dell'adeguata applicazione dei vari regimi di aiuto. Ciò è particolarmente importante per quanto riguarda gli aiuti finanziati dal FESR o dal FEOG, tra loro incompatibili; per questa ragione è stato creato un quadro di collaborazione e informazione reciproca tra l'Istituto di sviluppo e il Consiglio per l'ambiente, l'agricoltura e le acque, organi incaricati della gestione di detti fondi.

Per quanto riguarda la "Dirección General de Incentivos Economico Regionales" (Direzione generale per gli aiuti economici regionali) si precisa che il coordinamento tra i vari regimi di aiuti è previsto da una precisa normativa. L'articolo 4 della legge 50/1995, del 27 dicembre, relativa alla correzione degli squilibri economici interterritoriali, attribuisce al "Consejo rector de Incentivos Regionales" il coordinamento con gli aiuti settoriali con incidenza regionale. Questa competenza del "Consejo Rector" è sviluppata all'articolo 20.1b) del Decreto reale 1535/1987 che approva il regolamento di applicazione della legge 50/85 e all'articolo 23.1(d) dello stesso decreto reale che stabilisce l'obbligo delle comunità autonome di informare sugli aiuti finanziari concessi nel loro territorio, in particolare su quelli del FEOG. In tale contesto, le riunioni del "Consejo Rector" convocate per decidere sugli aiuti relativi al programma prevedono la partecipazione di un rappresentante del ministero dell'Agricoltura, pesca e alimentazione, collegato con l'unità che gestisce il FEOG, che opera in coordinamento con il POIR.

Esiste poi un meccanismo adeguato per evitare la sovrapposizione dei due fondi.

Il sostegno al finanziamento delle imprese

L'ottenimento dei prestiti

Punto 6.80: La sovvenzione globale cui si fa riferimento in questo paragrafo è in fase di modifica per adattarla alle conclusioni della relazione della Corte relativa al controllo finanziario effettuato dal 6 al 17 maggio 1996; sono stati nel frattempo sospesi i pagamenti dei fondi comunitari. Si tratta di trasferire integralmente alle PMI gli abbuoni di interesse previsti nella sovvenzione globale adattando in tal modo i pagamenti certificati a quelli realmente effettuati. Nel contempo sono state impartite all'organismo intermediario, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese, istruzioni di non tener conto degli importi relativi a situazioni di mancata esecuzione, concetto che invece era

accolto nel programma approvato dalla Commissione, in modo di eliminare qualsiasi possibilità di certificare dette spese ai fini del cofinanziamento comunitario.

Attuazione delle azioni:

Punto 6.83: Per quanto riguarda il PITMA, cioè il programma cui si riferisce la prima parte di questa osservazione, effettivamente, in seguito alla mancata realizzazione dei progetti, sono stati ritirati dall'ultima dichiarazione di spese del PO "Ambiente e Risorse idriche" gli importi relativi a detti progetti; l'importo totale certificato ha subito quindi una riduzione di più o meno 9 milioni di ECU.

Tuttavia, considerato il tenore dell'osservazione, ci sembra che la Corte presenti una situazione eccezionale come se fosse una regola generale. Si fa notare che è proprio grazie ai vari controlli per campione effettuati che le autorità nazionali hanno individuato situazioni analoghe che sono state debitamente sanate.

Quanto alle osservazioni relative al rispetto delle condizioni di impiego, l'idea sviluppata dalla Corte non è corretta.

Infatti, per quanto riguarda il POIR, le concessioni di aiuto sono soggette ad un termine di scadenza, normalmente di due anni, per l'espletamento di tutte le condizioni imposte. Se al termine di scadenza le condizioni sono rispettate (e tra queste la creazione di posti di lavoro) si può procedere al pagamento della sovvenzione. Se tuttavia il posto di lavoro non è fisso si esige che la durata di questo sia pari o superiore a tre anni, compreso il tempo trascorso dalla sua creazione, anche se supera la scadenza del programma. In altri termini, può verificarsi che alla scadenza del programma esistano posti di lavoro non fissi che tuttavia non hanno raggiunto il termine di tre anni dalla loro creazione. In tal caso vanno mantenuti fino alla scadenza dei contratti. In previsione di queste e altre condizioni, l'articolo 33.2 del regolamento di applicazione della legge 50/85 stabilisce che le funzioni di vigilanza e ispezione potranno estendersi fino a 5 anni dalla scadenza delle corrispondenti sovvenzioni. In questo modo, e imponendo determinati tipi di contratti di lavoro o escludendo altri, si intende garantire la continuità del posto di lavoro parecchi anni dopo la conclusione del programma, indipendentemente dal fatto che il posto sia occupato dallo stesso lavoratore o da lavoratori successivi.

Si segnala infine che il citato regolamento stabilisce, all'articolo 37, in linea con il disposto degli articoli 81 e 82 del testo della legge generale sul bilancio, la procedura di recupero delle sovvenzioni nei casi di mancato rispetto delle condizioni concordate nonché, negli articoli seguenti, un regime di sanzioni in casi di dolo, colpa o negligenza.

CAPITOLO 7. FONDO SOCIALE EUROPEO

Controlli di aspetti particolari

La partnership:

Punti 7.18 e 7.19: per l'Unità che amministra il Fondo sociale europeo (UAFSE) i comitati di sorveglianza sono uno strumento fondamentale per rafforzare la cooperazione e uno degli ambiti nei quali si svolge la necessaria interazione tra tutti gli agenti che partecipano alla gestione delle azioni del Fondo sociale europeo in Spagna.

Proprio per la natura degli obiettivi del Fondo sociale e per la finalità delle sue azioni nello sviluppo delle risorse umane e nel miglioramento del funzionamento del mercato del lavoro, la presenza nei comitati di sorveglianza delle parti sociali, sia datori di lavoro che sindacati, è ritenuta importante perché dette parti sociali rappresentano, nei dibattiti e nei lavori dei comitati, i punti di vista dei destinatari finali - imprese e lavoratori - delle azioni del Fondo sociale.

Per questa ragione, negli anni 1994, 1995 e 1996 i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative sono stati convocati a tutte le riunioni dei comitati di sorveglianza nei quali il Fondo sociale opera come capofila e sono state fornite loro la documentazione e le informazioni fornite ai rappresentanti delle altre istituzioni che vi partecipavano. I regolamenti interni dei comitati riconoscono a questi rappresentanti sociali i medesimi diritti di intervento e di voto degli altri membri.

I comitati capeggiati dal Fondo sociale cui ci riferiamo sono:

- Comitato di sorveglianza del sottoquadro multiregionale dell'Obiettivo 1
- Comitato di sorveglianza del sottoquadro multiregionale dell'Obiettivo 2
- Comitato di sorveglianza del quadro multiregionale dell'Obiettivo 3
- Comitato di sorveglianza del quadro multiregionale dell'Obiettivo 4

Nei primi tre anni del quadro comunitario di sostegno 1994-1999, il comitato dell'obiettivo 1 ha tenuto due riunioni annuali. Per il resto è stata tenuta una riunione all'anno, ma la procedura è stata riveduta nel 1997 e tre comitati sono stati convocati due volte.

Quanto al numero di membri, esso dipende dai vari promotori che partecipano a ciascuno degli obiettivi. I più numerosi sono quelli degli Obiettivi 1 e 3 che, inclusa la Commissione, le parti sociali e l'UAFSE, raggruppano 3 istituzioni.

I comitati degli Obiettivi 2 e 4 sono invece più ridotti. Nel 2 esistono sei promotori e nel 4 uno.

Per quanto riguarda le osservazioni della Corte sul fatto che i comitati non hanno riveduto e sviluppato gli indicatori di impatto stabiliti per misurare l'efficacia dello sforzo dell'FSE in Spagna, d'accordo con la Commissione e previa informazione e discussione nell'ambito dei comitati di sorveglianza, è stato adottato il criterio secondo il quale, per stabilire l'efficacia, l'efficienza e l'impatto delle varie forme di intervento dell'FSE, si affiderà ad un gruppo di tecnici indipendenti la valutazione e il controllo stabiliti dalle norme vigenti (articolo 6 del regolamento 2081/93, tra l'altro).

Questi gruppi hanno già presentato delle relazioni di valutazione preliminare e intermedia di tutti i quadri comunitari di sostegno nelle quali, prima della completa valutazione degli interventi e delle relative conclusioni e raccomandazioni, si è proceduto ad una analisi e ad una valutazione degli indicatori contenuti nei PO o nei DOCUP, proponendone di nuovi. Queste relazioni sono state presentate alla fine del 1996 e nel 1997. Tutti i comitati di sorveglianza riunitisi da allora ne hanno avuto conoscenza e hanno preso in considerazione i contributi nei lavori dei rispettivi comitati.

Per quanto riguarda i comitati di sorveglianza che esaminano le forme di intervento dell'FSE assieme a quelle del resto dei Fondi strutturali (sotto-quadri regionali degli Obiettivi 1, 2 e 5b), sono certamente un ambito idoneo per sviluppare il necessario coordinamento delle attività dei fondi. Finora si sono concentrati sull'analisi delle risorse economiche di ciascun fondo piuttosto che sulla definizione e sulla programmazione di azioni che comportino un maggior grado di integrazione e di coordinamento tra i fondi.

Il settore privato, l'Obiettivo n. 4 e ADAPT

Punto 7.27: l'obiettivo iniziale contenuto nella programmazione dell'Obiettivo 4, cioè il fatto che le PMI arrivassero a partecipare alle sue azioni nella percentuale dell'80%, sembra difficile da raggiungere. Malgrado ciò, nella valutazione intermedia (relazione di giugno 1997) si è preso atto dell'enorme sforzo realizzato dall'inizio del periodo, dato che nel primo anno, cioè nel 1994, i partecipanti alle azioni relative alle PMI rappresentavano il 22% e nel 1995 il 50%. Nelle azioni successive si conferma l'impegno a favore delle PMI.

Per quanto riguarda il problema del cofinanziamento dei progetti da parte delle PMI, in Spagna questo tipo di imprese ha effettivamente difficoltà a finanziare dei piani di formazione e ciò giustifica la limitata partecipazione come beneficiari delle sovvenzioni.

Probabilmente il livello reale dei contributi di queste imprese ai piani di formazione è notevolmente superiore a quello che si può desumere dall'analisi dei dati di cui si dispone, ma non è possibile giustificarlo, da un lato perché le imprese non motivano il programma globalmente ma solo le azioni per le quali ricevono il cofinanziamento, dall'altro perché determinate spese non rientrano nella classificazione di spese ammissibili, in base alla loro giustificazione.

In questo contesto, dalla valutazione dianzi citata si desume che circa il 44,8% delle imprese che promuovono la formazione per i loro lavoratori (di cui le PMI rappresentano oltre il 50%) provvedono alla formazione nel corso della giornata lavorativa. Questo tempo destinato alla formazione rappresenta un costo di opportunità di cui si deve tener conto. Oltre a ciò, in alcuni casi nei quali la formazione avviene al di fuori delle ore lavorative essa viene retribuita come ore di lavoro straordinario e ciò avviene circa nel 12,6% dei casi; anche questa è per le imprese una spesa diretta, ma non evidente.

L'addizionalità:

Punto 7.31: In Spagna, nell'ambito dell'FSE, la preoccupazione maggiore è quella di garantire gli impegni di addizionalità; per tale ragione, nelle azioni di sorveglianza e controllo delle varie forme di intervento sempre più numerose ed estese negli ultimi anni, questo è uno degli aspetti più sorvegliati. Queste azioni iniziano in generale dalla verifica del costo totale delle azioni dichiarate come realizzate dagli operatori, attraverso le analisi di documenti giustificativi (fatture o altri documenti probanti o equivalenti) a sostegno delle certificazioni fornite allo scopo di stabilire chiaramente che siano rispettate le percentuali di cofinanziamento nazionali stabilite per ciascuna forma di intervento.

Nei controlli effettuati non sono state notate irregolarità di rilievo per quanto riguarda l'addizionalità; conclusione a cui pensiamo si dovrebbe arrivare al termine dell'esame effettuato dalla Commissione.

Esame dei sistemi:

Punto 7.39: In Spagna, oltre alla quota della sovvenzione del Fondo sociale europeo destinata a cofinanziare azioni di formazione professionale specifiche che si svolgono nel quadro del sistema nazionale di istruzione, un'altra parte di questa è destinata a cofinanziare azioni relative all'istruzione secondaria, limitate tuttavia esclusivamente a ciò che la "Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo" stabilisce come formazione professionale di base, diversa dalla formazione professionale specifica, e che si riferisce a conoscenze attinenti alla vita professionale, che forniscono la base scientifico-tecnica delle capacità e competenze professionali da acquisirsi successivamente con la formazione professionale specifica.

La formazione professionale di base, che rientra nell'insegnamento secondario e già fruisce dell'aiuto del Fondo sociale europeo, è quindi limitata solamente ai moduli tecnologici destinati agli alunni dell'insegnamento secondario obbligatorio e all'insegnamento finalizzato alla maturità.

Punto 7.41: Il Real decreto 631/93, del 3 maggio, che disciplina il programma nazionale di formazione e di inserimento professionale (Plan FIP) stabilisce all'articolo 13 il regime di sovvenzioni ai centri che impartiscono dei corsi nell'ambito compreso dal "Plan" e prevede, al punto 2, che : *"la sovvenzione coprirà le spese per i professori, l'assicurazione infortuni per gli alunni, strumenti e materiale didattico, ammortamento degli impianti e delle attrezzature e spese generali effettivamente sostenute e giustificate. All'importo così risultante potrà aggiungersi un 10% per compensare spese difficilmente giustificabili, senza che in nessun caso l'importo della sovvenzione possa superare quello del modulo corrispondente"*.

Quindi, per non trovarsi in contraddizione con la normativa comunitaria, su quanto stabilisce riguardo ai costi reali per stabilire quali sono le spese ammissibili, l'INEM, in quanto promotore dei programmi operativi che cofinanziano le azioni del Piano FIP, nelle richieste di pagamento finale corrispondenti al 1996 ha già dedotto il 10% delle esecuzioni relative ai "Centros Colaboradores"; ed è proprio per non imputare alle sovvenzioni del Fondo sociale europeo l'importo di queste spese difficilmente giustificabili che l'INEM ha dato istruzioni ai centri di spesa in merito alla gestione successiva dei citati programmi operativi.

Punto 7.42: Per quanto riguarda il sistema di presentazione delle domande di saldo, dalla fine del 1996 la Spagna ha fatto numerosi sforzi di concertazione tra i principali promotori di programmi, l'UAFSE e la Commissione, per migliorarlo, adeguarlo il più possibile a quanto è stabilito nel regolamento 2082/93, alle disposizioni di esecuzione finanziaria allegate, ai PO e basarlo sulle spese realmente sostenute da coloro che eseguono le azioni.

Come risultato di questo processo è stato concordata una metodologia per compilare le domande di saldo, approvata dalla Commissione l'11 marzo 1997, basata sulla fase contabile P o K, secondo la quale le liquidazioni finali sono versate solo per spese effettivamente sostenute, pagate su fattura o documenti contabili probanti e per azioni effettivamente realizzate.

Questo sistema è stato applicato per la compilazione delle domande di saldo 1996, presentate nel giugno 1997, ed una verifica è stata effettuata sulle domande del 1994 e

del 1995 per stabilire se corrispondono realmente alle spese effettivamente sostenute nell'anno di esecuzione.

RISPOSTA DELLA SPAGNA

AGENCIA TRIBUTARIA

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

ALLEGATO I

Numero relazione annuale:

1.33

Rif. lettera di settore:

RTO451E1

Paragrafi 14-16

Seguito dato

dallo Stato membro:

C3.D2

Punto C3-D2

Dopo la visita della Corte dei conti nel 1996 le autorità doganali hanno tenuto una riunione con tutti gli operatori della zona franca di Barcellona informandoli che avrebbero dovuto rispettare la normativa comunitaria, l'articolo 176 del regolamento 2913/92 e l'articolo 807 del regolamento n. 2454/93.

A tutt'oggi, 29 operatori hanno avviato le pratiche per ottenere dal dipartimento delle dogane e imposte speciali l'opportuna autorizzazione; la situazione è la seguente:

- Già approvata dal dipartimento delle dogane e imposte speciali la contabilità di magazzino: 6 imprese.
- In attesa di approvazione da parte del dipartimento: 10 imprese.
- In attesa della relazione della dogana di controllo: 13 imprese.

Si allega una lettera tipo di richiesta di autorizzazione e approvazione preparata dal centro direttivo.

Madrid, 19 settembre 1997

Servizio RAE Expte. 8/97

Oggetto: Approvazione contabilità di
magazzino operatore in zona
franca

Amministratore principale
delle dogane e imposte speciali di
Barcellona
e territorio

Prendo atto della Sua lettera dello scorso 11 luglio con la quale, a norma del disposto degli articoli 176 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale) e 807 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (disposizioni di applicazione), Lei chiede un'autorizzazione per tenere una contabilità di magazzino per esercitare l'attività di magazzinaggio e distribuzione di merci in generale, sia comunitarie che terze.

Considerata la relazione favorevole dell'amministrazione delle dogane e imposte speciali di Barcellona relativa a questa richiesta, con riguardo al sistema di contabilità di magazzino che verrà utilizzato in base a un programma specifico presentato e eseguito dall'operatore.

Viste le disposizioni citate e il decreto (Orden) del 2 dicembre 1992 nonché la circolare n. 1/1994 del 22 marzo (BOE del 30).

Il presente dipartimento ha deciso di accogliere la richiesta.

Si comunica la presente all'impresa per conoscenza ed esecuzione, con copia alla dogana di controllo.

Il direttore

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A OPERARE
NELLA ZONA FRANCA DI BARCELLONA**

Art. 807 del regolamento 2454/93

Il sottoscritto, _____,
documento nazionale di identità n. _____ nella sua qualità
di direttore della ditta _____, numero d'identificazione fiscale
_____ chiede l'autorizzazione a operare nella zona franca di
Barcellona con il fine stabilito all'articolo 799 del regolamento 2454/93.

La contabilità di magazzino imposta dall'articolo 176 del codice doganale (regolamento 2913/92) verrà eseguita attraverso il sistema informatico creato e gestito dal consorzio della zona franca.

Le attività esercitate dal richiedente saranno quella di magazzinaggio, distribuzione e trasformazione.

(cancellare le voci inutili)

L'attività verterà sulle merci seguenti:

Lo statuto comunitario di dette merci potrà essere: paesi terzi/comunitaria con restituzioni

(cancellare la voce inutile)

L'ubicazione del magazzino dell'operatore nella zona franca è:

Data e firma

(registro di entrata)

RELAZIONE DELLA DOGANA DI CONTROLLO

Vista l'informazione presentata dal richiedente e dopo aver esaminato il sistema contabile da lui proposto, questa dogana ritiene di poter accogliere la richiesta. Si allega copia dei registri contabili da utilizzare.

SOTTODIREZIONE GESTIONE DEI TRIBUTI DEL COMMERCIO ESTERO

ALLEGATO II

Numero relazione annuale: 1.63

Rif. lettera di settore: 3 febbraio 1997
Paragrafo 27

**Seguito dato
dallo Stato membro:** C4.D3

Punto C4

Attualmente esiste un'applicazione informatica chiamata "**PENDENCIAS**" che impedisce che si ripeta la situazione individuata durante la visita della Corte dei conti.

Quest'applicazione permette di migliorare il controllo per quanto riguarda il regime di perfezionamento attivo.

Punto D3

Per quanto riguarda l'autorizzazione di RPA n. 63-01039972, della ditta "Sandoz Agro, S.A.", attraverso la quale è stata fatta l'esportazione anticipata senza autorizzazione della medesima e per la quale i controllori hanno individuato una dichiarazione di esportazione anticipata corrispondente a 4 importazioni (IMS 5 con i seguenti numeri e date: 044169, del 7.9.95; 062902, del 27.12.95; 030813, del 30.11.95 e 014853, del 25.3.96), si precisa che:

- a) In data 25.4.96 la dogana di Barcellona ha inviato una lettera all'interessato comunicandogli che l'esportazione anticipata non era coperta dall'autorizzazione di RPA.
- b) L'interessato non ha risposto alla comunicazione consegnata il 25.4.96.
- c) Il regime di perfezionamento attivo non è stato utilizzato con quest'autorizzazione dal 25.3.96.

d) Le liquidazioni dei diritti per mancato rispetto del regime si sono concretate in 5 atti i cui importi riscossi e date di messa a disposizione sono:

N. dogana	N. atto	Liquidazione diritti compensazione CEE		Data riscossione	Messa a disposizione
0811-5-44169	0811-5-373451	673 732		19.10.95	Dicembre 95
	0841-6-953382	198 378	8 486	5.12.96	Febbraio 97
0811-5-62902	0811-6-953364	142 935	6 596	5.12.96	Febbraio 97
0841-5-30813	0841-6-953355	2 398 086	107 973	5.12.96	Febbraio 97
0811-6-14853	0811-6-953373	209 859	8 071	5.12.96	Febbraio 97

RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI ATTINENTI AI CAPITOLI AGRICOLI CONTENUTE NELLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Punto 3.19: Il FEGA ha ripetutamente dato istruzioni alle CC.AA affinché conservino copia delle basi di dati utilizzate per le informazioni inviate alla Commissione e per il calcolo delle penalità per superamento delle superfici di base.

Punto 3.39: Per quanto riguarda l'omogeneità delle basi di dati, nel corso delle varie visite è migliorata la qualità per il punto menzionato e, malgrado non avessimo ricevuto, a nostro avviso, risposte chiare, siamo del parere che tale omogeneità vada attribuita alle qualifiche e ai criteri inviati ai vari OO.PP, che sono aggiornati anteriormente all'inizio di ciascuna campagna per adeguarli alla normativa vigente.

Punto 3.40: Per poter recuperare i dati in caso di guasto informatico è stato installato un sistema antincendio e un sistema di alimentazione ininterrotta; è stato, inoltre, creato un sistema di accesso unicamente per il personale autorizzato. Quotidianamente si fa un "backup" delle informazioni, che vengono conservate in armadi ignifughi, separati dalla sala computer.

È allo studio un meccanismo elettronico per l'accesso del personale autorizzato alla sala computer.

Un piano di emergenza è in fase avanzata di preparazione.

Punto 3.46: In Spagna, l'ambito territoriale oggetto dei controlli incrociati con le basi ufficiali del catasto è andato aumentando dal 1993, quando sono stati realizzati per alcune Comunità autonome, fino al 1996, anno nel quale ciò avveniva per tutto il territorio nazionale.

Lungo tutti questi anni e fino ad oggi, peraltro, i controlli incrociati sono stati effettuati anche con basi di dati diverse da quelle del catasto e relative ad altri aiuti e informazioni disponibili nelle Comunità autonome.

Per quanto riguarda lo scambio di dati tra Comunità autonome, malgrado le difficoltà che ciò comporta sta migliorando il sistema di trasferimento dei dati e il calendario.

Punto 3.47: Riteniamo che la Corte dei conti si riferisca, per questo punto e per quanto riguarda la Spagna, ai controlli incrociati con basi di dati diverse da quella del catasto, utilizzate anche dalle Comunità autonome (come si è detto al primo paragrafo del punto 3.46) per confrontare le parcelle con altre informazioni disponibili. Ciò rappresenta un ulteriore perfezionamento dei controlli amministrativi perché non ci si limita all'informazione catastale ma si estendono i controlli incrociati a qualsiasi informazione disponibile basata sul territorio onde evitare che delle parcelle siano indebitamente dichiarate più volte.

Punto 3.48: Pensiamo ad un errore di interpretazione o di comprensione della Corte dei conti dal momento che, in Spagna, la tolleranza ammessa per il confronto delle superfici dichiarate per ciascuna parcella con le superfici ufficiali del catasto è di 1 ara e non di 50 are. Considerando che la superficie ufficiale del catasto è espressa in cento are, ossia un

ettaro, con quattro decimali, e la superficie dichiarata è espressa in ettari con due decimali, la tolleranza ammessa è di un'unità nell'ultimo decimale, ossia un'ara.

Punto 3.54: Per quanto riguarda i controlli in loco effettuati nel 1995 e 1996 nelle Baleari, si fa notare che si tratta di un caso particolare per le ragioni che seguono.

Dal 1992 in Spagna i controlli vengono effettuati mediante telerilevamento via satellite, sistema propugnato dalla Commissione. All'inizio, le immagini utilizzate per individuare le coltivazioni e misurare le superfici sono state unicamente quelle del satellite. Tuttavia, dal 1995 si è cercato di ottimizzare il sistema combinando le immagini del satellite con una ortofotografia ad alta risoluzione ottenuta in volo effettuato nell'anno, in modo da ottenere una maggiore precisione nella misurazione delle superfici. Per far ciò bisognava scegliere una regione con piccole parcelle, possibilmente con alberi sparsi e una densità accettabile di domande, requisito necessario perché il controllo per telerilevamento risultasse efficace. È per queste ragioni che è stata scelta la zona delle Baleari; in assenza di tali circostanze particolari non avrebbe suscitato alcun interesse ai fini di un controllo mediante telerilevamento.

La Comunità autonoma delle Baleari ha effettuato nel suo territorio 872 controlli, pari al 23,5%, percentuale decisamente superiore al 5% regolamentare, predisponendo maggiori risorse materiali e umane.

Vanno sottolineate le difficoltà che si incontrano a livello materiale, di risorse umane o di scadenze, se si vuole aumentare la percentuale globale dei controlli che una C.A. deve affrontare al di là del livello del 20%. Ciò malgrado continueremo ad aumentare il numero dei controlli nei vari dipartimenti, regioni o unità amministrative.

Nel 1995 si è potuto ottenere nelle Baleari questa percentuale di controlli perché esistevano le circostanze ideali per effettuarli mediante telerilevamento; per tale ragione, nel Piano di controllo nazionale stabilito dal FEGA per il 1996 è stato ridotto il numero minimo di controlli nelle Baleari, dato l'impegno dell'anno precedente.

Per quanto riguarda La Rioja, la riduzione dei controlli nel 1996 non è significativa e, per informazione della Corte dei conti, aggiungiamo che, visti i risultati ottenuti negli anni precedenti, nel 1997 i controlli nella citata Comunità autonoma hanno raggiunto il 35% delle domande trasmesse.

Punto 3.55: Per un miglior controllo di tutte le parcelle dichiarate e per facilitare agli agricoltori la dichiarazione delle superfici, la Spagna, fin dal primo anno, ha previsto nel Sistema Integrato l'inclusione delle parcelle dichiarate relative ai legumi da granella nelle domande di aiuto "superfici". Tuttavia, dato che il regolamento (CEE) 762/89 fissava degli obblighi di controllo sul campo diversi da quelli del Sistema Integrato, nel Piano Nazionale di Controlli si sono coniugati gli obblighi delle due disposizioni regolamentari.

Punto 3.63: Per quanto riguarda l'indicazione nelle relazioni di controllo della misurazione delle superfici delle parcelle agricole accettate, precisiamo che il FEGA ha richiamato ripetutamente alle Comunità Autonome tale necessità, come viene sottolineato anche nel Piano Nazionale dei Controlli sul campo.

Capitolo 8: Nel corso del 1996 la Corte dei conti ha effettuato un controllo sull'affidabilità dei principali sistemi applicati per la gestione e il controllo della spesa

riferita agli aiuti del FEAOG-Orientamento, sulla base dei regolamenti (CE) 951/97 (ex (CEE) 866/90) e (CEE) 867/90.

I controlli sono stati eseguiti nella Direzione generale della Politica dell'Alimentazione e delle Industrie agroalimentari, del Ministero dell'Agricoltura, Pesca e Alimentazione di Madrid, in qualità di organismo incaricato del coordinamento della gestione e responsabile della giustificazione delle spese nei confronti del FEAOG-Orientamento, e nei servizi della Direzione generale della Produzione agricola e delle Industrie agroalimentari, della Giunta della Galizia, sia nei servizi centrali che in quelli provinciali.

La Corte dei conti europea ha esaminato complessivamente 10 pratiche, due delle quali sono state controllate sul campo.

In data 21.2.97 è stato inviato alla Corte dei conti della Spagna un documento relativo ai risultati del controllo. A parere di detta Corte, tale documento rivestiva un carattere preparatorio dato che vi si ammetteva la possibilità di una risposta delle amministrazioni e degli organismi gestori sui fatti e le osservazioni ivi contenuti.

Punto 8.13: Per quanto concerne il commento, vale a dire che "talune autorità nazionali non hanno predisposto relazioni di valutazione scritte", si precisa che secondo la suddivisione dei compiti stabilita, la valutazione della redditività delle imprese beneficiarie compete alle autorità regionali, e non alle autorità nazionali; per ciascun progetto esse emettono una Dichiarazione impegnandosi, tra l'altro, ad "Esaminare la situazione finanziaria del beneficiario sulla base della sua contabilità annuale riveduta o delle relazioni finanziarie, allo scopo di accertarsi che l'investimento sarà redditizio".

In tale contesto si precisa che per giudicare la redditività degli investimenti va tenuto conto del fatto che a volte questi vengono effettuati per rispettare delle esigenze di politica dell'ambiente o per adeguarsi a determinate normative, condizioni spesso indispensabili per poter continuare l'attività; non sempre, quindi, gli investimenti contribuiscono a migliorare i risultati economici dell'impresa, ma servono a conseguire altri obiettivi di difficile valutazione, non per questo meno importanti.

Nel caso delle cooperative o raggruppamenti di produttori, la redditività non si misura normalmente sugli utili di fine esercizio ma sul pagamento ai soci di prezzi superiori alla media del mercato, risultato della gestione di trasformazione e commercializzazione della produzione dei soci.

In alcuni casi, le perdite risultanti nella contabilità si riferiscono all'anno successivo all'inizio dell'attività, per cui non sono da considerarsi rappresentative.

In nessun caso le imprese controllate sono scomparse né hanno cessato l'attività, e non hanno nemmeno avuto gravi problemi finanziari che abbiano dato adito a dubbi sulla possibilità di una loro sopravvivenza.

Punto 8.20: Nei certificati emessi dall'autorità competente a livello regionale che accompagnano ciascuna delle giustificazioni di spesa presentate dai beneficiari ai fini del pagamento del saldo dell'aiuto è menzionato il nome del funzionario che ha comprovato "in situ" l'effettività degli investimenti e la loro corrispondenza con quelli giustificati dal beneficiario. Questo controllo "in situ" è stato eseguito almeno una volta per ogni progetto approvato, indipendentemente dal lavoro specifico eseguito sulla base dei

documenti, che consiste in un esame meticoloso ed esaustivo dei documenti giustificativi delle spese dichiarate dal beneficiario.

A quanto sembra, in nessuno dei dieci fascicoli controllati dalla Corte dei conti europea si sono individuate voci di bilancio non ammissibili, per cui dire che “non c’è quasi nessuna prova che le spese non ammissibili siano state escluse dalle richieste di sovvenzioni” non sembra possa indurre a concludere che esistono spese non sovvenzionabili. Se la Corte le avesse individuate avrebbe dovuto farlo sapere nella sua relazione del 21 febbraio 1977, e ciò avrebbe permesso di potenziare le procedure di controllo e monitoraggio.

Si fa notare al riguardo che le osservazioni fatte dalla Corte dei conti europea nella comunicazione del 21.2.97 sono state trasmesse a tutti gli organismi gestori a livello regionale, per far loro notare o per richiamare loro le norme da rispettare o le azioni stabilite a livello nazionale nella gestione degli aiuti e perché, benché nella maggior parte dei casi la loro mancanza non alteri l’ammissibilità delle spese, ne risulta migliorata e agevolata l’azione dei controlli a posteriori effettuati dagli organismi competenti.

Punto 8.36: Il trasferimento alle Comunità autonome della maggior parte delle azioni per la modernizzazione delle strutture agrarie fa sì che le azioni in materia di controllo finanziario prevedano funzioni e competenze condivise.

Considerato quanto precede, l’amministrazione spagnola effettua dei controlli delle domande dei vari tipi di aiuto, controlli che sono completati da ispezioni in loco di un certo numero di aziende agricole scelte sulla base di un piano di campionamento. Quanto al numero di controlli da effettuare, questo è in funzione di un campione significativo dei pagamenti effettuati e si effettua in coordinamento tra i rappresentanti dell’amministrazione generale e di quelle autonome.

La verifica sottopone a revisione sia la procedura di concessione dell’aiuto, la documentazione fornita dal titolare, ecc. che la verifica sul campo dell’azienda beneficiaria dell’aiuto.

Tutto ciò avviene indipendentemente dai controlli realizzati congiuntamente con altre istituzioni quali l’Intervención general (Ispettorato generale), la Corte dei conti, ecc. basandosi su criteri specifici che consentono un’ampia applicazione territoriale e una dimensione rappresentativa.

I parametri, quali il livello di affidabilità, la precisione e le percentuali di errore si risolvono sulla base delle Tavole di campionatura dell’Intervención general de la Administración del Estado per il controllo delle domande di sovvenzione.

Inoltre, l’entrata in vigore del regolamento (CE) 2064/97 della Commissione, che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) 4253/88 del Consiglio per quanto riguarda il controllo finanziario da parte degli Stati membri delle operazioni cofinanziate con i Fondi strutturali presuppone una modifica dei criteri di selezione dei beneficiari oggetto di controllo, imponendo che i controlli riguardino almeno il 5% della spesa totale sovvenzionabile.

La normativa spagnola ha recepito le disposizioni comunitarie e ha tenuto in debito conto l’idea del controllo dell’aiuto a posteriori.

Controllo ex ante

I controlli ex ante annuali sono effettuati da funzionari delle Comunità autonome seguendo il modulo di domanda previsto, che contiene in sintesi i dati seguenti.

Dati del titolare

Domanda - originale firmato

Fotocopia del DNI (documento nazionale di identità) del titolare

Fotocopia del DNI del coniuge

Prova che è titolare dell'azienda

Dichiarazione dei redditi

Tessera e ricevute della Sicurezza sociale agraria

Dati dell'azienda

Domicilio del titolare, se diverso da quello menzionato nel DNI

Certificato anagrafico

Certificato di attività di allevamento

Titolo di proprietà, documenti di locazione e altri documenti probanti relativi all'azienda del beneficiario.

Alcuni di questi documenti costituiscono la prova ufficiale dell'esistenza materiale dei beni mobili e immobili e del loro proprietario o conduttore, per cui il controllo si realizza effettivamente in questa fase.

I controlli si attuano in due fasi, esame dei fascicoli in ufficio e visita delle aziende.

Nella prima fase si esamina la documentazione che accompagna i fascicoli, che dev'essere obbligatoriamente completa.

Si parte dalla conoscenza diretta delle aziende da parte di ogni "Consejeria" che, con il suo personale tecnico svolge in permanenza funzioni di consulenza, controllo e intermediazione di qualsiasi tipo di aiuti, tanto per il FEAOG-Garanzia che per il FEAOG-Orientamento. In esse, circa 800 uffici, inizia la costituzione materiale del fascicolo e si stabilisce il sistema di controllo e di verifica.

Oltre ad essere conosciuti direttamente e personalmente, gli agricoltori sono identificati sulla base di documenti.

Inoltre, soprattutto quando non sussiste questa conoscenza completa, gli interessati vengono convocati per verificare i documenti, che devono fornire.

Valutazione intermedia

Rappresenta un documento chiave del monitoraggio perché permette di approfondire la qualità della gestione e effettuare i ritocchi necessari nel corso dell'esecuzione.

Nella riunione informale dei Ministri tenutasi a Madrid dal 30 novembre al 1° dicembre 1995 la presidenza spagnola presentò un questionario sulle prassi nazionali di valutazione intermedia. Alcuni Stati con maggior esperienza in questo campo avevano chiesto che si seguisse più fedelmente la metodologia di questi paesi, fatto che dimostra il livello di sviluppo in materia di disposizioni e valutazioni nazionali.

In questo tipo di valutazioni la responsabilità incombe direttamente ad ogni Stato membro. Dovrebbero essere effettuate da agenti esterni, vale a dire società istituzionali distinte dalle amministrazioni interessate, come avviene per il settore del miglioramento delle strutture agricole.

Nell'esercizio che ha formato oggetto della relazione, la valutazione intermedia è stata effettuata dalla "Comision de seguimiento", che ha effettuato periodicamente una valutazione delle opportunità di ciascun programma.

Nel corso dell'esercizio finanziario i Direttori generali responsabili delle strutture agricole di ciascuna delle Comunità autonome hanno tenuto varie riunioni nonché riunioni specifiche o "Comisiones de seguimiento" bilaterali con ciascuna Comunità autonoma.

Per quanto riguarda le anomalie individuate, giova precisare che le rese per U.T.H. (unità di lavoro umano) o U.T.A. (unità di lavoro agricolo) possono essere inferiori a quella segnalata nella versione iniziale del piano di miglioramento a causa di situazioni disastrose verificatesi nel settore nel corso dell'anno, come ad esempio un calo dei prezzi. Quanto all'inesattezza del calcolo dell'UTA, si fa notare che in un'azienda agricola la resa di riferimento rappresenta un indicatore necessario per la concessione dell'aiuto pagato, che è sempre posteriore. Il raccolto o la produzione dell'azienda possono essere, per svariati motivi, di gran lunga superiori a quelli previsti al momento della concessione dell'aiuto e possono verificarsi, com'è logico, delle modifiche nel risultato economico finale quando lo si confronti con la resa di riferimento utilizzata come indicatore alla data di concessione della sovvenzione.

Questi fattori congiunturali possono prodursi in un determinato anno, magari quello del controllo delle unità responsabili, ma non si possono considerare una conferma che l'aiuto è stato sfruttato male; va considerato, invece, il fatto che nel calcolo sono intervenuti altri fattori più affidabili come la media delle produzioni di vari esercizi.

Gli aiuti si valutano in base a compiti o attività ben precisi (per una determinata superficie irrigabile di un certo terreno la prestazione di lavoro misurata in UTA è logicamente fissa) e pertanto gli Organi gestori attribuiscono le prestazioni o quantità di UTA necessarie in ciascun caso per un'attività agricola o di allevamento.

Il criterio seguito ha richiesto una prova documentale che comprovasse detta prestazione di lavoro (ad esempio: documenti della sicurezza sociale agraria).

Nel caso di un'azienda agricola a conduzione familiare è talvolta impossibile individuare le prestazioni lavorative per una attività se si tiene conto dei vari criteri applicati dagli organi gestori e controllori. Le prestazioni lavorative del titolare dell'azienda e dei familiari non sono previste dalla documentazione ufficiale chiesta loro in un dato momento, dando luogo a casi non giustificati da documenti UTA benché tali prestazioni siano adeguate e addirittura superiori a quelle richieste.

Quanto alla mancanza di trasparenza nella giustificazione degli investimenti, bisogna distinguere tra beni mobili e beni immobili. Per i beni mobili (acquisto di macchinari o di bestiame) non sono stati notati errori e la quantità acquistata coincide con l'importo della fattura di consegna del bene considerato.

Anche per gli investimenti in beni immobili l'importo dell'investimento coincide con la fattura per quegli impianti che non richiedono l'apporto di manodopera per il montaggio (impianti di fornitura di energia elettrica, trasformatori, gruppi motopompa, impianti frigoriferi, ecc.). Nel mondo rurale esiste, tuttavia, tutta una serie di investimenti nel campo dell'edilizia o delle opere di genio civile che richiedono l'intervento del titolare dell'azienda agricola o dei familiari sotto forma di manodopera (opere quali lo scavo di fossati o trincee, costruzione di muri, aiuto a muratori, trasporto di materiali con mezzi propri - trattore o rimorchio - e lavori diretti o ausiliari di cantiere). Di conseguenza, per la costruzione di un'opera non si è tenuto conto del valore aggiunto del titolare, dei suoi macchinari e dei familiari nella richiesta di documentazione e fatture che potranno essere magari fornite solo in parte senza coprire nella maggior parte dei casi il valore totale dell'opera costruita.

Valutazione ex post

Sono state eseguite sistematicamente dal Ministero dell'Agricoltura, Pesca e Alimentazione. Sono attualmente in via di perfezionamento; si stanno adeguando i mezzi tecnici e le risorse umane e le disposizioni vengono adattate ai regolamenti in vigore.

Il programma 94ES06016 della linea di bilancio BE-1000 corrispondente al FEAOG Orientamento è attualmente gestito, nell'ambito del Ministero dell'Agricoltura, Pesca e Alimentazione, dalla Sottodirezione Generale per la formazione e l'innovazione.

Di questo programma si occupa, dalla ristrutturazione del MAPA nel 1997, la Sottodirezione Generale delle Azioni di Sviluppo rurale per le indennità compensative e la Sottodirezione Generale per la formazione e l'innovazione per quanto attiene agli altri provvedimenti del regolamento (CEE) 950.

Anche se una campionatura significativa può essere ottenuta attraverso varie procedure, la più indicata è quella stabilita nelle Tavole di campionatura dell'"Intervención general de la Administración" dello Stato. In questo modo si ottiene un campione statisticamente valido, con un livello di validità e una precisione adeguati, che tiene conto della percentuale di fascicoli lacunosi degli esercizi precedenti.

Il paragrafo 2 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) 2064/97 precisa, tuttavia, che il campione significativo deve comprendere almeno il 5% della sovvenzione globale, situazione che si constata già nel 1998 sui pagamenti effettuati nell'esercizio precedente.

Punti 8.42-8.45: Nel 1996 sono stati eseguiti i controlli dell'indennità compensativa per gli anni 1994 e 1995, visto che nel 1995 non erano stati eseguiti quelli relativi al 1994.

Sono stati eseguiti su 1621 beneficiari scelti a caso, gli stessi per le due campagne, ciò che rappresenta l'1% del numero totale di domande ricevute che avevano ottenuto l'aiuto. I controlli sono stati effettuati dalle varie Comunità autonome.

Castilla-La Mancha li ha effettuati per conto suo, senza arrivare all'1%, per cui altre Comunità ne hanno effettuati di più.

I controlli effettuati dalle Comunità autonome negli anni 1994 e 1995 sono indicati nella tabella seguente.

COMUNITÀ AUTONOMA	1994	1995
Andalusia	81	81
Aragon	122	122
Asturie	128	128
Baleari	1	1
Canarie	9	9
Cantabria	46	46
Castilla-La Mancha	218	218
Castilla y Leon	489	489
Catalogna	79	79
Estremadura	88	88
Galizia	288	288
Madrid	5	5
Murcia	11	11
La Rioja	6	6
C. Valenciana	50	50
TOTALE	1621	1621

Dopo l'invio dei controlli da parte delle Comunità autonome, da una revisione di questi sono state riscontrate delle lacune.

I controlli lacunosi che giustificavano la restituzione di quanto ricevuto sono i seguenti:

Canarie	1
Castilla-La Mancha	2
Catalogna	3
Galizia	2
Murcia	1
Valencia	1
Andalusia	1
Castilla y Leon	6

Il Direttore generale ha chiesto loro di procedere alla revoca della concessione per poter chiedere la restituzione all'interessato.

Hanno chiesto la restituzione all'interessato, versandola al Tesoro, nel 1997, le seguenti Comunità (numero di beneficiari e importi):

1994

Andalusia	1	(35.000 Pta)
Murcia	1	(18.918 Pta)
Catalogna	1	(38.038 Pta)

1995

Andalusia	1	(36.750 Pta)
-----------	---	--------------

Murcia	1	(19.287 Pta)
Catalogna	3	(39.942, 36.979 e 64.056 Pta)
C.Valenciana	1	(37.949 Pta)

Le altre Comunità non hanno ancora proceduto alla revoca della concessione.

Punto 8.58: Dal 15 al 19 luglio 1996 la Corte dei conti europea ha effettuato una visita di ispezione relativa alla gestione del FEAOG-O in Spagna, nella fattispecie in Galizia.

In riferimento alle osservazioni segnalate per i Programmi operativi (punto 6), nella relazione finale del Programma operativo P.O. 90.ES.06.013 è stato preparato un documento con gli importi che per ogni domanda erano stati pagati per ciascun anno del programma e che pertanto erano stati inclusi nelle rispettive relazioni annuali.

a) L'elenco dei progetti realizzati include tutti gli investimenti pagati nel periodo ammissibile raggruppati per tipo di domanda. Le domande sono state messe assieme mano a mano che venivano fatti gli investimenti previsti, incluse le eventuali modifiche approvate in corso di esecuzione e motivate da circostanze diverse debitamente giustificate nel corrispondente fascicolo amministrativo.

b) L'esecuzione dei lavori viene controllata dai Servizi provinciali. Per ciascun lavoro viene nominato un tecnico come direttore del cantiere che supervisiona, secondo quanto stabilito nel Capitolato d'oneri, la buona esecuzione. Egli prepara la documentazione necessaria per ogni caso: certificazioni mensili dei lavori eseguiti, registro degli ordini, test dei materiali, controlli dei lavori, misurazioni, ecc. Per il fascicolo XR-2715 riveduto è stata fornita la documentazione richiesta, consistente in prove di bitume residuo dei sentieri asfaltati, di resistenza dei cementi, del grado di compattezza, ecc.

Punto 8.59. A): Il fascicolo "XR-2715, Concentrazione delle parcelle di Santa Maria de Dodro" corrisponde all'esecuzione di un progetto di sentieri da parte del Plan de Obras y Mejoras nella parcellizzazione di Dodro, progetto eseguito prima che venisse realizzato il processo di riparcellizzazione.

Considerata la situazione del processo di concentrazione delle parcelle nella zona visitata dai controllori, le aziende che si vedono sono gli antichi apporti dei proprietari, e il tracciato della rete di sentieri che servirà la nuova distribuzione della proprietà. Le nuove parcelle non erano ancora aggiudicate.

Data la dispersione della popolazione in Galizia, è normale che i proprietari abbiano casa sulle parcelle apportate.

Non è nemmeno possibile che parte dei lotti siano stati venduti a scopi industriali per la semplice ragione che non esistono ancora nella zona terreni soggetti a riparcellizzazione.

Inoltre, le "Norme complementari e sussidiarie della programmazione provinciale" precisano, all'articolo 26 che si riferisce all'Ordinanza che disciplina il suolo non edificabile soggetto a tutela agricola, che:

"sono definiti tali i terreni che devono formare oggetto di tutela speciale data la capacità produttiva, attuale o potenziale, nel settore agricolo e che pertanto devono essere riservati a tale uso.

Questa categoria comprende almeno:

- le superfici che sono state oggetto di concentrazione delle parcelle o che lo saranno in futuro”.

Punto 8.59.B):

- 1) Negli atti della riunione del “Comité de Seguimiento” dei P.O. contenuti nel punto 4.4 del sottoquadro regionale della Galizia, del 5 luglio 1993, per quanto riguarda il punto 4.4 si trova la richiesta di includere nel provvedimento n°1 “riorientamento e miglioramento dei vini” un sottoprovvimento che preveda la presenza a manifestazioni per promuovere le qualità, inclusa la spesa per l’installazione di stand; il rappresentante della Commissione delle Comunità europee ha accettato alcuni tipi di mostra-degustazione-dimostrazione di vini autoctoni galiziani a livello nazionale, escludendone tuttavia qualsiasi pubblicità”.
- 2) Il fatto che in Galizia non si produca per il mercato, dato l’altissimo autoconsumo, e che non si abbia quindi un’esperienza nel settore, va imputato alla situazione periferica della Galizia, cui si devono aggiungere delle comunicazioni non delle migliori, un’alta densità di popolazione rurale e altri fattori. Ciò comporta la necessità di promuovere delle formule operative intese a **migliorare il processo di inserimento nel mercato**: come ad esempio partecipare a manifestazioni specializzate, individuare le capacità produttive delle superfici, le denominazioni d’origine, i marchi, le qualità che possono rappresentare incentivi commerciali di notevole valore in termini di concorrenza atti, quindi, a compensare gli svantaggi, sul piano competitivo, di costi e prezzi.
- 3) Con questo sottoprovvimento si intendeva sviluppare determinate attività economiche, o determinate aree, promuovendo l’offerta sul mercato della produzione e incoraggiando dei prodotti non eccedentari e alternativi per diversificare la produzione. **L’investimento o la spesa imputati a questo sottoprovvimento non intendevano promuovere le vendite ma le qualità**, nel quadro di azioni collettive o relative a prodotti con un mercato specifico di cui è riconosciuta la qualità o prodotti agricoli la cui qualità è sufficientemente giustificata.

FINLANDIA

VALTIOVARAINMINISTERIO

(MINISTERO DELLE FINANZE)

Direzione generale del bilancio

10.3.1998

**RELAZIONE ANNUALE DELLA CORTE DEI CONTI RELATIVA
ALL'ESERCIZIO 1996**

Punti relativi alla Finlandia - Risposta della Finlandia

Con lettera n. XIX/01/APD (97) del 22.1.1998, la Direzione generale bilanci della Commissione (DG XIX) chiedeva alle autorità finlandesi di rispondere alle osservazioni riguardanti la Finlandia contenute nella relazione annuale della Corte dei conti relativa all'esercizio 1996, e in particolare:

- * Capitolo 3 - Le organizzazioni di mercato - I prodotti vegetali - Affidabilità delle statistiche - punto 3.29
- * Capitolo 6 - Fondo europeo di sviluppo regionale - Il nuovo obiettivo n. 6 - punti 6.7 - 6.8

Dopo aver ricevuto la lettera succitata, il Ministero delle finanze ha chiesto al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero degli interni di fargli pervenire una relazione in merito. La risposta della Finlandia, che poggia quindi su tale relazione, è la seguente:

Capitolo 3 - Le organizzazioni di mercato - I prodotti vegetali

Affidabilità delle statistiche - punto 3.29

Le spiegazioni fornite dal Ministero dell'agricoltura e foreste consentono di affermare quanto segue:

la Finlandia si dichiara stupita del fatto che una riduzione della superficie agricola di base possa essere ascritta ad una errata valutazione iniziale di detta superficie. In Finlandia, infatti, la superficie di base è stata determinata ricorrendo agli stessi criteri utilizzati negli altri Stati membri. La superficie di base utilizzata al momento in Finlandia è inferiore a quella dichiarata al momento dei negoziati d'adesione. Ciò è dovuto al fatto che, anteriormente all'adesione all'Unione europea, in Finlandia erano stati conclusi alcuni contratti di limitazione della produzione a lungo termine che hanno potuto essere presi in considerazione ai fini del calcolo della superficie di base conformemente al regolamento (CEE) n. 1765/92 anche se poi non tutte le superfici ritirate dalla produzione sono state riammesse in produzione successivamente all'adesione. Negli ultimi tempi, tuttavia, il tasso di utilizzazione della superficie di base è aumentato. La Finlandia ritiene che non ci si possa lanciare alla leggera in una procedura di riduzione della superficie di base inutilizzata; sarebbe opportuno, infatti, tener presente che, in questo caso, si tratta di un punto già risolto nel quadro delle trattative di adesione e che il tasso di utilizzazione della

superficie di base in Finlandia continua ad aumentare. Ora, se si opera una sottovalutazione delle superfici di base in Finlandia, occorre procedere analogamente anche in tutti gli altri Stati membri. A tale scopo, è opportuno verificare soprattutto in che misura siano stati rispettati i criteri di ripartizione delle colture previsti all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

Capitolo 6 - Fondo europeo di sviluppo regionale

Il nuovo obiettivo n. 6 - punti 6.7 - 6.8

Le precisazioni fornite dal Ministero degli interni consentono di affermare quanto segue.

La Corte giudica lenta, in Finlandia e Svezia, l'esecuzione della programmazione nel quadro dell'obiettivo 6.

In occasione del controllo effettuato nel 1996, la Corte dei conti aveva giudicato nell'insieme relativamente soddisfacente l'esecuzione della programmazione per quanto riguarda i progetti d'impresa.

Fin dagli anni 60 la Finlandia - per il tramite di misure nazionali - ha effettuato investimenti di rilievo allo scopo di stimolare lo sviluppo della regione dell'obiettivo 6. Di conseguenza, in tale regione esiste ora un'infrastruttura operativa che costituisce un buon punto di partenza per l'attuazione di misure di sviluppo estremamente varie nei diversi settori di attività.

L'obiettivo 6 si prefigge di incrementare le attività delle imprese interessate, di migliorarne la competitività e di garantire la qualità della vita nelle zone rurali ultraperiferiche. Essendo la più settentrionale delle regioni a scarsa densità demografica dell'Unione europea, la regione finlandese dell'obiettivo 6 soffre di uno svantaggio concorrenziale permanente rispetto a tutte le altre, il che si è tradotto in un basso livello produttivo, un elevato tasso di disoccupazione strutturale ed un'accelerazione dell'esodo.

Come precisato al punto 6.5, la Commissione ha adottato il documento unico di programmazione per il quadriennio 1995-1999, elaborato in base al programma di sviluppo trasmesso dal governo finlandese, l'11.7.1995 e l'attuazione del programma ha avuto inizio alla fine del 1995. Nell'ambito della programmazione, il rinnovo delle strutture di sviluppo regionale è andato di pari passo con l'istituzione di nuovi organi di cooperazione sia a livello dell'amministrazione centrale che regionale. Pertanto, la messa in opera delle strutture amministrative del programma ha avuto luogo contemporaneamente all'avvio del programma stesso. Inoltre, una parte dei regimi di aiuti nazionali contemplati dal programma è stata notificata soltanto nell'estate 1996. Giova poi sottolineare che, poiché il programma viene attuato, per via della strategia di sviluppo adottata, non tanto per il tramite di grandi progetti infrastrutturali quanto piuttosto tramite piccoli progetti di sviluppo, il suo avvio ha richiesto tempi più lunghi.

Nonostante quanto esposto finora, lo stadio di realizzazione del programma può essere considerato, per il momento, soddisfacente. Alla fine del 1996 e nel corso del 1997, si è avuto modo di constatare una netta accelerazione (delle decisioni di concessione) degli stanziamenti d'impegno e degli stanziamenti di pagamento per il programma, quindi, in

ultima analisi, della realizzazione dell'obiettivo 6. Alla fine del 1996 e durante il 1997, era stato assegnato ai progetti per decisione delle autorità competenti il 52,5% degli stanziamenti complessivi attribuiti dall'UE (di cui il 48,6% per il FESR). Gli stanziamenti di pagamento all'epoca ammontavano complessivamente a circa 159 milioni di ecu (di cui il 28% per il FESR).

Per taluni progetti, tuttavia, i pagamenti si sono fatti attendere. Attualmente si cerca di risolvere i problemi incontrati. Vengono fornite spiegazioni sull'iscrizione in bilancio degli stanziamenti UE. La Finlandia vigila sistematicamente sull'efficace utilizzo - durante il periodo previsto dal programma - degli stanziamenti dell'UE concessi a progetti d'impresa.

FRANCIA

NOTA DELLA DELEGAZIONE FRANCESE

OGGETTO: Osservazioni delle autorità francesi alla relazione annuale della Corte dei conti

Capitolo 1: risorse proprie

Punto 1.60:

Assenza di controlli a posteriori dei tassi di rendimento in materia di perfezionamento attivo

A tutti i servizi della direzione generale delle dogane e imposte indirette è stata inviata una nota di richiamo delle istruzioni sulla necessità di verificare che il funzionamento del regime del perfezionamento attivo sia rigorosamente rispettato.

In tale occasione si è ricordato che:

- ogni rilascio di autorizzazione (e di rinnovo) richiede imperativamente un ricorso preliminare al laboratorio delle dogane per verifica del tasso di rendimento proposto dalla società,
- sono necessari prelievi regolari di campioni della merce d'importazione e del prodotto compensatore,
- dev'essere verificata l'esistenza eventuale di prodotti compensatori secondari,
- è prescritto anche un controllo del tasso di rendimento nelle scritture della società.

Punti 1.74, 1.75 e 1.77:

Caso detto del tonno della Costa d'avorio: Prescrizione dell'azione di recupero:

Le disposizioni del protocollo n. 1 della Convenzione di Lomé hanno istituito una procedura di verifica degli EUR1 che impone alle amministrazioni dei paesi d'importazione di aspettare la risposta delle amministrazioni dei paesi di esportazione prima di avviare ogni azione di recupero.

Pertanto, dato il termine di sei mesi impartito loro, le dogane francesi erano nell'impossibilità di agire fra la data dell'invio della domanda di controllo e la scadenza del sesto mese a partire dalla reiterazione di questa domanda. Ne è risultata una sospensione della prescrizione. La causa è quindi in sospeso dinanzi ai tribunali francesi.

Inoltre, le società importatrici interessate hanno presentato, come le autorizza l'articolo 450 del Codice doganale nazionale, un ricorso al collegio degli esperti doganali (CCED). Tale ricorso non può essere considerato un allungamento superfluo delle procedure assimilabile a un ostacolo amministrativo al recupero dei dazi elusi.

L'articolo 450 del Codice doganale costituisce infatti una disposizione giuridica che offre la possibilità agli operatori, in caso di contestazione della voce tariffaria, del valore o dell'origine dei prodotti, di consultare per parere il CCED. Il collegio è presieduto da un magistrato e può richiedere tutti gli interrogatori, ricerche o analisi che ritiene utili per l'istruzione della causa. Il parere del CCED dev'essere notificato alle parti entro un termine di 12 mesi, durante il quale le prescrizioni sono sospese.

Il CCED ha confermato la non validità dei certificati d'origine controversi, e quindi l'amministrazione delle dogane ha chiesto la condanna degli interessati per i dazi corrispondenti a questi certificati e in sovrappiù un rinvio fino alla decisione del comitato di cooperazione CEE-ACP, organo competente per le controversie originate dall'interpretazione della Convenzione di Lomé.

Caso dei tessuti importati dalla Giamaica

Indagini effettuate dalla direzione nazionale dell'informazione e delle indagini doganali (DNRED) presso vari importatori di tessuti dichiarati originari della Giamaica avevano dimostrato che i timbri sui certificati d'origine non corrispondevano ai modelli ufficiali.

Questi certificati controversi sono stati inviati alle autorità giamaicane per controllo, ma queste ne hanno convalidato una gran parte.

Di conseguenza si è deciso di procedere al rimborso delle somme riscosse, di rinunciare alle istanze giudiziarie in corso e di archiviare senza seguito le eventuali pratiche in sospeso.

Punto 1.107:

L'affermazione della Corte secondo la quale la stesura di un verbale equivale alla comunicazione dell'importo dell'obbligazione doganale e interrompe il periodo di prescrizione dev'essere considerato con riserva. Infatti, la constatazione d'infrazione mediante verbale riguarda generalmente casi complessi rilevati a posteriori. In questo contesto solo il verbale che conclude il caso controverso, verbale che deve comportare tutti gli elementi costitutivi dell'infrazione e indicare l'importo dell'obbligazione doganale, costituisce l'atto con il quale l'obbligazione viene comunicata al debitore. Per contro i verbali detti d'indagine che contribuiscono a raccogliere gli elementi dell'infrazione (e che precisano i dati relativi a documenti, controlli ecc.) non costituiscono una comunicazione dell'obbligazione doganale.

Punto 1.109:

Le autorità francesi sospendono di fatto l'esecuzione della procedura di riscossione

A. Questo punto contiene due affermazioni:

1. Il verbale deve indicare il termine massimo di dieci giorni alla scadenza del quale l'obbligazione doganale dev'essere pagata dal debitore (articolo 222, paragrafo 1 CDC).

A tale proposito, come indicato alla Corte nella risposta alla relazione d'indagine effettuata alla DNRED e a Le Havre dal 2 al 7 giugno 1996, saranno prossimamente impartite istruzioni su questo punto.

2. Fintanto che l'obbligazione doganale non è stata accettata dal debitore o riconosciuta da una decisione del tribunale, l'amministrazione doganale francese sospende la riscossione, anche se di fatto le condizioni previste all'articolo 244 del Codice comunitario (in particolare l'esigenza di una garanzia) non sono soddisfatte.

Questa affermazione non è esatta. Come indicato nella citata risposta alla Corte, l'assenza nel verbale dell'invito a pagare non significa che il servizio ha sospeso la riscossione. Infatti alla fine del suddetto termine di dieci giorni:

- se l'obbligazione non è contestata si procede alla riscossione coattiva, eventualmente per via legale (cfr. articolo 345 del Codice doganale nazionale) anche se, qualora tale riscossione possa compromettere la situazione finanziaria del debitore, la dogana può accordargli il pagamento dilazionato previa costituzione di una garanzia;

- si sospende la riscossione quando l'esistenza dell'obbligazione non può essere stabilita con certezza, in quanto è contestata dal debitore vale a dire

- quando l'obbligazione è riscossa coattivamente essa può essere contestata sul merito e può essere annullata dal giudice,

- quando per decidere è competente il collegio degli esperti doganali (articoli 441 e seguenti del Codice doganale nazionale), il debitore dispone di un termine di due mesi per ricorrere a quest'ultimo in seguito a controlli differiti o a posteriori (articolo 450). In questo caso si sospende la riscossione e l'obbligazione è iscritta nella contabilità separata.

B. Per quanto riguarda le condizioni della concessione di un rinvio possono essere formulate le osservazioni generali seguenti.

Le autorità francesi hanno ricordato più volte le difficoltà di applicazione dell'articolo 244 del Codice comunitario in materia di recuperi a posteriori.

Infatti, nel quadro dell'articolo 243 paragrafo 2a (prima fase) l'obbligo di costituire una garanzia in caso di accertamento a posteriori è difficilmente giustificabile: la garanzia è infatti la contropartita della merce che in questo caso non è più sotto vincolo doganale e non costituisce più il pegno dei dazi dovuti. Inoltre, l'esigenza di una garanzia rimette in causa i diritti del debitore a difendersi, nella misura in cui l'obbligazione contestata non è accertata.

Pertanto, nel diritto francese, se il debitore rifiuta di riconoscere l'obbligazione, la costituzione di una garanzia è subordinata all'autorizzazione del giudice.

Nel quadro dell'articolo 243 paragrafo 2b (seconda fase) il ricorso è aperto o dinanzi a un'istanza indipendente, nella fattispecie il collegio degli esperti doganali, oppure dinanzi ad un'autorità giudiziaria. In questi casi, il testo prevede che il ricorso sia esercitato conformemente alle disposizioni vigenti nello Stato membro.

Ora, nessuna disposizione del codice doganale nazionale prevede la costituzione di una garanzia quando il collegio degli esperti doganali è investito di un caso in occasione di un controllo a posteriori. L'autorità giudiziaria è invece investita quando quest'ultima è l'unica competente per decidere in merito alle misure conservative che l'amministrazione doganale le propone.

In linea di principio l'esigibilità di una garanzia è tanto più discutibile in quanto gli istituti di credito non accettano di portarsi garanti quando gli elementi di tassazione sono contestati dall'obbligato principale e pertanto l'obbligazione doganale è solo eventuale. Tale è anche il caso delle cause proposte davanti a un tribunale dove, salvo forti presunzioni, i giudici sono reticenti all'imposizione di una garanzia.

Capitolo 3: organizzazione dei mercati - prodotti vegetali

Punto 3.17 (b) (c) (f):

(b) Effettivamente, per quanto riguarda la base del granturco, la Francia non dispone dei dati 1994 relativi alle superfici investite a foraggi per i piccoli produttori perché il modulo non prevedeva l'inserimento di tali dati e secondo la Corte ciò avrebbe comportato una sottovalutazione del superamento delle basi per tale anno. Benché questo sia esatto, si ricorda che i dati relativi a dette superfici sono integrati nella base nazionale "altre colture". Orbene, se si assegnano questi dati alla base "granturco" bisogna sopprimerli nella base nazionale "altre colture", cosa che porta a sottovalutare il superamento di quest'ultima.

(c) È esatto anche che la Francia ha destinato al granturco una percentuale di messa a riposo dell'ordine del 15%.

Bisogna a tale proposito notare che la regolamentazione comunitaria è poco esplicita per quanto riguarda il tasso di messa a riposo da prendere in considerazione per le basi

granturco; a partire dal 1995 i servizi del FEOG ci hanno chiesto esplicitamente di adeguare la messa a riposo al prorata delle superfici e la Francia ha immediatamente messo in opera questa disposizione.

Inoltre, la prassi francese non ha comportato spese supplementari per il bilancio ma ha al contrario penalizzato finanziariamente la Francia.

Se infatti si prende in considerazione, per il calcolo della messa a riposo del granturco il tasso medio dipartimentale, si aumentano le superfici della base per il granturco ma si devono diminuire di altrettanto quelle relative alle altre colture. Ne risulta che se il tasso di superamento della base per il granturco aumenta, quello della base nazionale "altre colture" diminuirà.

I pagamenti corrispondenti del granturco diminuiscono, ma questa diminuzione è compensata dall'aumento dei pagamenti ai produttori della base nazionale per gli altri cereali.

Sui punti (b) e (c) la Francia ha proceduto ad una simulazione dell'impatto finanziario delle disposizioni contestate dalla Corte nel 1994; assegnando ai dipartimenti della base granturco il tasso di messa a riposo medio dipartimentale, non globalizzando i superamenti delle basi e assegnando il numero di ettari di granturco da foraggio dei piccoli produttori relativo al 1995 (8000 ha), il tasso di superamento ammonterebbe all'8,3% per il totale delle basi granturco (invece del 2,7% applicato di fatto) ma soltanto dell'1,0% per la grande base (invece dell'1,3% applicato di fatto).

Queste cifre dimostrano che la correzione verso il basso dei superamenti per il granturco per il 1994 è stata accompagnata da un mancato guadagno per la base per gli altri cereali. Tenuto conto dei pagamenti per ciascuna base, le modalità di applicazione del regolamento da parte della Francia risultano globalmente a sfavore dello Stato membro e a favore invece della Comunità.

La stessa constatazione può essere fatta anche per il raccolto 1995, in relazione al quale gli interessi finanziari comunitari sono stati parimenti preservati.

Punto 3.22:

Da un lato la Corte cita l'aumento, fra l'agosto 1992 e il 31 marzo 1993, della resa nazionale media per tutti i cereali passata da 5,95 t/ha a 5,97 t/ha. Questo aumento non è, come sostiene la Corte, immotivato; infatti la Francia ha dichiarato che nel periodo suddetto essa aveva integrato le superfici e le produzioni di granturco dolce e che inoltre le cifre comunicate a Eurostat integrano anche le superfici destinate alla selvaggina, mentre i dati di produzione trasmessi a Eurostat sono dati di produzione franco azienda e che quindi non integrano le produzioni delle superfici destinate alla selvaggina. È la ragione per la quale queste ultime produzioni hanno dovuto essere reintegrate nei dati di produzione totale. La presa in considerazione del granturco dolce (ammissibile ai pagamenti compensativi) e della produzione delle superfici destinate alla selvaggina spiega la differenza di 0,2 t/ha. Questi dati, d'altronde, sono stati comunicati alla Commissione.

Inoltre, le statistiche degli Stati membri per la resa si basano sugli anni 1986-1990. In virtù del principio di livellamento, debbono essere esclusi anni diversi a seconda delle regioni di resa interessate dal piano di regionalizzazione, cosa che porta a lievi differenze a livello nazionale.

Punti 3.23 - 3.24 - 3.26 - 3.28:

La resa storica francese di 59,7 qtx/ha è sempre stata mantenuta indipendentemente dalle modifiche apportate al piano.

Per quanto riguarda le pratiche di livellamento e di applicazione massimali, esse sono state convalidate dalla Commissione.

Effettivamente, dei superamenti hanno avuto luogo in Francia. Ad esempio, per la campagna di commercializzazione 1994-1995, per la base granturco vi è stato un superamento del 2,7% e per la base "altre colture" uno dell'1,3%. Nel 1995-1996, per la base granturco non irrigato si è avuto un superamento dello 0,4%, per la base nazionale irrigata uno del 3,8% e per la base nazionale non irrigata dell'1,5%.

Lo stabilizzatore di resa è stato introdotto non per evitare di penalizzare gli Stati membri che hanno adottato un piano di regionalizzazione più semplice bensì per penalizzare gli Stati membri che hanno adottato un piano di regionalizzazione complesso.

La resa del 6,02 t/ha è la resa media risultante dal piano di regionalizzazione applicato nel 1993 come previsto dal regolamento n. 1765/92, articolo 3, paragrafo 1, quinto comma. Questa resa è stata fissata dal regolamento n. 1237/95 del 31 maggio 1995.

Punto 3.29:

Come indicato nella risposta al punto 3.22 esiste una differenza fra i dati statistici comunicati a Eurostat e quelli utilizzati per fissare le rese di riferimento e le superfici di base. Servirsi di dati comportanti errori standard per giungere a conclusioni su di una presunta sopravvalutazione o sottovalutazione delle superfici di base sembra azzardato.

Punto 3.36:

In Francia i moduli non permettono di collegare i terreni investiti di due o più colture differenti all'ubicazione catastale delle parcelle in causa

Questa affermazione è errata: esistono in Francia 2 metodi di dichiarazione

- regime semplificato, per i piccoli produttori
- regime generale, per i produttori soggetti all'obbligo della messa a riposo.

Nel caso del regime semplificato, l'agricoltore dichiara per ogni parcella catastale la coltura interessata. Nel caso in cui una parcella catastale investa due o più colture, la superficie di ognuna di esse è dettagliata per parcella catastale.

Nel caso del regime generale, la dichiarazione viene fatta per appezzamento conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3887/92. Un appezzamento è identificato come un insieme costituito da parcelle catastali la cui ubicazione è identificata nel sistema alfanumerico unico, comune ai due metodi di dichiarazione, vale a dire il catasto.

Il sistema di identificazione non può essere costituito a livello delle parcelle agricole; infatti il limite di queste ultime risulta per sua natura variabile ogni qualvolta un terreno è diviso in due parcelle agricole (= utilizzazioni diverse del suolo). Pertanto, sia che si ricorra al metodo di dichiarazione per appezzamento o a quello per parcella catastale,

ogni qualvolta un'unità di gestione (parcella catastale o appezzamento) è divisa in due (o più) parcelle agricole, è impossibile sapere dove essa è ubicata, e si sa soltanto che essa si trova all'interno dell'unità di gestione (appezzamento o parcella catastale).

Pertanto, non cambia nulla redigere la dichiarazione di superficie in base all'appezzamento oppure in base alla parcella catastale. Se infatti vi è identità fra l'unità di gestione e la parcella agricola quest'ultima è perfettamente localizzata. Al contrario, se l'unità di gestione è costituita da due utilizzazioni agricole distinte, l'insieme costituito da queste due utilizzazioni è perfettamente localizzato senza che si possa mai sapere dove si situano esattamente l'una o l'altra all'interno dell'unità di gestione.

Punto 3.37:

L'osservazione riguarda il fatto che il modulo prestampato MSA non è stato trasmesso sistematicamente da tutti i dichiaranti benché si sappia che per l'ultimo anno tale documento è stato inviato da una maggioranza di essi. La Francia ha preso le disposizioni adeguate perché questa situazione non diminuisca l'importanza dei controlli delle dichiarazioni di superfici. A tale scopo sono state prese conformemente all'articolo 17 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3887/92 delle disposizioni adeguate in particolare agli agricoltori di motivare il loro diritto di condurre i terreni da essi dichiarati, per premunirsi contro il rischio di una doppia dichiarazione nonché raddoppiando i controlli sul posto.

Di questo hanno potuto rendersi conto i revisori della Corte dei conti che hanno effettuato indagini approfondite per accertare se gli agricoltori francesi non avessero dichiarato superfici superiori alla realtà nel 1993 e nel 1994 e questo è stato confermato anche a partire dal 1995, quando il sistema di controllo automatizzato delle parcelle è diventato operativo e generalizzato: mai infatti è stato evidenziato un caso che avrebbe potuto motivare i dubbi espressi dalla Corte.

Punto 3.40:

La Francia non ha identificato le deficienze rilevate dai revisori della Corte.

Punto 3.42:

In Francia,, l'elaborazione finale del catasto delle parcelle è stata conclusa fino a metà 1995, vale a dire troppo tardi per poter essere utilizzata prima del 1996.

La Francia si chiede quale sia il senso di questa osservazione, che conclude un paragrafo puramente descrittivo dei metodi di identificazione delle parcelle utilizzati nei diversi Stati membri per costituire il sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle prescritto dal SIGC (Sistema integrato di gestione e di controllo).

Le sembrerebbe più pertinente che questa osservazione, che di per sé non è contestata, comparisse nel paragrafo 3.46, là dove dopo aver affermato che l'Italia è l'unico Stato membro nel quale i controlli incrociati sono operanti dal 1993 si nota che:

- in Inghilterra i controlli incrociati informatizzati sono stati effettuati ogni anno dal 1993 ma occorreva migliorare ulteriormente il programma necessario per un controllo esauriente delle superfici;

- le regioni visitate in Germania e in Spagna erano pronte nel 1996, tranne che per lo scambio di dati a livello nazionale (mentre in Francia il controllo attualizzato dei 26 milioni di parcelle dichiarate era già operante alla fine del 1995);
- alla fine del 1996 la base dati e il sistema alfanumerico non erano ancora sufficientemente sviluppati in Grecia, in Irlanda e in Portogallo, cosa che rendeva impossibili i controlli amministrativi efficaci come i controlli incrociati.

Punto 3.47:

Nel quadro della messa a punto del programma di controllo incrociato delle parcelle si è scoperto un errore purtroppo soltanto dopo l'avvio del programma di edizione nazionale. Questo errore è stato identificato e immediatamente corretto distribuendo elenchi complementari agli agricoltori interessati e alle DDAF il 22 marzo 1996. Gli elenchi comprendevano tutte le parcelle per le quali erano stati espressi timori al momento del trattamento iniziale (il programma si era dimostrato insufficiente a scoprire i doppioni nei casi in cui la parcella si trovava in un comune fuso con un altro: in tali casi, infatti, per l'identificazione di una parcella occorreva il prefisso della sezione in modo da poter differenziare le parcelle omonime dei due comuni fusi). Questo errore, benché abbia complicato il compito dei servizi amministrativi, è stato identificato e corretto rapidamente e pertanto la qualità globale dei controlli ha potuto essere preservata. La Francia si meraviglia che la Corte esprima dei dubbi sulla qualità del controllo delle parcelle realizzato sulla base delle dichiarazioni di superfici dell'anno 1995, dato che il disfunzionamento scoperto da un revisore della Corte in occasione del controllo effettuato a Bar le Duc il 20 marzo 1996 le era già stato spiegato e che i giustificativi richiesti le sono stati trasmessi a Lussemburgo fin dal 22 marzo 1996.

Punto 3.48:

In Francia sono state ammesse tolleranze fino a 5000 m² per confrontare le superfici dichiarate col catasto

In Francia i controlli delle parcelle sono realizzati con una tolleranza inferiore a 2000 m²; questo è il margine più basso che sia possibile utilizzare tenuto conto degli arrotondamenti.

Punto 3.49:

La Francia versa una parte considerevole dell'aiuto "superfici", corrispondente alla quasi totalità dell'aiuto stesso (90-95%) già il 16 ottobre. Ciò esclude il pagamento della messa a riposo industriale, che è stata pagata il 16 ottobre solo ai produttori per i quali avevano potuto essere concluse le verifiche necessarie alla realizzazione dei controlli amministrativi. Inoltre le regolarizzazioni consecutive al controllo delle parcelle, che sono necessariamente lunghe e che riguardano spesso piccole somme, hanno potuto essere in taluni casi concluse solo dopo il pagamento di fine ottobre, o mediante anticipo sul saldo "prodotti oleaginosi", oppure mediante un ordine di nuovo versamento.

I casi di frode non rientrano evidentemente in questo schema e per tutte le anomalie di una certa importanza scoperte in occasione del controllo amministrativo viene decisa una sospensione del pagamento.

Punto 3.52:

In Francia la maggior parte delle domande sottoposte al controllo in loco è selezionata, sulla base di un'analisi di rischio, mediante una procedura informatica basata su un algoritmo che procede da un lato ad una selezione preferenziale per le pratiche che presentano il fattore di rischio più elevato e dall'altro ad una selezione aleatoria fra diversi sotto-insiemi di domande classificate secondo la loro appartenenza a diverse classi di rischio.

Parallelamente alcune domande sono controllate sulla base di una selezione orientata dai servizi che procedono all'istruzione.

È inevitabile che, nel momento in cui ha luogo la selezione delle pratiche destinate al controllo informatico, non tutte siano necessariamente istruite. Per ottenere quest'ultima condizione, si dovrebbe accettare che il controllo in loco delle pratiche sia completato più tardi cioè in una fase troppo avanzata della stagione. Per ovviare a questa difficoltà, le DDAF trattengono sul numero totale delle pratiche istruite, un certo numero di domande che vengono sottoposte a un controllo orientato o l'anno stesso oppure eventualmente l'anno successivo.

Dato che uno dei dipartimenti citati formava oggetto nel 1996 di controlli per telerilevamento, il programma informatico di analisi di rischio doveva selezionare soltanto un campione di taglia limitata, mentre l'essenziale della selezione risultava dalla scelta della zona sottoposta a telerilevamento. Inoltre, un certo numero di pratiche era sottoposto ad un controllo orientato in loco successivamente al controllo amministrativo. In funzione della limitata consistenza di questo campione, la selezione informatizzata è stata realizzata in luglio, allorché l'istruzione non era effettivamente stata completata per un migliaio di pratiche (8% del totale).

Punto 3.56:

In taluni casi è successo che il termine di 48 ore non sia stato rispettato i primi anni. Questo non è tuttavia stato il caso per il 1996.

Non era possibile che dei produttori richiedessero un preavviso superiore alle 48 ore, in quanto tale preavviso è fisso e risulta dai tempi dell'inoltro postale. Di massima, il rinvio della data di controllo non è accettato dalle autorità; ma vi possono essere state delle eccezioni. In casi eccezionali di indisponibilità del produttore, il controllore procede immediatamente ad una verifica delle parcelle messe a riposo per procedere al resto delle misurazioni e verifiche soltanto alcuni giorni dopo.

Punto 3.57:

Nel corso dei controlli finanziari svolti nel 1995 nei dipartimenti delle Ardenne e dei Vosgi si sono riscontrati casi in cui gli studenti avevano riferito in merito a controlli che in realtà non erano stati eseguiti.

Questa affermazione è estremamente grave in quanto può far pensare che i controlli in loco dichiarati dalla Francia sarebbero fittizi. Ora, le autorità francesi non ricordano che

nel corso delle missioni effettuate dalla Corte nel 1996 si sia fatto riferimento ad una constatazione di questo tipo.

Tenuto conto della gravità dell'accusa, la Francia chiede alla Corte di comunicarle gli elementi materiali sui quali si basa questa affermazione per poter avviare con urgenza un'indagine amministrativa, cosa che avrebbe d'altronde fatto prima se i fatti di cui si tratta fossero stati portati a sua conoscenza in una riunione di fine missione oppure in una nota d'osservazioni.

Punto 3.62:

In Francia, il rispetto della regola che impone che la superficie messa a riposo debba essere stata coltivata dal richiedente almeno durante le due campagne di commercializzazione precedenti non è stato un controllato a livello amministrativo neppure durante i controlli in loco.

L'affermazione è inesatta. L'obbligo di controllare che una parcella messa a riposo sia stata coltivata dal dichiarante nel corso dei due anni precedenti figura esplicitamente, in particolare, nelle *Istruzioni di controllo* per i servizi regionali dell'ONIC e nell'*Addendum ad uso dei controllori* di cui dispone ogni agente dell'ONIC. In particolare, fra le constatazioni fatte in occasione dei controlli in loco che hanno portato a considerare come non reperibile tutta o parte di una superficie dichiarata come messa a riposo nel 1995, solo 65 casi, per una superficie totale di 148,4 ha, si riferivano all'inosservanza della regola dei due anni (dati 1996: 49 casi, per 61,92 ha).

Capitolo 4: organizzazione comune dei mercati - prodotti animali - regimi di premi per le carni bovine ed esame di talune misure connesse con la ESB

Punto 4.43:

Quanto si afferma per gli animali dichiarati inammissibili in Francia è errato. Infatti il calcolo della densità per la vacca nutrice avviene sulla base del numero di animali dichiarati nell'ambito del massimale dei diritti individuali.

Punto 4.55:

Come lo sottolinea la Commissione nella sua risposta, il regime di premio per il mantenimento delle mandrie di vacche nutrici non impone di verificare l'identità di ogni animale. L'essenziale è accertare, in occasione dei controlli in loco, che il numero di capi per il quale è stato richiesto il premio sia presente. Pertanto la verifica impone di procedere a un controllo integrale dei capi in questione. Per quanto riguarda i numeri di identificazione dei bovini è legittimo, come dichiara la Commissione, non procedere a una verifica integrale dato che un semplice campione permette di accertare l'appartenenza della mandria censita al dichiarante, e la presenza dei capi da esso presentati nel suo registro dei bovini.

Capitolo 5: alcuni aspetti procedurali delle restituzioni all'esportazione per le carni bovine

Punti 5.28-5.29:

Anche se effettivamente nel 1994-1995 il porto di Caen non era ancora stato approvato come posto di ispezione frontaliero, bisogna sottolineare che le merci citate nella relazione della Corte dei conti corrispondevano in realtà a prodotti di origine francese. Questi prodotti erano stati esportati verso l'Egitto e poi respinti verso la Francia dalle autorità di questo paese terzo.

D'altronde con decisione del 26 luglio 1995 il porto di Caen è stato aggiunto all'elenco dei posti d'ispezione frontalieri autorizzati per i controlli veterinari sui prodotti in provenienza dai paesi terzi.

Capitolo 6: Fondo europeo di sviluppo regionale

Punti 6.24, 6.27 e 6.28:

Questi punti riguardano il PO 02 "Paesi baschi" e sono quindi di competenza della Spagna.

Punto 6.66:

Per quanto riguarda il fatto che l'impresa ha rimborsato nel gennaio 1996 la somma di 100 000 ECU e che questa somma figurava sempre in una dichiarazione di spesa redatta nel marzo 1996, si deve precisare che quest'ultima dichiarazione era aggiornata solo al 31 dicembre 1995, data alla quale un rimborso successivo non poteva ovviamente essere preso in considerazione.

Per quanto riguarda gli altri aiuti nazionali per un importo di 6 milioni di ECU, la procedura avviata dalla Commissione il 17 gennaio 1995 fa riferimento a un aiuto di 160 milioni di FF a titolo del PAT e del FESR ed un altro di 40 milioni di FF a titolo del disinquinamento del sito. In nessun caso la procedura è stata avviata nei confronti di altri aiuti. Comunque, su un investimento di oltre 840 milioni di FF, bisogna notare che il massimale d'aiuti, che ammonta a 285 milioni di FF (34% BSE), è lungi dall'essere raggiunto.

Punto 6.69:

L'aiuto di 2 milioni di FF accordato a titolo del programma RESIDER 1 è servito ad acquistare 742 m² di locali un polo tecnico di Metz destinati ad accogliere l'associazione Apeilor.

Questa associazione lavora per la regione Lorena, che è interamente coperta dai fondi strutturali (Resider o Obiettivo 2 o 5b).

In ogni caso, il tasso di sovvenzione del 25% corrisponde alla parte del territorio coperta dal programma Resider (50% della Lorena) rispetto al tasso del FESR del 50%. Inoltre

l'acquisto di locali può difficilmente essere assimilato alle "spese correnti delle amministrazioni pubbliche".

Punto 6.75:

EUREFI è una struttura transfrontaliera franco-belga-lussemburghese: la parte francese non può rispondere alle osservazioni della Commissione che riguardano pratiche rilevate in Belgio.

Punto 6.95 b):

Nord-Pas-de-Calais

Le analisi citate dalla Corte dei conti europea sono estratte da uno studio relativo alle pratiche di trattamento delle aree industriali abbandonate delle zone minerarie e da un'analisi più globale, realizzata a partire dai dati di occupazione dell'UNEDIC nei comuni aventi beneficiato o meno di aiuti al trattamento delle aree abbandonate.

La relazione originale parla di una perdita del 62% dei nuovi posti nei due anni successivi al periodo di creazione e non del 65% dei posti creati in un solo anno.

Indagini dirette presso alcune imprese e il municipio di Onnaing avevano a loro volta evidenziato la forte instabilità delle imprese installate nell'area rinnovata.

Per evitare questo effetto perverso, la politica di trattamento delle aree industriali abbandonate è stata maggiormente orientata verso un trattamento "ambientale", garante di un incremento durevole (minimo 75% degli aiuti), piuttosto che verso un trattamento finalizzato per l'attività economica.

Capitolo 7: Fondo sociale europeo

Punto 7.18:

Sia la Francia che la Commissione sono molto interessate alla concertazione e alla partnership. Pertanto, esse partecipano ai comitati di sorveglianza insieme ai rappresentanti dello Stato (vari dipartimenti ministeriali interessati dall'obiettivo 3), ai consigli regionali, alle parti sociali rappresentanti dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali. Era stata altresì prevista la partecipazione del settore associativo e in particolare delle ONG ma questa proposta non è stata in definitiva accolta.

Punto 7.19:

La Corte ritiene che il ruolo dei comitati di sorveglianza dovrebbe essere migliorato e che in particolare i comitati dovrebbero essere associati alla programmazione. È vero che in sede di attuazione dei regolamenti del 1993, i comitati di sorveglianza non erano ancora costituiti quando ha avuto luogo la programmazione. Successivamente tuttavia, nonostante l'onere rappresentato dalla loro gestione, questi comitati si sono regolarmente riuniti e hanno ricevuto tutte le informazioni che li riguardavano. Nel 1995, eccezionalmente, i comitati si sono riuniti una sola volta in quanto il ritardo

nell'esecuzione del programma rendeva inutile una seconda riunione, ma dal 1996 il ritmo di due riunioni all'anno è stato mantenuto.

Inoltre i comitati dei quattro grandi programmi che rappresentano l'80% dei fondi (obiettivi 3 e 4, PIC ADAPT, PIC EMPLOI) ricevono la totalità delle relazioni dettagliate e degli studi. Nel corso degli incontri informali con i diversi componenti dei comitati si è dibattuto spesso di argomenti importanti. Resta vero tuttavia che l'informazione e il ruolo dei comitati di sorveglianza possono indubbiamente essere migliorati.

Punto 7.27:

Se è incontestabile che le grandi imprese beneficino in misura maggiore delle PMI degli aiuti del FSE a titolo dell'obiettivo 4, ciò vale anche per gli aiuti di Stato, che sono la contropartita del FSE. Tre ragioni possono spiegare questa situazione:

- la difficoltà e complessità di istruzione delle pratiche;
- le difficoltà di sostituzione dei lavoratori dipendenti durante la loro formazione;
- la necessità di anticipare i fondi, durante parecchi mesi, cosa che è sopportabile per una grande impresa ma non per una PMI.

Per quanto riguarda le due prime ragioni è certo che le grandi imprese che dispongono di direzioni delle relazioni umane di una certa importanza sono avvantaggiate per l'istruzione delle pratiche.

Per compensare queste disparità, è stata messa a punto un'assistenza tecnica con partner quali le Camere di commercio e d'industria, l'AGEFOS PMI ecc.

Punto 7.42:

Se negli anni precedenti sono state presentate domande di saldi sulla base di trasferimenti dell'amministrazione, questi casi dovrebbero successivamente essere sensibilmente ridotti in quanto i principi da osservare sono regolarmente ricordati a tutte le amministrazioni che effettuano la loro prima dichiarazione e ribaditi in occasione dei controlli.

Punto 7.51:

Il caso citato dalla Corte ha indotto a sopprimere le misure interessate dalle spese ammissibili e la Commissione ha sospeso i pagamenti relativi.

Punto 7.52:

Per quanto riguarda la Francia la correzione è stata apportata.

Capitolo 8: Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento" (FEAOG Orientamento)

Punto 8.37:

1) Si deve precisare che i servizi decentralizzati dell'agricoltura, operanti a livello dei singoli dipartimenti, hanno messo a punto, su istruzione del ministero, controlli a posteriori del rispetto, da parte dei beneficiari di prestiti agevolati accordati nel quadro di progetti d'investimento, della normativa comunitaria e nazionale.

Tali controlli vengono effettuati su un numero di pratiche di prestiti e di pratiche relative a piani corrispondente alle norme definite dalla normativa europea, vale a dire ogni anno:

- un numero di controlli su fatture (presso l'istituto di credito, e eventualmente l'azienda agricola) pari almeno al 5% del numero di autorizzazioni di attuazione dei prestiti concessi l'anno precedente,
- un numero di controlli su piani (piani di assestamento materiale e studi previsionali di installazione) pari almeno al 3% del numero di piani autorizzati l'anno precedente.

I controlli a posteriori completano i controlli effettuati al momento dell'istruzione delle pratiche.

2) I controlli, poiché questo è precisamente il loro oggetto, sono l'occasione di rilevare e sanzionare irregolarità o infrazioni rispetto alla normativa applicabile, la quale prevede sul piano nazionale che i beneficiari che cambiano le loro attività agricole debbono darne informazione alle autorità competenti.

Capitolo 9: politica comune della pesca e del mare

Punto 9.11:

La Corte dei conti ha rimproverato alla Francia di aver presentato una richiesta di pagamento di anticipo delle quote 1994 e 1995 del programma basata, invece che sui pagamenti ai beneficiari finali, sull'importo degli stanziamenti impegnati.

Orbene, con lettera del 22 settembre 1995 la Commissione (DG XIV) aveva chiesto alle autorità francesi di procedere a una domanda di anticipi per le quote 1994-1995.

Visti i ritardi constatati nell'attuazione del programma, dovuti in parte alla notifica tardiva del programma stesso (fine dicembre 1994) e in parte alle difficoltà di messa in opera dei circuiti amministrativi e finanziari di gestione dell'IFOP a livello nazionale, non era possibile per la Francia dar seguito alla domanda della Commissione.

Tuttavia, la Commissione, ansiosa di liquidare questi anticipi e di evitare che il meccanismo di esecuzione del programma si bloccasse, aveva proposto alla Francia di certificare i progetti aventi formato oggetto di un impegno giuridico e finanziario da parte delle autorità francesi.

È quindi con piena cognizione di causa che la Commissione ha proceduto al versamento degli anticipi sulle quote 1994 e 1995. La DG XVI era perfettamente informata del fatto che le autorità francesi erano in grado di certificare soltanto gli impegni effettuati. Ciò è il risultato dell'insistenza della Commissione voler operare versamenti di anticipi a titolo del programma SFOP.

Da allora, la situazione è stata in gran parte regolarizzata. Infatti il secondo anticipo della quota 1995 e il primo della quota 1996 sono stati chiesti sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute dai beneficiari finali, conformemente alla normativa comunitaria.

Punto 9.14:

La Francia condivide la constatazione della Corte sulla lentezza e l'avvio imperfetto del programma PESCA. Su tale punto essa si associa anche alla posizione della Commissione che mette in causa la complessità di un'iniziativa a carattere plurifondo.

Essa sottolinea inoltre il ritardo intervenuto nella messa a punto del dispositivo finanziario. Infatti, mentre il programma della Francia ha potuto essere approvato nel giugno 1995, i relativi stanziamenti sono stati messi a disposizione della Commissione solo nel giugno 1996.

La Francia ha avviato una revisione del suo programma PESCA per imprimere nuovo dinamismo a quest'ultimo e rispondere alle attese espresse da circa un anno dagli operatori del settore. Questa revisione dovrebbe facilitare, e forse anche accelerare, l'utilizzo degli stanziamenti comunitari PESCA destinati alla Francia.

Punto 9.17-9.22:

La Francia non ha alcuna osservazione particolare da fare sugli accordi di pesca con i paesi terzi. Bisogna tuttavia ricordare che le procedure finanziarie legate a questo settore debbono essere messe in opera correttamente per non mettere a repentaglio il buon funzionamento degli accordi e in particolare quello delle operazioni di pesca.

Punto 9.31:

Se alla data del 30 settembre 1996 la Francia non aveva ancora trasmesso le informazioni relative allo schedario delle navi da pesca dei Dipartimenti d'oltremare (DOM), queste informazioni sono state successivamente comunicate alla Commissione e sono ormai disponibili nella loro totalità. Esse vengono inoltre regolarmente aggiornate e trasmesse mensilmente alla Commissione dal Centro amministrativo degli affari marittimi, conformemente alle disposizioni del regolamento 109/94 relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca.

I ritardi nella trasmissione dei dati provenivano dalle difficoltà di procedere ad un inventario dettagliato della flotta da pesca dei DOM che è composta da un numero considerevole di piccole imbarcazioni. Per quanto riguarda in particolare l'attività, era necessario determinare con precisione le unità i cui padroni esercitavano la pesca marittima a titolo professionale.

D'altro canto, in data 13 giugno 1997, la Francia ha fornito alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca.

Punto 9.34:

Ai fini della sicurezza e utilizzazione ottimale di un motore di nave, è opportuno non utilizzare quest'ultimo alla sua potenza nominale. La tecnica della taratura rappresenta quindi una soluzione interessante al problema. Dato che la taratura ottimale si situa all'80% della potenza del motore, le tarature inferiori formano oggetto di un controllo attento da parte dei centri di sicurezza delle navi.

Punto 9.35-9.36:

La Francia, benché effettivamente in ritardo nel 1996 nell'azione di ristazzatura delle sue navi di oltre 24 m, si è notevolmente impegnata per rispettare quest'obbligo comunitario. Pertanto nel settembre 1997 essa aveva potuto comunicare i dati relativi alla ristazzatura di circa 85% delle navi di detta categoria. La Francia comunicherà appena possibile alla Commissione i dati in stazza lorda (SL) delle navi di più di 24 m.

Punto 9.37-9.38:

1. Controlli riguardanti la capacità di pesca

La potenza delle navi controllate dai centri di sicurezza delle navi dell'autorità competente (ministère de l'équipement) è verificata in primo luogo a livello del piano, poi al momento della loro messa in cantiere e infine in occasione delle visite periodiche effettuate a bordo delle navi. La stazza delle navi è misurata dall'ufficio stazza dei servizi doganali. Infine ogni modifica importante delle caratteristiche delle navi deve formare oggetto di una domanda di autorizzazione preliminare del centro di sicurezza delle navi competente, il quale effettua un controllo a posteriori delle modifiche.

2. Controlli concernenti l'attività di pesca

Conformemente alla normativa comunitaria il dispositivo messo a punto dalla Francia per controllare l'attività delle navi si basa sull'utilizzazione del giornale di bordo. Tale dispositivo si scontra tuttavia con l'inadeguatezza di tale fonte d'informazione alla normativa in vigore, in particolare per quanto riguarda lo sforzo di pesca. Si sta pertanto procedendo ad un rimaneggiamento del dispositivo suddetto, che non è tuttavia ancora stato terminato.

Infatti il giornale di bordo attuale non prevede che due rubriche riguardanti lo sforzo di pesca:

- la durata della marea, calcolata fra la partenza e il ritorno al porto;
- la durata delle operazioni di pesca, che corrisponde al tempo durante il quale gli attrezzi da pesca sono messi in opera.

Non è per contro prevista alcuna rubrica per rispondere agli obblighi del regolamento n. 2027/95, il quale definisce lo sforzo di pesca come il prodotto della potenza della nave per il tempo passato nelle zone di pesca definite dal regolamento stesso, al di fuori di quelle in cui la nave è in semplice transito.

Per conformarsi a questo regolamento il padrone della nave deve quindi inserire nel suo giornale di bordo rubriche non previste all'origine. Tali informazioni sono inoltre molto difficili da usare a causa della loro fortissima eterogeneità.

Per questo motivo la Francia orienta i suoi lavori verso una ricostituzione del tempo di presenza nelle zone di sforzo di pesca mediante i dati "durata della marea" e "durata delle operazioni di pesca" utilizzando dei coefficienti di conversione per le singole zone di pesca.

3. I controlli riguardanti l'attività di pesca

Nel quadro della riduzione dell'attività di pesca, la Francia ha messo tutto in opera per raggiungere gli obiettivi di riduzione della capacità della flotta a titolo del POP III.

Pertanto nel corso del secondo semestre 1996 è stato messo a punto un piano di ritiro dalla flotta di considerevole ampiezza. Tuttavia, essendo basato su un atto volontario dei professionisti, tale dispositivo, pur avendo garantito uscite per complessivi 33 000 kW non ha permesso di raggiungere totalmente gli obiettivi fissati nel POP III. Pertanto si poteva notare un ritardo di 9 352 kW all'1.12.1997, pari all'1% della consistenza della flotta. Tuttavia fin dal 31.12.1996 è stato constatato un progresso, in termini di tonnellaggio, di 1 118 TJB.

Punto 9.40:

Nel quadro del congelamento degli aiuti richiesto dalla Commissione a seguito del mancato rispetto degli obiettivi intermedi del POP III, le autorità francesi hanno attuato le disposizioni necessarie alla sospensione di qualunque tipo di aiuto nel settore. Bisogna tuttavia notare che taluni progetti avevano formato oggetto di decisioni precedenti alla notifica della Commissione. Lo Stato aveva quindi l'obbligo giuridico di eseguirli.

Punto 9.41:

Per migliorare la coerenza nella concessione degli aiuti relativi ai progetti che comportano l'arresto dell'attività di pesca, la Corte sottolinea la necessità di armonizzare la definizione dell'attività di pesca a livello comunitario benché questa sia ancora di competenza nazionale.

La Francia condivide la valutazione della Corte quanto alla necessità di armonizzare la definizione dello sforzo di pesca poiché esistono tre definizioni diverse a livello comunitario.

Il dispositivo previsto dalla Commissione per definire l'attività di pesca può sembrare pertinente per le grosse unità (di una lunghezza superiore a 18 m), le cui entrate e uscite di zona possono tecnicamente essere controllate da dispositivi adeguati.

Tuttavia sembrerebbe più appropriato riferirsi al numero dei giorni di pesca e non al numero dei giorni di mare, per evitare di prendere in considerazione nel calcolo dello sforzo di pesca il tempo di transito.

Capitolo 20: Dichiarazione di affidabilità - analisi delle spese del FEOG-Garanzia e del settore della pesca

Punto 20.4

La procedura di certificazione dei conti è stata applicata per la prima volta nella sua nuova organizzazione per l'esercizio finanziario 1996.

In questo contesto le autorità francesi hanno trasmesso entro il 10 febbraio 1997, data fissata dalla normativa comunitaria, le relazioni di controllo e i certificati dei conti degli organismi pagatori nonché i conti annuali.

In seguito, i servizi della Commissione hanno chiesto alla Commissione di certificazione dei conti di completare i suoi lavori e di inviare entro il 30 giugno 1997 le relazioni complementari corrispondenti, cosa che le autorità francesi hanno effettuato in data

13 giugno 1997. Dopo aver esaminato questi documenti la Commissione ha, con decisione del 31 luglio 1997, liquidato i conti degli organismi pagatori francesi.

GRECIA

Oggetto: Risposta delle autorità competenti ai fini della relazione di controllo – scarico della Commissione per il 1996 (rif. Vostra lettera XIX/01/00573/2; 1-98)

In seguito alla nostra lettera n. di prot. 208941/490/13-3-98, chiediamo che ai fini della relazione della Commissione, per quanto riguarda i capitoli 1 e 3 si tenga conto delle risposte della Direzione generale delle dogane e dell'Ufficio nazionale del tabacco allegate alla presente e non di quelle da noi inviate il 13 marzo 1998 con le lettere Y.387/39/18-3-97 e 109/7/A60/8-1-98.

VOLUME I della RELAZIONE ANNUALE SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

Capitolo 1: Risorse proprie

PUNTI

1.10, 1.31, 1.40, 1.104

- * Lettere nn. a) A296/51/31-3-98
- b) T2020/28/15-4-98

Ministero delle finanze, Direzione 19: Procedure doganali

Capitolo 3: Le organizzazioni di mercato: i prodotti vegetali

PUNTI

3.29, 3.46, 3.89, 3.91

- * Lettera n. 109/A 806/A 1366/10-3-1998 , Ufficio nazionale del tabacco

Capitolo 6: Fondo europeo di sviluppo regionale

PUNTI

6.63, 6.95

- * Lettera n. DEFE 33/12.1.1998, Ministero dell'economia nazionale, Direzione Applicazione e pagamenti del FESR

Capitolo 7: Fondo sociale europeo

PUNTI

7.19, 7.34

- * Lettera n. 105048/9.1.1998, Ministero del lavoro, Direzione Programmazione e attuazione dei programmi

Capitolo 8: Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento (FEAG-orientamento)

PUNTI

8.13, 8.20, 8.24, 8.25, 8.35, 8.42, 8.43, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57

- * Lettera n. 1827 inviata via fax l'11-3-1998, Ministero dell'agricoltura, Direzione Pianificazione e strutture agricole.

REPUBBLICA ELLENICA
Ministero delle finanze
Direzione generale delle dogane
e delle imposte speciali di consumo
Direzione 19: Procedure doganali
Divisioni 1 e 3

Indirizzo: Car. Servías

Informazioni:

Tel.: 33 75 210
Direzione 41

Atene, 15 aprile 1998

N. di prot. T2020/28

Ragioneria generale dello Stato
Att. Sig.ra V. Andrízzu
(fax: 36 46 654)

OGGETTO: Relazione di controllo della Commissione europea

In seguito alla Vostra nota del 27 marzo 1998 riguardante la relazione di controllo della Corte dei conti europea per l'esercizio 1996, Vi informiamo che il nostro servizio ha già risposto, con lettera n. A296/51/31-3-98 (allegata alla presente) sui punti 1.10, 1.31 e 1.104 del capitolo I, allegati alla lettera n. 1290/6-2-98 della DG XIX della Commissione.

Riguardo al punto 1.40, la nostra posizione è la seguente:

“Punto 1.40: Per quanto riguarda i debiti doganali derivanti dalla scomparsa di merci dalla zona franca del Pireo, il competente ufficio doganale di controllo ha già provveduto ad applicare le disposizioni relative al recupero dei dazi doganali e delle imposte da riscuotere. A tutt'oggi, non sono ancora stati riscossi gli importi in questione, poiché l'operatore debitore ha adito le vie legali”.

Il Direttore

(firmato: Pan Frangos)

Allegate: 4 pagine

Diffusione interna:
Divisioni I e III

REPUBBLICA ELLENICA
Ministero delle finanze
Direzione generale delle dogane
e delle imposte speciali di consumo
Direzione 19 Procedure doganali
Divisioni I e III
Indirizzo: Car. Servías 10
10184 Atene

Informazioni:

Tel.: 33 75 205

Fax: 33 75 051

Atene, 31 marzo 1998

N. di prot.: A.296/51

Commissione europea
Direzione generale XIX
Bilanci-Risorse proprie
Rue de la Loi n. 200
B – 1049 Bruxelles

- Copie per informazione:
1. Ragioneria generale dello Stato
Dir. 41 Relazioni finanziarie
con l'UE
 2. Rappr. permanente delle Grecia
presso l'UE (Att. Sig. Vitu)
Rue Montoyer n. 20, 1000 BXL

In risposta alla Vostra lettera n. XIX/493/22-1-1998 relativa ai punti menzionati dalla Corte dei conti europea nella relazione annuale sull'esercizio finanziario 1996, Vi segnaliamo quanto segue.

Punto 1.10 c

Sono state regolarizzate, mediante recupero dei dazi dovuti, tutte le dichiarazioni d'importazione menzionate, quelle dell'ufficio doganale di Eleusini e quelle del secondo ufficio doganale di Salonicco, come risulta dai due rendiconti allegati, nei quali figurano tutti i dati necessari per consentire ai Vostri servizi di calcolare gli eventuali interessi.

Punto 1.31

Per quanto riguarda l'identificazione delle merci trasportate in contenitori nelle zone franche, informiamo che, come già segnalatoVi dalla Corte dei conti nella lettera n. 6272/21-3-97, il sistema della contabilità di magazzino degli enti portuali delle zone franche del Pireo e di Salonicco consente all'ufficio doganale di controllo d'identificare le merci in qualsiasi momento e di seguirne i movimenti. Di conseguenza, secondo il nostro servizio non vi erano motivi particolari di adottare provvedimenti complementari riguardo alla prassi seguita in tale settore.

Punto 1.104

Poiché in questo punto non vi era un riferimento esplicito alla Grecia, a nostro parere le osservazioni degli ispettori della Corte dei conti riguardano il sistema previsto nei casi di frode e d'irregolarità.

Rammentiamo che nel regolamento (CE) n. 1355/96 (articolo 6, paragrafo 4) recante modifica del regolamento (CEE) n. 1552/89 riguardante le risorse proprie della Comunità, è prevista la compilazione non soltanto di una scheda informativa principale sulle frodi e irregolarità, ma anche di una scheda d'accompagnamento, che consenta di seguire le indagini relative ad ogni pratica.

A prescindere da quanto si è appena detto e poiché, come abbiamo osservato, in questo punto non vi sono osservazioni particolari riguardanti la Grecia, rimaniamo a disposizione per ogni altra precisazione supplementare.

Il Direttore

(firmato: P. Frangos)

Diffusione interna

Dir. 19, Divisioni I e III

REPUBBLICA ELLENICA
Ufficio nazionale del tabacco
Servizio centrale

Atene, 10 marzo 1998
N. di prot.: F. 109/A 806/A 1366

Direzione Manifattura / mercato del tabacco
Divisioni I e IV

Indirizzo: 101 10 Atene
Informazioni: F. Divánis M. Korasídis
Tel.: 53 43 677
Telex : 22 68 56
Fax: 52 43 168

GE.DAGEP
Direzione II
Divisione Prodotti industriali
Direzione C
Divisione Programmazione
ed entrate

OGGETTO: Relazione della Corte dei conti per l'esercizio 1996
Rif.: C 348 del 18.11.1997

Per quanto riguarda la suddetta relazione della Corte dei conti dell'Unione europea e le osservazioni riguardanti il settore del tabacco ai **punti 3.89 et 3.94**, abbiamo l'onore di inviare le osservazioni riportate qui di seguito.

Punto 3.89a

Corte dei conti

1. Poiché l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92, nella sua versione iniziale, prevedeva la possibilità di assegnare una quota, sino alla percentuale del 2% della soglia di garanzia per ogni varietà o gruppo di varietà, a imprese di trasformazione che non avessero trasformato tabacco nel corso del periodo di riferimento, e poiché le quote sono state ripartite direttamente tra i produttori di tabacco, le autorità greche avevano il diritto di assegnare quote per analogia (MUTATIS MUTANDIS) a nuovi produttori, il cui numero era del resto di molto inferiore a 4.751, che avevano cominciato a coltivare tabacco in alcune aree nel corso della precedente campagna 1992. Inoltre, dati gli ingenti quantitativi disponibili (articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3477/92), le autorità greche avevano il diritto di assegnarle a nuovi produttori (articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3477/92). Di conseguenza, la procedura che si è seguita per la ripartizione delle quote era del tutto consona alle nuove disposizioni comunitarie, come hanno infine riconosciuto anche i competenti servizi della Commissione.

2. È stato applicato appieno il programma di riconversione delle varietà "Mavra e Zebélia", con l'abbandono della coltivazione di queste varietà e la conseguente disponibilità dei terreni in questione, come hanno capito e ammesso non soltanto i servizi della Commissione europea ma anche gli ispettori della Corte dei conti.

3. Per sopperire alla mancanza di un catasto, grazie al quale è facile identificare le parcelle dei produttori, di concerto con la Commissione le autorità greche hanno adottato provvedimenti complementari riguardo alle modalità di dichiarazione delle parcelle. Ove vi siano mappe delle parcelle, come nelle regioni della Grecia settentrionale, se ne fa già uso.

L'applicazione di simili provvedimenti complementari ha ridotto in misura considerevole il numero di dichiarazioni false e, di conseguenza, di fonti potenziali d'irregolarità e di frodi.

Per migliorare ancora questi provvedimenti complementari, si prosegue la collaborazione con la Commissione.

Punto 3.94

Si deve rilevare che nella relazione dei servizi della Commissione sulle irregolarità o frodi riscontrate nelle esportazioni di tabacco in Albania e in Bulgaria vi erano numerose inesattezze e dati arbitrari, e si giungeva di conseguenza a conclusioni arbitrarie.

La commissione nazionale ed i gruppi speciali costituiti a tale scopo presso il Ministero delle finanze hanno esaminato uno per uno i punti sollevati nella lettera n. 46413/22-12-1994, rispondendo con le lettere del 28 febbraio 1995, dell'8 febbraio 1996 e dell'11 marzo 1996, che sono a disposizione della Corte dei conti.

Le critiche della Commissione riguardavano essenzialmente due lettere, la n. 4135/20-4-1993 e la n. 46413/22-12-1994, alla quale era allegata una voluminosa relazione contenente le conclusioni della Commissione riguardo all'indagine effettuata in Grecia nel luglio 1994, nel corso di due ispezioni, che costituiva la base principale delle correzioni applicate alla Grecia per l'esercizio finanziario 1991.

L'indagine svolta sinora dalla commissione nazionale e dai gruppi speciali del Ministero delle finanze non ha consentito di provare che siano state commesse frodi o irregolarità: si sono scoperte soltanto infrazioni fiscali e sono state inflitte le sanzioni previste dalla legge.

In tale relazione la Corte dei conti adotta il punto di vista della Commissione a titolo esclusivo e senza ulteriori esami, senza tener conto né del punto di vista dello Stato membro né delle indagini svolte dalle autorità greche, dei cui risultati è stata informata appieno la Commissione europea. Inoltre, la Corte dei conti adotta il punto di vista della Commissione, che questa non ha ancora circostanziato, secondo cui i controlli effettuati dalle autorità greche erano privi di fondamento.

Per quanto riguarda la correzione supplementare di 7.305 milioni di DRA applicata per il periodo 1986-1989, che per la Commissione europea si fondava sulla medesima relazione trasmessa con la lettera n. 46413/22-12-1994, l'approvazione definitiva di tale correzione da parte delle autorità greche dipendeva dalla sentenza della Corte di giustizia, alla quale la Repubblica Ellenica aveva presentato un ricorso riguardante l'esercizio finanziario 1991.

Nella sua sentenza del 29 gennaio 1998 (*causa C-61/95*), la Corte di giustizia ha respinto la correzione applicata per l'esercizio 1991 per le esportazioni in Albania e in Bulgaria ed ha ingiunto alla Commissione europea di rimborsare alla Repubblica Ellenica l'importo di 3,5 miliardi di DRA.

Rimangono a disposizione per ogni informazione complementare eventualmente richiesta e vi chiediamo di adottare i provvedimenti necessari.

Il Presidente
(firmato : N. Malissiovas)

REPUBBLICA ELLENICA

Ministero delle finanze

Segreteria generale

Politica di bilancio

Ragioneria generale dello Stato

Direzione generale dell'amministrazione
e dei controlli finanziari

Direzione 41, Direzioni delle relazioni finanziarie

con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali

Sezione:

Atene, 13 marzo 1998

N. di prot. 2008941/490/A0041

Indirizzo: Panepistimíu 37
101 65 ATENE

Informazioni: V. Andrízzu

Tel.: 33 29 543

Fax: 36 46 654

Sig.ra Edith KITZMANTEL

Direttore generale aggiunto

DG XIX Bilanci

Commissione CE

Rue della Loi n. 200

B-1049 Bruxelles

OGGETTO: "SEM 2000: seguito dato alla relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esercizio finanziario 1996"

In risposta alla Sua lettera del 22 gennaio 1998 al rappresentante permanente della Repubblica Ellenica presso l'Unione europea, all'attenzione del signor P. Apostolídís, riguardo alle osservazioni relative alla Grecia figuranti nella relazione della Corte dei conti europea sull'esercizio finanziario 1996, Le inviamo in allegato le risposte dei servizi competenti.

per incarico del Segretario di Stato
la Direttrice

(firmato: Eufrosini Nikoludáki)

Allegate: 17 pagine

Diffusione interna:

D. 41-I

Copie per informazione:

Rappresentanza permanente: all'attenzione del sig. Apostolídís

“ sig. Ságos

VOLUME I della RELAZIONE ANNUALE SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

Capitolo 1: Risorse proprie

PUNTI

1.10, 1.31, 1.40, 1.104

- * Lettera n. di prot. Y.387/39/18-3-1997, Ministero delle finanze, Direzione 19: Procedure doganali

Capitolo 3: Le organizzazioni di mercato: i prodotti vegetali

PUNTI

3.29, 3.46, 3.89, 3.91

- * Lettera n. di prot. 109/7/A60/8-1-1998 , Ufficio nazionale del tabacco

Capitolo 6: Fondo europeo di sviluppo regionale

PUNTI

6.63, 6.95

- * Lettera n. di prot. DEFE 33/12-1-1998, Ministero dell'economia nazionale, Direzione Applicazione e pagamenti del FESR

Capitolo 7: Fondo sociale europeo

PUNTI

7.19, 7.34

- * Lettera n. di prot. 105048/9-1-1998, Ministero del lavoro, Direzione Programmazione e attuazione dei programmi

Capitolo 8: Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento (FEAG-orientamento)

PUNTI

8.13, 8.20, 8.24, 8.25, 8.35, 8.42, 8.43, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57

- * Lettera n. 1827/senza data; inviata per fax l'11-3-1998, Ministero dell'agricoltura, Direzione Pianificazione e strutture agricole.

REPUBBLICA ELLENICA
Ministero dell'agricoltura
Direzione generale Migliorie fondiari
e strutture agricole
Direzione Pianificazione e strutture agricole
Divisione V, informazioni: S. Iakovídu
Menandru 22 - Atene 10110
Tel. 5248748

41, Divisione I

Atene,
N. di prot.: 1827

Ministero delle finanze
Ragioneria generale dello Stato Direzione

Sina 2-4
Atene 10185

OGGETTO: Relazione della Corte dei conti europea sull'esercizio finanziario 1996
RIF.: Vostra lettera n. 2014927/848/A0041/4-3-1998

In risposta alla Vostra Lettera suddetta e in attinenza ai vari punti della relazione riguardanti la sezione orientamento del FEAOG e inerenti alla Grecia, Vi informiamo di quanto segue.

8.13 In Grecia l'80 % degli investimenti sono destinati all'ammodernamento delle unità esistenti, la cui situazione (economica, tecnologica, commerciale ecc.) è ben nota ai servizi regionali grazie ai loro frequenti contatti con esse ai fini del controllo qualitativo, delle esportazioni ecc. Questa conoscenza di cui dispongono i servizi regionali si riflette nella precisione delle relazioni che essi inviano al Ministero dell'agricoltura. Dal 1995, inoltre, queste relazioni sono corredate di numerosi dati economici e tecnici e, perché un investimento venga approvato, devono presentare raccomandazioni al riguardo rispettivamente la Direzione Pianificazione e strutture agricole e la Direzione tecnica del Ministero.

8.20 Le relazioni vengono elaborate secondo modalità del tutto consone a quelle previste nel regolamento n. 1685/78 ed i responsabili redigono i rispettivi testi secondo i modelli e le indicazioni previste nel regolamento. Attualmente, effettua controlli supplementari la Direzione Pianificazione e strutture agricole, la quale conserva presso di sé le relazioni.

8.24 Il pagamento in contanti è una modalità di pagamento ammessa dalla contabilità statale e dal codice dei libri e documenti del Ministero delle finanze.

8.25 Il problema delle gare pubbliche degli enti parastatali ha carattere più generale: riguarda vari settori dell'economia nazionale. Tuttavia, indipendentemente dall'importo del bilancio dei vari progetti, i risultati di tali gare non hanno nulla a che vedere con l'ammissibilità delle spese: per ogni progetto, le spese ammissibili risultano con chiarezza dal bilancio approvato per il progetto stesso, nel quale sono indicati le categorie, la quantità ed il costo dei vari lavori. Di conseguenza, se la gara viene aggiudicata per un bilancio inferiore a quello previsto per i lavori e quindi se il progetto viene attuato ad un costo minore, sarà minore anche l'importo delle sovvenzioni erogate, che saranno commisurate a tale costo. Se in seguito a revisioni il costo finale del progetto risulterà superiore al bilancio approvato, il responsabile dell'attuazione riceverà le sovvenzioni corrispondenti all'importo approvato; il costo supplementare sarà esclusivamente a suo carico.

8.35 Dal 1996 la Banca greca dell'agricoltura ha introdotto e rilascia un attestato del pagamento ricevuto dal beneficiario, con indicazione dell'importo, corredato della firma del funzionario bancario e del beneficiario. Inoltre, a norma di decreti ministeriali relativi alle modalità di pagamento, se il beneficiario non ritira a tempo debito l'importo al quale ha diritto, questo viene depositato su un conto di risparmio aperto a suo nome a tale scopo.

8.42, 8.43 Per quanto riguarda le indennità compensative, dato il gran numero di beneficiari è prevista la possibilità di delegare a un membro della cooperativa della regione il compito di ritirare le indennità di tutti i beneficiari: in tal caso, la persona in questione firma la lista dei pagamenti con i nomi di tutti i beneficiari, ma presenta le deleghe alla Banca, che le allega alla lista dei pagamenti.

8.53 Non è scientificamente corretto né realizzabile limitare l'irrigazione, per tutta la Grecia, a determinate colture. Negli studi di fattibilità economica che corredano la pianificazione di ogni progetto di migliorie fondiariae viene previsto anche quali colture e quali superfici rientreranno nel progetto stesso, avendo ottenuto l'approvazione dei servizi competenti dell'Unione europea, per esempio nel caso dei programmi di sviluppo (programmi operativi regionali ecc.) comprendenti i vari progetti di migliorie fondiariae.

8.54 Lo sfruttamento intensivo ed eccessivo delle acque sotterranee porta in effetti, essenzialmente nelle zone litoranee, a infiltrazioni di acqua marina, con conseguenti problemi di presenza di sale. Tuttavia, per affrontare i problemi provocati dall'uso sconsiderato e predatorio delle acque sotterranee, vengono adottati i necessari provvedimenti, a norma della legge sulle risorse idriche (legge 1739/87): quindi prima che un privato o lo Stato stesso proceda a una trivellazione, è necessario effettuare uno studio idrogeologico.

8.55, 8.56 L'esperienza acquisita sinora nella costruzione di dighe ha permesso di constatare che è praticamente impossibile prevedere tutti i problemi che si presenteranno nel corso della costruzione.

8.57 I costi standard applicati in Grecia (quindi anche dal Ministero dell'agricoltura) vengono stabiliti dal Ministero dell'ambiente, dell'assetto territoriale e dei lavori pubblici e al controllo delle spese si procede in base alle disposizioni della legislazione greca.

Il Direttore

(firmato: V. Skandàlis)

REPUBBLICA ELLENICA
Ministero del lavoro e
delle assicurazioni sociali
Direzione Programmazione ed
attuazione dei programmi dell'FSE
Divisione III
Indirizzo: Piréos 40
Codice postale: 101 82 Atene
Informazioni:
Tel.: 5295175

Atene, 9 gennaio 1998
N. di prot.: 105048

Ministero delle finanze
Ragioneria generale dello Stato Direzione

41a, Divisione I

OGGETTO: Relazione della Corte dei conti europea sull'esercizio finanziario 1996
RIF.: Vostra lettera n. 2086713/3631/a0041/10.12.1997

In risposta alla Vostra lettera suddetta, riguardante l'opinione del nostro servizio sulle osservazioni presentate dalla Corte dei conti europea nella relazione sull'esercizio finanziario 1996, nonché sulle osservazioni della Commissione europea, abbiamo l'onore d'informarVi di quanto segue.

I. Per quanto riguarda il punto 7.9 della relazione, riguardante l'esecuzione del bilancio, e l'osservazione della Corte dei conti europea secondo la quale nel 1996 si è constatata una scarsa utilizzazione degli importi messi a disposizione dall'FSE per la Grecia, segnaliamo che l'utilizzazione incompleta del contributo comunitario è dovuta alla sospensione dei finanziamenti da parte dell'Unione europea. Questa ha in effetti sospeso i finanziamenti per gli importi corrispondenti agli impegni assunti nei confronti del nostro paese, in seguito a controlli effettuati presso Centri certificati a titolo provvisorio - uffici di attuazione dei provvedimenti dell'FSE - poiché si è constatato che alcuni di questi non rispondevano alle condizioni di certificazione. Di fatto, soltanto 13 dei 332 centri di formazione controllati non rispondevano alle condizioni indicate nella nostra decisione n. 115372/94 : a nostro parere, quindi, la sospensione dei finanziamenti da parte dell'Unione europea per tutti gli uffici di attuazione dei provvedimenti dell'FSE è particolarmente severa e contraria alle disposizioni giuridiche pertinenti (articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2082/93).

II. Per quanto riguarda i punti 7.48-7.51 della relazione della Corte dei conti europea, Vi informiamo che nel nostro paese il controllo e la valutazione dei programmi finanziati dall'FSE sono di competenza della **Direzione di controllo e di valutazione** del Ministero del lavoro e delle assicurazioni sociali, istituita con la legge n. 2224/94 (GU greca 112/A/6-9-1994).

- Quando i controlli riguardano i programmi operativi regionali (sigla greca: PEP), contribuiscono a questo lavoro alcuni funzionari delle segreterie generali regionali.
- Procede a controlli anche l'Ente speciale di coordinamento dei controlli (sigla greca: ESOE), istituito presso la Ragioneria generale dello Stato (articolo 6 della legge n. 2187/94, DPR 393 del 14-12-1994), in particolare ai **controlli programmati** ai sensi del

protocollo di cooperazione concluso fra quest'organo e la DG XX della Commissione europea.

- La Direzione di controllo e di valutazione partecipa ai controlli effettuati dalle Direzioni generali V e XX della Commissione europea.

I suddetti controlli vengono effettuati in base a un programma annuale di controllo elaborato ogni anno ai sensi del protocollo di cooperazione tra le autorità nazionali (Ministero del lavoro e delle assicurazioni sociali e Ministero delle finanze) e la Commissione europea (DG XX.B.2 e DG V.3), a cui si è già accennato..

La scelta dei programmi operativi e la frequenza dei controlli vengono decise di comune accordo dalle suddette autorità di controllo nazionali e comunitarie.

III. Per quanto riguarda gli altri punti attinenti al nostro servizio, valgono le risposte della Commissione.

Chiediamo che siano adottati i provvedimenti necessari.

Il Segretario generale

(firmato: P. Christofilopùlu)

URGENTISSIMO

Ministero dell'economia nazionale
Segreteria generale della politica
regionale e di sviluppo
Direzione B Politica regionale
e di sviluppo
Divisione Attuazione e versamenti FESR

Atene, 12 gennaio 1998
N. di prot.: DEFE 33

Indirizzo: Pl. Syntágmatos
Informazioni: D. Susúnis
Tel. : 33 32 438
Fax : 33 32 430

Ministero delle finanze
Ragioneria generale dello Stato
Direzione 41a
Sina 2-4

OGGETTO: Relazione della Corte dei conti europea sull'esercizio 1996

In risposta alle osservazioni della Corte dei conti europea sull'esercizio 1996 e in particolare ai punti riguardanti la Grecia, segnaliamo quanto segue.

Punto 6.63: Finanziamento da parte del FESR di progetti relativi alla trasformazione di prodotti agricoli

Anzitutto, nel regime di aiuti agli investimenti agricoli vigente in Grecia è previsto anche il finanziamento di investimenti relativi soltanto a una parte del settore primario, ma alle condizioni imposte dalla PAC per quanto riguarda i prodotti agricoli. Nel caso di tali investimenti, non è possibile scindere la parte relativa alla prima trasformazione dei prodotti agricoli dall'insieme del programma d'investimento. Nel caso relativo soltanto alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, questi investimenti non sono ammissibili ai fini dei programmi operativi regionali 1994-1999, come è indicato esplicitamente nel programma e nelle decisioni delle commissioni di controllo.

Punto 6.95d : Sostituzione delle azioni innovatrici con azioni più tradizionali

Per quanto riguarda l'attuazione delle misure innovatrici, se queste non garantiscono un minimo di successo sarebbe erroneo continuare ad applicarle. Ove i progetti operativi non hanno consentito di attestare che l'applicazione di tali provvedimenti presentasse una certa efficacia e apportasse certi vantaggi, è del tutto ragionevole non procedere ad attuarli sprestando risorse che, in altri settori, erano assolutamente necessarie per completare interventi al tempo stesso efficaci e vantaggiosi.

Il capodirezione

(firmato: sig.ra K. Anastasíu)

REPUBBLICA ELLENICA
Ente nazionale del tabacco
Servizio centrale

Atene, 8 gennaio 1998
N. di prot.: F. 109/7/A 60

Direzione: Manifattura / mercato del tabacco
DIVISIONI: I e IV

Indirizzo: 101 10 Atene

Informazioni: F. Diváís M. Korasídis

Tel.: 5343677

Telex : 226856

Fax: 5243168

GE.DAGEP

Direzione II

Divisione prodotti industriali

Direzione C

Divisione programmazione
ed entrate

OGGETTO: Relazione della Corte dei conti per l'esercizio 1996
Concerne : C 348 del 18-11-1997

Per quanto riguarda la suddetta relazione della Corte dei conti dell'Unione europea e le osservazioni riguardanti il settore del tabacco ai punti 3.89 et 3.94, abbiamo l'onore di inviare le osservazioni riportate qui di seguito.

Punto 3.89a

1. Nel nostro paese, alla ripartizione delle quote di tabacco si procede a norma dei regolamenti nn. 2075/12 del Consiglio e 3477/92 della Commissione, secondo quanto riconoscono la Commissione europea e la Corte dei conti.

La Grecia è stato il primo paese che, nonostante la complessità del sistema delle quote e benché tale sistema fosse basato su una ripartizione delle quote tra i trasformatori di tabacco, sin dall'inizio ha ripartito le quote direttamente tra i trasformatori di tabacco.

L'articolo 9, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2075/92, nella sua versione iniziale, dava la possibilità di attribuire una quota a nuove imprese di trasformazione (nel periodo di riferimento non vi era stata trasformazione di tabacchi), secondo una percentuale sino al 2% della quota globale.

Poiché sin dall'inizio la Grecia ha ripartito le quote direttamente tra i produttori di tabacco, mutatis mutandis ha ripartito la quota tra nuovi produttori (meno dei 4 751 indicati nella relazione) dopo aver attribuito la quota spettante ai vecchi produttori secondo quanto previsto nei regolamenti e unicamente per le varietà richieste, in particolare quelle per le quali la soglia di garanzia offriva una possibilità.

La stessa Commissione europea aveva riconosciuto che l'attribuzione di quote a nuovi produttori non costituiva nessuna grave violazione né elusione dei regolamenti comunitari: per questo, la Commissione non aveva fatto valere da parte sua nessuna disposizione di modifica. A nostro parere, dopo quanto abbiamo appena segnalato la Corte dei conti cambierà parere.

2. È stato applicato appieno il programma di riconversione delle varietà "Mavra" e "Zebélia", con l'abbandono della coltivazione di queste varietà e la conseguente disponibilità dei terreni in questione, come hanno riconosciuto i servizi della Commissione europea.

3. Poiché non vi è un catasto, il quale faciliterebbe l'individuazione delle parcelle dei produttori, di concerto con la Commissione le autorità greche hanno risolto il problema adottando provvedimenti complementari riguardo alle modalità di dichiarazione delle parcelle. Ove vi siano mappe delle parcelle, come nella Grecia settentrionale, se ne fa uso.

4. L'applicazione di simili provvedimenti complementari ha ridotto in misura considerevole il numero di produttori che avevano presentato dichiarazioni false e, di conseguenza, di coloro che costituiscono una fonte potenziale d'irregolarità e di frodi.

Per migliorare questi provvedimenti complementari, si prosegue la collaborazione con la Commissione.

Punto 3.94

In base alle critiche della Commissione europea relative alle irregolarità o frodi riscontrate nelle esportazioni di tabacco in Albania e in Bulgaria, per controllare tali esportazioni si è costituita in Grecia una commissione nazionale, comprendente funzionari del Ministero dell'agricoltura, del Ministero delle finanze e dell'Ente nazionale del tabacco (tecnici e specialisti nei settori dell'economia, delle dogane e del fisco. Inoltre, a sostegno dei lavori di tale commissione nazionale d'indagine, presso il Ministero delle finanze si sono costituiti gruppi speciali per approfondire il controllo a livello fiscale.

Le critiche della Commissione riguardavano essenzialmente due lettere, nn. 4135/20-4-1993 e 46413/22-12-1994, a cui era allegata una voluminosa relazione contenente le conclusioni della Commissione riguardo all'indagine effettuata in Grecia nel luglio 1994, nel corso di due ispezioni.

Si noti che tale relazione dei servizi della Commissione conteneva numerose inesattezze e dati arbitrari, giungendo di conseguenza a conclusioni arbitrarie.

La commissione nazionale ed i gruppi specializzati del Ministero delle finanze hanno esaminato ad uno ad uno i punti della lettera n. 46413/22-12-1994 e hanno risposto con le lettere del 28 febbraio 1995, dell'8 febbraio 1996 e dell'11 marzo 1996, allegate alla presente per essere trasmesse alla Corte dei conti.

L'indagine svolta dalla commissione nazionale e dai gruppi specializzati del Ministero delle finanze non ha consentito sinora di provare che siano state commesse frodi o irregolarità: si sono scoperte soltanto infrazioni fiscali e sono state inflitte le sanzioni previste dalla legge.

Nondimeno, è sorprendente che in tale relazione la Corte dei conti adotti il punto di vista della Commissione a titolo esclusivo e senza ulteriori esami, senza tener conto né del punto di vista dello Stato membro né delle indagini svolte dalle autorità greche, di cui sono stati comunicati alla Commissione europea tutti gli elementi. Inoltre, la Corte dei conti adotta i punti di vista della Commissione per quanto riguarda controlli privi di fondamento effettuati dalle autorità greche, che a tutt'oggi la Commissione non ha ancora verificato.

Per quanto riguarda la correzione supplementare di 7.305 milioni di DRA applicata per il periodo 1986-1989, le autorità greche inviano in allegato l'approvazione definitiva di tale correzione per gli anni 1990 e 1991 prescritta con sentenza della Corte di giustizia.

In base a tali considerazioni, le autorità greche ritengono che la Corte dei conti debba riesaminare il proprio punto di vista e chiedono alla Commissione di fornirle, come avrebbe dovuto fare, tutti gli elementi che le sono stati comunicati riguardo all'indagine della commissione nazionale e dei gruppi specializzati del Ministero delle finanze.

Rimaniamo a disposizione per ogni informazione complementare eventualmente richiesta e vi chiediamo di adottare i provvedimenti necessari.

Il Presidente
(firmato : N. Malissiovas)

COPIA :

1) Segretariato generale della CEE

REPUBBLICA ELLENICA
Ministero delle finanze
Direzione generale delle dogane e
delle imposte speciali di consumo
Direzione 19: Procedure doganali
Divisioni I e III

Atene, 18 marzo 1997
N. di prot.: Y. 387/39

Ministero della giustizia
Corte dei conti
Att. D. Climachio
Patission 34
10682 Atene
Fax: 38 00 526

Copie per informazione:

- a) Direzione generale della
Ragioneria generale dello Stato
Dir. 41 Relazioni finanziarie con
la CE, sezioni II E III
fax: 36 46 654
- b) Ministero della giustizia
Segreteria del Ministro

OGGETTO: Risposta al memorandum della Corte dei conti delle Comunità europee relativo alle zone franche e al trattamento delle merci in arrivo per via marittima, in seguito alla visita di controllo effettuata dal 9 al 13 settembre nei porti del Pireo e di Salonicco.

RIF.: a) Lettera 14/97/17-1-1997 della Corte dei conti CE
b) Lettera 2465/6-2-1997 della Corte dei conti greca

Riguardo al memorandum di controllo trasmessoci con le lettere suddette presentiamo le seguenti osservazioni.

A. ZONE FRANCHE

Prima di rispondere a ciascuno dei punti menzionati nel memorandum, ci teniamo a far notare che il dispositivo di controllo della zona franca non si fonda unicamente sulla contabilità di magazzino ma anche sulla sorveglianza del perimetro esterno e dei punti di entrata e di uscita dalla zona franca (articolo 168, paragrafi 1, 2 e 3, del codice doganale)¹.

La contabilità di magazzino, pur avendo una funzione importante nella sorveglianza doganale, costituisce un dispositivo complementare di controllo dei movimenti delle merci nella zona franca.

¹ Regolamento (CEE) n.2913/92 (L 302)

Tenuto conto di questo principio generale, presentiamo le seguenti riposte riguardo ai problemi sollevati nel suddetto memorandum dalla Corte dei conti europea.

Gli operatori installati nelle zone franche del Pireo e di Salonicco sono gli enti portuali, i quali, in quanto organi di diritto pubblico, sono soggetti a disposizioni giuridiche e normative diverse. Questi organi gestiscono e amministrano anche i porti in questione.

Le attività relative all'entrata delle merci consistono nell'immagazzinare le merci in entrata in questi porti sono a che non le ritirino persone esterne alla zona franca.

Il nostro servizio è responsabile dell'attività delle zone franche greche per l'aspetto doganale, mentre per gli aspetti dell'amministrazione e della gestione il territorio delle zone franche è parte integrante dei porti in cui esse sono situate ed è di competenza dei suddetti enti, sotto il controllo del Ministero della marina mercantile.

Secondo le conclusioni della Corte dei conti europea nella relazione da essa trasmessa, sulle merci in entrata nelle zone franche esistenti in Grecia non viene esercitata una sorveglianza doganale adeguata.

Secondo il nostro servizio, nonostante eventuali lacune dovute alla mancanza di personale o di infrastrutture adeguate, nelle zone franche la sorveglianza doganale è maggiore di quanto prevedano le disposizioni doganali, in un'istituzione doganale che, come regola generale, risponde alle esigenze del commercio estero. Sui vari punti sollevati degli ispettori della Corte dei conti presentiamo le seguenti osservazioni:

1. Zona franca di Salonicco

Nel memorandum, i punti relativi alla zona franca de Salonicco riguardano quanto segue:

- la contabilità di magazzino;
- il fatto che in tale contabilità non vengono registrate le merci in trasbordo;
- il rilascio di certificati della posizione doganale delle merci comunitarie.

1.1 La contabilità di magazzino

Secondo i punti 14, 15, 16, 17 e 18 del memorandum, la contabilità di magazzino così come viene tenuta non garantisce la sorveglianza doganale per i seguenti motivi:

- a) la registrazione nella contabilità di magazzino dei contenitori di merci comprende pochissimi elementi descrittivi delle merci in essi contenute (punto 15).

Su questo punto presentiamo le seguenti osservazioni.

La contabilità di magazzino dell'ente portuale di Salonicco (sigla greca: OLTH) consiste in due libri vistati dal secondo ufficio doganale di Salonicco, che è l'ufficio doganale preposto al controllo della zona franca di Salonicco.

In uno di questi due libri si registrano i documenti di trasporto dei contenitori delle merci, nell'altro i documenti di trasporto delle merci condizionate in modo tradizionale.

Ogni registrazione comprende i dati di cui all'articolo 817 delle disposizioni di applicazione del codice. A titolo eccezionale, quando si tratta di contenitori di merci nei quali siano racchiusi vari tipi di merci ed a condizione che tali contenitori siano sigillati mediante suggelli menzionati anch'essi nei documenti di trasporto, per ragioni amministrative è consentito non indicare tutte le merci e apporre unicamente la dicitura « altri ».

A nostro parere questa deroga non costituisce un'infrazione effettiva delle disposizioni del codice, poiché, come già si è detto, la sorveglianza doganale non si basa soltanto sulla contabilità di magazzino, ma anche sulla sorveglianza del perimetro e dei punti di entrata e di uscita. Poiché le merci racchiuse in contenitori sono destinate ad altre persone, la descrizione integrale del contenuto costituirebbe un grave impaccio per le attività amministrative dell'operatore e sarebbe contraria all'obiettivo della zona franca, che consiste nell'agevolare il commercio estero.

L'ispettorato doganale è in grado di controllare i documenti di trasporto riguardanti i contenitori di merci, nei quali documenti manca la descrizione completa delle merci stesse. Se sui contenitori delle merci non sono stati apposti i suddetti suggelli, si deve aprire il contenitore e procedere alla descrizione completa delle merci.

- b) Le procedure seguite non consentono di rilevare il consumo o uso irregolari o la scomparsa delle merci (punti 16 e 17)

Su questo punto presentiamo le seguenti osservazioni.

Poiché nella contabilità di magazzino vengono registrate tutte le merci, è possibile accertare ogni consumo o uso irregolari o la scomparsa di merci.

Le merci racchiuse in contenitori sigillati non descritte nella contabilità di magazzino vengono verificate al momento del loro vincolo a un regime doganale: in base alla descrizione figurante nella dichiarazione, si verificano allora il contenuto e l'integrità dei suggelli apposti sui contenitori.

- c) Non si verifica se siano complete le copie dei manifesti presentati all'ufficio doganale (punto 18)

Su questo punto presentiamo le seguenti osservazioni.

Le copie dei manifesti o di altri documenti di trasporto delle merci che entrano nella zona franca vengono presentate dopo la registrazione di questi documenti nella contabilità di magazzino. Per quanto riguarda il contenuto del documento di trasporto, l'operatore è vincolato a questa registrazione. Se constati che l'imballaggio o il contenitore è stato forzato oppure che i suggelli sono rotti, l'operatore verifica il contenuto e redige una dichiarazione.

In questo modo, a norma dell'articolo 176, paragrafo 1 del codice, l'ufficio doganale sa quali merci sono entrate nella zona franca e ne sono uscite in ottemperanza della procedura prevista in tali disposizioni.

1.2. Sorveglianza delle merci destinate al trasbordo (punti 19 e 20)

A norma dell'articolo 176, paragrafo 2 del codice, in caso di trasbordo di merci all'interno di una zona franca, i documenti ad esse relativi vanno tenuti a disposizione delle autorità doganali. L'immagazzinamento delle merci per breve durata, ai fini del trasbordo, va considerato parte del trasbordo stesso.

A norma di tale disposizione, l'ente portuale di Salonicco non registra i contenitori di merci destinate, secondo i documenti di trasporto, al trasbordo su un'altra imbarcazione.

I documenti di trasporto vengono conservati dall'ente suddetto poiché, come già si è osservato, esso provvede anche all'amministrazione del porto e quindi garantisce la regolarità dei movimenti delle merci destinate a un trasbordo. Nondimeno, possono avere accesso a tali documenti l'ufficio doganale di controllo e le altre autorità doganali preposte al controllo.

Per consentirne il controllo, le merci destinate al trasbordo devono trovarsi in un locale speciale. Le merci destinate al trasbordo, le quali, di conseguenza, non vengono registrate nella contabilità di magazzino, e tutte le altre merci neanch'esse registrate in tale contabilità non possono uscire dalle porte d'uscita via terra. Per ogni uscita di merci è necessaria l'autorizzazione dell'operatore (ente portuale di Salonicco), nella quale deve figurare tra l'altro il numero della contabilità di magazzino sotto il quale è stata registrata la merce. Se una merce arriva alla porta d'uscita senza l'autorizzazione di uscita o se in questa non è indicato il numero della contabilità di magazzino, l'uscita è vietata sotto pena di sanzioni. Ovviamente l'uscita di merci da altri punti del perimetro in direzione del territorio doganale comunitario costituisce importazione illegale.

1.3 Certificati di posizione doganale (punti 21, 22, 23)

a) A norma dell'articolo 170, paragrafo 4 del codice, a richiesta dell'interessato l'autorità doganale attesta se le merci depositate in zona franca siano comunitarie o no.

b) A norma dell'articolo 313, paragrafo 2, lettera e), quarto trattino delle DAC, le merci che entrano via mare direttamente nella zona franca non si possono considerare comunitarie: la loro posizione di merci comunitarie deve essere comprovata a norma degli articoli 314-323 delle DAC.

A norma di tali disposizioni, l'amministrazione doganale greca ha stabilito una procedura per comprovare la posizione comunitaria delle merci trasportate via mare che entrano direttamente nella zona franca. L'uscita delle merci comunitarie è soggetta alla procedura intesa a comprovare la posizione comunitaria in base al certificato di posizione doganale, al quale si deve allegare il documento T2L, quale certificato della posizione comunitaria, o un altro documento equipollente. Questa procedura garantisce il controllo dei documenti e previene ogni operazione illecita.

2. Zona franca del Pireo

2.1 La contabilità di magazzino (punti 24 e 25)

Come a Salonicco, l'ente portuale del Pireo (sigla greca: OLP) è incaricato dell'immagazzinamento delle merci nella zona franca del Pireo, all'interno della quale non è stata accordata a nessun altro operatore l'autorizzazione di tenere la contabilità di magazzino.

L'OLP tiene la contabilità di magazzino secondo modalità analoghe a quelle descritte più sopra riguardo all'ente portuale di Salonicco (OLTH): quanto si è detto al punto 1.1 si applica quindi anche alla contabilità di magazzino della zona franca del Pireo.

I documenti di trasporto vengono registrati nei due libri generali in funzione del modo di trasporto: in uno dei due si registrano le merci trasportate via mare e nell'altro quelle trasportate su strada.

In nessuno dei due libri figura la descrizione completa delle merci, ma ad ogni registrazione dei documenti di trasporto si indica il regime particolare al quale sono state vincolate le merci, con tutte le informazioni ad esse relative, il che consente di seguire i movimenti delle merci, poiché il libro generale rimanda ai libri contabili particolari che vengono tenuti nei magazzini o nei luoghi in cui vengono immagazzinate le merci.

2.2 Recupero dei dazi doganali in caso di uso, consumo o scomparsa delle merci dalla zona franca (punti 26, 27, 28, 29, 30, 31)

L'amministrazione doganale applica le disposizioni relative al sorgere dell'obbligazione doganale e, di conseguenza, l'articolo 205 del codice.

La divergenza menzionata al punto 28 tra il settimo ufficio doganale e l'ente portuale è dovuta all'erronea convinzione dell'ufficio doganale che la zona franca costituisca territorio estero, cosicché nel caso di scomparsa di merci non sorgerebbe nessun debito doganale

Non appena è stato informato di tale controversia, il nostro servizio ha chiesto al settimo ufficio doganale, con lettera n. di prot. 6198/102/19-11-1996, di cui Vi alleghiamo copia, di applicare tutte le disposizioni relative alle modalità di recupero dei dazi doganali e delle imposte gravanti sulle merci consumate, utilizzate o scomparse nella zona franca. L'ente portuale del Pireo, nella sua qualità di operatore, è preposto alle attività d'immagazzinamento in quanto deposito pubblico e, di conseguenza, è responsabile dei dazi doganali come ogni altra persona.

Poiché è la prima volta che si verifica un caso come quello segnalato, secondo il nostro servizio per il momento non è opportuno revocare l'autorizzazione a tenere la contabilità di magazzino. Tuttavia, se l'OLP persistesse nel suo rifiuto di versare i debiti constatati, si potrebbe prevedere di revocare tale autorizzazione.

Il nostro servizio non ha chiesto all'ente portuale di riconoscere la propria responsabilità per quanto riguarda i dazi doganali dovuti, poiché essa deriva dalle disposizioni vigenti e non dipende dal riconoscimento da parte del debitore.

I casi di debiti doganali menzionati nel documento allegato sono quelli constatati dal settimo ufficio doganale e saranno recuperati a norma delle disposizioni vigenti. A tutt'oggi, l'ufficio doganale non ci ha ancora informato se ha recuperato o no gli importi in questione.

2.3 Controlli delle giacenze di merci nella zona franca (punti 32 e 33)

A norma dell'articolo 168 del codice, si procede al controllo delle giacenze di merci nella zona franca in base alle copie dei documenti di trasporto di entrata che vengono consegnate all'ufficio doganale di controllo.

Ad ogni controllo, l'operatore deve indicare quali merci siano uscite sulla scorta di documenti doganali oppure, nel caso d'uscita diretta, sulla scorta del documento dell'operatore stesso, vistato dall'autorità doganale competente.

A norma dell'articolo 804 delle DAC, al controllo della contabilità di magazzino nelle zone franche greche si procede almeno una volta all'anno, in base alle copie dei documenti di trasporto trasmessi all'ufficio doganale di controllo. Effettua il controllo un comitato tripartito comprendente un funzionario della direzione regionale e due funzionari dell'ufficio doganale di controllo.

Questo comitato verifica che merci indicate nel documento di trasporto avessero una destinazione legale, a norma delle disposizioni doganali vigenti. Se si constata che le merci sono uscite senza rispettare le formalità previste, se ne informa l'ufficio doganale di controllo, il quale procede a riscuotere i dazi doganali.

Sono previsti controlli per sondaggio delle giacenze.

Nella zona franca del Pireo non si è ancora constatata nessuna irregolarità grave tale da giustificare il riesame dell'autorizzazione a tenere la contabilità di magazzino.

I casi di scomparsa di merci menzionate nel documento allegato sono stati constatati nel corso di un controllo non della contabilità di magazzino ma delle merci stesse quando è stata presentata la dichiarazione della loro immissione in libera pratica oppure del loro vincolo ad un altro regime doganale. Il fatto che manchino merci negli imballaggi o nei contenitori non può giustificare la revoca dell'autorizzazione, poiché tale fatto si può imputare a cause di cui l'operatore non è responsabile. Comunque stiano le cose, il nostro servizio esercita sorveglianza su simili scomparse: se constaterà che il responsabile è l'ente portuale, riesaminerà l'approvazione della contabilità di magazzino.

Il nostro servizio ritiene inammissibile l'interpretazione della legge da parte dell'ente portuale, il quale, come si è detto più sopra (2.2), non si ritiene responsabile delle merci scomparse.

2.4 Certificati di posizione comunitaria delle merci (punti 34, 35, 36)

Tutte le osservazioni da noi presentate al paragrafo 1.3 riguardo alla zona franca di Salonicco si applicano anche a questi punti.

3. Questioni generali

Sotto il profilo storico, l'istituzione delle zone franche in Grecia risale all'inizio del XX secolo.

La prima ad essere istituita, nel 1914, è stata la zona franca di Salonicco.

Nel 1950 è diventata operativa la zona franca del Pireo, nel 1985 quella di Heráklion.

Sino al 1995 le zone franche greche funzionavano secondo modalità diverse da quelle previste nelle disposizioni comunitarie .

Di fatto, poiché si riteneva che la zona franca costituisse un territorio estero, la sorveglianza delle merci si fondava sulla presentazione di una dichiarazione all'ufficio doganale, il quale seguiva i movimenti delle merci e appurava la dichiarazione con i documenti doganali di uscita dalla zona franca.

Ciò ha indotto a ritenere che la scomparsa di merci dalla zona franca non facesse sorgere debiti doganali.

Dal maggio 1995 sono state concesse autorizzazioni di contabilità di magazzino agli enti portuali del Pireo e di Salonicco, i quali sono incaricati a titolo esclusivo delle attività d'immagazzinamento nelle rispettive zone franche.

Poiché l'organismo portuale di Heráklion non aveva chiesto l'approvazione della contabilità di magazzino, il nostro servizio ha chiesto che questa zona franca venisse cancellata dall'allegato 108 del regolamento di applicazione. Di conseguenza, per un certo periodo al porto di Heráklion non si è più applicato tale regime.

Successivamente, l'organismo portuale di Heráklion ha chiesto l'approvazione della contabilità di magazzino e una modifica dei limiti della zona franca in modo che il molo di carico e scarico delle merci si trovasse all'interno della zona franca.

La zona franca dovrebbe entrare in funzione dopo la pubblicazione delle direttive riguardanti il suo funzionamento. L'unico operatore a gestire le merci sarà l'organismo portuale di Heráklion, la quale, come gli enti portuali del Pireo e di Salonicco, è un ente di diritto pubblico sotto l'egida del Ministero della marina mercantile.

Alla parte del porto non compresa nella zona franca si applicano le disposizioni vigenti per la dichiarazione e l'immagazzinamento provvisorio delle merci.

B. TRATTAMENTO DELLE MERCI IN ARRIVO VIA MARE

Per quanto riguarda il punto 39, relativo all'uso del documento di notifica (TC 12) prevista all'articolo 313 delle DAC, le competenti autorità doganali presso le quali la Corte dei conti ha effettuato l'ispezione ci hanno informato di non condividere l'impressione secondo cui nel corso della discussione del documento in oggetto vi fosse parecchia confusione; al contrario, a loro parere gli ispettori ed i funzionari doganali responsabili hanno scambiato punti di vista essenziali, ed in ogni caso utili per spiegare le rispettive posizioni, sulla credibilità di tale documento allo scopo di comprovare la posizione comunitaria delle merci provenienti o dirette a porti comunitari.

Del resto, per quanto riguarda il merito della questione, i problemi descritti dall'ufficio doganale sono descritti fedelmente nella parte del memorandum ad essi relativa.

Per quanto riguarda il punto 50 di tale documento, facciamo notare che a causa delle infrastrutture portuali esistenti sinora nel nostro paese, l'entrata di merci comunitarie nelle zone franche è talvolta necessaria per motivi di funzionamento del porto, con la conseguente impossibilità di applicare l'articolo 38, paragrafo 5 del codice doganale comunitario.

Il Direttore

(firmato: N. Glentsis)

Diffusione interna :

- a) Ufficio del Segretario di Stato, Sig. Dris
- b) D. 19/3.

IRLANDA

Relazione annuale 1996 della Corte dei conti

Risposta dell'Irlanda alle osservazioni della Corte

VOLUME 1 - RELAZIONE ANNUALE RELATIVA ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

CAPITOLO 1 - RISORSE PROPRIE

Paragrafi 1.10(c) e 1.17

L'osservazione relativa all'Irlanda di cui al paragrafo 1.10(c) riguarda importi versati a titolo di garanzia in attesa della determinazione del dazio doganale realmente dovuto. Si conferma che sono state introdotte disposizioni per una revisione regolare di tutti questi importi, che riguardano le risorse proprie, al fine di garantire che essi siano contabilizzati entro i termini previsti dalla legislazione comunitaria.

Paragrafi 1.21 e 1.22

Il riferimento a "disposizioni di sicurezza", di cui al paragrafo 1.21, concerne la sicurezza fisica mediante recinzioni con entrate e uscite sorvegliate; se invece esso implica una mancanza o una carenza di controllo doganale nelle zone franche in Irlanda è scorretto.

I controlli nelle zone franche effettuati in Irlanda sono perfettamente adeguati a tutelare le risorse proprie comunitarie e, in effetti, sono simili a quelli applicabili, in base alle norme comunitarie, alle procedure doganali, quali il deposito, che prevedono tanto controlli fisici quanto controlli documentari su base dell'analisi dei rischi. Come ha segnalato la Commissione, sono state formulate proposte di modifica delle norme comunitarie al fine di mettere in grado tutti gli Stati membri di applicare il sistema di controllo vigente in Irlanda.

Paragrafo 1.35

Le autorità irlandesi ritengono che le disposizioni per il trasferimento delle merci dal luogo di entrata in Irlanda alla zona franca siano chiaramente consentite dall'articolo 97.2(b) del Codice doganale comunitario che permette agli Stati membri di applicare procedure semplificate alle merci che non devono transitare sul territorio di un altro Stato membro. Si prende nota, tuttavia, del fatto che, a parere della Commissione, la regolamentazione comunitaria non prevede la dispensa alla garanzia per i trasferimenti verso la zona franca in applicazione delle procedure semplificate e, preve ulteriori discussioni con la Commissione, si riesaminerà la pratica attuale.

È importante osservare che non si rilevano casi di perdite di fondi comunitari o abusi, da parte di operatori o vettori, della procedura semplificata applicata dall'Irlanda, come dimostrano i controlli dettagliati eseguiti saltuariamente dalle autorità doganali.

Paragrafo 1.42

Prima del 1997 la procedura vigente in Irlanda prevedeva visite di controllo regolari eseguite dal personale doganale presso gli operatori a Shannon. Tali visite di controllo comprendevano verifiche dettagliate delle singole transazioni e l'esame della

documentazione degli operatori. La dogana era infatti in possesso di documentazione dettagliata su tali visite e sui controlli effettuati, che veniva mostrata ai controllori nel corso della loro visita.

Le autorità doganali irlandesi ritengono i controlli perfettamente idonei a tutelare le risorse proprie della Comunità. Dal gennaio 1997 è stata introdotta nell'amministrazione doganale irlandese una nuova procedura di controllo mediante cui, sulla base di un'analisi dei rischi, personale doganale specializzato conduce un controllo approfondito sull'insieme delle relazioni degli operatori con la dogana. Tali disposizioni si applicano anche gli operatori delle zone franche. La Commissione ha fornito una copia del manuale degli orientamenti per il controllo (Audit Guidelines), elaborato per il personale di controllo che si occupa del nuovo regime di controllo a posteriori.

Paragrafo 1.51

Sono state introdotte modifiche procedurali che tengono conto delle preoccupazioni della Corte. Si dovrebbe mettere in rilievo, tuttavia, che l'ufficio doganale competente per la sorveglianza disponeva in tutti i casi dei mezzi per essere a conoscenza delle condizioni precise relative all'autorizzazione e per sorvegliarne l'attuazione. Si osservi anche che in tali situazioni non si sono mai presentati rischi per le risorse proprie.

Paragrafo 1.56

La autorità irlandesi hanno introdotto misure aggiuntive al fine di garantire che tale problema non si ripresenti.

CAPITOLO 3 - I PRODOTTI VEGETALI

Paragrafo 3.29

Nel 1997 l'Irlanda ha incaricato dei consulenti di riesaminare le procedure informatiche e commerciali relative a pagamenti per l'aiuto "superfici" basati sul sistema di individuazione delle parcelle fondiari. Il progetto è stato completato nel febbraio 1998 e include un piano d'azione per il 1998, nonché i miglioramenti convenuti ai processi e ai sistemi, fra cui rientrano i trasferimenti quotidiani di dati fra sistemi (es. codificazione a barre, scanning, base dati per l'individuazione delle parcelle fondiari e il mainframe Supra) e un sistema ufficiale di controllo per i casi di ispezione.

L'approccio più strutturato che emerge da questa modifica e la creazione di un gruppo di monitoraggio, che riferirà sui progressi al più elevato livello esistente dell'agenzia pagatrice, Accreditation Review Group (ARG), in cui è rappresentato il Ministero delle finanze, fornirà maggiori garanzie di soddisfare i requisiti UE, nonché le osservazioni e le raccomandazioni dell'UE e degli organismi di controllo nazionali.

Paragrafo 3.46

I controlli incrociati nell'ambito del sistema sono migliorati nel 1997 e per il 1998 sono state prese le seguenti misure destinate a facilitare tali controlli fra gli aiuti "superfici" e altri regimi. Viene fornita al Dipartimento delle risorse marine e naturali la base dati completa per l'individuazione delle parcelle fondiari per consentire al Servizio forestale di eseguire controlli incrociati utilizzando i dati di applicazione degli aiuti "superfici". Si informa anche che nel 1998 verrà consegnata la Fase I del Sistema di inventario forestale.

Il nuovo sistema dovrebbe facilitare i controlli automatici fra il Servizio forestale e i dati relativi all'aiuto "superfici" sulla base dati precedentemente citata.

Per il ciclo di lavorazione 1998 si propone di consentire ai 36 uffici locali del Programma di tutela dell'ambiente rurale l'accesso ai dati relativi a tutte le parcelle fondiari dichiarate da coloro che presentano domanda per l'aiuto "superfici" entro la metà dell'estate 1998. Questo consentirà agli uffici locali di individuare i candidati al Programma di tutela che non hanno presentato domande per aiuti "superfici" e sottoporre a controllo incrociato le parcelle fondiari dichiarate nelle domande di aiuto "superfici" di coloro che le hanno presentata.

L'obiettivo finale dovrebbe essere la realizzazione di un sistema per il confronto automatico dei dati.

CAPITOLO 4 - OCM: PRODOTTI ANIMALI

Paragrafo 4.45

Le difficoltà registrate nel 1996 sono state ampiamente superate nel 1997.

Paragrafo 4.49

In seguito all'entrata in vigore della normativa che attua la direttiva 92/102/CEE per i bovini (attuata prima per ovini e suini), i registri delle aziende sono stati trasmessi a tutti gli allevatori del paese. Già in precedenza ogni bovino era accompagnato da una carta di identità per i movimenti in Irlanda.

CAPITOLO 5 - RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER LE CARNI BOVINE

Paragrafo 5.35

Tenuto conto delle preoccupazioni della Corte, il Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione ha intrapreso ulteriori indagini sulle circostanze relative alla spedizione in oggetto. I controlli sull'origine sono stati eseguiti nei quattro impianti in cui i bovini maschi venivano disossati come disposto dal regolamento (CEE) 1964/82. In base all'attuazione data in Irlanda a tale regolamento, le registrazioni relative alle restituzioni all'esportazione seguono gli animali dal luogo di macellazione, attraverso la fase di disossamento e di imballaggio, fino alla destinazione dei singoli tagli. I controlli di origine si sono rivelati soddisfacenti in tutti i casi.

Le autorità irlandesi sono convinte che non ci siano indicazioni di un versamento scorretto di restituzioni all'esportazione su questa spedizione di carne bovina. Esse sono tuttavia pronte ad aderire all'osservazione della Corte relativa all'esigenza di armonizzazione delle procedure veterinarie. In Irlanda tutte le reimportazioni temporanee sono oggetto di esame veterinario.

CAPITOLO 6 - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Paragrafo 6.22

Il Ministero per le imprese, il commercio e l'occupazione ritiene che le normali disposizioni in materia di documentazione, contabilità e raffronto nell'ambito delle agenzie esecutrici siano più che adeguate per garantire che le dichiarazioni relative alle spese UE siano sufficientemente accurate e corrette. Tutte le spese delle agenzie esecutrici sono soggette a un sistema di controlli e verifiche rigoroso e altamente sviluppato. Tale sistema si applica a tutti i pagamenti, di tutti gli anni, indipendentemente dal fatto che i finanziamenti in oggetto provengano dal Ministero nazionale del Tesoro o dall'UE. Le dichiarazioni relative a spese connesse all'UE nel quadro del PO Industria sono state raffrontate con i sistemi contabili globali di tali agenzie. A parte i sistemi interni di controllo (es. sistemi di pagamento di sovvenzioni), i ministeri e le loro agenzie esecutrici sono soggetti al controllo dell'Irish Comptroller and Auditor General (C&AG). Nonostante l'ufficio del C&AG non abbia compiti ufficiali in relazione al finanziamento UE, esso tuttavia controlla le spese globali delle agenzie ed esamina procedure in cui rientrano gli elementi sostenuti dall'UE. Per esempio, quando esamina i conti generali di Forbairt, automaticamente la C&AG esamina le attività di quest'ultimo che ricevono un sostegno UE tramite il PO Industria.

Parzialmente a causa delle critiche rivolte in passato, il Ministero delle finanze ha incaricato dei consulenti nel quadro di una valutazione globale dei miglioramenti necessari, a livello sia dell'attuazione che delle agenzie, per sviluppare sistemi di controllo e di sorveglianza delle spese e controlli adeguati.

Il riferimento alla "elevata frequenza di irregolarità riscontrate nelle domande di pagamento" non è accurato e provoca confusione. Le autorità irlandesi hanno già contestato tale osservazione nella relazione preliminare della Corte e nelle precedenti relazioni di controllo.

Non sappiamo a quali irregolarità specifiche si faccia riferimento in relazione al PO Industria. Numerosi interrogativi, infatti, sono stati sollevati in relazione ad esso nel corso delle precedenti visite della Corte dei conti e/o della DG XX della Commissione; a nostro parere, tuttavia, tutte le questioni sollevate sono state chiarite con soddisfazione dell'organismo interessato.

I commenti relativi alla giustificazione delle spese riguardano la documentazione interna del Ministero per le imprese, il commercio e l'occupazione. Nel corso della visita di controllo non è stato possibile raffrontare alcune dichiarazioni delle agenzie con le richieste finali dei documenti del Ministero. Tuttavia, entrambe le agenzie interessate (Forbairt e An Bord Trachtála) hanno potuto confermare successivamente che le richieste finali erano corrette e corrispondevano alle loro registrazioni di spesa.

I "documenti ufficiali" di cui nella relazione della Corte sono calcoli manuali richiesti per presentare le dichiarazioni delle agenzie nel formato del PO Industria. Per esempio, quando l'emanazione di una misura coinvolge più di un'agenzia, si devono combinare le dichiarazioni di Forbairt/IDA e Shannon Development. Alcuni calcoli, presentati nel dossier, contengono effettivamente correzioni o alterazioni, ma non "fungevano da giustificazione per gli importi della dichiarazione finale", come dichiarano i controllori, né sono presentati come tali nel dossier. Gli importi di spesa effettivi sono giustificati

dalle dichiarazioni delle agenzie e, in ultima analisi, dai sistemi interni di controllo finanziario di queste ultime.

Il Ministero per le imprese, il commercio e l'occupazione riconosce che, assumendo rigidamente il punto di vista richiesto alla Corte, i dossier esaminati non presentavano sempre un legame chiaro ed evidente fra le dichiarazioni delle agenzie e i dati definitivi riportati nelle relazioni annuali. Questo non significa, tuttavia, che le cifre dichiarate presentino imprecisioni, irregolarità o frodi. Controlli successivi con le agenzie esecutrici confermavano che le cifre citate nelle dichiarazioni finali erano corrette ed erano conformi ai sistemi di controllo finanziario di dette agenzie; purtroppo, non era possibile chiarire questo punto durante la visita di controllo.

È opportuno osservare anche che il sistema manuale di relazioni in uso per il PO 1989-1993, che ha suscitato molte delle critiche della Corte dei conti, è stato sostituito da un sistema informatizzato a partire dall'inizio del PO 1994-1999.

Paragrafo 6.23

Le autorità irlandesi rifiutano quella che viene vista come un'immagine negativa di un sistema che, a livello globale, è stato ragionevolmente ben gestito e ha dato esiti positivi. Si ammette, tuttavia, che non tutti i rilievi presentati dai controllori nel loro progetto di relazione sono privi di fondamento e che la funzione di monitoraggio/controllo del Dipartimento competente non ha operato adeguatamente.

Il paragrafo 6.23 riguarda l'impossibilità di controllare il progetto sulle biblioteche a causa della mancanza di documentazione. Circa il 50% delle spese relative a tale progetto, gestito dal Library Council, copriva le retribuzioni per il personale dell'ente promotore e per il personale delle sei biblioteche interessate. Durante il controllo era disponibile un elenco di tutto il personale coinvolto, delle ore/uomo, delle tariffe orarie, ecc., mentre non è stato possibile reperire i fogli di presenza da cui si è ricavato l'elenco. Il Library Council li possedeva, ma essi sono andati accidentalmente distrutti. In realtà è stato il gestore del progetto per Télématique che ha richiamato l'attenzione dei controllori sulla perdita dei fogli di presenza originali e che ha proposto di fornire, se richieste, delle dichiarazioni giurate.

La seconda osservazione di cui al paragrafo 6.23 relativa a Télématique è fuorviante in quanto non esisteva un'analisi esatta, per misura e per progetto, delle spese ammissibili. Questa critica è stata respinta nella nostra precedente risposta al progetto di relazione del controllore. Tutti i dossier dei singoli progetti erano a disposizione dei controllori durante la loro visita dell'ottobre 1996 e, se avessero voluto, avrebbero potuto verificare la ripartizione delle spese nella dichiarazione finale sulla base dei singoli dossier. Se riconosciamo che tale lavoro avrebbe richiesto molto tempo, respingiamo l'affermazione che ci sia stata un'interruzione della traccia di controllo; i dossier dei progetti, infatti sono i documenti di controllo.

Il PO Télématique copriva gli anni 1991-1993 ed è ormai concluso da tempo. Tuttavia, si dovrebbe mettere in rilievo che, nel caso di altre iniziative comunitarie gestite da Forbairt per conto del Ministero per le imprese, il commercio e l'occupazione (es. il programma operativo Piccole Imprese) e ancora in fase di esecuzione, la pratica consueta dal 1994 è di non prendere mai in considerazione le dichiarazioni finanziarie dai contraenti se non sono accompagnate da un certificato di controllo indipendente.

Paragrafo 6.32

Nel corso del controllo, i rappresentanti della Corte hanno riesaminato questioni sollevate originariamente nel 1994 dalla DG XX della Commissione europea - in particolare le difficoltà incontrate dalla DG XX nel raffrontare le spese delle agenzie responsabili e le informazioni finanziarie con le dichiarazioni effettuate all'UE in relazione al sostegno nel quadro del PO Industria. In seguito, un'indagine eseguita da un controllore indipendente per conto del Ministero per le imprese, il commercio e l'occupazione ha concluso che i sistemi in vigore sembravano concepiti in modo tale da consentire un raffronto adeguato.

La Commissione ha riconosciuto l'esito positivo di questa indagine, mentre la Corte insiste ancora di non aver potuto ricostruire in tempi ragionevoli la spesa a partire dal sistema di pagamento degli aiuti dell'agenzia fino alla dichiarazione annuale in quanto "mancava una riconciliazione sistematica". Questa affermazione non è corretta. Tutte le dichiarazioni UE possono essere raffrontate, e lo sono state, con le spese dell'agenzia, ma non è stato possibile farlo nel tempo disponibile alla Corte. Il controllore indipendente ha impiegato parecchie settimane per controllare e raffrontare tutte le spese a causa del numero di agenzie e di misure in questione, nonché dei sistemi manuali in uso per gli anni in esame (1989 e 1990).

Si dovrebbe osservare anche che originariamente il controllo della DG XX si estendeva ad altre agenzie oltre alle attuali IDA e Forbairt - la relazione della Corte dei conti, tuttavia, fa riferimento esclusivamente a IDA/Eolas e a Forbairt, come se i quesiti/problemi sollevati nel 1994 e 1995 persistessero per tali agenzie ancora nel 1996. Per quanto risulta sia a noi che alle agenzie in oggetto, in relazione al controllo nel quadro del PO Industria non ci sono quesiti o irregolarità non risolti.

Le agenzie esecutrici hanno espresso preoccupazione - condivisa dal Ministero per le imprese, il commercio e l'occupazione - per l'impressione globalmente negativa che trapela dal testo della relazione 1996, in particolare perché esso non concorda affatto con le reazioni dei controllori nel corso della visita dell'ottobre 1996. In particolare, nel testo vengono sollevate nuovamente questioni che, a nostro parere, erano state risolte in modo soddisfacente nell'incontro finale con la Corte dei conti o nella nostra risposta scritta. Il suo tono critico è in contrasto con l'impressione suscitata alla riunione finale, durante la quale i controllori avevano dichiarato di essere rimasti colpiti dai sistemi utilizzati da IDA e Forbairt.

Si potrebbe osservare che la dimensione e la complessità del PO Industria, nonché il numero di organizzazioni esecutrici interessate rendevano estremamente difficile garantire la disponibilità di tutta la documentazione e l'informazione necessarie a raffrontare, nel giro dei pochi giorni normalmente disponibili ai controllori, tutte le sottomisure - il PO include oltre cinquanta sottomisure e interessa tredici dipartimenti o agenzie. Nonostante ciò, il Ministero per le imprese, il commercio e l'occupazione, in quanto dipartimento guida, continuerà a cooperare il più strettamente possibile con la Corte dei conti durante le visite di controllo per cercare di evitare che incomprensioni o mancanza di tempo abbiano come risultato relazioni negative.

CAPITOLO 8 - FEOG ORIENTAMENTO

Paragrafo 8.26

Una richiesta di recupero è stata inviata all'impresa in questione e la Commissione verrà informata sugli sviluppi del caso.

Paragrafo 8.38

Si riconosce che i sistemi di registrazione dei documenti degli uffici locali siano farraginosi e il Ministero per l'agricoltura e l'alimentazione sta esaminando le possibilità di accelerare l'accesso alla documentazione e di migliorare i riferimenti incrociati ad essa mediante l'informatizzazione. In questo ambito si dovrà tenere conto degli sviluppi nell'informatizzazione delle misure di riforma della PAC e delle misure di accompagnamento, in fase più avanzata.

Per quanto riguarda i piani di miglioramento aziendali, le autorità irlandesi desiderano sottolineare che il loro completamento è di competenza di chi chiede un aiuto agli investimenti nelle aziende agricole.

Paragrafo 8.64

Il Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione non condivide le conclusioni della Corte sul caso in questione. Dopo aver riesaminato la documentazione, il Ministero resta del parere che esistesse un accordo fra le parti.

CAPITOLO 9 - POLITICA COMUNE DELLA PESCA E DEL MARE

Paragrafo 9.31

L'Irlanda si impegna a fondo per rispettare i suoi obblighi quanto alla documentazione sulla flotta da fornire alla Commissione europea ai sensi del regolamento 104/94 (modificato) e opera a stretto contatto con la Commissione per garantire che tutte le informazioni necessarie vengano fornite nel formato richiesto.

Nel 1997 è stato creato un gruppo di lavoro congiunto (con la Commissione) sulla trasmissione e la compatibilità delle informazioni relative allo schedario della flotta irlandese, allo scopo di armonizzare le informazioni su di essa contenute nello schedario irlandese e in quello UE. È stato raggiunto un accordo sulla situazione alla fine del 1996 e attualmente sono in fase di definizione le disposizioni per garantire che in futuro le informazioni possano essere messe a disposizione della Commissione in modo efficace e tempestivo.

Paragrafo 9.33

La situazione è cambiata rispetto al settembre 1996 poiché da allora l'Irlanda ha inviato le informazioni richieste sulle attività di pesca della propria flotta da pesca alla Commissione europea in una relazione sull'attuazione in Irlanda di POP III (1992-1996). L'Irlanda sta valutando le opzioni tecniche per potere, in futuro, fornire alla Commissione le informazioni richieste per via elettronica.

Paragrafo 9.35

L'Irlanda desidera che tutti gli Stati membri utilizzino i sistemi standard per la determinazione della stazza delle imbarcazioni da pesca e ha comunicato alla Commissione europea il proprio parere in materia.

VOLUME II - DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

CAPITOLO 20 - SPESA DEL FEAOG E DEL SETTORE DELLA PESCA

Paragrafo 20.13

Si dovrebbe chiarire che l'organismo di certificazione non ha suggerito che ci fossero motivi di dubbio sull'accuratezza delle scorte di inizio periodo; piuttosto, ha dichiarato che, al momento del controllo 1995/1996 (vale a dire dopo la fine dell'anno), non era in grado di fornire elementi probatori sufficienti. L'organismo non ha espresso riserve sulle scorte di fine periodo nel 1995/96 né su quelle di inizio e fine periodo 1996/97.

L'esigenza di ricevere più rapidamente la documentazione dai responsabili dei macelli e dei depositi frigoriferi è stata affrontata nel progetto Beef Intervention Computer Ssystems (BICS), attraverso il miglioramento delle relazioni informative sulla gestione e il monitoraggio dei problemi connessi agli scarti temporali. Nel gennaio 1998 il tempo medio di presentazione dei moduli IB4 e IB8 è stato rispettivamente 8 giorni e 7,8 giorni - un miglioramento consistente rispetto ai periodi precedenti.

Raffronti mensili dei depositi frigoriferi: nel novembre 1997 è stato introdotto, ed è ormai pienamente operativo, un nuovo sistema informatico che rende possibile il raffronto automatico fra le dichiarazioni dei depositi frigoriferi e la documentazione delle agenzie pagatrici. Esso va a completare le procedure accelerate di raffronto introdotte nel 1997, vale a dire realizzazione della contabilità annuale su base trimestrale, particolare attenzione per la tempestiva fornitura di dati sulle scorte e un programma dettagliato di controlli degli inventari e di calcolo delle scorte (la portata di quest'ultima misura va oltre i requisiti del regolamento).

Grazie al progetto BICS del 1997, il sistema informatico sta ora producendo dati accurati, affidabili e tempestivi che sostengono pienamente le operazioni di intervento.

Le questioni che sono emerse durante il calcolo delle scorte nei due depositi sono state affrontate dalle agenzie pagatrici. L'organismo di certificazione e i controllori della Commissione che hanno assistito al calcolo delle scorte nel 1997 hanno raggiunto conclusioni favorevoli in merito.

Il sistema di registrazione delle scorte di burro è in fase di esame e l'agenzia pagatrice sta intervenendo sulla scorta di recenti raccomandazioni dei consulenti commerciali.

ITALIA

**DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DEL SEGUITO DATO AI RILIEVI DELLA
CORTE DEI CONTI EUROPEA SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996 -
OSSERVAZIONI E PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALL'ITALIA**

CAPITOLO 1 - RISORSE PROPRIE

La gestione finanziaria negli Stati membri

Punti da 1.9 a 1.17. Al punto 1.13 della relazione viene fatto riferimento alla contabilizzazione dei diritti doganali notificati al debitore ma non ancora riscossi e per i quali non sia stata fornita alcuna garanzia, oppure che nonostante la costituzione di una garanzia abbiano dato luogo ad un contenzioso.

Per tali diritti la normativa comunitaria (reg. ti n. 1552/89 e n. 1355/96) ha previsto l'iscrizione in una contabilità separata o contabilità B, fissandone i tempi e le modalità, al fine di un controllo dell'attività degli Stati membri nel campo della riscossione delle risorse proprie e, in particolare, di quelle compromesse da frodi ed irregolarità.

E' stato rilevato che, in Italia, alcuni uffici doganali applicano una procedura contabile non conforme alla normativa comunitaria, poiché contabilizzano i suddetti diritti al momento della riscossione anziché al momento della notifica al debitore.

I criteri fissati dalla normativa comunitaria, sono stati più volte evidenziati nelle circolari esplicative dirette agli uffici dipendenti e, da ultimo, con circolari n. 274/D prot. n. 1801/VIII del 22/11/96 e n. 1691/VIII del 22/9/97.

Nella circolare n. 274/D, premesso che la data dell'accertamento è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale, ovvero della iscrizione nei registri contabili doganali delle somme liquidate a fronte delle singole dichiarazioni di importazione, è precisato, tra l'altro, che "nei casi di contenzioso, la data di accertamento - ossia della iscrizione nei registri della contabilità separata - deve corrispondere al più tardi alla data della prima decisione amministrativa (invito al pagamento) con al quale viene data comunicazione al soggetto passivo del debito a suo carico, ovvero alla data della denuncia all'autorità giudiziaria, se tale denuncia interviene precedentemente".

Con la circolare n. 1691/VIII S.D. sono state date istruzioni in merito alla iscrizione in contabilità B dei maggiori diritti accertati, a titolo di risorse proprie tradizionali, a seguito di revisione.

Anche per tali diritti che, derivando da una revisione a posteriori, possono dar luogo a contestazioni da parte dell'operatore e, quindi, a controversie doganali, è stato precisato il criterio secondo il quale l'iscrizione in contabilità separata deve essere effettuata alla data di emissione dell'avviso (avviso di rettifica dell'accertamento o verbale di revisione), contenente la nuova liquidazione dei maggiori diritti accertati con il quale l'ufficio doganale notifica al debitore l'importo dovuto e ne chiede il pagamento. Detto avviso costituisce, infatti, la prima decisione amministrativa per il verificarsi delle condizioni prescritte per l'accertamento e, quindi, per la registrazione delle risorse proprie comunitarie.

Le istruzioni impartite in merito alla contabilizzazione ed all'accertamento dei diritti doganali derivanti da un controllo a posteriori della dichiarazione, non dovrebbero più

permettere il verificarsi di casi di ritardo nell'accertamento (fino a 24 mesi) cui fa riferimento la Corte al punto 10b della relazione in questione.

Zone franche

Punti 1.24, 1.28, 1.32 e 1.39. In relazione a quanto rilevato dall'Organo europeo ai punti sopra indicati, occorre osservare che i rilievi mossi in ordine al funzionamento della zona franca di Trieste, rilievi del resto già noti, trovano fondamento nella circostanza che presso detta zona franca viene applicata la normativa previgente al Trattato di Roma e non quella dettata dal Codice doganale comunitario.

Per l'armonizzazione delle citate normative è stato elaborato ed è tuttora in corso d'esame uno schema di regolamento governativo che, qualora venisse adottato, farebbe venir meno i motivi di censura della Corte.

Applicazione delle disposizioni in vigore

Punto 1.104. Nel caso specifico citato dalla Corte dei Conti europea (importazioni di videocassette dichiarate originarie di Macao) si fa presente che in data 8/11/1994 con telex n. 6390/196/X S.D. diretto alle Direzioni Compartimentali, questo Dipartimento, su analoga comunicazione dei competenti servizi della Commissione, ha disposto che sulle importazioni di videocassette dichiarate e certificate originarie di Macao nel quadro del regime delle preferenze generalizzate, dovessero essere riscossi i relativi dazi dal momento che i certificati FORM-A non potevano costituire titolo valido per la concessione del richiesto beneficio tariffario.

Con la stessa comunicazione è stata, altresì, disposta la riscossione, sulle importazioni stesse, del dazio antidumping a motivo del fatto che gli apparecchi in parola dovevano essere considerati originari della Cina nell'ambito delle regole di origine non preferenziale.

Per quanto concerne l'osservazione della Corte in merito alla mancata presentazione di un riepilogo degli accertamenti e delle riscossioni eseguite dagli Uffici locali, si fa presente che tali compiti di accertamento e riscossione sono demandati ai predetti Uffici.

CAPITOLO 3 - LE ORGANIZZAZIONI DI MERCATO. I PRODOTTI VEGETALI

Seminativi

Si ritiene di dover precisare che i rilievi mossi all'operato della nostra Amministrazione nell'ambito gestionale del comparto "grandi colture" sono piuttosto marginali.

In particolare, si cita la metodologia di calcolo presa a base per formulare il piano di regionalizzazione. Al riguardo, come già rappresentato ai funzionari della Corte nel corso delle visite effettuate nel nostro Paese, si rammenta che l'Amministrazione si è limitata a considerare la base di rilevamento (regioni agrarie) ed i dati storici forniti

dall'Istituto Centrale di Statistica. Ciò è facilmente riscontrabile poiché i dati compaiono negli annuari dell'ISTAT e le stesse predette Autorità possono verificarli presso la banca dati EUROSTAT. Si fa, altresì, presente che il predetto piano approvato dalle Autorità comunitarie nel luglio del 1992, non ha subito a tutt'oggi alcuna modifica o integrazione, fatta eccezione per la parte riguardante l'istituzione delle nuove Province. Nella fattispecie, fermo restando il dato globale, si è proceduto ad un mero adeguamento formale.

In merito, poi, alle considerazioni di un'eventuale sovracompensazione per taluni comparti merceologici del settore in causa si ritiene doveroso precisare che ciò è stato determinato da fattori congiunturali sinergici verificatisi a livello mondiale e comunitario che, a causa del perdurare di uno stato di penuria di prodotto, hanno permesso un marcato incremento dei prezzi di mercato. Tutto ciò di sicuro sfugge a qualsiasi programma di politica economica approntato sulla base di dati oggettivi e, quindi, anche nella fattispecie, non si può, con il senno del poi, attribuire responsabilità o rivolgere moniti a chi all'epoca è stato chiamato a porre in essere un programma di politica agricola che rappresentava una svolta non trascurabile, dati gli scenari europei e nazionali del momento.

Il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC)

Per quanto concerne il sistema integrato di gestione e di controllo, si rileva che le osservazioni evidenziate al punto 3.48 non sono pertinenti, atteso che la determinazione di una tolleranza di "5.000 mq.", oltre che risultare da precise indicazioni di carattere tecnico-scientifico correlato al sistema di telerilevamento, è stato, peraltro, riconosciuto accettabile dalla Autorità comunitaria competente in materia di sistema integrato di controllo.

Ovviamente, se il progresso tecnologico in questo contesto consentirà di rendere più aderente alla realtà gli esiti di detto mezzo di rilevazione aerea, la predetta tolleranza potrà costituire oggetto di opportuna revisione.

Per quanto attiene al rilievo di cui al punto 3.56, come già precisato nelle predette riunioni con i rappresentanti della Corte, la metodologia posta in essere dall'Italia, cioè rilevare tutto il territorio o con l'ausilio dell'aereofotogrammetria o attraverso l'impiego di immagini riprese da satellite nel periodo che segue la presentazione delle domande e quindi ben lontano dal momento di verifica in loco e di riscontro diretto con il produttore interessato, annulla di fatto l'efficacia di un preavviso di 48 ore, in quanto l'agricoltore non ha alcuna possibilità di modificare lo stato dei luoghi che risulta archiviato nel fotogramma in possesso dell'Amministrazione.

Va, infine, segnalato quanto è riportato nella medesima relazione relativamente agli Stati membri ed, in particolare, le censure rappresentate in riferimento all'operato della Francia e della Germania. Ciò consente di affermare che la gestione posta in essere dall'Amministrazione italiana è da ritenersi più che soddisfacente comparativamente a quella posta in essere nella restante area comunitaria.

L'OCM nel settore del tabacco greggio

Meccato del tabacco. Non sembra di poter condividere le affermazioni della Corte dei Conti relative alla qualità del tabacco; si ritiene che essa sia migliorata soprattutto negli

ultimi anni (v. ad es. le varietà Bright e Kentucky italiane, estremamente ricercate dal mercato).

Come più volte dichiarato dai paesi produttori, non può essere valutata correttamente la qualità del tabacco sulla base dei prezzi pagati dal trasformatore, in quanto altri fattori entrano in gioco nella formulazione dei prezzi. Sul livello dei prezzi incide, inoltre, l'andamento delle produzioni e dei prezzi dei mercati mondiali, tenuto anche conto del regime di dazi agevolati.

I primi anni, inoltre, sono state abolite drasticamente tutte le misure di protezione e di sostegno del mercato (restituzioni, intervento) per cui il settore si è dovuto assestare senza poter usufruire di una "rete di protezione" minima.

E' mancato, poi, un idoneo processo di ristrutturazione interno sulla base di un piano di settore adeguato, soprattutto in quanto non è stato possibile utilizzare alcuna sovvenzione - anche di carattere nazionale - per la modernizzazione e l'accorpamento degli impianti e per la riorganizzazione delle quote; tutto ciò a causa, da una parte del divieto di sovvenzioni al tabacco e, dall'altra, per la rigidità del sistema delle quote che non ha potuto usufruire di un regime flessibile per un agevole trasferimento delle stesse attraverso meccanismi di compensazione e di cessione definitiva che avrebbe comportato l'introduzione di nuovi e giovani produttori.

Si condivide, invece, l'analisi della Commissione laddove ritiene di correggere il meccanismo dell'aiuto specifico aumentandone la portata in occasione della prossima riforma.

Equilibrio di mercato e situazione di bilancio. L'osservazione formulata sulla elevata sovvenzione concessa al tabacco deve essere rapportata al cospicuo impiego di manodopera utilizzata nel settore del tabacco rispetto ad altri settori produttivi; la sovvenzione concessa crea un elevato livello di occupazione nelle regioni interessate, contribuendo ad elevare il reddito di una moltitudine di occupati.

Le stime di cui si dispone stabiliscono che solo in Italia esistono circa 180.000 posti di lavoro, ricondotti al tempo pieno, che usufruiscono direttamente o indirettamente delle sovvenzioni concesse al tabacco.

Più in generale, a causa del tasso di autoapprovvigionamento molto basso, sussistono le condizioni per un aumento di quota per i Paesi produttori, che incentiverebbe l'occupazione in maniera più che proporzionale rispetto ad altre occupazioni alternative.

Complessità del nuovo regime. Si condivide l'affermazione sulla rigidità e complessità del sistema, che non ha potuto usufruire di meccanismi di compensazione e di distribuzione delle quote più elastici ed efficaci, ed ha dovuto sostenere invece una serie di adempimenti a carico dello Stato membro.

Si sottolinea che il primo anno di approvazione il regolamento di base conteneva una contraddizione che ha causato la mancanza delle verifiche individuate dalla Commissione.

Infatti, da una parte si disponeva che gli Stati membri dovessero creare entro il 1995 una base dati informatizzata, addossando ai trasformatori la responsabilità di fornire i dati dei produttori sulla cui base calcolare le quote per il 1993 e il 1994; dall'altra si attribuiva la responsabilità della verifica dei dati allo Stato membro che, invece, era impegnato a costituire e consolidare la base dati per dare le quote direttamente al produttore a partire dal 1995 e poterne controllare adeguatamente l'attribuzione.

Ne discende che la responsabilità per la supposta mancata verifica non può essere comunque imputata all'Amministrazione, che ha utilizzato tutte le precauzioni possibili tenuto conto dei limiti descritti.

Inoltre l'Italia ha da sempre invocato l'applicazione di misure di controllo più ampie e severe, con la previsione di controlli in campo (effettivamente realizzati dall'Italia a partire dal 1993 ed approvati per tutti gli Stati membri dalla Commissione solo dal raccolto 1995) e la possibilità di prevedere sanzioni per scoraggiare i cosiddetti falsi produttori ed i trasformatori inadempienti.

L'Italia è stato l'unico Paese a prevedere, con norma nazionale, requisiti e procedure per il riconoscimento dei trasformatori, al fine di selezionarli; inoltre, ha continuato a chiedere misure di controllo e sanzioni suppletive, ivi compresa una migliore definizione del produttore ai fini della corretta attribuzione delle quote.

Si sottolinea altresì che sono stati svolti controlli aggiuntivi, sia in magazzino che in campo, sin dai primi anni di applicazione della riforma, attuando anche controlli con l'utilizzo della fotografia aerea (in fase ancora di sperimentazione) e l'incrocio della base dati con i dati catastali e con gli altri dati dei seminativi.

La mancata costituzione dell'Agenzia di controllo specifica per il tabacco non ha dunque comportato un abbassamento della qualità dei controlli che sono stati idonei sotto il duplice profilo quali-quantitativo come più volte riconosciuto dai servizi di controllo della Commissione.

Va pure sottolineato che la qualità del tabacco viene controllata secondo quanto stabilito dai regolamenti comunitari attualmente in vigore.

Qualora la Commissione ritenesse di dover introdurre ulteriori elementi di controllo rispetto a quelli attuali e, soprattutto, in riferimento alla qualità si ripresenterebbe la necessità di costituire e cofinanziare l'Agenzia suddetta.

Sostegno diretto al reddito. Si esprime parere contrario rispetto alle considerazioni espresse dalla Corte dei Conti sull'aiuto al reddito, per le considerazioni sopra esposte circa l'impossibilità di riconvertire in attività ad equivalente impiego di manodopera, nonché per il perseguimento della qualità delle produzioni che sarebbe appiattita dall'inadeguatezza del sostegno.

Non si condivide neanche la misura di riscatto delle quote con fuoriuscita dei produttori ed abbassamento del limite di garanzia.

Si condivide l'impostazione della riforma proposta dalla Commissione, pur con adeguati aggiustamenti per tenere conto delle peculiarità di ciascun Paese produttore.

Vanno soprattutto adeguate le misure di flessibilità e di semplificazione del regime che contribuiranno anche ad ottenere il ricambio generazionale ed il miglioramento produttivo auspicato.

CAPITOLO 6 - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Sostegno ai regimi di aiuto

Punto 6.56. Sul punto si fa presente che il Comitato di sorveglianza del POM "Industria e Servizi" ha orientato la Misura 2.1 "Sostegno selettivo agli investimenti ed alle innovazioni delle PMI industriali" ai piccoli progetti (come risulta dal verbale del C.d.S. del 14 febbraio 1997).

In seguito e secondo la stessa impostazione il C.d.S. del 16 dicembre 1997 ha escluso che le risorse della Misura 2.1 potessero essere destinate a progetti superiori ai 18 mld di lire (come risulta dal verbale del C.d.S. del 16/12/1997).

Cumulo e sovrapposizione degli aiuti

Punto 6.63. Sul punto è auspicabile una delimitazione più chiara, ad opera della Commissione Europea, dei campi di intervento dei diversi Fondi, per quanto riguarda il concetto della prima trasformazione, al fine di evitare ipotesi di sovrapposizione di aiuti come quella riscontrata dalla Corte in Calabria.

CAPITOLO 7 - FONDO SOCIALE EUROPEO

La partnership

Punto 7.18. I membri dei comitati di sorveglianza sono rispettivamente:

- Ob. 1 risorse umane 58 tra titolari e uditori;
- Ob. 1 POM 52 tra titolari e uditori;
- Ob. 3 50 tra titolari e uditori;
- Ob. 4 50 tra titolari e uditori.

Punto 7.19 d). I comitati di sorveglianza ob. 1 Risorse umane, 3 e 4 si sono riuniti nell'annualità 1996 due volte, rispettivamente:

- Ob. 1 Risorse umane: 12/3/96 e 14-15/10/96;
- Ob. 3: 27-28/6/96 e 14-15/11/96;
- Ob. 4: 29-30/6/96 e 23-24/10/96.

Il settore privato

Punto 7.26. I corsi in materia di sicurezza soddisfano le condizioni di ammissibilità previste per l'ob. 4, anche alla luce dell'interpretazione data dalla Commissione (nota del 15/10/93). Nonostante ciò, in attesa che la materia venga chiarita, la Regione Emilia Romagna ha sospeso il finanziamento di ogni attività sulla sicurezza per l'anno 1997.

7

Punto 7.27. La difficoltà che si è segnalata in merito al cofinanziamento privato per i progetti promossi da parte delle PMI, si riferiva alla gestione del Fse a livello comunitario. Le autorità nazionali e regionali, comunque, sono impegnate ad attuare i programmi nel rispetto delle priorità per le PMI e della prevista partecipazione finanziaria da parte degli Enti attuatori.

Esame dei sistemi

Punto 7.42. Com'è noto, la decisione comunitaria C(97) 1035/6 del 23/4/97 (SEM 2000) ha modificato il sistema di certificazione dei pagamenti, stabilendo che le spese da certificare sono quelle effettivamente sostenute nel corso dell'anno solare dai soggetti attuatori delle attività formative (schede 1 e 4) e non quelle del beneficiario finale quale ultimo soggetto pubblico erogatore del finanziamento, come consentito inizialmente.

Pur non esprimendo una posizione contraria in merito, il Ministro del lavoro ha fatto presente al Commissario Flynn, con nota n. 5446 del 9/12/97, che mutare prospettiva durante la programmazione in corso avrebbe presupposto modifiche profonde e immediate nelle procedure, non auspicabili in una fase già complessa di gestione del Fse. La Commissione, tra l'altro, nella fase di discussione precedente all'approvazione delle schede SEM 2000, a tal riguardo aveva assicurato che nella fase di attuazione si sarebbero rispettate le caratteristiche istituzionali, giuridiche e finanziarie degli Stati membri nel quadro del partenariato, previsto dalla decisione sopra citata. La questione per essere risolta richiede, perciò, ulteriori approfondimenti in sede tecnica, con la necessità di disporre di un tempo di esecuzione della decisione maggiore di quello fissato dalla decisione stessa.

Per quanto riguarda, invece, le Iniziative Comunitarie, la certificazione dei pagamenti attualmente viene effettuata tenendo conto delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori, come concordato all'avvio della programmazione con la Commissione.

Cofinanziamento nazionale

Punti 7.52, 7.56, 7.57. Il cofinanziamento nazionale relativo ai programmi Fse in Italia è stato gestito fuori bilancio dal Ministero del lavoro sino al 31/12/95, come previsto dall'art. 25 della legge 745/78 e successive modifiche. In base all'art. 1 comma 72 della legge 549/95, a partire dall'1/1/96 i fondi utilizzati per il cofinanziamento sono stati trasferiti al Ministero del Tesoro. A tal fine il 12/7/96 è stato emanato un decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del lavoro, attraverso il quale è stato stabilito un nuovo sistema di gestione finanziaria prevedente procedure di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti. Il trasferimento delle risorse alle Regioni ha subito, quindi, qualche ritardo nonostante la già avvenuta approvazione delle relative delibere CIPE. Alcune Regioni, nel frattempo, hanno anticipato con risorse proprie la quota nazionale, successivamente rimborsata dal Ministero del Tesoro. Le problematiche contabili causate da questo trasferimento di competenze sono state affrontate e risolte in sede di partenariato tra Stato membro e Commissione DGV.

Il programma operativo 1990/93 di cui è titolare la Regione Sicilia presenta alcune specificità. Le domande di saldo per il 1992 e il 1993 e la conseguente riprogrammazione delle risorse sono in corso di validazione da parte della

Commissione. Anche in questo caso le problematiche sono state esaminate e discusse con la stessa Commissione DGV.

Punto 7.53. In merito alla metodologia per la certificazione delle spese si veda il punto 7.42.

Punto 7.54. Al fine di allineare gli stanziamenti nazionali con gli stanziamenti comunitari, le delibere CIPE per le annualità 1994 e 1995 sono state rimodulate sulla base della programmazione Fse con provvedimento del 18/12/96, registrato dalla Corte dei Conti il 18/2/97 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21/3/97. Il 18/12/96 è stata adottata anche la delibera per il 1996, mentre il 20/3/97 sono state approvate le delibere per il 1997 e 1998, tenendo conto dei piani finanziari programmati. Tali provvedimenti hanno consentito di trasferire tempestivamente alle Regioni gli stanziamenti nazionali.

CAPITOLO 8 - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA, SEZIONE ORIENTAMENTO (FEAOG-ORIENTAMENTO)

Controllo delle spese effettuate nel quadro del Regolamento (CEE) 866/90

Dalla lettura della G.U.C.E. n. 198 del 18 novembre 1997, risulta che la Corte dei Conti Europea nel corso del 1996 ha effettuato controlli a carico di alcuni progetti del Regolamento (CEE) 866/90.

Si presume che si tratti di controlli di progetti riguardanti la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli inclusi nei P.O.P. regionali nelle Regioni dell'Obiettivo 1, in merito ai quali non si hanno elementi di conoscenza.

Controllo delle spese effettuate nel quadro del Regolamento (CEE) 2328/91

Il Regolamento (CE) 950/97 (ex 2328/91) ha come scopo principale quello di migliorare l'efficienza delle strutture agrarie, attraverso il sostegno di misure, quali i piani di miglioramento materiali, insediamento dei giovani, contabilità aziendale, formazione professionale e indennità compensativa nelle zone svantaggiate.

Per quanto concerne il rilievo mosso in merito al ritardato pagamento dei premi, sia agli investimenti che all'indennità compensativa, esso è da attribuire al lungo lasso di tempo intercorso tra la fine della fase di programmazione 1989/1993 e l'avvio dei programmi operativi attuati nel periodo 1994/1999.

Tale intervallo temporale, che per alcune Regioni è durato quasi due anni, ha impedito l'attivazione delle risorse disponibili per il periodo 1994/1999 e la conseguente impossibilità da parte di molte Regioni, a causa dell'esaurimento delle dotazioni finanziarie, di far fronte agli impegni di carattere poliennale assunti con i produttori agricoli prima del 1994.

Solo successivamente all'approvazione dei programmi operativi della nuova fase, pertanto, varie Regioni hanno potuto riprendere l'erogazione dei contributi relativi agli investimenti e all'indennità compensativa (Reg. (CE) 950/97).

- Aiuti agli investimenti: nel corso del 1996 sono stati liquidati £. 147.155.063.819 di aiuti agli investimenti che hanno dato vita ad un rimborso di £. 45.507.043.502, mentre nel triennio 1994/1996 sono stati liquidati; per questa misura, complessive £. 379.584.205.000 di cui £. 292.100.095.000 per le Regioni fuori Ob.1 e £. 87.484.110.000 per le Regioni obiettivo 1, per un rimborso complessivo, richiesto al FEOGA sezione Orientamento di £.117.730.565.094.

- Indennità Compensativa: per la misura "Indennità compensativa", si evidenzia come per il solo anno 1996 le spese sostenute sono state pari a £. 188.513.218.657 ed hanno attivato un rimborso pari a £. 105.405.948.459 (di cui £. 76.399.844.000 in zone fuori obiettivo 1 e £. 112.113.373.000 per zone obiettivo 1); nel triennio 1994/1996 sono state liquidate domande per complessive £. 308.183.894.000 (di cui £. 132.666.251.000 per le zone fuori obiettivo 1 e £. 175.517.642.000 per le Regioni obiettivo 1) che hanno attivato un rimborso per complessive £. 166.081.521.000.

Si evidenzia come nella tabella 8.4 (spese delle azioni più importanti del FEAOG-orientamento) risultano mancanti i dati relativi all'Italia per gli anni 1995 e 1996, regolarmente rendicontati alla Commissione con note n. 5205 del 28 giugno 1996 (per pagamenti effettuati nel 1995) e n. 5016 del 27 giugno 1997 (per pagamenti effettuati nel 1996).

Per quanto riguarda la Regione Calabria, si è provveduto con ministeriale n. 5196 del 4 agosto 1997 a trasmettere alla Corte dei Conti i chiarimenti richiesti alla predetta Regione, in seguito ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti Europea.

CAPITOLO 20 - ANALISI DELLA SPESA DEL FEOGA GARANZIA E DEL SETTORE DELLA PESCA

Pur condividendo le motivazioni a base della necessità di rispettare il termine per la presentazione dei conti annuali da parte degli Organismi pagatori, non può mancare di suscitare una certa perplessità l'applicazione delle disposizioni così come sono previste nel documento che la Commissione ha presentato al Comitato Feoga del 17 dicembre 1997.

Le percentuali proposte sono troppo elevate soprattutto se si pensa che la riduzione degli anticipi scatterebbe già dall'11 febbraio e che la stessa si applica agli anticipi del mese successivo, cioè alle misure in essere e da erogare nell'esercizio successivo, che per un fatto puramente casuale, potrebbero essere superiori o inferiori a quelle dell'anno precedente. La sanzione applicata avrà quindi un peso finanziario legato all'andamento del mercato dell'anno successivo.

Si osserva, poi, che non è plausibile l'entrata in vigore già dalla chiusura dei conti dell'esercizio 1997 poiché ad oggi sono stati stipulati i contratti con le società di certificazione nei quali sarebbe stato opportuno porre a carico delle suddette società penali per il ritardo negli adempimenti, proporzionali alle sanzioni proposte.

Inoltre si nutrono fondati dubbi sulla portata delle riduzioni indicate nel documento della Commissione senza che si siano precedentemente fissati i criteri intorno al concetto delle "insufficienze gravi" originate da una documentazione considerata incompleta ovvero ritenuta qualitativamente carente sotto il profilo del controllo.

Infine si rileva che l'adozione delle disposizioni in questione dovrebbe essere effettuata con un regolamento della Commissione analogamente a quanto previsto per la riduzione degli anticipi in funzione del ritardo constatato nell'effettuazione di spese al di là dei termini regolamentari (Reg. CE n. 296/96).

PAESI-BASSI

**RAPPRESENTANZA PERMANENTE
DEL REGNO DEI PAESI BASSI
PRESSO L'UNIONE EUROPEA**

N.: 7638

Bruxelles, 25 marzo 1998

48 Bvd Herrmann Debroux
1160 Bruxelles
Tel. n.: 02/679.15.58

Commissione europea
Alla c.a. Sig.ra E. Kitmantel
Direttore generale aggiunto DG XIX
200 rue de la Loi
1049 Bruxelles

Oggetto: Seguito dato alla relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esercizio 1996

Nel contesto della terza fase dell'iniziativa SEM 2000 si è deciso che la Commissione chiederà agli Stati membri di illustrare le misure da essi adottate alla luce delle osservazioni contenute nella relazione della Corte dei conti europea, allo scopo di consentire alla Commissione di tener conto di tali misure nella propria relazione destinata alle autorità competenti per il discarico di bilancio. Con lettera del 22 gennaio 1998, riferimento n. XIX/D/OO573, la DG XIX ha chiesto ai Paesi Bassi di replicare, entro il 15 marzo 1998, alle osservazioni della Corte dei conti europea riprese nella sua relazione annuale sul 1996 e relative ai Paesi Bassi. La risposta è riportata qui di seguito.

Punto 1.10 Tardivo accertamento delle risorse proprie

La Corte dei conti europea constata che anche nei Paesi Bassi non sono sempre stati contabilizzati a tempo i dazi doganali dovuti su dichiarazioni incomplete. Ulteriori indagini su questo punto sono ancora in corso (si veda il successivo punto 1.63). I risultati di tali indagini verranno trasmessi entro l'1 aprile 1998.

Punto 1.63 Perfezionamento attivo con compensazione per equivalenza

La Corte di conti constata che i Paesi Bassi non hanno applicato il regolamento sul perfezionamento attivo con compensazione per equivalenza secondo le modalità previste dalla legislazione comunitaria. Laddove necessario i Paesi Bassi hanno nel frattempo adottato dei provvedimenti per garantire la conformità fra la prassi e la legislazione. La Commissione, inoltre, con lettera del 22 gennaio 1998 del signor J.P. Mingasson, riferimento n. XIX/D/OO509, ha richiesto ulteriori informazioni. A seguito di questa lettera i Paesi Bassi hanno avviato un'indagine. I risultati saranno comunicati alla Commissione se possibile entro l'1 aprile 1998.

Punto 3.29 Aiuti ai produttori di seminativi

La Corte dei conti europea reputa non del tutto soddisfacente la base statistica utilizzata per il calcolo iniziale delle superfici di base e delle rese. Il Regolamento (CEE) n. 837/90 stabilisce dei margini di affidabilità cui fare riferimento per il calcolo delle superfici e delle produzioni cerealicole al fine di garantire che le relative statistiche possiedano un grado di affidabilità sufficiente. Per le superfici la norma prevista coincide con un margine di errore inferiore all'1% della superficie cerealicola totale (o di 5000 ettari, a scelta dello Stato membro). La Corte dei conti europea rileva che, in un rapporto inviato nel novembre 1994 da Eurostat al Parlamento europeo e relativo ai sistemi statistici per la misurazione delle superfici, della produzione e delle rese, si sottolinea che solo Danimarca, Germania, Francia e Regno Unito erano stati in grado di fornire statistiche sufficientemente precise. Poiché in tale rapporto non si fa menzione del margine di incertezza statistico, non è possibile quantificare il rischio di un calcolo per eccesso o per difetto delle superfici di base e delle rese. La Corte dei conti europea afferma che sono i casi di mancato raggiungimento delle superfici di base a comportare probabilmente le conseguenze più pesanti e difficili per il bilancio. Quest'ultime sono imputabili, come è noto, a una sopravvalutazione iniziale delle superfici di base, sopravvalutazione dietro la quale si nascondono veri e propri superamenti e che tutela lo Stato membro da eventuali sanzioni.

Nel Regolamento (CEE) n. 837/90 si stabilisce che le informazioni statistiche che gli Stati membri devono trasmettere possono essere basate su censimenti o controlli per sondaggio. Per ciò che attiene alle informazioni basate su controlli per sondaggio, il regolamento prevede le summenzionate disposizioni sull'affidabilità dei dati. Per contro, nel caso di censimenti, il regolamento non prevede alcuna disposizione sull'affidabilità.

La superficie di base relativa ai Paesi Bassi si basa sul conteggio delle superfici ottenuto tramite il censimento agricolo annuale. Eurostat non dubita dell'affidabilità e della qualità dei dati statistici di superficie così ottenuti.

Non vi è dunque motivo di presumere che la superficie di base assegnata all'epoca ai Paesi Bassi sia stata fissata a un livello troppo elevato.

Punto 5.32, 5.33, 5.34 e 5.35 Controlli doganali e veterinari settore carne bovina

Le osservazioni di questi punti fanno riferimento a un'indagine della Corte dei conti europea sul trattamento di partite di carne congelata esportate dalla Comunità che, per ragioni diverse, sono (in parte) ritornate nella Comunità. Questa carne bovina era stata esportata verso l'Egitto con restituzioni all'esportazione. L'obiettivo dell'indagine era di verificare se sulla parte respinta della partita fosse stata indebitamente pagata la restituzione all'esportazione. La Corte dei conti europea ha pubblicato una relazione su questa indagine nel febbraio 1997.

Le conclusioni della Corte dei conti europea non sono del tutto chiare per i Paesi Bassi. Poiché non si escludeva che tali conclusioni si fondassero in parte su fraintendimenti da parte della Corte dei conti europea riguardanti, fra l'altro, l'organizzazione dei controlli doganali e veterinari, il sistema di controlli è stato ancora una volta dettagliatamente illustrato nella lettera del 14 agosto 1997, riferimento n. DA97/259 (copia allegata). La Corte dei conti europea non ha replicato alla nostra lettera fino alla pubblicazione della relazione annuale, nella quale sembra non si sia tenuto conto delle considerazioni dei Paesi Bassi. Alla luce di quanto finora esposto e delle risposte della Commissione alla relazione annuale (si veda più avanti) non sono stati intrapresi altri passi.

I Paesi Bassi si rallegrano del fatto che la Commissione, nella sua risposta alle osservazioni della Corte dei conti, dichiara che, tramite una migliore informazione agli Stati membri, si debba

conseguire un trattamento uniforme dei prodotti respinti da paesi terzi e reintrodotti nella Comunità. I Paesi Bassi attendono i risultati dell'indagine dell'UCLAF annunciata dalla Commissione, indagine che verrà condotta negli Stati membri in collaborazione con le autorità competenti. La Corte dei conti europea, del resto, sottolinea nella relazione d'indagine summenzionata che non esistono chiare disposizioni comunitarie in merito al trattamento da riservare ai casi di partite ritornate.

Alla luce dei fatti menzionati nella relazione annuale al punto 5.35 - che trae spunto da un'indagine condotta dalle autorità olandesi su richiesta della Corte dei conti europea circa un'operazione di esportazione di un'impresa olandese (operazione che implicava il pagamento di restituzioni all'esportazione per un valore di 0,1 MECU), l'organismo pagatore responsabile ha nel frattempo avviato una procedura di recupero contro l'azienda in questione.

Punto 6.62 Cumulo e sovrapposizione degli aiuti dei fondi strutturali

Al punto 6.62 la Corte dei conti si sofferma sul doppio finanziamento di un progetto nella provincia di Flevoland da parte del FESR e del FSE. La Corte dei conti ha ripreso le stesse considerazioni anche nel rapporto sulla sua visita nella provincia di Flevoland. Nel marzo 1997, con una lettera alla Corte dei conti europea, i Paesi Bassi hanno risposto nel modo seguente:

La nuova costruzione del centro Multi service è stata finanziata per il 45% dal FESR. Il canone di affitto che il Centrum Vakopleiding impone in quanto gestore del centro si basa, per quanto riguarda la nuova costruzione, sui costi netti di fondazione, quindi al netto del contributo FESR. Il Centrum Vakopleiding è tenuto a dare in affitto lo spazio a terzi dietro pagamento di tariffe minime a copertura dei costi. Nel centro vengono realizzati progetti che beneficiano di un contributo FSE. Secondo il parere della Provincia di Flevoland, in questo caso non si può parlare di un doppio finanziamento. È solo l'esecutore di un progetto finanziato dal FSE (nella fattispecie un corso) a ricevere il contributo FSE. Se il corso non si tenesse al centro Multi service, bensì in un'altra sede, l'esecutore del progetto percepirebbe comunque lo stesso contributo.

I Paesi Bassi ribadiscono che la concessione di un contributo FSE agli organizzatori di corsi impartiti nel centro Multi service è ingiustamente considerata dalla Corte dei conti come un doppio finanziamento.

Punto 6.95 L'iniziativa PMI

Secondo la Corte dei conti europea, la valutazione dell'impatto delle azioni viene ostacolata dalla mancanza di coerenza dei dati utilizzati per la programmazione e relativi al numero di PMI. I Paesi Bassi sono sorpresi del fatto che la Corte dei conti avanzi ora questa considerazione. Il rapporto sulla visita effettuata, al quale la provincia di Flevoland ha precedentemente replicato, non riprendeva tale considerazione. Gli indicatori di impatto del programma riguardano soprattutto l'occupazione nella provincia di Flevoland (incremento di 15.000 posti di lavoro) e la crescita del Prodotto regionale lordo. Anche con l'accordo della Commissione si è deciso di mantenere l'occupazione nella regione quale importante indicatore. Nel programma il numero di PMI non costituisce un criterio di valutazione. Si osserva, fra l'altro, che sono disponibili dati in merito al numero di PMI esistenti nella Provincia di Flevoland. Dati quantitativi sul periodo pre-DOCUP sono contenuti nel documento unico di programmazione e le cifre vengono aggiornate annualmente.

Punto 9.9, 9.14 e 9.45 SFOP, PESCA e coerenza rispetto agli obiettivi del programma

La Corte dei conti europea constata che lo Strumento finanziario per l'orientamento della pesca (SFOP) e l'iniziativa comunitaria PESCA registrano nei Paesi Bassi (nonché in altri Stati membri) una lenta partenza e un ritardo di attuazione. Si può dunque parlare di un basso grado di utilizzo dei crediti disponibili. La Corte dei conti europea afferma inoltre che la prevista assistenza finanziaria dello SFOP è chiaramente insufficiente a conseguire gli obiettivi del programma di orientamento pluriennale (POP) (risanamento della flotta peschereccia).

Nel frattempo i Paesi Bassi si stanno attivamente adoperando per accelerare l'impiego dei flussi di sussidi di SFOP e PESCA. I Paesi Bassi non condividono il parere della Corte dei conti europea secondo cui le misure di risanamento sarebbero insufficienti. Innanzitutto occorre ricordare che le misure di risanamento olandesi, così come accade anche in altri Stati membri, sono volontarie. In secondo luogo, la situazione economica della flotta olandese è tale per cui l'attività di pesca, in generale, si svolge in condizioni di copertura di costi o produzione di profitto. L'assegnazione di maggiori fondi nell'ambito del programma SFOP non conduce a un'offerta maggiore di capacità da risanare.

I Paesi Bassi hanno fatto il possibile per operare il risanamento. A questo proposito hanno stanziato a livello nazionale ulteriori risorse tramite il "pacchetto di ristrutturazione" concordato con il settore all'inizio del 1996. Tali risorse non sono state esaurite. Il governo olandese sta discutendo con il settore interessato di un seguito alle misure di risanamento.

Punto 9.3O Schedario comunitario delle navi da pesca

La Corte dei conti europea constata che nella relazione della Commissione sull'attuazione dei POP alla fine del 1995 non hanno potuto essere riportati dati aggiornati per i Paesi Bassi (e l'Italia) in merito alle modifiche intervenute nelle relative flotte peschereccie. Ciò è dovuto al fatto che da tempo la Commissione non riceveva più alcuna informazione dai Paesi Bassi.

I Paesi Bassi nel frattempo hanno fornito i dati in questione. Oggi i dati relativi alla flotta olandese sono pertanto aggiornati.

Osservazione finale

I Paesi Bassi sperano con questa lettera di aver fornito sufficienti informazioni alla Commissione. I Paesi Bassi sono disposti in qualsiasi momento a rispondere ad eventuali quesiti od osservazioni.

Distinti saluti

Per il Rappresentante permanente

Dott. J.H. Vries (firma illeggibile)
Addetto alle finanze

Allegati: 1

Sig. H.E. Koning
Presidente della Corte dei conti generale
Casella postale 20015
2500 L'Aia

Vs lettera del/rif.
23 marzo 1997/281 R

Ns. rif.
DA97/259

L'Aia
14 agosto 1997

Oggetto
Risorse proprie; controllo carne bovina Egitto

Egregio Signor Koning,
in allegato alla sua lettera summenzionata lei ci ha trasmesso la relazione della Corte dei conti europea del 26 febbraio 1997, rif. F11117N/BM/FB WP97-301, in merito al controllo sulla (re)importazione di carne bovina dall'Egitto. L'esame della relazione, purtroppo, ha richiesto più tempo del previsto. Alla luce della relazione riteniamo ora opportune alcune considerazioni.

Introduzione

La relazione della Corte dei conti europea riprende i risultati dei controlli che sarebbero stati effettuati il 14 ottobre 1996 presso i servizi doganali e/o veterinari di Vlissingen allo scopo di verificare le condizioni alle quali i servizi doganali e veterinari olandesi hanno collocato in regime doganale e controllato la (re)importazione di carne bovina congelata di origine comunitaria, carne che è stata respinta dall'Egitto fra il 1993 e il 1996. Tuttavia, il 14 ottobre 1996 non è stato effettuato alcun controllo presso i servizi doganali e/o veterinari olandesi. Era stato peraltro previsto che un gruppo di controllo della Corte dei conti europea si sarebbe recato in visita nei Paesi Bassi dal 4 all'8 novembre 1996. I controlli, tuttavia, si sono limitati al 4 novembre. Nel periodo precedente ai controlli, l'amministrazione olandese ha ripetutamente indicato che, ai fini di una buona organizzazione dei controlli, era indispensabile disporre di informazioni dettagliate poiché alla Dogana di Vlissingen non erano più presenti i fascicoli relativi all'epoca in questione. La funzione di archivio centralizzato è infatti svolta dal Servizio fiscale e doganale di Apeldoorn. Prima della visita del 4 novembre la Corte dei conti ha trasmesso queste informazioni dettagliate solo in relazione a una nave. La Dogana ha messo a disposizione il relativo fascicolo durante la visita di controllo.

Dal momento che la Corte dei conti non ha voluto fornire alcuna informazione sulle altre partite, in mancanza dei fascicoli ad esse relativi, i controlli sono terminati il 4 novembre. È stato comunque concordato che la Corte dei conti europea avrebbe inviato ulteriori informazioni in merito alle altre partite da controllare. Una lettera in tal senso è stata inviata dalla Corte dei conti europea il 5 novembre 1996, rif. BM/FB/F10765N1. Tale lettera è pervenuta al Ministero delle Finanze per il tramite della Corte dei conti nazionale il giorno 8 gennaio 1997. Il 17 febbraio 1997 l'amministrazione olandese ha inviato alla Corte dei conti europea una cartella

con documentazione. Successivamente l'amministrazione olandese ha ricevuto la relazione sui controlli effettuati che porta la data del 19 febbraio 1997.

In considerazione di quanto sopra riportato, non risulta chiaro quali siano i riferimenti della relazione. Per questo motivo riesce molto più difficile replicare ad essa. Inoltre, non è chiaro in quale misura la Corte dei conti europea fosse a conoscenza e/o abbia tenuto conto del materiale inviato il 17 febbraio 1997. In considerazione del tempo intercorso fra l'invio di ulteriori informazioni e la data della relazione, presumiamo che quest'ultime non siano state prese in considerazione.

Le modalità secondo le quali si sono svolti questi controlli ci hanno sorpreso e contrastano con precedenti esperienze in materia di controlli. Giudichiamo quindi incomprensibili o quanto meno non sufficientemente motivate le conclusioni generali tratte sulla base di controlli estremamente limitati.

Poiché riteniamo inoltre che non siano state chiaramente comprese le modalità di attuazione della normativa comunitaria seguite dai Paesi Bassi, le riportiamo brevemente qui di seguito. Infine, ci si sofferma sulle specifiche constatazioni della relazione.

Per altro, sottolineiamo che, diversamente da quanto ritiene la Corte dei conti europea, non sono le autorità, ma l'interessato a una determinata partita a collocare le merci in regime doganale.

- II. Disposizioni procedurali del Regolamento (CEE) n. 3665/87;
I controlli tecnici doganali;
I controlli veterinari.

II.1 Regolamento (CEE) n. 3665/87

In questo regolamento sono contenute, fra l'altro, disposizioni relative al diritto alle restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli. In quanto rilevanti nel contesto di questa indagine, si ricordano le seguenti disposizioni:

- a. La restituzione viene pagata unicamente su richiesta scritta dell'esportatore che dovrà compilare in tal senso una dichiarazione di esportazione (articoli 47 e 3).
- b. La restituzione viene concessa solamente per prodotti di qualità sana, leale e mercantile la cui idoneità al consumo umano non sia andata perduta interamente o in parte considerevole. (articolo 13).
- c. Il giorno nel quale viene accolta la dichiarazione di esportazione è determinante per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato (articolo 3, comma 4).
- d. Le merci devono aver lasciato come tali il territorio doganale della Comunità entro 60 giorni (articolo 4, comma 1).
- e. Se le merci vengono trasportate via mare, la restituzione viene pagata solamente quando sia stato dimostrato che il trasporto verso un porto del paese terzo indicato è avvenuto direttamente o, nel caso di scalo in un porto del territorio dell'UE, quando sia stato dimostrato che entro 28 giorni le merci sono nuovamente partite (dopo il trasbordo) o sia stato dichiarato che le merci non sono state trasbordate durante lo scalo (articolo 6bis). A giudizio delle autorità olandesi, questo articolo non contiene alcuna disposizione relativa a merci che tornano nell'UE da un paese terzo.
- f. Nel caso del pagamento di una restituzione differenziata, si prevede inoltre che le merci devono essere state importate come tali nel paese terzo indicato entro 12 mesi dalla

dichiarazione di esportazione (articolo 17). Con l'espressione 'come tali' si intende, in questo caso, non manipolate o trasformate (articolo 17, comma 2).

II.2 Controlli tecnici doganali

In applicazione del Regolamento (CEE) n. 386/90 la dogana effettua i controlli sull'esportazione di prodotti agricoli per i quali si chiede una restituzione. I controlli vertono sulla dichiarazione di esportazione (tipo, peso, qualità sana, leale e mercantile) e lo stato di condizione immutata in cui le merci devono lasciare il territorio doganale della Comunità (controlli effettuati sulla base dell'esemplare di controllo T5). La dogana non effettua controlli sull'importazione in un paese terzo. L'esportatore ha l'obbligo di fornire le prove dell'importazione nel paese terzo indicato (o in un altro) all'organismo pagatore responsabile dell'esame della richiesta di restituzione (nella fattispecie la Produktschap voor Vee, Vlees en Eieren). L'organismo pagatore valuta le prove fornite e può richiedere che venga effettuato un controllo nel paese di destinazione.

Se le merci comunitarie vengono esportate perdono la loro posizione doganale di merce comunitaria in virtù dell'articolo 4, comma 8, del Codice doganale comunitario (Regolamento (CEE) n. 2913/92; in seguito denominato CDC). Se queste merci ritornano nel territorio doganale della Comunità, si applicano i controlli doganali di cui all'articolo 37 del CDC. Ciò implica, da un punto di vista generale, che si effettua una sorveglianza sull'identità durante l'immagazzinamento o il trasporto in dogana. Se le merci reintrodotte vengono immesse in libera pratica, si applicano misure di controllo più estese, come previsto dall'articolo 844 del Regolamento d'applicazione CDC (Regolamento (CEE) n. 2454/93).

II.3 I controlli veterinari

Ci si sofferma qui di seguito sulle procedure seguite dal Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees (RVV), organismo responsabile per i controlli sul bestiame e sulla carne, a proposito delle partite di prodotti veterinari che vengono inviate come partita liberamente commerciabile nell'UE verso un paese terzo dal quale ritornano poi nel territorio della Comunità. Vengono prese in considerazione le procedure seguite sia per le merci ritornate che vengono poi trasportate verso paesi terzi sia per quelle che vengono reimportate in uno Stato membro dell'UE. I presupposti sono i seguenti:

- * le partite di prodotti veterinari provenienti da uno Stato membro e inviate verso paesi terzi devono soddisfare i requisiti della legislazione comunitaria vigente per quel prodotto;
- * se la destinazione della partita di merci ritornate è uno Stato membro dell'UE si deve evitare ogni rischio veterinario;
- * se la destinazione di una partita di merci ritornate è un paese terzo e se esiste pericolo per la salute umana e animale, la partita viene respinta e destinata alla distruzione.

L'RVV adotta una procedura che è analoga al sistema previsto dalla Direttiva 90/675/CEE *che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità*. Le partite ritornate, che transitano attraverso paesi terzi, vengono trattate come prodotti veterinari in transito (da paese terzo a paese terzo). Le partite ritornate, che hanno come destinazione i Paesi Bassi o un altro Stato membro dell'UE, vengono trattate come prodotti veterinari provenienti da paesi terzi.

Le autorità doganali e veterinarie olandesi hanno stabilito di informare l'RVV di eventuali partite ritornate di prodotti veterinari. L'importatore deve presentare le partite ritornate al veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliero insieme a un documento di

attraversamento delle frontiere conformemente alla Decisione 93/13/CEE *che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti da paesi terzi* (modello ripreso all'Allegato B della decisione) e ai certificati/documenti veterinari di accompagnamento. L'importatore deve indicare sul documento di attraversamento delle frontiere la destinazione della partita in questione. A seconda della destinazione si applicano procedure diverse.

A. Destinazione paese terzo

Se la partita ha come destinazione un paese terzo, il veterinario ufficiale segue la procedura prevista per le partite provenienti da un paese terzo e destinate a un paese terzo in conformità con le relative disposizioni della *Direttiva 93/14/CEE che fissa le modalità dei controlli veterinari di prodotti provenienti da paesi terzi nei depositi franchi, nelle zone franche e nei depositi doganali nonché durante il trasporto da un paese terzo ad un altro paese terzo attraverso il territorio della Comunità*. Ciò significa, fra l'altro, che si verifica se esiste corrispondenza fra la quantità di prodotto e i documenti di accompagnamento. In caso di deposito intermedio, l'immagazzinamento deve avvenire separatamente rispetto a quei prodotti che sono destinati ad essere ammessi al consumo nel territorio dell'UE. Ciò significa che l'immagazzinamento avviene in un deposito franco sotto sorveglianza doganale. Oltre all'applicazione del regime tecnico doganale di apertura e chiusura di questi depositi, sono previsti controlli dell'RVV durante l'ingresso, l'immagazzinamento e l'uscita dai depositi frigoriferi e le loro celle. La legislazione comunitaria non prevede alcun controllo fisico su queste partite. Inoltre, non si richiede un nuovo certificato sanitario per il trasporto verso un altro paese terzo. Qualora sussista il sospetto di irregolarità in merito a una partita di prodotti veterinari, il veterinario ufficiale al posto di ispezione frontaliere effettua un controllo fisico, integrato eventualmente da indagini di laboratorio.

B. Destinazione Stato membro dell'UE

Le partite ritornate con destinazione uno Stato membro dell'UE, Paesi Bassi o altro Stato membro, vengono trattate come prodotti aventi lo status di paese terzo. In caso di reimportazione nella Comunità, tali prodotti veterinari devono soddisfare i requisiti comunitari previsti per la loro importazione nella Comunità nonché le condizioni specifiche di controllo vigenti nello Stato membro di destinazione. Il veterinario ufficiale controlla la destinazione della partita sulla scorta dei documenti di accompagnamento e del documento di attraversamento delle frontiere. Il controllo documentale deve dimostrare che all'epoca la partita è stata inviata al paese terzo come partita liberamente commerciabile sotto il profilo veterinario. Il veterinario ufficiale deve effettuare un controllo di conformità per verificare se esista conformità fra la partita e i documenti ad essa relativi. Inoltre, il veterinario ufficiale presta attenzione alla presenza di imballaggi identificati, non aperti o danneggiati, inclusa l'esistenza di indicazioni (UE) richieste (qualora siano previste per i prodotti in questione), nonché alla piombatura del contenitore da parte delle autorità del paese di origine per quei prodotti che non sono imballati singolarmente. Per mezzo di un controllo fisico sulla partita il veterinario ufficiale verifica se i prodotti soddisfano i requisiti della normativa comunitaria vigente. Sulla base di questi controlli il veterinario ufficiale decide se ammettere la partita nel territorio dell'UE. La partita viene respinta quando non soddisfa i requisiti previsti. Qualora la destinazione sia un altro Stato membro, vengono contattate le autorità doganali dello Stato membro in questione per apprendere quali siano le condizioni di controllo da applicarsi alla partita. La partita viene quindi controllata conformemente a queste condizioni e, qualora le soddisfi, viene ammessa nel territorio dell'UE con destinazione lo Stato membro in questione.

Le autorità doganali dello Stato membro in questione vengono informate del momento di invio della partita. Successivamente si controlla se la partita sia effettivamente arrivata nello Stato membro di destinazione. La partita viene respinta quando non vengono soddisfatte le condizioni previste.

C. Conclusioni

I controllori della Corte dei conti europea constatano che, in considerazione del fatto che la merce è di origine comunitaria e all'epoca della prima esportazione è stata sottoposta a un controllo veterinario completo, non viene effettuato alcun nuovo controllo a prescindere dai motivi per i quali la merce è stata respinta dalle autorità egiziane. Al contempo, essi affermano che, a causa della mancanza di un controllo veterinario, è impossibile rilasciare una dichiarazione sulla condizione sanitaria dei prodotti riesportati.

Alla luce di questo esposto, le autorità olandesi ritengono che le partite di carne bovina di origine comunitaria che ritornano dall'Egitto e vengono successivamente immagazzinate in transito in un deposito franco sotto sorveglianza doganale conformemente alla normativa comunitaria non debbano essere sottoposte a controlli veterinari al fine di poter rilasciare un certificato sanitario. Non si condividono dunque le conclusioni dei controllori della Corte dei conti europea.

III. Importazione di carne congelata, le cosiddette merci ritornate, per via marittima.

III.1 Sdoganamento

Tutte le navi che attraccano in un porto olandese vengono sdoganate. Allo sdoganamento viene direttamente operata una selezione fra merci comunitarie e merci non comunitarie. Per le merci non comunitarie che verranno scaricate viene redatto un documento Dogana 11. Fra le merci menzionate sul documento Dogana 11 possono trovarsi merci che sono state precedentemente esportate dall'UE, le cosiddette merci ritornate. Tali merci vengono regolarmente segnalate sul documento Dogana 11. Nel caso delle merci ritornate si procede inoltre con una pre-notifica.

Se le merci ritornate sono un prodotto veterinario, vengono considerate non idonee per l'UE. L'attenzione della dogana viene dunque attirata in modo particolare su questo prodotto e si chiede l'intervento di un veterinario.

III.2 Scarico

Qualora si tratti di prodotti veterinari, durante lo scarico delle merci ritornate vengono effettuati controlli accurati. A questo proposito occorre distinguere fra partite di colli singoli e partite caricate in contenitori. Infatti, un controllo accurato è possibile soltanto se si può visivamente ispezionare l'imballaggio diretto. I controlli accurati riguardano la quantità, le caratteristiche, i numeri e l'origine delle merci. In alcuni luoghi, dopo lo scarico, le merci vengono direttamente immagazzinate in un deposito (magazzino frigorifero). Altrove occorre che le merci siano trasportate per una breve distanza. Non tutti i depositi frigoriferi si trovano, infatti, nelle immediate vicinanze del punto ove le merci vengono scaricate.

III.3 Immagazzinamento

L'immagazzinamento delle merci congelate avviene generalmente nei magazzini frigoriferi. Questi ultimi godono di statuto doganale. Per le partite di carne ritornate l'immagazzinamento avviene in depositi sui quali viene esercitata una più stretta sorveglianza ufficiale in considerazione dei rischi esistenti.

L'immagazzinamento in magazzini frigoriferi avviene con i documenti I.M.-7 e con registrazione nella contabilità di magazzino. Al momento dell'immagazzinamento vengono regolarmente effettuati dei controlli fisici. Questi ultimi vengono annotati. Durante questi controlli vengono inoltre utilizzati dati di organismi esterni che intervengono per gli interessati nelle spedizioni, ad esempio elenchi di conteggio e registrazioni dei pesi.

III.4 Controlli durante l'immagazzinamento

Durante l'immagazzinamento i controlli vengono effettuati sulla scorta di documenti e della documentazione (relativa alla partita) dell'azienda. Diversamente da quanto rileva la Corte dei conti europea nella propria relazione, si fa dunque riferimento alla documentazione relativa alla contabilità di magazzino. Alla luce di quanto esposto precedentemente, una documentazione di questo tipo che venga aggiornata solamente a cura della dogana non risulta utile né è obbligatoria ai sensi del CDC.

Tutti i depositi (magazzini frigoriferi) sono sottoposti a controlli ufficiali ogniqualvolta vi si svolgono operazioni. Quando nei depositi non si lavora, le porte di accesso sono ufficialmente chiuse. I controlli ufficiali nei magazzini frigoriferi possono comunque essere descritti come controlli costanti dal momento che sono sempre presenti dei funzionari della dogana. Sotto il profilo veterinario i controlli su prodotti veterinari non idonei per l'UE devono considerarsi particolarmente severi. Ciò significa, fra l'altro, che tali prodotti devono essere immagazzinati in celle ad essi appositamente riservate. Tali celle contenenti prodotti veterinari devono essere chiuse quando in esse non si lavora e rimangono sotto controllo ufficiale quando in esse si effettuano operazioni. I controlli durante l'immagazzinamento vengono effettuati anche dal Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees (RVV).

III.5 Manipolazioni delle merci immagazzinate

Le richieste di manipolazione dei prodotti veterinari non vengono mai prese in considerazione senza la previa approvazione dell'RVV. Qualora l'operazione venga consentita, quest'ultima si svolge sotto controllo continuo della dogana. In casi simili viene inoltre effettuato un controllo saltuario da parte dell'RVV.

III.6 Uscita delle merci dal deposito

L'uscita delle merci dai magazzini frigoriferi avviene con il documento T1. Sull'uscita delle merci viene sempre effettuato un controllo ufficiale. Vengono conservate le annotazioni relative ai controlli effettuati e ai loro risultati.

III.7 Controlli in partenza

In alcuni luoghi ove ciò sia rilevante, dopo il carico e il trasbordo, è stato effettuato un controllo del manifesto della nave in uscita. Al contempo si è seguita con attenzione la procedura di scarico dei relativi documenti T1.

IV. Osservazioni specifiche in merito alla relazione

IV.1 Controlli doganali

Al punto 2 la Corte dei conti europea riprende alcune considerazioni a proposito dei controlli doganali effettuati nei Paesi Bassi.

Alla lettera a la Corte dei conti europea constata che, nonostante l'origine comunitaria, le merci vengono trattate come merci T1. Evidentemente la Corte dei conti europea reputa scorretta

questa procedura. Alla luce delle disposizioni comunitarie in materia (si veda segnatamente l'articolo 4, paragrafo 8, CDC), riteniamo che merci esportate, in particolare se si tratta di merci con restituzione, debbano essere considerate come merci T1 (si veda inoltre il punto IV.2 qui di seguito). In assenza di ulteriori motivazioni l'osservazione della Corte dei conti europea appare quindi incomprensibile.

Alla lettera b la Corte dei conti europea afferma che la dogana non attua alcuna sorveglianza sulle merci immagazzinate in depositi e che non tiene una contabilità di magazzino. Da quanto esposto precedentemente al punto II appare evidente che -in assenza di altre spiegazioni - questa osservazione è incomprensibile.

Alla lettera c la Corte dei conti europea rileva che non esiste alcuna procedura per lo scarico dei documenti di transito in dogana che possa garantire la piena riesportazione. Come è noto, tale procedura è disciplinata in modo esauriente nel CDC e nel Regolamento d'applicazione CDC. In assenza di altre motivazioni, anche questa osservazione appare incomprensibile.

Alla lettera d la Corte dei conti europea rileva che le merci vengono esportate con un documento T1 e non vengono sottoposte a controlli specifici. Da quanto esposto precedentemente, non si può che concludere che le merci hanno perduto la loro posizione doganale di merce comunitaria, il che significa che il trasporto può avvenire esclusivamente se le merci sono accompagnate da un documento T1. Inoltre, vengono svolti controlli rigorosi sul sistema di immagazzinamento. In assenza di ulteriori precisazioni, anche queste osservazioni, pertanto, risultano incomprensibili.

IV.2 L'operazione di esportazione della ditta BONIS International NV

Premessa

In una lettera dell'11 marzo 1996 (riferimento BMIF10145N1) la Corte dei conti europea ha chiesto ai Paesi Bassi di fornire informazioni sulla società BONIS International NV di Vlijmen, che aveva esportato in Egitto una partita di carne bovina. La Corte dei Conti era in possesso di indicazioni secondo le quali la partita era stata respinta in Egitto ed era stata trasportata ad Anversa. Si chiedeva ai Paesi Bassi di accertare ove fosse la partita in questione (si veda la formulazione utilizzata nella lettera in questione).

Di regola i Paesi Bassi non effettuano alcun controllo su richiesta della Corte dei conti europea. Dal momento che forse poteva essere stata commessa un'irregolarità, è stata fatta un'eccezione alla regola. Il 21 maggio 1996 l'Algemene Inspectiedienst, il servizio di ispezione, ha svolto una breve indagine sulla destinazione definitiva della partita in questione. Il rapporto sui risultati di questa indagine è stato inviato il 16 luglio 1996 alla Corte dei conti europea dall'ufficio di coordinamento del Ministero per l'agricoltura (lettera con riferimento iz/961229).

Durante le telefonate intercorse fra l'ufficio di coordinamento e la Corte dei conti europea per la preparazione della visita del novembre 1996 è stato chiesto ripetutamente se esistesse una relazione fra la visita alla dogana di Vlissingen a proposito della carne bovina ritornata dall'Egitto e il rapporto sulla ditta BONIS. La Corte dei conti europea ha sempre negato l'esistenza di un legame fra le due questioni.

È opportuno rilevare che il rapporto del servizio di ispezione fornisce una risposta ai quesiti posti dalla Corte dei conti europea a proposito della destinazione finale della partita di carne bovina ritornata e indica segnatamente che la carne è finita in Iraq. Non è stata comunque effettuata una verifica sistematica della procedura seguita dalla Dogana e dai servizi veterinari olandesi. Alcune citazioni tratte da conversazioni telefoniche e riprese, senza contesto, nelle "considerazioni finali" non possono dunque, a nostro giudizio, essere interpretate in questo

senso. Lo si evince chiaramente anche dal fatto che il controllore non attribuisce a tali citazioni alcun valore nel momento di pronunciarsi sul problema della restituzione in relazione alla partita in questione.

Tuttavia, dalla relazione in esame della Corte dei conti europea sembra che il rapporto del servizio di ispezione sulla ditta BONIS sia la principale fonte cui la Corte dei conti attinge per le sue conclusioni sul metodo di lavoro della Dogana olandese e dell'RVV. I Paesi Bassi deplorano l'utilizzo che la Corte dei conti ha fatto del rapporto BONIS.

Osservazioni sul dossier BONIS

Le constatazioni sul dossier BONIS contenute nella relazione ci inducono a fare le seguenti considerazioni. Si constata che l'interpretazione dei controllori della Corte dei conti europea contiene di fatto alcune inesattezze.

Nella relazione si afferma che "questi prodotti per l'esportazione" sono stati respinti dalle autorità egiziane a causa della loro cattiva qualità. In base al rapporto di controllo sull'azienda elaborato dall'Algemene inspectiedienst (codice 75.20.91) non si può concludere che questi prodotti per l'esportazione siano stati respinti dalle autorità egiziane a causa della loro cattiva qualità. Da un lato si segnala che parte della partita sarebbe stata respinta a causa di un'anomalia di "origine batteriologica". Dall'altro, a motivazione del rifiuto di una parte della partita sarebbe stata addotta una percentuale troppo bassa di carne magra nella partita stessa. La causa del rifiuto non è dunque certa. In generale occorre qui segnalare che, per quanto riguarda l'importazione di carne bovina in Egitto, si sono spesso verificati dei problemi a proposito del rapporto carne magra/carne grassa. La problematica è nota alla Commissione europea.

La relazione suggerisce inoltre che l'intera partita è stata respinta. In realtà è stata ritornata soltanto una parte della partita, segnatamente 84.000 chilogrammi su un totale di più di 344.000 chilogrammi (in peso netto).

Nella relazione si sostiene che le merci sarebbero state reimportate nella Comunità. Non si può tuttavia parlare di reimportazione nell'UE né si è fatto ricorso al Regolamento sulle merci in reintroduzione. Parte della partita originariamente esportata è fisicamente ritornata in Europa, è stata immagazzinata in transito in un magazzino frigorifero a Vlissingen e successivamente trasportata in Iraq. Inoltre, la partita non è stata scaricata a Vlissingen bensì ad Anversa. Da qui la partita è stata trasportata su autocarro fino al summenzionato magazzino frigorifero di Vlissingen.

I controllori scrivono nella relazione che, nel corso dei controlli doganali e veterinari effettuati durante l'immagazzinamento dei prodotti e al momento della loro esportazione definitiva, non si è potuta accertare l'identità della merce, poiché non è stato effettuato alcun controllo fisico (conteggio, controllo di qualità).

Precedentemente sono state descritte in modo generale le procedure applicate nel caso di merci esportate che ritornano nel territorio doganale della Comunità. Tali procedure si basano sulla normativa comunitaria in ambito doganale e veterinario. Tali procedure sono state applicate al caso in esame.

I controllori rilevano che il certificato veterinario di esportazione è stato redatto dai servizi veterinari olandesi dietro presentazione del certificato rilasciato originariamente dal Belgio al momento dell'esportazione verso l'Egitto.

Come esposto precedentemente, in base alla normativa comunitaria vigente tale certificato non è richiesto per l'ulteriore trasporto verso l'Iraq. Il certificato sanitario iniziale, redatto per l'esportazione verso l'Egitto, non è stato rilasciato dalle autorità veterinarie belghe bensì da quelle olandesi.

Secondo gli autori della relazione i servizi di controllo olandesi hanno accertato diverse irregolarità, fra le quali il fatto che il certificato sanitario olandese è stato redatto per carne bovina che è stata definitivamente esportata in Giordania e non in Iraq.

Nella relazione dei servizi di controllo olandesi si constata in realtà che, nel novembre 1994, le autorità irachene ritenevano sufficiente un certificato sanitario rilasciato per un'esportazione in Egitto. Come è stato precedentemente illustrato, non era richiesto un nuovo certificato sanitario per il trasporto verso l'Iraq. Non si può quindi parlare di irregolarità.

Per quanto concerne l'affermazione nella relazione della Corte dei conti secondo la quale sui documenti comparirebbero diverse navi e diversi acquirenti mentre figurerebbero dati divergenti sulle etichette apposte sugli scatoloni durante il riconfezionamento della merce, si osserva quanto segue.

Ovviamente, il trasporto verso un altro paese comporta, durante il riconfezionamento della merce, il riferimento ad acquirenti e navi diverse nonché a dati nuovi in etichetta. A questo proposito si sottolinea che, nel caso in esame, il riconfezionamento della parte ritornata della partita è avvenuto sotto il controllo della dogana e delle autorità veterinarie olandesi.

I controllori concludono che le autorità olandesi non hanno effettuato alcun controllo sull'identità e sulla qualità delle merci esportate in Iraq.

Le autorità olandesi non condividono questa affermazione. Le autorità doganali e veterinarie olandesi hanno sottoposto le merci, che si trovavano in transito, ai controlli previsti dalla legislazione comunitaria. Si tratta di controlli tecnici doganali sull'identità delle merci durante l'immagazzinamento e il transito in dogana.

I controlli tecnici veterinari riguardano il controllo documentale e di conformità (effettuato, in questo caso, dalle autorità veterinarie belghe nel posto di ispezione frontaliero di Anversa ove le merci sono state scaricate) nonché la sorveglianza svolta dalle autorità veterinarie durante l'immagazzinamento in dogana. Queste procedure sono state descritte con maggior dettaglio nei paragrafi precedenti.

Infine i controllori concludono che le lacune constatate nel sistema di controlli applicato a queste merci implicano che, al momento dell'esportazione definitiva, siano stati percepiti indebiti vantaggi per questi prodotti. I Paesi Bassi dovrebbero quindi recuperare le restituzioni pagate alla ditta BONIS.

Facendo riferimento alle procedure esistenti, le autorità olandesi hanno illustrato le argomentazioni in base alle quali ritengono che non si possa parlare di lacune nel sistema di controlli.

Distinti saluti

Il segretario di stato per le finanze

W.A. Vermeend (firma illeggibile)

Il Ministro per l'agricoltura, l'ambiente e la pesca

PORTOGALLO

RISPOSTA ALLA LETTERA N. 573 DELLA COMMISSIONE EUROPEA
OSSERVAZIONI SULLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA
RELATIVA AL 1996

In risposta a quanto richiesto dalla Commissione europea (DG XIX) con lettera n. 573 del 22.01.98, comunichiamo quanto segue:

VOLUME I - RELAZIONE ANNUALE SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

Capitolo 1: Risorse proprie

PUNTO 1.52

La Corte dei conti osserva che, in Portogallo, l'esame della condizione economica invocata per il perfezionamento attivo viene svolto a livello locale e non centrale come sarebbe invece opportuno che fosse sempre.

Per rendere più obiettiva la procedura di esame della condizione economica invocata dagli operatori economici si sta studiando la possibilità di applicare protocolli di cooperazione con i settori del governo più competenti quanto al livello di conoscenze, sia in relazione alle condizioni generali del mercato, sia a livello di disponibilità delle merci nell'UE, sia infine in relazione alle differenze qualitative e tecniche esistenti fra le merci comunitarie e non comunitarie e, infine, in relazione ai prezzi praticati.

PUNTO 1.60

La Corte dei conti osserva che, in Portogallo, i tassi di rendimento non sono stati verificati a posteriori dalle autorità doganali.

A corroborare le azioni effettuate dai servizi doganali nel settore, è attualmente allo studio una metodologia di esecuzione dei controlli - che deve essere posta in atto dal sistema di prevenzione e repressione delle frodi della Direzione generale delle dogane e accise - intesi ad esaminare i tassi di rendimento invocati per le operazioni operatori di perfezionamento attivo, nel caso in cui i servizi doganali dovessero incontrare difficoltà di esecuzione dei suddetti controlli.

Capitolo 3 - Le organizzazioni di mercato - I prodotti vegetali

PUNTO 3.29

La Corte dei conti osserva che, in Portogallo, la base statistica per il calcolo iniziale delle superfici di base e delle rese non è del tutto soddisfacente.

Pur ammettendo la pertinenza dell'osservazione della Corte ed il fatto che effettivamente in Portogallo il margine consentito tra la superficie di base nazionale e la superficie totale che costituisce l'oggetto della domanda di aiuto pare raggiungere valori elevati rispetto ad altri Stati membri, occorre tuttavia spiegare quanto segue:

1. Dalla campagna 1993/94 alla campagna 1995/96 il suddetto margine é sceso del 6%. Si tratta di un'evoluzione normale direttamente connessa con il fatto che il numero di produttori che ottiene l'aiuto aumenta di anno in anno.

2. Se a tali dati si aggiungono quelli della campagna 1996/97 si constata che, in quest'ultima, la superficie totale oggetto della domanda di aiuto è arrivata a 892 923 ha; il margine è quindi diventato del 15%.

3. La superficie di base nazionale - pari a 1 054 000 ha - é ripartita conformemente al disposto del regolamento (CE) 1300/96 del 5 luglio. Per la regione del Continente abbiamo 808 300 ha per le culture non irrigate e 235 400 ha invece per quelle irrigate.

4. Nella campagna 1996/97, a prescindere dal fatto che la superficie totale oggetto di aiuto fosse ancora inferiore alla superficie di base nazionale, si è verificato un superamento nella superficie di culture irrigate della regione del Continente, che ha reso necessario applicare tassi di distribuzione in base al seguente schema:

Regime generale	produttori di granturco	-5,02%
Regime generale	produttori di altre colture irrigue	- 47,78%
Regime semplificato	produttori di colture irrigate	-16,73%

5. L'elevato valore dei tassi di distribuzione applicati dimostra che non esiste alcun pericolo né di una sopravvalutazione delle superfici di base, né di un occultamento delle eccedenze, conformemente a quanto esposto nella relazione della Corte dei conti.

6. Infine, osserviamo che nella campagna del 1997/98 la superficie di base nazionale è diminuita passando così a 1 040 810 ha; 13 214 ha sono state infatti assegnate alla riserva specifica ai fini della densità di carico.

Punto 3.46

La Corte dei conti osserva che, in Portogallo, alla fine del 1996, la base di dati e il sistema alfanumerico non erano ancora sufficientemente sviluppati, cosicché sono impossibili controlli amministrativi efficaci, come i controlli incrociati.

L'osservazione della Corte relativa al Portogallo si riferisce all'identificazione delle parcelle. Conformemente a quanto esposto dalla Commissione, il sistema é stato utilizzato in Portogallo nel 1996 nei 49 "concelhos"(comuni) principali; tale utilizzo nel 1997 è stato, invece, del 100%.

Capitolo 4 - Organizzazione comune dei mercati - prodotti animali

Punto 4.45

La Corte dei conti osserva che, in Portogallo, come negli altri Stati membri visitati, non sono state rispettate le scadenze previste dal SIGC.

A tal proposito giova ricordare che tutti gli elementi previsti dal SIGC sono stati creati, l'ultimo dei quali (la creazione di un sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole) è recentemente diventato operativo a tutti gli effetti.

Punto 4.49

La Corte dei conti osserva che, in Portogallo, i grandi produttori dispongono dei registri richiesti dall'azienda, laddove i piccoli produttori incontrano ancora difficoltà nella tenuta di una documentazione sufficiente.

In Portogallo, i produttori hanno tenuto il registro di stalla previsto dalla normativa comunitaria (reg. (CEE) n. 3887/92) sebbene non vi fosse ancora alcun fondamento giuridico nella legislazione nazionale, fino al mese di dicembre 1996, data alla quale il decreto-legge n. 245/96 ha fissato un insieme di norme relative alla tenuta di tale registro. Nel frattempo, tuttavia, si è constatato che la pubblicazione successiva del regolamento (CEE) n. 820/97 ha dato luogo ad alcune discrepanze rispetto a quelle norme nazionali che vanno quindi aggiornate proprio adesso che sta per entrare in vigore il decreto - legge sopra citato. Sia come sia, la tenuta di tale registro nelle aziende riunitesi in cooperative agricole è un dato di fatto e non ha suscitato problemi di sorta. Altrettanto non si può dire invece di quei produttori dei piccoli fondi, predominanti in determinate regioni nelle quali il basso livello socioculturale limita, purtroppo, in maniera significativa, la possibilità di tenere aggiornato il registro in parola secondo le modalità richieste. Tuttavia, le autorità nazionali competenti si adoperano per creare le premesse necessarie a superare le difficoltà sopra citate.

Punto 4.58

La Corte dei conti osserva che, in Portogallo, animali di età superiore a due anni sono stati contati come 0,6 UBA anziché 1 UBA, come prescritto dal regolamento.

La situazione descritta corrisponde alla realtà fino al 1996, anno in cui è stata rilevata l'irregolarità. A partire dalle iscrizioni relative al 1997, invece, la situazione è stata rettificata. Le competenti autorità nazionali sperano di poter comunicare entro breve tempo le cifre esatte (numero di produttori, di animali e pagamenti incorretti) che quell'errore nel calcolo dell'UBA (unità di bestiame adulto) ha provocato nei pagamenti corrispondenti alle iscrizioni relative al triennio 1993-1996.

Punto 4.74

Punto 4.74

La Corte dei conti osserva che, in Portogallo, i controlli svolti nei due impianti di fusione visitati mancavano di efficacia.

Le Direzioni regionali dell'agricoltura - i cui tecnici hanno il compito di effettuare i controlli in oggetto - hanno adottato i provvedimenti ritenuti necessari per correggere le carenze rilevate dalla Corte. Ora come ora, i controlli si stanno svolgendo secondo le norme previste e raccomandate.

Punto 7.17

La Corte dei conti osserva che, in Portogallo, i comitati di sorveglianza sono costituiti per la maggior parte da funzionari statali, benché i rappresentanti nazionali abbiano segnalato alla Commissione la loro disponibilità ad incrementare in futuro la partecipazione dei partner.

1. In Portogallo i partner sociali, pur non partecipando, in linea di massima, ai comitati di sorveglianza degli Interventi operativi (IO), prendono parte ai "comitati di sorveglianza" delle IC ADAPT e Employment. Essi, inoltre, si incontrano due volte al mese con la Commissione di coordinamento dell'FSE, sono membri del Consiglio di amministrazione dell'IEFP - " Instituto de Emprego e Formação Profissional" (Istituto dell'occupazione e della formazione professionale), e fanno parte anche del Consiglio Economico e Sociale (CES).

2. Va detto, d'altro canto, che il fatto che diversi partner sociali si facciano promotori di azioni di formazione non consentirebbe che il loro eventuale intervento nei comitati fosse considerato con assoluta imparzialità.

PUNTO 7.27

La Corte dei conti osserva che, in Portogallo, le PMI non soddisfano all'obbligo di cofinanziamento delle azioni di formazione finanziate dall' FSE.

Su questo punto è opportuno spiegare quanto segue :

1. Il finanziamento delle azioni di formazione che hanno avuto luogo nel biennio 1994-1996 é disciplinato dall'articolo 7 del Decreto-n. 15/94, del 6 luglio 94 che prevede l'obbligo, da parte di tutti gli enti beneficiari, di contribuire alla realizzazione delle azioni con tassi oscillanti fra il 2,5% e il 15%, a seconda delle proprie dimensioni nonché degli obiettivi e della categoria di persone da formare. Veniva pertanto salvaguardata la possibilità di mantenere un altro regime di compartecipazione, nel caso in cui esistesse una regolamentazione specifica di sottoprogrammi settoriali di formazione. Si ricordi, tuttavia, che tutti i programmi, sottoprogrammi e provvedimenti sono stati il frutto di trattative dirette fra le autorità nazionali e la Commissione europea. Si osservi inoltre che l'obbligo di compartecipazione da parte delle "imprese i cui lavoratori beneficiano di azioni di formazione" previsto dall'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2084/93, è stato espressamente accettato dal succitato regolamento n.. 15/94.

2. La normativa nazionale attualmente in vigore in materia (Decreto n.. 15/96 del 26 novembre) prevede - anche circa il contributo a titolo privato - quanto segue : "Il contributo a titolo privato delle imprese beneficiarie è pari alla retribuzione ammissibile dei lavoratori attivi in formazione, e può essere ridotto se le azioni di formazione hanno luogo durante il normale orario di lavoro; quanto all'importo ed alle condizioni di tale riduzione, essi vengono definiti tramite ordinanza ministeriale (Ministério da Qualificação e do Emprego), conformemente ai criteri di dimensione dell'ente e alle modalità di formazione."

3. Come si può constatare, quindi, l'obbligo contributivo non solamente viene rispettato, ma è anche conforme all'ente beneficiario ed alle modalità di formazione.

4. Va detto inoltre che, a livello della riforma della legislazione nazionale dell'FSE in Portogallo, operata alla fine del 1996, le PMI possono avere un accesso più facile all'FSE, a detrimento delle grandi imprese, quali, ad esempio, le banche.

In particolare, è stato lanciato un programma pilota di formazione per PMI, inteso a inserire in dette imprese giovani in possesso di diploma di laurea ed è stata rilanciata anche la IC PMI, la quale, tuttavia, è ancora in fase iniziale.

Anche altri programmi, come il RIME - Regime di incentivi alle microimprese - contribuiscono a favorire la creazione di posti lavoro nelle imprese di dimensioni più piccole.

PUNTO 7.43

La Corte dei conti osserva che, in Portogallo, diversi progetti nell'ambito del programma PEDIP che erano stati approvati a determinate condizioni e che non erano stati finanziati, sono stati inclusi dal DAFSE nelle richieste di pagamento finali per il 1995.

1. Per ragioni di relazione intrinseca fra la componente investimento e la componente formazione, è talvolta necessario dare inizio ai corsi di formazione prima ancora che il progetto d'investimento sia stato avviato; gli enti permangono soggetti a tutte le norme fissate dall'FSE, ma non ricevono alcun finanziamento né dall'FSE né dagli enti nazionali fino a quando il progetto non sia stato omologato. Nel frattempo, sono state sostenute spese che, se non dovessero essere incluse nei conti dell'anno, perderebbero la loro ammissibilità; se invece lo fossero, solleverebbero la questione sollevata, per l'appunto, dalla Corte.

2. Le autorità nazionali hanno optato per l'inclusione di tali spese nei conti dell'anno di riferimento. E così è stato fatto alla chiusura del 1995. Tuttavia, alla fine del 1996, sono state dedotte dalle spese dell'anno le somme relative ai progetti che non sono stati omologati prima della chiusura dei conti.

3. Questo aspetto è stato ampiamente discusso con il responsabile del PEDIP e si è giunti alla conclusione che occorra procedere alla modifica della legislazione nazionale in questo campo, in modo da rettificare la procedura descritta dalla Corte.

VOLUME II - DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITA'

Capitolo 20 -- L'analisi della spesa del FEOG-garanzia e del settore della pesca

PUNTO 20.4

La Corte dei conti osserva che, in relazione agli organismi pagatori del Portogallo, la Commissione europea non può prendere una decisione definitiva di liquidazione dei conti del FEOG-garanzia alla scadenza del termine previsto dalla regolamentazione.

In merito a questo punto, giova spiegare quanto segue:

1. Il 17 febbraio 1997 l'Ispesione generale delle finanze (IGF) - nello svolgere le mansioni affidatele con Decreto-Legge n.° 331-A/95 del 2 dicembre - ha emesso i certificati sui conti annuali del 1996 presentati dagli organismi pagatori portoghesi, ovvero l'INGA - "Instituto Nacional de Intervenção e Garantia agrícola" (Istituto

nazionale di intervento e garanzia agricola), e l'IFADAP - "Istituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas" (Istituto di finanziamento e appoggio allo sviluppo dell'agricoltura e della pesca), relativi alle operazioni finanziate dalla Sezione Garanzia del FEAOG, corredati dalle relazioni contenenti le conclusioni delle ricerche effettuate per l'emissione dei certificati.

2. La Commissione europea ha inviato alle autorità portoghesi due lettere, la n.° 13 490 e la n.° 13 519, ambedue il 26 marzo 1997, nelle quali riconosceva *"la qualità del lavoro svolto dai revisori dei conti della IGF, in tempi brevi e sia pure con mezzi limitati"*, e dichiarava che *"le operazioni di certificazione dei conti sono state condotte in maniera soddisfacente e che sia il certificato che la relazione di revisione rispondono ai requisiti proposti dai documenti della Commissione ed alle condizioni richieste dal regolamento n.° 729/70 e dal regolamento n.° 1663/95"*.

Ciò nonostante, nelle medesime lettere, la Commissione europea chiedeva nuovamente all'Organismo di Certificazione (IGF) di svolgere lavori supplementari di certificazione dei conti, ovvero di:

- portare a termine l'esame di campionamento delle procedure, sia per quanto riguarda l'INGA che per quanto riguarda l'IFADAP (visto che i revisori dell'IGF non avevano potuto effettuare integralmente il campionamento entro i termini regolamentari).
- realizzare, in qualità di agenti dell'INGA, controlli materiali in alcuni locali di ammasso pubblico di intervento.

La Commissione ha sollecitato altresì che i risultati dei suddetti lavori le siano comunicati entro il 30 giugno.

3. I lavori supplementari sollecitati dalla Commissione (DG VI) sono stati effettuati dall'IGF, le operazioni di controllo delle scorte di intervento sono state invece eseguite dalla INGA (carne bovina) e dall'IVV (alcole misto). I risultati dei lavori sono stati trasmessi alla Commissione europea il 20 e il 30 giugno 1997 nelle relazioni supplementari di revisione relative rispettivamente all'IFADAP ed all'INGA, il che ha consentito alla Commissione europea di procedere alla liquidazione dei conti il 31 luglio 1997.

4. Per quanto riguarda la certificazione dei conti relativi al 1997 - grazie anche all'esperienza concreta del 1996 - è stato possibile programmare e portare a termine integralmente il lavoro di certificazione in modo da poter consegnare alla Commissione europea le relazioni e i certificati il 10 febbraio 1998.

Punto 20.13

La Corte dei Conti osserva che, in Portogallo, l'organismo di certificazione ha limitato l'ambito del proprio parere sul controllo nel settore dell'ammasso pubblico.

Su questo punto, è opportuno chiarire quanto segue :

1. La limitazione dell'ambito del parere sul controllo relativo all'esercizio del 1996 nel settore dell'ammasso pubblico è dovuta al fatto che alla data del 30 settembre 1996 non si era ancora proceduto ad alcun controllo materiale delle scorte d'intervento.

2. Nella lettera n.° 130490 del 26 marzo 1997, la Commissione europea chiedeva all'Ispezione generale delle Finanze, in quanto organismo di certificazione, di procedere - congiuntamente con l'INGA - al conteggio materiale di alcuni locali di ammasso pubblico.

3. In esito alla sopra citata richiesta, fra la metà del mese di maggio e la metà del mese di giugno 1997, è stata realizzata una serie di controlli di scorte di carne bovina ed alcole misto, unici prodotti di intervento nel 1996. L'Ispezione generale delle finanze ha poi pubblicato, il 30 giugno 1997, una relazione complementare di revisione, nella quale è stata tolta la riserva applicata nel certificato emesso inizialmente in quanto le discrepanze rilevate fra l'inventario materiale ed i registri dell'INGA non hanno alcuna importanza materiale, consentendo quindi di confermare le quantità di scorte comunicate dall'INGA al FEAOG relativamente all'esercizio 1996.

4. Il certificato relativo ai conti del 1997 - consegnato alla Commissione europea lo scorso 10 febbraio - contiene ancora una riserva relativa alle quantità delle scorte di intervento di carne bovina l'operazione di controllo relativa all'alcole misto invece non ha suscitato alcuna osservazione da parte dell'IGF). Pertanto, la metodologia utilizzata dall'INGA per effettuare un nuovo conteggio materiale è stata oggetto di osservazioni da parte dell'IGF e della Commissione europea quanto al metodo di selezione del campione da controllare. L'INGA ha quindi svolto un'altra operazione di controllo delle scorte nel mese di gennaio 1998, che è sfociata, segnatamente, nell'impiego di nuovi impianti frigoriferi ; in tal modo si è proceduto ad una redistribuzione completa della carne bovina soggetta a intervento comunitario. L'operazione si concluderà fra brevissimo tempo, ed i risultati consentiranno all'IGF di riesaminare la riserva formulata su tale punto. Si osservi inoltre che il consolidamento delle norme relative al controllo delle scorte attualmente in vigore presso l'INGA eliminerà le cause che hanno indotto ad applicare talune riserve in materia.

REGNO-UNITO

RELAZIONE ANNUALE DELLA CORTE DEI CONTI SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

Risposta del Regno Unito alle osservazioni della Corte

Si fa riferimento ai paragrafi della relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 1996 (Gazzetta ufficiale C348, Volume 40, del 18 novembre 1997)

Capitolo 1: Risorse proprie

L'accertamento tardivo delle risorse proprie

1.10 In tutti gli Stati membri la Corte ha esaminato in quale misura le procedure nazionali garantiscano, in conformità della normativa comunitaria, che le obbligazioni doganali siano contabilizzate entro i termini previsti.

La Corte ha osservato che, in casi di irregolarità comportanti procedimenti penali, nel Regno Unito le obbligazioni doganali non sono accertate non appena sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio. In molti casi queste obbligazioni sono determinate prima che inizino i procedimenti penali. Nondimeno, la riscossione degli arretrati è subordinata alla conclusione dell'azione penale ed alla prova della colpevolezza dell'imputato.

Il Regno Unito comprende la preoccupazione del Corte e si sta impegnando per modificare le procedure amministrative nei casi contenziosi affinché le obbligazioni doganali possano essere accertate non appena sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 2 del regolamento 1552/89.

1.11 La Corte osserva che nel Regno Unito il sistema contabile per la gestione dei depositi in contanti, a garanzia di debiti fiscali potenziali, non consente di individuare separatamente i depositi relativi alle risorse proprie comunitarie.

Il sistema attuale è conforme al Codice doganale comunitario ma il Regno Unito conviene con la Corte che sarebbe auspicabile una maggiore trasparenza. Esso ritiene, tuttavia, che i costi delle trasformazioni necessarie a tale scopo sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici. Il Regno Unito attende la comunicazione della Commissione in materia, cui sarà lieto di rispondere.

La classificazione tariffaria

1.15 La Corte osserva che nel Regno Unito era rimasto un errore nella tariffa per 17 anni. Le autorità britanniche hanno accertato e messo a disposizione i dazi non pagati per un periodo fino a tre anni prima della scoperta dell'errore (dicembre 1991). I dazi dovuti e non riscossi durante il periodo dell'indagine necessaria per scoprire e correggere l'errore non sono stati messi a disposizione. Si dovrebbero applicare interessi di mora ai dazi non pagati messi a disposizione con un ritardo di oltre tre anni.

Il Regno Unito ammette che la modifica del 1976 alla sua tariffa doganale per quanto riguarda le sardine non ha eliminato una precedente suddivisione per le sardelle e che, di conseguenza, alcuni importatori hanno continuato a iscrivere le sardelle nella rubrica errata, che prevedeva un'aliquota inferiore di dazio all'importazione.

Nel dicembre 1991 si è richiamata l'attenzione del Regno Unito sull'errore. È stato necessario un certo tempo per esaminare il problema e determinare quanti dazi non fossero stati versati e da chi. Nel frattempo, a partire dal 1° marzo 1992, è stato modificato il sistema doganale automatizzato di registrazione. Gli arretrati, che in parte potevano solo essere stimati, ammontavano a 2 644 300 sterline.

Il Regno Unito ha chiesto al Comitato per il regime duty free (DFAC) della CE la cancellazione per il mancato recupero dei dazi non pagati dagli importatori, ma il DAFC ha stabilito che il dazio in questione doveva essere recuperato. Trattandosi di un errore ufficiale, il Regno Unito ha scelto di non proseguire l'azione di recupero e ha pertanto cancellato gli arretrati e messo a disposizione della Commissione le risorse proprie nel febbraio 1995.

Il Regno Unito prende nota del fatto che secondo la Corte i dazi dovuti e non riscossi durante l'indagine necessaria per accertare e correggere l'errore, nonché gli interessi di mora, dovrebbero essere versati. Prima di procedere, il Regno Unito resta in attesa delle richieste della Commissione in relazione ad arretrati e interessi.

I dazi esigibili sui bagagli dei passeggeri

1.17 (Riteniamo che il riferimento dovrebbe essere al paragrafo 1.16). La Corte osserva che nel Regno Unito le entrate costituenti risorse proprie relative ai bagagli dei passeggeri sono state suddivise per tre anni applicando una percentuale errata. Ne è seguito un pagamento in difetto delle risorse proprie tradizionali per gli anni 1993-1995.

Le autorità del Regno Unito hanno individuato l'errore, comunicato l'informazione alla Commissione e messo a disposizione dazi doganali non pagati per 3,1 MECU (2,3 milioni di sterline) nel marzo 1996. Il pagamento in eccesso dell'IVA, che era inferiore, è stato corretto nel dicembre 1996. Il Regno Unito ha fornito alla Commissione le informazioni necessarie per consentire il calcolo degli interessi dovuti.

La designazione e la delimitazione delle zone franche

1.23 La Corte ha avviato un'indagine sul funzionamento delle zone franche, compresa l'amministrazione di Tilbury Freeport, che è utilizzato simultaneamente come zona franca e come porto normale. La Corte osserva che la zona franca a Tilbury non è separata fisicamente dal porto normale, ma funziona come se si trattasse di un regime doganale. Essa ha espresso preoccupazione per i rischi per le risorse proprie comunitarie poiché merci della zona franca sono state rimosse e sostituite con merci simili provenienti dall'esterno della zona franca, con conseguente mancato pagamento dei dazi doganali previsti a norma dell'articolo 201 del Codice doganale.

Il Regno Unito riconosce che la zona franca di Tilbury, come altre zone franche, non opera in modo pienamente conforme al Codice doganale comunitario. Si è richiamata l'attenzione dei funzionari doganali del Regno Unito sulle osservazioni contenute nella relazione della Corte per mettere in rilievo l'esigenza di controlli realmente efficaci.

Il Regno Unito comprende che il riferimento - nella relazione della Corte - alla scorretta rimozione delle merci dalla zona franca e la loro sostituzione con merci simili al momento della scoperta dell'errore, riflette i commenti dell'operatore della

zona franca di Tilbury formulati quando la zona franca è entrata in funzione nel 1991. Ormai è troppo tardi per chiedere il pagamento dei dazi dovuti all'epoca, ma l'indebito spostamento delle merci non è più stato un problema. I funzionari doganali di Tilbury effettuano di frequente visite improvvise e seguono le merci della zona franca selezionate dall'inizio alla fine per garantire che esse siano contabilizzate correttamente.

Il Regno Unito accoglie con favore lo studio della Commissione sulle zone franche comunitarie e la conseguente decisione di presentare proposte per modernizzare la normativa. Tali modifiche dovrebbero entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 1999 e il tipo di regime previsto per Tilbury sarà coerente con la nuova normativa. Il Regno Unito non intende pertanto modificare le procedure vigenti per adeguarle alla normativa attuale, che sarà ormai superata all'inizio del prossimo anno.

Insufficienza della sorveglianza contabile degli accertamenti e delle riscossioni

1.111 La Corte osserva che nel Regno Unito l'esecuzione delle misure di riscossione coatta viene sospesa senza esigere la costituzione di una garanzia fino a che il ricorso è pendente dinanzi alle autorità doganali.

Nel periodo in esame, quando gli importatori avevano presentato ricorsi alle Dogane e Accise, prima che la questione potesse essere esaminata in tribunale, si richiedeva il pagamento degli importi in oggetto, si costituiva una garanzia oppure si invocavano le disposizioni di forza maggiore. Tali provvedimenti, tuttavia, non si applicavano alla fase di revisione iniziale perché in quest'ultima le dogane possono modificare una decisione e stabilire che non ci sono motivi per imporre la riscossione coatta di un'obbligazione doganale.

Ora la politica del Regno Unito è cambiata e tutti i ricorsi, in qualsiasi fase, sono soggetti alla costituzione di una garanzia, fatta eccezione per i casi in cui è stata approvata ufficialmente una disposizione di forza maggiore.

Capitolo 3: Le organizzazioni di mercato - I prodotti vegetali

L'aiuto "superfici" per i seminativi

Le superfici di base e le modalità per trattare i casi di superamento

3.19 La Corte osserva che il criterio delle superfici di base (la superficie media che ogni Stato membro ha destinato a determinati raccolti nel periodo 1989-1991) è stato introdotto come meccanismo per stabilizzare le spese. La Corte osserva che in alcuni Stati membri, compreso il Regno Unito, esistono diverse basi di dati. Per calcolare il superamento, pertanto, occorre uno scambio di dati manuale fra le amministrazioni regionali, con conseguente aumento del rischio di errore, data la mancanza di controlli complessivi a livello nazionale.

Il Regno Unito prende atto dell'osservazione della Corte. L'utilizzo di più basi di dati è conseguenza dei diversi sistemi di pagamento in vigore rispettivamente in Inghilterra, in Scozia, in Galles e in Irlanda del Nord. Il Regno Unito garantisce che tutte le dichiarazioni alla Commissione vengono controllate a fondo e siano complete.

L'affidabilità delle statistiche

3.29 La Corte osserva che i superamenti continui di alcune superfici di base osservati in alcuni Stati membri, compreso il Regno Unito, possono essere dovuti a stime errate o a modifiche delle superfici investite a seminativi.

Il Regno Unito prende atto delle osservazioni della Corte ma ritiene che si tratti solo di una spiegazione possibile dei superamenti. Come la Corte osserva poi, infatti, superamenti continui possono essere dovuti a una sopravvalutazione iniziale delle superfici di base, che avrebbe conseguenze più importanti per il bilancio. La Corte osserva anche che il Regno Unito è stato uno dei quattro Stati membri in grado di rispettare le disposizioni del regolamento 837/90 del Consiglio riguardo alla precisione delle statistiche entro la data prevista.

La base di dati informatizzata

3.39 La Corte osserva che una serie di Stati membri (compreso il Regno Unito che ha creato 4 basi di dati regionali) ha creato basi di dati decentrate, ma che esse dovrebbero essere compatibili.

Come si è osservato precedentemente, le basi dati dei quattro Dipartimenti per l'agricoltura del Regno Unito non sono direttamente collegate, e per lo scambio di informazioni sui terreni di competenza di un altro dipartimento vengono utilizzate procedure manuali. Questo garantisce che le richieste che riguardano terreni di competenza di più di un dipartimento siano controllate a fondo e che vengano quindi effettuati i pagamenti corretti.

Il sistema integrato di controllo: la selezione dei produttori da controllare

3.51 La Corte osserva che nel Regno Unito l'analisi di rischio applicata per selezionare le domande da sottoporre a controlli in loco non era abbastanza sofisticata per garantire il controllo delle aziende molto importanti in base alla loro rilevanza nel regime di aiuto "superfici".

Il Regno Unito prende atto del suggerimento della Corte secondo cui nel Regno Unito dovrebbe essere introdotto un sistema di analisi di rischio più sofisticato per sottoporre a un controllo più sistematico le aziende di grandi dimensioni. Nel 1998 si intende introdurre un nuovo metodo che tenga conto del parere della Commissione e risponda a tale preoccupazione.

Conclusioni

3.73 La Corte osserva che i regolamenti non danno istruzioni abbastanza precise per calcolare il superamento della superficie di base in modo coerente e la documentazione negli Stati membri non consente un controllo adeguato dei calcoli e potrebbe dare luogo a pagamenti in eccesso.

Il Regno Unito prende atto delle osservazioni della Corte, ma è convinto di rispettare a pieno i regolamenti di applicazione della Commissione, come si è indicato nelle risposte ai punti 3.19 e 3.29 qui di sopra.

Per quanto riguarda gli aspetti specifici messi in rilievo dalla Corte, non è esatto affermare che la superficie di base scozzese era stata inizialmente sottovalutata e

quindi aumentata; piuttosto è avvenuto che è modificata la ripartizione fra aree meno favorite e altre aree per tenere conto della situazione reale. La Commissione ha accettato l'adeguamento.

il Regno Unito ammette di aver utilizzato, come la Spagna e la Germania, cifre provvisorie al 15 settembre per calcolare i superamenti degli aiuti "superfici", ma ritiene che una prassi siffatta permetta di tenere conto dell'esigenza di informare tempestivamente i produttori di eventuali ritiri obbligatori straordinari al momento della semina autunnale. Il Regno Unito prende atto, dalla risposta della Commissione, che essa approva questo metodo.

Il Regno Unito prende atto dell'osservazione della Corte secondo cui calcolando il superamento della base per il granoturco soltanto sulla base del ritiro dei seminativi con rotazione, che rappresenta la cifra più bassa, tale superamento veniva sottovalutato. Il Regno Unito ritiene tuttavia che tale sottovalutazione sia stata ampiamente compensata dal livello di altre culture restato al di sotto dei massimali. Il problema inoltre non si ripresenterà perché adesso esiste un solo tasso di ritiro.

Il Regno Unito prende atto anche delle osservazioni della Corte sul metodo di arrotondamento adottato dal Regno Unito per calcolare la percentuale di superamento, metodo che dà luogo a sanzioni minori. Il Regno Unito concorda con la risposta della Commissione secondo cui il metodo adottato è corretto poiché altrimenti le sanzioni sarebbero state aumentate ingiustificatamente.

Il Regno Unito accetta l'osservazione della Corte secondo cui la scorretta applicazione dei regolamenti nel 1994 ha ingiustamente penalizzato gli agricoltori. Gli interessati hanno ora ricevuto l'aiuto extra a cui avevano diritto nonché i relativi interessi.

Le osservazioni della Corte sul regolamento di applicazione hanno avuto risposta nel relativo commento della Commissione.

3.77 La Corte conclude, sulla base dei dati riportati ai paragrafi 3.50-3.63, che alcuni Stati membri non rispettano le disposizioni regolamentari sulle ispezioni in loco tradizionali.

Come si osservava nella risposta al punto 3.51, il prossimo anno il Regno Unito introdurrà, previa consultazione con la Commissione, un metodo di analisi di rischio più sofisticato.

Capitolo 4: Organizzazione comune dei mercati - Prodotti animali - I regimi di premi per le carni bovine e una selezione di misure connesse alla EBS

La gestione e il controllo dei premi

4.45 Le scadenze per la creazione di una base di dati informatizzata per l'identificazione e la registrazione degli animali nel quadro del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) non sono state rispettate dagli Stati membri visitati.

Il Regno Unito è spiacente per il mancato rispetto delle scadenze, ma concorda con la Commissione che nella sua risposta spiega che l'istituzione del SIGC è stato un

compito di grande rilevanza dal punto di vista tecnico-amministrativo, che ha comportato notevoli investimenti e la riorganizzazione della gestione. Il Regno Unito ha compiuto tutti gli sforzi per rispettare le scadenze e in numerosi settori sono stati compiuti progressi di rilievo.

L'identificazione e la registrazione degli animali

4.49 La Corte osserva che nel Regno Unito i grandi produttori di solito sono provvisti dei registri dell'azienda richiesti, laddove i piccoli produttori incontrano ancora difficoltà nella tenuta di una documentazione sufficiente.

Il Regno Unito ammette che i piccoli agricoltori incontrano ancora problemi. Si è del parere tuttavia che molti di questi problemi derivano dalla complessità della normativa attuale e si auspica che nella riforma della PAC la semplificazione della normativa costituisca una priorità.

4.55 La Corte osserva che almeno il 10% delle domande di aiuto "animali", selezionate applicando l'analisi del rischio, deve essere oggetto di controlli in loco, ma ha rilevato che, per le domande di premio per vacca nutrice, alcuni Stati membri, fra cui il Regno Unito, esaminano solo un campione di animali dell'azienda, in base alla dimensione della mandria o al numero degli animali oggetto della domanda.

Il Regno Unito prende atto dell'osservazione della Corte ma concorda con la risposta della Commissione che questo tipo di campionamento è accettabile.

I pagamenti supplementari

4.69 La Corte osserva che nel quadro del "Beef Marketing Payment Scheme" l'aiuto "animali" è stato versato per animali di età superiore a 30 mesi e che quindi non potevano beneficiarne.

Il Regno Unito prende atto dell'osservazione della Corte ma ritiene che il versamento di aiuti nel quadro del "Beef Marketing Payment Scheme (BMPS)" per animali di età superiore a 30 mesi fosse legittimo. Il BMPS non impone un limite d'età, ma solo che gli animali siano stati macellati per il consumo umano. Tutti gli animali in questione soddisfacevano la prova della dentizione (escludendo animali con oltre due incisivi permanenti) in base a cui, secondo quanto stabiliscono i regolamenti sui controlli di carne bovina fresca (n. 2), si determina se gli animali possano essere utilizzati per il consumo umano. Come emerge dalla risposta della Commissione, quest'ultima ha accettato la legittimità dell'approccio descritto.

La riattivazione del premio alla trasformazione dei vitelli

4.74 La Commissione osserva la mancanza di controlli atti a garantire che quanto partiva dal macello visitato nel Regno Unito arrivasse all'impianto di fusione.

Il Regno Unito prende atto delle preoccupazioni della Corte. Si ritiene tuttavia che colorare le carcasse rappresenti un metodo efficace per rendere inutilizzabili i vitelli trasformati nel quadro del Calf Processing Aid Scheme. Non ci sono prove che tale carne sia mai stata commercializzata per il consumo umano.

Tuttavia, in considerazione della preoccupazione che continuano a nutrire sia la Corte che i controllori FEAOG, le autorità del Regno Unito esigono ora che i cadaveri di vitelli siano lasciati intatti per evitare diversioni delle interiora.

Sono in corso, inoltre, esperimenti con un denaturante che renderebbe la carne di vitello sgradevole per gli esseri umani, nonché altri per vedere se sia possibile trattare le macchie con agenti chimici affinché penetrino nella carne. Tali innovazioni dovrebbero essere sufficienti per fugare i timori espressi sulla possibile diversione di materiali fra i macelli e gli impianti di fusione.

Capitolo 5: Alcuni aspetti procedurali delle restituzioni all'esportazione per le carni bovine

5.13 La Corte osserva che la Commissione, in considerazione dei vari casi di frode scoperti dalle autorità britanniche e spagnole, dovrebbe intervenire.

Il Regno Unito è lieto di cooperare per quanto possibile con la Commissione e con gli altri Stati membri per scoprire e perseguire le frodi ai danni del bilancio comunitario. Attualmente, tuttavia, non ci sono prove che confermino il coinvolgimento di un esportatore del Regno Unito nella diversione verso le Isole Canarie di esportazioni bovine destinate all'Africa. Le indagini proseguono.

5.35 La Corte osserva che l'insufficienza dei controlli ha avuto come conseguenza il pagamento indebito di restituzioni all'esportazione e riporta una serie di esempi fra cui quello 5.35(e) relativo a una società francese che ha venduto una partita di carne bovina rifiutata dall'Egitto a una società britannica, che ha spedito la merce in Sud Africa.

Nonostante il coinvolgimento di una società britannica, i fatti si sono verificati al di fuori del territorio del Regno Unito. Quest'ultimo sarà lieto di fornire ogni assistenza necessaria per perseguire il caso.

Capitolo 6: Fondo europeo di sviluppo regionale

L'affidabilità delle domande di pagamento del saldo

6.25 La Corte osserva che la richiesta finale relativa a un progetto dell'obiettivo 2 per le East Midlands nel 1990-91 superava le spese ammissibili.

Il Regno Unito ammette che le spese ammissibili specificate nella dichiarazione di spesa finale erano superiori alla cifra successivamente determinata sulla base del controllo delle domande finali. Ciò è dovuto alle procedure in vigore all'epoca, che permettevano che le domande finali giungessero dopo la dichiarazione finale di spesa.

Di per sé tale procedura non provoca pagamenti eccessivi ai beneficiari finali. Il Regno Unito ammette tuttavia che in un caso un piccolo elemento dei costi relativo ai salari (circa 3% dei costi totali del progetto e 25% della percentuale della sovvenzione FESR, vale a dire una spesa pari a circa lo 0,8% dei costi totali della

sovvenzione) è stato considerato ammissibile, nonostante il controllore non fosse stato in grado di individuare la documentazione di appoggio.

Per i programmi attuali i termini della lettera di offerta relativi alla chiusura del programma sono più specifici e includono istruzioni sui termini entro cui le richieste finali devono essere controllate e presentate al fine di non mettere a repentaglio il diritto alle sovvenzioni. Verranno comunque inviate lettere di richiamo.

6.26 La Corte osserva che, secondo i risultati emersi dal controllo di un campione e i sette progetti dello stesso PO, la spesa finale dichiarata dovrebbe essere ridotta del 2,4%.

Il Regno Unito ammette che le spese ammissibili specificate nella dichiarazione di spesa finale erano superiori alla cifra successivamente determinata sulla base del controllo delle domande finali. Ciò è dovuto alle procedure in vigore all'epoca, che permettevano che le domande finali giungessero dopo la dichiarazione finale di spesa.

Il Government Office è in contatto con la Commissione per determinare la spesa ammissibile corretta per il programma e per valutare se sia dovuto o meno un rimborso alla Commissione. Ove necessario, il Regno Unito procederà al rimborso.

La presa in considerazione degli elementi che influenzano la chiusura

6.33 La Corte osserva che nella dichiarazione finale non era riportata la successiva vendita di un progetto che aveva beneficiato di un contributo FESR.

Il Government Office interessato non aveva incluso la vendita nella dichiarazione finale perché era stato informato dallo sponsor del progetto della proposta di vendita solo il 22 luglio 1995, mentre la dichiarazione finale era stata presentata il 29 giugno 1995. Il Regno Unito ha comunque accettato che il Government Office competente ha preso le misure adeguate informando la Commissione dei particolari relativi alla proposta vendita del progetto sostenuto dal FESR entro una settimana da quando ne era stato informato. La Commissione aveva suggerito che l'importo venisse recuperato sul pagamento finale del progetto, ma non ha poi agito in tal senso. Come emerge dalla risposta della Commissione, ciò è stato frutto di un fraintendimento a cui si sta cercando di trovare il correttivo migliore.

La qualità delle relazioni finali

6.37 La Corte osserva che il contenuto delle relazioni finali non sempre soddisfa i requisiti fissati e che il tempo impiegato dalla Commissione per approvarli provoca inutili ritardi, come è accaduto nel caso dei progetti nelle East Midlands.

Il Regno Unito comprende le preoccupazioni della Corte, ma fa osservare che spesso la chiusura dei programmi è concentrata in un breve arco di tempo situato verso la fine dei sei mesi previsti - quando giungono la maggior parte delle richieste finali controllate. Non è strano che si verifichi qualche discrepanza e che si rendano necessari ulteriori chiarimenti.

Il Government Office ha presentato la dichiarazione finale di spesa entro il termine prescritto di sei mesi e fornito i chiarimenti su questo e altri aspetti della relazione finale con soddisfazione della Commissione europea.

Il Regno Unito osserva anche che dalla risposta della Commissione emerge che la situazione è in via di radicale miglioramento perché le regioni interessate cominciano ad attenersi con più precisione allo schema fornito come modello di relazione.

La valutazione dell'impatto sullo sviluppo regionale delle azioni a favore delle imprese

6.95 La Corte osserva che i dati relativi alle imprese beneficiarie dell'aiuto utilizzati al momento della programmazione nella regione del Merseyside sono incoerenti.

Il Regno Unito prende atto dell'osservazione della Corte, ma concorda con la risposta della Commissione secondo cui è sorto un equivoco a seguito dell'esistenza di due indicatori diversi e la relazione finale, approvata dalla Commissione nel maggio 1996, contiene il dato corretto.

Capitolo 7: Fondo sociale europeo

Controlli di aspetti particolari

La Partnership

7.17 La Corte osserva che nel Regno Unito, nei comitati di sorveglianza, non vi sono rappresentanti delle categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti in quanto tali.

Il Regno Unito prende atto dell'osservazione della Corte. Il governo ha già annunciato, all'inizio di quest'anno, che i comitati di sorveglianza dovrebbero incoraggiare nei modi ritenuti più opportuni la partecipazione di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori alla gestione dei Fondi strutturali. La Confederation of British Industry e il Trade Union Congress hanno nel frattempo nominato dei rappresentanti per i comitati di sorveglianza nazionali.

Il settore privato, l'obiettivo n. 4 e ADAPT

7.21 La Corte osserva che, per quanto concerne la formazione professionale, il Regno Unito ha deciso di utilizzare altri obiettivi, anziché l'obiettivo 4.

Un piano dell'obiettivo 4 che si applica a Inghilterra, Scozia e Galles è in fase di discussione con la Commissione e l'approvazione formale è attesa entro brevissimo termine.

Capitolo 8: Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento (FEAOG-Orientamento)

Controllo delle spese effettuate nel quadro del regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio

Vitalità delle imprese sovvenzionate

8.13 La Corte osserva che le relazioni scritte di cui al regolamento 866/90 del Consiglio non sono sufficientemente dettagliate per consentire di valutare adeguatamente la vitalità dei richiedenti.

Il Regno Unito concorda sull'importanza di valutare la vitalità delle imprese assistite prima dell'approvazione dell'aiuto e a tale scopo svolge controlli accurati e prepara relazioni dettagliate. Si riconosce tuttavia che è possibile che in alcuni casi relativi al Galles tali relazioni non siano state incluse nel dossier. Tale situazione è stata ora rettificata.

Accordi di sorveglianza e di controllo

8.21 Pur riconoscendo che le visite di ispezione sono state adeguatamente documentate, la Corte osserva che di solito viene effettuata solo un'ispezione in loco per progetto, anche nei casi in cui i progetti sono portati avanti per un lungo periodo di tempo.

Il Regno Unito prende atto della preoccupazione della Corte e conferma che sono ora in vigore misure destinate a garantire un livello di sorveglianza più elevato. In particolare, il Dipartimento dell'agricoltura per l'Irlanda del Nord conferma che tutti i progetti sono oggetto di ispezioni da parte di consulenti tecnici nella fase della richiesta finale e che i progetti di dimensioni maggiori sono soggetti a ispezioni intermedie, mentre il Welsh Office ha introdotto di recente procedure che garantiranno almeno due ispezioni per progetto, compreso un controllo dopo il pagamento.

Esclusione delle spese non ammissibili

8.28 La Corte cita due casi di spese non ammissibili, relativi a pezzi di ricambio di macchina e alla retribuzione di un ingegnere.

Come osserva la Corte nella sua relazione, nel frattempo sono state poste in essere procedure per escludere le spese non ammissibili.

Regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

8.40 La Corte osserva che l'elemento manodopera necessario non veniva verificato in modo indipendente, ma era soggetto solo a una verifica di attendibilità e suggerisce un controllo incrociato con il numero di animali dichiarati per altri sussidi. La Corte rileva inoltre che in numerose occasioni si sono verificati considerevoli ritardi nel pagamento degli aiuti ai beneficiari.

Il Regno Unito concorda sull'importanza di un tempestivo pagamento ai beneficiari e verificherà la situazione in Galles, dove sono state eseguite le ispezioni. In Inghilterra circa il 3% dei pagamenti è stato effettuato entro il termine di 3 mesi dal ricevimento della domanda, come previsto dalla normativa nazionale.

Il Regno Unito impone a chi richiede una sovvenzione di redigere una dichiarazione relativa alle scorte e al raccolto. Tali informazioni vengono utilizzate insieme ai fattori standard della manodopera per valutare le unità di lavoro umano (ULU). Le richieste superiori a un certo valore vengono automaticamente selezionate per formare oggetto di un'ispezione che prevede altresì l'inserimento di un altro elemento scelto casualmente. Ogni anno vengono controllati i conti di una serie di piani di sviluppo. Il Regno Unito ritiene che tale sistema, combinato ad altre procedure di controllo, fornisca sistemi di salvaguardia adeguati. Si prenderà tuttavia in considerazione la questione sollevata dalla Corte poiché è possibile eseguire più di un'ispezione nella stessa azienda a seconda degli importi figuranti nelle domande presentate.

Risultati del controllo

8.66 e 8.67 *La Corte osserva che, nei primi anni del primo e del secondo periodo di programmazione, l'avvio delle misure è stato molto più lento del previsto. I criteri di ammissibilità hanno dovuto pertanto essere allentati per favorire una maggiore partecipazione, ma il programma ha continuato ad essere sottoutilizzato. Il Regno Unito ha accettato a due riprese, nell'ultimo anno, delle riduzioni del finanziamento per i programmi operativi. Un inatteso "sprint finale" di ritardatari ha dato luogo a una mancanza di fondi disponibili a titolo del programma operativo e la Commissione ha concesso un importo di 23,5 MECU per il nuovo periodo di programmazione.*

Il Regno Unito ha preso atto delle osservazioni della Corte e sta lavorando con la Commissione per migliorare le previsioni di spesa.

Capitolo 9: Politica comune della pesca e del mare

Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)

9.14 *La Corte osserva che l'avvio dell'iniziativa è stato reso più difficile dal suo carattere plurifondo e che il lento ritmo di attuazione si traduce nel fatto che nel dicembre 1996 alcuni Stati membri, compreso il Regno Unito, non erano ancora in grado di fornire alla Commissione certificazioni delle spese ammissibili.*

Il Regno Unito prende atto delle osservazioni della Corte e concorda sulla necessità di semplificare il programma per renderlo più efficace.

Schedario comunitario della navi da pesca

9.31 *La Corte osserva che lo schedario delle navi da pesca è tuttora incompleto per molti aspetti. Per quanto riguarda il Regno Unito, al settembre 1996 ben 404 navi, ovvero il 5% della flotta, non erano classificate per segmento.*

Il Regno Unito condivide le preoccupazioni della Corte quanto all'accuratezza dei dati relativi alla flotta in possesso della Commissione e sostiene la conclusione che siano necessari ulteriori miglioramenti.

Come mette in rilievo la Commissione nella sua risposta, il consistente numero di navi non classificate del Regno Unito è il risultato di un problema a livello di comunicazione con la Commissione, dato che nel registro nazionale non risultano codici di segmenti mancanti. Il Regno Unito sarà lieto di rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni della Commissione.

Stazza della flotta

9.35 *La Corte osserva che la stazza complessiva dichiarata della flotta da pesca comunitaria non è attendibile a causa dell'eterogeneità delle unità di misura adottate. Non si fa riferimento ad alcuno Stato membro specifico.*

Il Regno Unito condivide le preoccupazioni della Corte quanto all'accuratezza della stazza dichiarata della flotta da pesca della Comunità e concorda che si dovrebbe usare un metodo di calcolo della stazza coerente e affidabile.

Seguito alla relazione speciale sulla capacità di ristrutturazione delle flotte da pesca

Coerenza con gli obiettivi del programma

9.45 La Corte osserva che i programmi operativi di aiuto per l'arresto dell'attività di pesca non prevedono aiuti per progetti di costruzione in paesi quali il Regno Unito che, secondo la relazione della Commissione sull'attuazione dei programmi pluriennali di orientamento per le flotte da pesca (POP), non rispettano gli obiettivi di tali programmi.

Il Regno Unito condivide le preoccupazioni della Corte e conferma che è difficile soddisfare i requisiti della Commissione in relazione ai POP per le flotte da pesca.

Capitolo 20: L'analisi della spesa del FEAOG-Garanzia e del settore della pesca

Il riconoscimento degli organismi pagatori e la certificazione dei conti

20.4 La Corte osserva che i conti certificati del Regno Unito non erano stati trasmessi entro i termini previsti.

Il Regno Unito ammette di avere trasmesso tardi i propri conti. Come osserva la Commissione nella sua risposta, nel primo anno della nuova procedura di certificazione una serie di Stati membri ha incontrato delle difficoltà. Nel Regno Unito le difficoltà sono state dovute in primo luogo all'introduzione di un nuovo sistema contabile. Qualsiasi problema di raffronto dovrebbe venire risolto, come indicato nella relazione, entro l'anno FEAOG 1998.

20.7 La Corte osserva che gli organismi pagatori del Regno Unito hanno presentato tardi i conti definitivi all'organismo di certificazione; che non erano stati risolti problemi inerenti al raffronto fra le registrazioni dei sistemi operativi degli organismi pagatori e le registrazioni contabili; che alcune registrazioni contabili non erano state raffrontate con quelle dell'organismo di coordinamento, responsabile delle dichiarazioni alla Commissione e che le dichiarazioni continuano a essere presentate in base agli anticipi agli organismi pagatori, anziché ai pagamenti effettivi ai beneficiari.

Le difficoltà si sono presentate soprattutto in seguito all'introduzione di un nuovo sistema contabile. Tuttavia, i conti relativi a tutti gli organismi pagatori del Regno Unito sono stati liquidati in luglio. Nessuno dei problemi individuati era sufficientemente serio da giustificare l'esclusione dei conti dalla decisione di liquidazione. Quattro organismi pagatori su sette non hanno ricevuto osservazioni sui loro conti mentre agli altri sono stati fatti solo commenti di scarso rilievo.

Il Regno Unito non accetta tuttavia l'affermazione secondo cui le dichiarazioni mensili erano basate su anticipi versati agli organismi pagatori del Regno Unito anziché sui pagamenti effettivi da parte di questi ultimi ai beneficiari. Tali dichiarazioni si basano infatti su impegni di pagamento effettivi degli organismi pagatori.

Si ammette che esistono difficoltà in relazione ai recuperi quando si verificano differenze di scadenze fra i recuperi degli organismi pagatori e i pagamenti alla Commissione. Dall'ottobre 1997, le dichiarazioni mensili degli organismi pagatori del Regno Unito comprenderanno tanto le spese effettive quanto le entrate.

Eventuali problemi di raffronto dovrebbero essere risolti, come dichiarato nella relazione, entro l'esercizio FEAOG 1998.

I settori per i quali la Corte non può pronunciarsi in modo conclusivo

20.13(a) La Corte osserva di non aver potuto pronunciarsi in modo conclusivo in merito ad alcune transazioni a causa della mancanza di elementi probatori sufficienti, per esempio a causa di controlli fisici inadeguati sui quantitativi nel settore dell'ammasso pubblico nel Regno Unito.

Il Regno Unito prende atto dell'osservazione della Corte. Le autorità britanniche sono riuscite a dimostrare che le procedure applicate all'epoca nel Regno Unito avevano ottenuto l'approvazione scritta della Commissione e che nel Regno Unito era in vigore un sistema di inventariazione efficace.

Il regolamento CE 618/90 è stato abrogato e sostituito dal regolamento 2148/96. In seguito a tali cambiamenti, il Regno Unito ha modificato le proprie procedure per garantire il pieno rispetto dei requisiti del nuovo regolamento.

SVEZIA

RAPPORTO ANNUALE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA PER IL 1996

Rapporto della Svezia sui provvedimenti presi in seguito alle osservazioni della Corte dei conti

La numerazione fa riferimento a quella del rapporto annuo (pubblicato nella GU C 348 del 1997, pag. 1).

Volume 1 - Rapporto annuo per l'esercizio 1996

Capitolo 6 - Fondo regionale di sviluppo

Punti 6.7 e 6.8

Le osservazioni riguardano ritardi nel conseguimento dell'obiettivo n. 6. Va rilevato che le osservazioni della Corte dei conti non contengono alcun accenno a scorrettezze. Ciò che la Corte constata è tra l'altro che al 31 dicembre 1996 non era stata ricevuta alcuna richiesta di pagamento a carico del fondo regionale e che il primo versamento a un beneficiario definitivo ha avuto luogo soltanto nel luglio 1997.

Successivamente sono stati richiesti tanto il secondo anticipo per il 1995 quanto il primo ed il secondo anticipo per il 1996. L'importo complessivo richiesto al fondo regionale per l'obiettivo n. 6 ammonta per il momento a 35 827 milioni di ECU. All'obiettivo n. 6 è stato destinato con decisione dell'ottobre 1997 il 48% dello stanziamento complessivo per il 1995-1999, e nel dicembre dello stesso anno il 19% di questo stanziamento era stato versato. Questi dati dimostrano che le osservazioni della Corte dei conti erano motivate dall'avvio tardivo del programma, che globalmente aveva bisogno di un periodo di rodaggio per poter funzionare secondo i piani.

Capitolo 7 - Fondo sociale-europeo

Punto 7.26

La Corte dei Conti rileva che alcuni elementi di personale appartenenti al settore pubblico (ospedalieri) avevano ottenuto una formazione nell'ambito degli stanziamenti per l'obiettivo n. 4. Si chiede alla Commissione di chiarire se queste spese danno diritto ad un sostegno.

La Svezia prevede un'eccezione per il settore pubblico (assistenza sanitaria e cure). La descrizione fornita dalla Commissione del contesto in cui si colloca l'eccezione svedese corrisponde al parere del governo. Nelle discussioni con la Commissione in merito all'obiettivo 4 il governo ha fatto riferimento proprio agli aspetti di equiparazione ed al fatto che l'assistenza pubblica è esposta alla concorrenza. È stato parimenti dato risalto al fatto che in Svezia gli impiegati pubblici possono venir licenziati.

Capitolo 20 - Analisi delle spese per garanzie FEOGA e per la pesca

Punto 20.13

Il sistema d'indennizzazione per il magazzinaggio di zucchero comporta indennizzi mensili per i quantitativi di zucchero immagazzinati in depositi e silos dall'impresa. A norma del regolamento (CE) 1998/78, articolo 16, le differenze verificatesi determinano un aggiustamento dell'importo dell'indennizzo. Ogni tre anni circa i silos vengono vuotati e ripuliti, ed in tale occasione si riscontrano le eventuali differenze tra le quantità riportate e quelle effettive. Queste differenze sono state compensate annualmente dall'impresa al 30 settembre nell'ambito dell'inventario, ma non riportate al servizio dell'agricoltura (autorità responsabile per i pagamenti) ed è per questo motivo che tale servizio non ha preso alcun provvedimento.

Le differenze verificatesi nell'esercizio 1997/1998 sono state riportate al servizio per l'agricoltura e nel gennaio 1998 sono state versate all'impresa 146 720 SKR.

In seguito a richieste del servizio dell'agricoltura sono pervenute informazioni anche sulle differenze verificatesi nel corso dell'esercizio 1994/1995 e di quello 1995/1996. Ciò ha consentito al servizio per l'agricoltura di stabilire che per l'esercizio 1994/1995 l'indennizzo ottenuto dall'impresa riguardava un quantitativo eccessivo, il che comporta per l'impresa l'obbligo di rimborsare 165 834 SKR. Per l'esercizio 1995/1996 il servizio per l'agricoltura ha riscontrato che all'impresa vanno pagate 7 708 SKR. Il pareggio della differenza per il 1994/1995 ed il 1995/96 avrà luogo nel corso del marzo 1998.

Attualmente rientra nell'attività regolare dei servizi in questione controllare che l'impresa fornisca informazioni in merito ad eventuali differenze. Per quanto riguarda il controllo si è stabilita una ripartizione dei rischi per tutti i punti di deposito, ciascuno dei quali subisce un controllo due volte all'anno; tale controllo viene effettuato parimenti per tutti i punti di deposito su ogni transazione relativa alle scorte.

ISSN 0254-1505

COM(98) 679 def.

DOCUMENTI

IT

17 01 09

N. di catalogo : CB-CO-98-687-IT-C

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo